

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 897**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

28/04/2024 - 05:53



## **1. DDL S. 897 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 897

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 897

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) dal **Ministro della giustizia** (NORDIO) dal **Ministro della salute** (SCHILLACI) dal **Ministro della cultura** (SANGIULIANO) dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) e dal **Ministro per la pubblica amministrazione** (ZANGRILLO)

(V. Stampato Camera n. 1373 )

approvato dalla Camera dei deputati il 28 settembre 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 settembre 2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 105

*All'articolo 1:*

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la parola: "indica" è sostituita dalle seguenti: "espone con autonoma valutazione" e dopo la parola: "necessaria" sono inserite le seguenti: ", in concreto,".

2-ter. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: "La conversazione omessa non è utile alle indagini";

b) al comma 2-bis, le parole: "affinché nei verbali" sono sostituite dalle seguenti: "affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi" e le parole: "dati personali

definiti sensibili dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori".

*2-quater.* All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" sono soppresse.

*2-quinquies.* La disposizione di cui al comma *2-quater* si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*All'articolo 2:*

*al comma 3, le parole:* « che assicurano » *sono sostituite dalle seguenti:* « che assicurino »;

*al comma 4:*

*al primo periodo, le parole:* « l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni »;

*al secondo periodo, dopo la parola:* « Fermi » *è inserita la seguente:* « restando »;

*al comma 5, le parole:* « disposizioni di attuazione del codice di procedura penale » *sono sostituite dalle seguenti:* « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 »;

*al comma 6, primo periodo, le parole:* « è autorizzata » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono autorizzati »;

*al comma 7, le parole:* « disposizioni di attuazione del codice di procedura penale » *sono sostituite dalle seguenti:* « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, »;

*al comma 8, le parole:* « infrastrutture digitali cui » *sono sostituite dalle seguenti:* « infrastrutture digitali di cui »;

*dopo il comma 9 è inserito il seguente:*

« *9-bis.* Dopo il comma 3 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280" »;

*al comma 10, all'alinea e alla lettera a), le parole:* « 50 milioni di euro annui » *sono sostituite dalle seguenti:* « 50 milioni di euro »;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « nonché modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni ».

*Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:*

« Art. 2-*bis.* - (*Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza*) - 1. Per la medesima finalità, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonché a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente:

"*4-bis.* Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale".

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera *n)* è inserita la seguente:

"*n-bis)* nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera *n)*, svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o

attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *g*) e *i*), del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124".

3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54-*ter*, comma 1, le parole: "nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*," sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*,";

b) all'articolo 371-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-*ter*, terzo comma, 635-*ter* e 635-*quinquies* del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo";

c) all'articolo 724, comma 9, le parole: "all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*";

d) all'articolo 727, comma 8, le parole: "all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*,".

4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali";

2) dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

"*b-ter*) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera *a*) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali";

*b*) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";



c) al comma 8, secondo periodo, le parole: "all'articolo 51, comma 3-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*".

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: "all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*".

6. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole:* « al 31 dicembre 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al 30 aprile 2024 »;

*al secondo periodo, le parole:* « compone il collegio » *sono sostituite dalle seguenti:* « fa parte del collegio ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, la parola:* « "Possono » *è sostituita dalle seguenti:* « "5. Possono »;

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole:* « dall'articolo 3, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'articolo 3 del »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-*bis*. Il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato »;

*alla rubrica, le parole:* « ruoli EPE e IPM » *sono sostituite dalle seguenti:* « ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penitenziario minorile ».

*Nel capo III, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:*

« Art. 5-*bis*. - (*Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria*) - 1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sezione II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, colonna "Dotazione organica", la cifra: "45" è sostituita dalla seguente: "70".

2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si provvede all'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, lettera a), dopo le parole: « primo comma, » sono inserite le seguenti: « le parole: "o foreste" sono sostituite dalle seguenti: ", foreste o zone di interfaccia urbano-rurale" e »;*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

*« 1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni".*

*1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: "423-bis, primo comma," sono soppresse »;*  
*alla rubrica, le parole: « all'articolo 423-bis » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter ».*

*Nel capo IV, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:*

*« Art. 6-bis. - (Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) - 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserita la seguente:*

*"c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*)".*

*Art. 6-ter. - (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) - 1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:*

*"1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio".*

*2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis,";*

*b) all'articolo 25-octies.1:*

*1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote";*

*2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis";*

*3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasferimento fraudolento di valori".*

*3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: "dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies";*

*b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

*"Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un *habitat* all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi";*

*c) all'articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

*"Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,*

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà" ».

*La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente:* « Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole:* « all'articolo 47, della legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 47 della legge » *e dopo le parole:* « entro il 31 ottobre 2023 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole:* « e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia » *sono sostituite dalle seguenti:* « , da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

*al secondo periodo, dopo le parole:* « del Presidente del Consiglio » *sono inserite le seguenti:* « dei ministri »;

*alla rubrica, le parole:* « della quota Irpef dell'otto per mille » *sono sostituite dalle seguenti:* « della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

*All'articolo 8:*

*al comma 2, le parole:* « producono effetti, con riferimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « producono effetti con riferimento »;

*alla rubrica, le parole:* « della quota Irpef dell'otto per mille » *sono sostituite dalle seguenti:* « della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

*All'articolo 9:*

*al comma 1, lettera b), le parole:* « 10-ter, comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « , 10-ter, comma 2, »;

*al comma 2, le parole:* « del Ministero della salute. » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Ministero della salute » *e le parole:* « dall'articolo 32, comma 1, » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'articolo 32, primo comma, ».

*All'articolo 10:*

*al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:* « *i-bis*) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza »;

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole:* « è fatto salvo » *sono sostituite dalle seguenti:* « continua ad applicarsi »;

*al terzo periodo, le parole:* « del PNRR » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Piano nazionale di ripresa e resilienza » *e dopo le parole:* « decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, » *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, »;

*dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

« *5-bis.* Al comma *2-bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonché a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della

cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96" ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, dopo le parole: « 31 dicembre 2026, » sono inserite le seguenti: « nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, »;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « , dell'articolo 1, » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 1 »;*

*al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2013, n. 147 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "I comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali" ».

*All'articolo 12:*

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « agli articoli 2 » è inserita la seguente: « , 5-bis ».*

*Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del  
10 agosto 2023.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

**Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;  
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di processo penale per consentire il suo efficace svolgimento rispetto ad alcune tipologie delittuose e per rendere efficiente e sicura l'attività di intercettazione;  
Considerate, a tal fine, le esigenze-emerse nella più recente esperienza giudiziaria e segnalate anche dalla procura nazionale antimafia e antiterrorismo e da numerose procure della Repubblica - di garantire i più alti *standard* di capacità investigativa rispetto a fattispecie di reato di particolare gravità e, nel contempo, di assicurare elevati ed uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite dagli uffici del pubblico ministero;  
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire un più celere svolgimento

dei procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nel rispetto compiuto dei diritti;  
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni sui corsi di formazione per il personale di magistratura che aspira ad incarichi direttivi e semi-direttivi, al fine di risolvere i problemi logistici e applicativi creati dalla normativa vigente a carico della Scuola superiore della magistratura;  
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una disciplina transitoria sul conferimento degli incarichi superiori dirigenziali dei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili per garantire la copertura delle posizioni per le quali è richiesta la qualifica dirigenziale superiore in assenza di personale in servizio avente la necessaria anzianità;  
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consolidare e rafforzare il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, in ragione della recente recrudescenza di episodi gravi e allarmanti;  
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere specifici interventi volti al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;  
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di abolire gli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e di modificare la disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-CoV-2;  
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di rivedere l'assetto organizzativo del Ministero della cultura e di dettare disposizioni urgenti per la cultura;  
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dettare misure per garantire l'efficienza della Pubblica Amministrazione;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2023;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, della salute, della cultura, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI PROCESSO PENALE  
Articolo 1.

Capo I  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI PROCESSO PENALE  
Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di intercettazioni)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

*(Disposizioni in materia di intercettazioni)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

**2-bis.** Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la parola: « indica » è sostituita dalle seguenti: « espone con autonoma valutazione » e dopo la parola: « necessaria » sono inserite le seguenti: « , in concreto, ».

**2-ter.** All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:  
*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: "La conversazione omessa non è utile alle indagini" »;  
*b)* al comma 2-*bis*, le parole: « affinché nei verbali » sono sostituite dalle seguenti: « affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi » e le parole: « dati personali definiti sensibili dalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori ».

**2-quater.** All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1 » sono soppresse.

**2-quinquies.** La disposizione di cui al comma 2-*quater* si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.

*(Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni nonché modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni)*

Articolo 2.

*(Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni)*

1. Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi.

3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurano l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.

4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.

5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalità, dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è autorizzata la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che **assicurino** l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.

4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia del procuratore della Repubblica **nell'esercizio** delle funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi **restando** il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.

5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalità, dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-*bis* delle **norme di attuazione, di coordinamento e transitorie** del codice di procedura penale, **di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.**

6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, **sono autorizzati** la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il

conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalità e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica.

7. Le attività di cui all'articolo 89-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione.

8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali cui al comma 1.

9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri è espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro **annui** per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede:  
a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro **annui** per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del

conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalità e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica.

7. Le attività di cui all'articolo 89-*bis* delle **norme di attuazione, di coordinamento e transitorie** del codice di procedura penale, **di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271**, sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione.

8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali **di cui al comma 1.**

9. *Identico.*

**9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280 ».**

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede:

a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e



Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

*b)* quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

*b) identica.*

11. *Identico.*

#### **Articolo 2-bis.**

***(Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza)***

**1.** Per la medesima finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonché a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente:

« *4-bis.* Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale ».

**2.** All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera *n)* è inserita la seguente:

« *n-bis)* nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera *n)*, svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma *2-bis*, del medesimo decreto-

legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *g*) e *i*), del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 ».

3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 54-*ter*, comma 1, le parole: « nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, »;

*b*) all'articolo 371-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-*ter*, terzo comma, 635-*ter* e 635-*quinquies* del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo »;

*c*) all'articolo 724, comma 9, le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis* »;

*d*) all'articolo 727, comma 8, le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, ».

4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1:

1) alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il

**trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali »;**

**2) dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente: « *b-ter*) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale, e comunque al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera *a*) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali »;**

***b*) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo »;**

***c*) al comma 8, secondo periodo, le parole: « all'articolo 51, comma 3-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis* ».**

**5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, ».**

**6. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, ».**

Capo II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI PROCESSO CIVILE

Articolo 3.

*(Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)*

1. Sino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria compone il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Capo III  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
PERSONALE DI MAGISTRATURA E DEL  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Articolo 4.

*(Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura)*

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26-bis:

1) al comma 3, dopo le parole « dell'incarico direttivo », sono aggiunte le seguenti: « o semidirettivo »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: « Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei

Capo II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI PROCESSO CIVILE

Articolo 3.

*(Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)*

1. Sino al **30 aprile 2024**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria **fa parte del** collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Capo III  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DI  
MAGISTRATURA E DEL MINISTERO DELLA  
GIUSTIZIA

Articolo 4.

*(Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico:*

« **5.** Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni. »;

loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni. »;  
b) alla rubrica del capo II-*bis* del titolo III, dopo le parole « degli incarichi direttivi » sono aggiunte le seguenti: « e semidirettivi ».

Articolo 5.

*(Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dirigenziali dei ruoli EPE e IPM)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 63 del 2006, prevista per il conferimento degli incarichi superiori, possono essere conferiti gli incarichi superiori relativi ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033.  
2. Fino alla data indicata al comma 1, ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 63 del 2006, può essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore.

b) *identica.*

**1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse.**

Articolo 5.

*(Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dirigenziali dei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penitenziario minorile)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 63 del 2006, prevista per il conferimento degli incarichi superiori, possono essere conferiti gli incarichi superiori relativi ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033.

2. *Identico.*

**2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.**

**Articolo 5-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria)*

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sezione II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, colonna « Dotazione organica », la cifra: « 45 » è sostituita dalla seguente: « 70 ».

2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si provvede all'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, concernente

**l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016.**

**3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.**

**4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

#### Capo IV

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI

Articolo 6.  
(*Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale*)

1. All'articolo 423-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole « da quattro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei »;

b) al secondo comma, le parole: « da uno » sono sostituite dalle seguenti: « da due »;

c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente: « La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o

#### Capo IV

#### DISPOSIZIONI CONCERNENTI REATI IN MATERIA AMBIENTALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

Articolo 6.  
(*Modifiche agli articoli 32- quater , 423-bis e 423-ter del codice penale*)

1. *Identico:*

a) al primo comma, le parole: « o foreste » sono sostituite dalle seguenti: « , foreste o zone di interfaccia urbano-rurale » e le parole « da quattro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei »;

b) *identica;*

c) *identica.*

per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi ».

**1-bis.** All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni ».

**1-ter.** All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: « 423-bis, primo comma, » sono soppresse.  
**Articolo 6-bis.**

*(Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

**1.** Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserita la seguente:

« c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) ».

**Articolo 6-ter.**

*(Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

**1.** Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio ».

**2.** Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: « di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, » sono inserite le seguenti: « 353, 353-bis, »;

b) all'articolo 25-octies.1:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote »;

2) al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis »;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti

**parole: « e trasferimento fraudolento di valori ».**

**3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: « dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies »;**

**b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:**

**« Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un *habitat* all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi »;**

**c) all'articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:**

**« Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà ».**

#### Capo V

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALLE ALTRE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Articolo 7.

*(Destinazione della quota Irpef dell'otto per mille relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento)*

1. La quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47, della legge 20 maggio 1985, n. 222, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, è utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023 e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.

#### Capo V

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALLE ALTRE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Articolo 7.

*(Destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento)*

1. La quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, è utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023, e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.



2. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2023, sono individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi « recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche » e le modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, è individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti. Ai componenti della Commissione di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 8.

*(Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota Irpef dell'otto per mille)*

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 47, terzo comma, terzo periodo, dopo le parole « scelte espresse » sono inserite le seguenti: « e la quota a diretta gestione statale è ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse »;
  - b) all'articolo 48, dopo le parole « istruzione scolastica » sono aggiunte le seguenti: « nonché recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), producono effetti, con riferimento alle risorse dell'otto per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), producono effetti per le scelte effettuate dai

2. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2023, sono individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi « recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche » e le modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e **da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, è individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti. Ai componenti della Commissione di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 8.

*(Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

1. *Identico.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), producono effetti con riferimento alle risorse dell'otto per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

3. *Identico.*

contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.

#### Capo VI

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISOLAMENTO, AUTOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

#### Articolo 9.

*(Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10-ter è abrogato;  
b) all'articolo 13, comma 1, le parole « 10-ter, comma 2 » sono soppresse.

2. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al secondo periodo, le parole: « e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità » sono sostituite dalle seguenti: « e li comunicano al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità con periodicità stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute. » e sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. ».

#### Capo VII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

#### Articolo 10.

*(Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura)*

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

#### Capo VI

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISOLAMENTO, AUTOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

#### Articolo 9.

*(Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2)*

1. *Identico:*

a) *identica;*  
b) all'articolo 13, comma 1, le parole « , 10-ter, comma 2, » sono soppresse.

2. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al secondo periodo, le parole: « e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità » sono sostituite dalle seguenti: « e li comunicano al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità con periodicità stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute » e sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, quanto previsto dall'articolo 32, **primo** comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. ».

#### Capo VII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

#### Articolo 10.

*(Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

« Art. 53 (*Aree funzionali*) - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali:

a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;

b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;

c) promozione dello spettacolo, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante;

d) promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;

e) promozione delle attività culturali; sostegno all'attività di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura;

f) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza;

g) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;

h) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;

i) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

j) promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali. »;

b) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. ».

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è fatto salvo il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di

« Art. 53 (*Aree funzionali*) - 1. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

***i-bis*) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza. »;**

b) *identica*.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, **continua ad applicarsi** il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto

conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma 3. *Identico.*

« Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

4. All'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140, il comma 3 è abrogato.

5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole « 15 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 2023 ».

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del **Piano nazionale di ripresa e resilienza** di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, **convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41**, nonché della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

**5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonché a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura.**

Capo VIII

DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 11.

*(Disposizioni urgenti in materia di pubblica  
amministrazione)*

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Il comma 4-*bis*, dell'articolo 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI  
Articolo 12.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ».**

Capo VIII

DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 11.

*(Disposizioni urgenti in materia di pubblica  
amministrazione)*

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, **nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente**, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

**3-bis. All'articolo 28, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « I comuni » sono sostituite dalle seguenti: « Gli enti locali ».**

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI  
Articolo 12.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2, **5-*bis*** e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Schillaci, *Ministro della salute*

Sangiuliano, *Ministro della cultura*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Zangrillo, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## 1.2.2. Testo approvato 897 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 897

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 4 ottobre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 105

*All'articolo 1:*

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la parola: "indica" è sostituita dalle seguenti: "espone con autonoma valutazione" e dopo la parola: "necessaria" sono inserite le seguenti: ", in concreto,".

2-ter. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa non è utile alle indagini'";

b) al comma 2-bis, le parole: "affinché nei verbali" sono sostituite dalle seguenti: "affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi" e le parole: "dati personali definiti sensibili dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori".

*2-quater.* All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" sono soppresse.

*2-quinquies.* La disposizione di cui al comma *2-quater* si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*All'articolo 2:*

*al comma 3, le parole:* « che assicurano » *sono sostituite dalle seguenti:* « che assicurino »;

*al comma 4:*

*al primo periodo, le parole:* « l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni »;

*al secondo periodo, dopo la parola:* « Fermi » *è inserita la seguente:* « restando »;

*al comma 5, le parole:* « disposizioni di attuazione del codice di procedura penale » *sono sostituite dalle seguenti:* « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 »;

*al comma 6, primo periodo, le parole:* « è autorizzata » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono autorizzati »;

*al comma 7, le parole:* « disposizioni di attuazione del codice di procedura penale » *sono sostituite dalle seguenti:* « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, »;

*al comma 8, le parole:* « infrastrutture digitali cui » *sono sostituite dalle seguenti:* « infrastrutture digitali di cui »;

*dopo il comma 9 è inserito il seguente:*

« *9-bis.* Dopo il comma 3 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280" »;

*al comma 10, all'alinea e alla lettera a), le parole:* « 50 milioni di euro annui » *sono sostituite dalle seguenti:* « 50 milioni di euro »;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « nonché modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni ».

*Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:*

« Art. 2-*bis.* - (*Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza*) - 1. Per la medesima finalità, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonché a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente:

"*4-bis.* Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale".

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera *n)* è inserita la seguente:

"*n-bis)* nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera *n)*, svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro,



per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *g*) e *i*), del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124".

3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54-*ter*, comma 1, le parole: "nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*," sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*,";

b) all'articolo 371-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-*ter*, terzo comma, 635-*ter* e 635-*quinquies* del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo";

c) all'articolo 724, comma 9, le parole: "all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*";

d) all'articolo 727, comma 8, le parole: "all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*,".

4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali";

2) dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

"*b-ter*) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera *a*) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali";

b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";

c) al comma 8, secondo periodo, le parole: "all'articolo 51, comma 3-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*".

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: "all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*,".

6. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole:* « al 31 dicembre 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al 30 aprile 2024 »;

*al secondo periodo, le parole:* « compone il collegio » *sono sostituite dalle seguenti:* « fa parte del collegio ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, la parola:* « "Possono" » *è sostituita dalle seguenti:* « "5. Possono" »;

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole:* « dall'articolo 3, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'articolo 3 del »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-*bis*. Il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato »;

*alla rubrica, le parole:* « ruoli EPE e IPM » *sono sostituite dalle seguenti:* « ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile ».

*Nel capo III, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:*

« Art. 5-*bis*. - (*Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria*) - 1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sezione II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, colonna "Dotazione organica", la cifra: "45" è sostituita dalla seguente: "70".

2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si provvede all'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, lettera a), dopo le parole: « primo comma, » sono inserite le seguenti: « le parole: "o foreste" sono sostituite dalle seguenti: ", foreste o zone di interfaccia urbano-rurale" e »;*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

*« 1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni".*

*1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: "423-bis, primo comma," sono soppresse »;*  
*alla rubrica, le parole: « all'articolo 423-bis » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter ».*

*Nel capo IV, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:*

*« Art. 6-bis. - (Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) - 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserita la seguente:*

*"c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*)".*

*Art. 6-ter. - (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) - 1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:*

*"1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio".*

*2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis,";*

*b) all'articolo 25-octies.1:*

*1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote";*

*2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis";*

*3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasferimento fraudolento di valori".*

*3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: "dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies";*

*b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

*"Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un *habitat* all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi";*

*c) all'articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

*"Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà" ».*

*La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: « Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: « all'articolo 47, della legge » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 47 della legge » e dopo le parole: « entro il 31 ottobre 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: « e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia » sono sostituite dalle seguenti: « , da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;*

*al secondo periodo, dopo le parole: « del Presidente del Consiglio » sono inserite le seguenti: « dei ministri »;*

*alla rubrica, le parole: « della quota Irpef dell'otto per mille » sono sostituite dalle seguenti: « della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ».*

*All'articolo 8:*

*al comma 2, le parole: « producono effetti, con riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « producono effetti con riferimento »;*

*alla rubrica, le parole: « della quota Irpef dell'otto per mille » sono sostituite dalle seguenti: « della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, lettera b), le parole: « 10-ter, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « , 10-ter, comma 2, »;*

*al comma 2, le parole: « del Ministero della salute. » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero della salute » e le parole: « dall'articolo 32, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 32, primo comma, ».*

*All'articolo 10:*

*al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: « i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: « è fatto salvo » sono sostituite dalle seguenti: « continua ad applicarsi »;*

*al terzo periodo, le parole: « del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano nazionale di ripresa e resilienza » e dopo le parole: « decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, »;*

*dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

*« 5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonché a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96" ».*

*All'articolo 11:*

*al comma 1, dopo le parole: « 31 dicembre 2026, » sono inserite le seguenti: « nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, »;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « , dell'articolo 1, » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 1 »;*

*al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2013, n. 147 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*« 3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "I comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali" ».*

*All'articolo 12:*

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « agli articoli 2 » è inserita la seguente: « , 5-bis ».*

## 1.2.3. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**

**4 ottobre 2023**

**N. 1**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione (897)**

**EMENDAMENTI**  
**(al testo del decreto-legge)**

**Art. 1**

**1.1**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

*(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si intendono per delitti di criminalità organizzata anche i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del co-

— 2 —

dice di procedura penale, nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.»

## 1.2

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 1.

*(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)*

1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si interpreta nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-*bis*.1 o dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale.».

## 1.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 sostituire le parole «si applicano» con «devono essere interpretate nel senso di applicarsi»

conseguentemente abrogare il comma 2.

## 1.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo le parole: "452-quaterdecies", aggiungere le seguenti: "452-bis, 452-quater, 452-sexies".*



— 3 —

**1.5**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo le parole: "452-quaterdecies", aggiungere le seguenti: "452-bis".*

---

**1.6**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo le parole: "452-quaterdecies", aggiungere le seguenti: "452-quater".*

---

**1.7**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo le parole: "452-quaterdecies", aggiungere le seguenti: "452-sexies".*

---

**1.8**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, sostituire le parole "o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" con le seguenti: "o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale".*

---

### **1.9**

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

«f-bis) delitti previsti dagli articoli 572 e 600-ter, commi terzo, quarto e sesto, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché dagli articoli 600-quater e 609-undecies».

\_\_\_\_\_

### **1.10**

SCALFAROTTO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. I risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino decisivi per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e non siano stati dichiarati inutilizzabili nel procedimento in cui sono stati acquisiti".*

\_\_\_\_\_

### **1.11**

SCALFAROTTO

*Sopprimere il comma 2.*

\_\_\_\_\_

### **1.12**

SCALFAROTTO

*Al comma 2, sostituire le parole "anche nei procedimenti in corso alla data" con le seguenti: "alle intercettazioni autorizzate dopo la data".*

\_\_\_\_\_

### 1.13

SCALFAROTTO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*"2.1. All'articolo 167, comma 1 del codice di procedura penale, al secondo periodo, dopo la parola «indica», inserire le seguenti: «dettagliatamente e direttamente gli elementi concreti, in nessun caso definiti mediante rinvio al contenuto di altri atti del procedimento e» e dopo le parole «svolgimento delle indagini», le seguenti: «, indica altresì gli elementi specifici e concreti dai quali desume la sussistenza dei gravi indizi di reato»."*

### 1.14

SCALFAROTTO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2.1. All'articolo 192, comma 4 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.»"*

### 1.15

SCALFAROTTO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*"2.1. All'articolo 266 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2 sostituire le parole «Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che» con le seguenti: «Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'intercettazione di comunicazioni tra presenti»;*

*b) sopprimere il comma 2-bis.*

*Conseguentemente, all'articolo 267 del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 le parole da «; nonché, se si procede», fino alle parole «a norma dell'articolo 4,» con le seguenti: «, nonché*

*b) al comma 2-bis. sono soppresse le parole da «,se si procede» fino alle seguenti: «a norma dell'articolo 4,».*

---

### **1.16**

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Sopprimere il comma 2-bis.*

---

### **1.17**

SCALFAROTTO

*Sostituire il comma 2-bis con i seguenti:*

*2-bis.* All' articolo 266 del codice di procedura penale, il comma *2-bis* è sostituito dal seguente: "*2-bis.* L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e' consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater* e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa";

*2-bis.1.* All'articolo 267 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole "e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, " e le parole "anche indirettamente determinati" sono soppresse;

2) al comma *2-bis* le parole "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4" sono soppresse.

---

### **1.18**

SCALFAROTTO

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 267 del codice di procedura penale, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e *2-ter* del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e *2-bis* del codice di procedura penale

\_\_\_\_\_

### **1.19**

SCALFAROTTO

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e le parole "che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali la prova non può essere acquisita con modalità diverse"*

\_\_\_\_\_

### **1.20**

SCALFAROTTO

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "E' vietata qualunque altra operazione effettuata con captatore informatico al di fuori dell'intercettazione tra presenti ed i relativi risultati sono inutilizzabili. Si applica l'articolo 240, comma 2."*

\_\_\_\_\_

### 1.21

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Sopprimere il comma 2-ter.*

---

### 1.22

SCALFAROTTO

*Al comma 2-ter,*

*1) alla lettera a), capoverso comma "2", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono, in ogni caso, esclusi i nominativi di persone estranee alle indagini alle quali è garantito l'anonimato.»;*

*alla lettera b), dopo le parole "vita privata degli interlocutori" inserire le seguenti ", nonché gli elementi di cui al secondo periodo del comma 2".*

---

### 1.23

SCALFAROTTO

*Al comma 2-ter, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*"b-bis) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Dopo la conclusione delle indagini l'indagato e il suo difensore, anche avvalendosi di un consulente tecnico nominato, possono prendere cognizione e visione degli apparati tecnici utilizzati per eseguire le intercettazioni, anche in riferimento ai casi di ascolto da luogo diverso rispetto a quello di esecuzione delle operazioni captative.»*

---

### 1.24

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Sopprimere i commi 2-quater e 2-quinquies.*

---

### 1.25

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Sostituire il comma 2-quater con il seguente:* «All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1."».

### 1.26

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Sostituire il comma 2-quater con il seguente:* «All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1."».

### 1.27

SCALFAROTTO

*Sostituire il comma 2-quater con il seguente:*

*2-quater.* I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino decisivi per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e non siano stati dichiarati inutilizzabili nel procedimento in cui sono stati acquisiti».

## ORDINI DEL GIORNO

### G1.1

LOPREIATO

Il Senato,

premesso che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'art. 266 del codice di procedura penale individua i limiti oggettivi di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, contemplando un elenco tassativo di fattispecie in presenza delle quali deve ritenersi ammissibile tale strumento di ricerca della prova, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza delle comunicazioni (articolo 15);

nello specifico, alla lettera *f*-bis) include nel novero dei delitti per i quali è possibile procedere ad intercettazione, quelli previsti dall'articolo 600-*ter* c.p. relativo ad alcuni casi di pornografia minorile, nonché dall'articolo 609-*undecies*, per il delitto di adescamento;

è notorio come alcune ipotesi di violenza fisica o abusi consumati all'interno delle mura domestiche siano di difficile emersione ed accertamento, considerando lo stato di soggezione in cui spesso versa la vittima, che porta la stessa a trattenersi dal denunciare, per timore di ulteriori ritorsioni personali;

appare opportuno consentire all'autorità giudiziaria di valutare la possibilità di accedere allo strumento delle intercettazioni anche per svolgere indagini relativamente ad altre ed ulteriori fattispecie che coinvolgono soggetti minori,

impegna il Governo:

ad intervenire, con l'adozione di successivi provvedimenti, al fine di potenziare ulteriormente lo strumento delle intercettazioni, estendendone l'applicazione anche all'ipotesi di detenzione di materiale pornografico, oltre che



per tutte le fattispecie di pornografia minorile, nonché in caso di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

## **G1.2**

LOPREIATO

Il Senato,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 266 del codice di procedura penale individua i limiti oggettivi di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, contemplando un elenco tassativo di fattispecie in presenza delle quali deve ritenersi ammissibile tale strumento di ricerca della prova, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza delle comunicazioni (articolo 15);

nello specifico, alla lettera *f-bis*) include nel novero dei delitti per i quali è possibile procedere ad intercettazione, quelli previsti dall'articolo 600-*ter* c.p. relativo ad alcuni casi di pornografia minorile, nonché dall'articolo 609-*undecies*, per il delitto di adescamento;

è notorio come alcune ipotesi di violenza fisica o abusi consumati all'interno delle mura domestiche siano di difficile emersione ed accertamento, considerando lo stato di soggezione in cui spesso versa la vittima, che porta la stessa a trattenersi dal denunciare, per timore di ulteriori ritorsioni personali;

appare opportuno consentire all'autorità giudiziaria di valutare la possibilità di accedere allo strumento delle intercettazioni anche per svolgere

indagini relativamente ad altre ed ulteriori fattispecie che coinvolgono soggetti minori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire per estendere lo strumento delle intercettazioni al settore della detenzione di materiale pedo-pornografico.

### **G1.3**

LOPREIATO

Il Senato,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, allo scopo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero;

il comma 4 del richiamato articolo specifica che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano garantire, l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi;

in ragione di un coinvolgimento sempre maggiore della polizia giudiziaria nell'ambito di attività strettamente tecnologiche, quali ad esempio la captazione informatica di dati attraverso il cosiddetto *Trojan*, appare indispensabile un impegno delle istituzioni per una formazione costante e per l'aumento delle risorse umane e strumentali dirette alla gestione del progresso tecnologico;

come emerso nel corso dell'indagine conoscitiva in materia di intercettazioni per rafforzare la garanzia dei diritti fondamentali nell'applicazione

di tali norme, oltre al rinnovamento della formazione dei magistrati, è opportuno procedere ad una integrale copertura degli organici del Ministero della giustizia, così da agire anche sotto il profilo del settore tecnologico, sempre in un'ottica di tutela dei diritti derivanti dalle prescrizioni costituzionali e internazionali; allo stesso modo occorre assicurare una formazione specifica al personale della polizia giudiziaria sul versante del *knowhow* tecnologico ed in generale a tutto il personale coinvolto nell'amministrazione della giustizia;

la formazione è tanto più necessaria laddove si consideri che, della selezione delle conversazioni rilevanti ai fini dell'indagine si fa carico proprio la polizia giudiziaria;

è altresì inderogabile l'assunzione di personale tecnico informatico qualificato da inserire all'interno degli Uffici Giudiziari (es. Amministratori di Sistema), che sia in grado di interloquire con i vari fornitori di servizi, monitorare le attività svolte e cooperare in caso di incidenti;

come è emerso dalle audizioni e dai sopralluoghi, devono comunque essere previsti investimenti per adeguare le attuali sale *server* al fine di garantire la continuità dei servizi, sia attraverso l'introduzione di sistemi di backup dati, sia attraverso l'ampliamento della memoria dei server medesimi;

l'adeguamento infrastrutturale è indispensabile perché non può essere consentita una « tirannia » informatica sulle norme giuridiche poste a tutela dei diritti fondamentali e del contrasto alla criminalità;

è necessario superare definitivamente quello che il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha definito come « subalternità cognitiva » della macchina giudiziaria, ma anche degli apparati di polizia nell'impiego a fini di giustizia delle tecnologie digitali;

in questo quadro, occorre intervenire al fine di impedire che le tecnologie nelle indagini siano totalmente nella disponibilità e gestione di soggetti privati, e quindi impiegabili solo con il supporto tecnico di questi ultimi, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per garantire maggiori risorse da destinare alla formazione specifica del personale dell'amministrazione della giustizia e delle forze di polizia giudiziaria deputati allo svolgimento di attività tecnologiche di captazione di informazioni, così da assicurare in concreto il rispetto dei diritti fondamentali, superando quella subalternità tecnologica che vede interessati i suddetti organi.

## G1.4

LOPREIATO

Il Senato,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, allo scopo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero;

il comma 4 del richiamato articolo specifica che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano garantire l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi, contemplando - infine - una clausola di chiusura che escluda, in ogni caso, l'accesso ai dati in chiaro;

tuttavia, la ratio di incrementare i livelli di sicurezza, mantenendo l'autonomia

funzionale del magistrato incaricato, stride con la previsione di garantire l'esclusione dell'accesso dei dati da parte del Ministero della giustizia ai soli dati in chiaro,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, ad intervenire per garantire l'esclusione dell'accesso ai dati da parte del Ministero della giustizia a tutti i dati, a prescindere che gli stessi siano in chiaro o criptati.

## G1.5

### LOPREIATO

Il Senato,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, allo scopo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero;

il comma 4 del richiamato articolo specifica che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano garantire, l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi;

tuttavia, sebbene permangano l'autonomia e la sorveglianza in capo al procuratore della Repubblica, difficilmente può essere esercitato da questi un controllo diretto, proprio in virtù della circostanza che la conservazione dei dati avverrà presso strutture centralizzate e, pertanto, fisicamente distanti dalle sedi delle singole Procure incaricate;

appare opportuno, pertanto, individuare presso il ministero, con il medesimo decreto, un soggetto responsabile per la conservazione dei dati presso l'archivio,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative, anche legislative, al fine di demandare al Ministero della Giustizia l'onere di incaricare un soggetto precipuamente responsabile per la conservazione dei dati presso l'archivio, al pari di quanto accade per la conservazione e trattamento dei dati sensibili.

## G1.6

LOPREIATO

Il Senato,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

le modifiche proposte intendono estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

ciò appare in netta contraddizione con le incaute dichiarazioni del 19 luglio scorso del ministro Nordio sul concorso esterno in associazione mafiosa e in ordine alla volontà di ridurre delle intercettazioni, sulla base dell'assunto che i mafiosi non usano il telefono;

in corso d'esame, sono state introdotte nel provvedimento in titolo misure che escludono il perseguimento di specifiche condotte connesse a reati contro la PA

ove tali condotte siano emerse nell'ambito di intercettazioni autorizzate per altre e diverse indagini;

contestualmente all'esame del provvedimento in titolo in questa sede, in Commissione Giustizia, al Senato, nella relazione conclusiva sull'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, la maggioranza ha inserito, a sorpresa, un impegno affinché sia escluso l'utilizzo del *trojan* nelle indagini per reati contro la PA;

con lucida e consapevole scelta puramente politica, si introduce nuovamente un singolare doppio binario: l'inasprimento delle intercettazioni per gravi reati, ma un nuovo salvacondotto per i reati dei c.d. « colletti bianchi », reati c.d. « spia » e porta alle infiltrazioni della criminalità organizzata, alle cui condotte, palesemente, non è assegnato grave disvalore;

ciò ricorda ai firmatari, lo stesso doppio binario recato dal primo provvedimento d'urgenza adottato dal Governo in carica, il c.d. « decreto rave », nel quale si introducevano obblighi inflessibili e severe sanzioni per i condannati che decidono di collaborare e indulgenza di stato per i patrimoni occulti dei condannati che decidono di non collaborare, autorizzati a serbare il silenzio sulle ricchezze accumulate e sottratte alla confisca grazie a sofisticate tecniche di riciclaggio;

dopo la norma del decreto c.d. rave, che ha restituito i benefici penitenziari ai

condannati per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e dopo la norma che abolisce il reato di abuso d'ufficio, si aggiunge questo nuovo tassello in ordine all'impunità dei colletti bianchi;

la gravità e il disvalore delle condotte criminose nell'ambito degli uffici pubblici discendono direttamente dall'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, che ne costituisce il fondamento giuridico e giova, evidentemente, rammentarne, in questa sede, il dettato: « I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. »;

nel loro complesso, le misure appaiono compiere la volontà di indebolire gli istituti a tutela della legalità, di depotenziare la capacità di risposta dello Stato al fenomeno della corruzione pubblica nelle sue molteplici declinazioni, gravido di conseguenze in un Paese in cui il 90 per cento delle truffe sono da ricondurre a fenomeni di corruttela connessi ad appalti e responsabilità erariali e amministrative nella pubblica amministrazione, acuite dal momento contingente, in cui gli interessi dei comitati d'affari, delle mafie e delle reti corruttive sono ingolositi dalle ingentissime risorse e dalle connesse opere da realizzare ai fini dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

in proposito, preme ai firmatari richiamare, altresì, due recenti disposizioni volute dal Governo in carica e dalla sua maggioranza parlamentare: la proroga del c.d. « scudo contabile » e la soppressione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla gestione delle risorse e sulle opere del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e del Piano nazionale complementare - che, unitamente a quanto sopra esposto, costituiscono palesemente un favor verso chi rompe il patto di fedeltà con la Repubblica e i cittadini e inquina l'economia

e la società;

dai dati assunti alla fine dell'anno 2022, si ricava che le frodi sui fondi europei e sul PNRR sono in forte crescita - come si evince anche dall'allarme lanciato dalla Procura della Corte dei conti europea il 20 per cento delle citazioni in giudizio hanno riguardato indebite percezioni di fondi europei e nazionali, per una richiesta risarcitoria di oltre 231 milioni di euro, le criticità si appuntano in particolare sul nostro Paese, in cui si concentrano il 22 per cento delle indagini - « quasi 600 indagini avviate, un danno al bilancio dell'UE di 5,3 miliardi di euro e la rilevazione del forte coinvolgimento della criminalità organizzata nelle frodi transnazionali »;

un allentamento dei presidi contro i fenomeni corruttivi non può che esporre al pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali, attratte dall'ingente quantità di afflusso di danaro;

l'articolo 54, comma secondo, della Costituzione introduce il principio di un'etica pubblica e richiede onorabilità a coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche, ma, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'articolo 54,

comma secondo, richiama, altresì, il Legislatore a darvi corpo e sostanza con precetti normativi conseguenti,  
impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, alla luce degli effetti prodotti dalla nuova disciplina in materia di utilizzabilità delle comunicazioni intercettate in alcuni procedimenti connessi, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a potenziare i presìdi a tutela della trasparenza, della legalità e dell'integrità dell'azione delle amministrazioni pubbliche, rafforzando ed estendendo, in particolare, la competenza, le funzioni e le attività dell'Autorità nazionale anticorruzione e ad informare i competenti organi parlamentari in merito alle modalità con le quali intende monitorare, prevenire, controllare la correttezza dell'attività amministrativa, al fine di prevenire, nonché sanzionare, gestioni illecite, le eventuali condizioni in ordine a conflitti di interesse, casi di appropriazione indebita, le frodi o i doppi finanziamenti.

---

## **G1.7**

### **LOPREIATO**

Il Senato,

premesso che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

le modifiche proposte intendono estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

è fondamentale garantire la piena operatività dello strumento delle intercettazioni anche ai reati c.d. « spia », ovvero quelli di corruzione. Invero, è notorio come la corruzione costituisca ormai una delle principali porte di ingresso della criminalità organizzata, ed in particolare, di quella di stampo mafioso, interessata sempre di più ad insinuarsi nella gestione delle risorse pubbliche e nella economia legale, con un costo per lo Stato di circa 60 miliardi l'anno, determinando, così, perspicue implicazioni economiche e sociali;

il legislatore ha l'obbligo di dotare l'autorità giudiziaria di tutti gli strumenti necessari a cogliere ogni attività in corso o interessi nascosti del



malaffare. Nella scorsa legislatura, la legge n. 3 del 2019 c.d. Spazzacorrotti ha previsto, tra gli altri, il potenziamento delle intercettazioni per i reati connessi alla corruzione. Inoltre, durante il governo Conte II è stato adottato il decreto-legge n. 161 del 2019, entrato in vigore a settembre 2020, che ha chiuso una stagione di interventi confusionari e superflui, rappresentando una sintesi equilibrata tra l'esigenza di perseguire reati gravi e il diritto alla privacy rispetto a fatti non rilevanti;

il *trojan* rappresenta certamente un mezzo imprescindibile per l'emersione dei fenomeni corruttivi e per interrompere sul nascere il *pactum sceleris* tra corrotto e corruttore. L'eliminazione o il depotenziamento del *trojan* per i reati contro la PA rappresenterebbe un notevole passo indietro rispetto alla normativa attuale, finalmente adeguata agli standard europei,

impegna il Governo:

ad astenersi da qualsivoglia intervento - anche normativo - volto a riformare la disciplina delle intercettazioni in termini più limitativi per l'autorità giudiziaria o comunque peggiorativi, ovvero a depotenziare lo strumento del *trojan*, determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le più gravi manifestazioni criminose, compresa la corruzione, sulle quali prospera la criminalità organizzata e ancor più la mafia.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2

#### 2.1

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «presso le procure della Repubblica» inserire le seguenti: «ovvero presso gli uffici della polizia giudiziaria a ciò adibiti».*

---

## 2.2

SCALFAROTTO

*Al comma 3, dopo le parole "presso le procure della Repubblica" inserire le seguenti: "presso le quali pendono i relativi procedimenti".*

---

## 2.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: ",nonché il collegamento telematico con le infrastrutture digitali interdistrettuali nel caso di remotizzazione dell'ascolto, suscettibile di presentare ulteriori rischi meritevoli di cautele specifiche".*

---

## 2.4

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabiliti i criteri volti ad individuare il soggetto responsabile per la conservazione dei dati raccolti presso l'archivio.».

---

## 2.5

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «sulle attività di intercettazione» inserire le seguenti: «e di conservazione»;*

b) *al secondo periodo sopprimere le parole: «in chiaro».*

---

## 2.6

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «e i requisiti di sicurezza»  
inserire le seguenti: «e riservatezza».*

---

## 2.7

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Sopprimere il comma 9-bis.*

---

## 2.8

SCALFAROTTO

*Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:*

*9-ter. I supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercet-  
tazioni sono consegnati ai difensori dei soggetti imputati a titolo gratuito.*

---

## **Art. 2-bis**

### **2-bis.1**

SCARPINATO, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso si proceda per reati di criminalità informatica, all'autorità giudiziaria competente deve essere altresì dato conto, in modo dettagliato e con tracciamento a carattere telematico, di tutti gli interventi eseguiti, in modo da ricostruirne a posteriori le modalità e i soggetti coinvolti.»;

b) al numero 2), capoverso b-ter), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso si proceda per reati di criminalità informatica, all'autorità giudiziaria competente deve essere altresì dato conto, in modo dettagliato e

con tracciamento a carattere telematico, di tutti gli interventi eseguiti, in modo da ricostruirne a posteriori le modalità e i soggetti coinvolti.».

---

### **Art. 3**

#### **3.1**

SCALFAROTTO

*Sopprimere l'articolo*

---

#### **3.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

---

#### **3.3**

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il minore ha diritto di essere ascoltato e il giudice ha l'obbligo di ascolto del minore nel procedimento che riguarda il minore stesso, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni.».

---

#### **3.4**

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il giudice,» inserire le seguenti: «ferma restando l'obbligatorietà dell'ascolto del minore,».*

---

### 3.5

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura civile.».*

## ORDINE DEL GIORNO

### G3.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

premesso che:

l'ufficio per il processo, istituito dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è un modello volto a rendere più efficiente il servizio giustizia, che partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione, di smaltimento dell'arretrato e di efficientamento degli uffici giudiziari;

il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie competenze, ha predisposto un programma di interventi, organizzativi e normativi, per fornire ai Tribunali, alle Corti di appello, e alla Corte di cassazione la cornice normativa, le risorse finanziarie e gli strumenti informatici diretti all'organizzazione di strutture di staff in grado di affiancare il giudice nelle attività d'ufficio. I singoli uffici giudiziari, nell'ambito della loro autonomia, potranno dare completa attuazione a strutture di supporto e di assistenza all'attività giurisdizionale dei magistrati;

l'Ufficio per il Processo è composto dai magistrati, dai rappresentanti del personale amministrativo delle cancellerie, dagli addetti all'Ufficio per il processo, e dai cosiddetti tirocinanti (studenti universitari che svolgono un tirocinio di 12 o 18 mesi presso i tribunali, corti di appello e Corte di cassazione);

le attività che possono svolgersi nell'ufficio per il processo sono diverse, ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, stesura di relazioni, massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell'udienza, rilevazione dei flussi dei dati statistici;

la figura del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo è delineata, in particolare, dal decreto-legge n. 80 del 2021 - articolo 11 e dal decreto legislativo n. 151 del 2022, che ha aggiornato e parzialmente modificato le disposizioni relative all'U.P.P.;

nel 2022 si è provveduto ad assumere, previo espletamento di una procedura concorsuale indetta con bando del 6 agosto 2021 un primo contingente di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica FI, con il profilo di Addetto all'ufficio per il processo di complessive 8.250 unità con contratto della durata di due anni e sette mesi, anche con mansioni di supporto all'attività giurisdizionale;

le relazioni tenute in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario del 2023 dal Primo Presidente della Corte di cassazione e dagli altri Presidenti delle Corti d'Appello hanno riconosciuto il contributo importante che è venuto dalla istituzione dell'UPP, nel loro ruolo di «ponte» fra le attività prettamente giurisdizionali e le attività di supporto tradizionali, sottolineando una grande duttilità nel servizio, una forte propensione all'utilizzo degli strumenti tecnologici quale fattore di innovazione, una decisa capacità di sfruttare i margini delle attività di cancelleria in chiave di più efficace supporto al magistrato, un obiettivo, già in parte raggiunto, che trova ostacolo nella temporaneità del contratto di servizio degli addetti e alla conseguente mancanza di stabilità lavorativa;

appare dunque necessario prevedere soluzioni che permettano di superare la eccessiva frammentazione e a garantire, aumentando gli organici e in seguito ad una selezione che si fondi su una valutazione positiva del candidato, continuità nell'attività dell'ufficio del processo,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad adottare iniziative affinché il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico - al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, possa accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali

previsti dalla normativa vigente in materia di *turnover*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 4

#### 4.1

SCALFAROTTO

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

*a) la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "due";*

*b) le parole ", anche solo per una porzione del periodo indicato" sono soppresse.*

---

#### 4.2

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a) numero 2) dopo le parole «periodo indicato,» inserire le seguenti: «purché detto periodo sia pari a almeno 30 mesi e».

---

#### 4.3

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini della valutazione di cui al periodo precedente, il Consiglio superiore della magistratura esamina il fascicolo per la valutazione del magistrato che contiene, per ogni anno di attività, i dati statistici e la docu-

mentazione relativa al complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento utile ai fini della valutazione.».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G4.1

#### LOPREIATO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione della giustizia;

in particolare, l'articolo 4 modifica la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati;

come esplicitato nel medesimo preambolo, l'intervento normativo si rende necessario anche per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

tuttavia, manca nell'atto in esame qualsivoglia previsione volta ad attribuire maggiori ed ulteriori risorse all'amministrazione giudiziaria, necessarie per assicurare l'efficienza della macchina della giustizia, a beneficio degli utenti finali, i cittadini;

occorrono, quindi, specifiche ed ulteriori previsioni a favore del rafforzamento del personale dei magistrati, imprescindibile anche ai fini del raggiungimento

degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla luce della rilevante scopertura di organico;

siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi - gli unici attualmente in tirocinio - termineranno il tirocinio generico nel no-



vembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

a tal riguardo si è espresso anche il Consiglio superiore della magistratura, adottando una risoluzione il 20 ottobre 2022, con cui ha invitato il Ministro della giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a prevedere ulteriori procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.

---

## G4.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

premessi che:

in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

l'Amministrazione penitenziaria rappresenta un comparto fondamentale della Pubblica amministrazione;

le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile

percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altra misura relativa al comparto penitenziario,

impegna il Governo

a ripristinare, nonché ad incrementare, dal primo provvedimento utile, le risorse tagliate con la legge di bilancio per il 2023 al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché a prevedere il reclutamento di personale adeguato a coprire le vacanze di organico nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

---

### G4.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

premessi che:

nel 1946 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la salute come «*uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo l'assenza di malattie*» e, sempre l'OMS, rileva che in Europa un detenuto su tre soffre di disturbi mentali, tanto che la causa più comune di morte nelle carceri è il suicidio;

il rapporto Oms ha analizzato le prestazioni nelle carceri di 36 paesi dell'Ue dove sono detenute 600.000 persone. È risultato che il 32,6 per cento dei reclusi soffre di disturbi mentali; studi recenti mostrano inoltre che fra i detenuti la diffusione del disturbo psicotico e di depressione maggiore è di 2-4 volte superiore rispetto alla popolazione libera; nell'ultimo anno e mezzo nel nostro Paese, infatti, si sono verificati 107 suicidi in carcere, quasi uno ogni 5 giorni. La condanna del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla condizione degli istituti di pena in Italia e il ripetuto richiamo per migliorare una situazione drammatica è l'ennesima conferma che sulle carceri servirebbe una svolta con investimenti, un maggiore ricorso alle misure alternative e attuazione della riforma cosiddetta Cartabia sulla giustizia riparativa;

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, pubblicata il 19 aprile 2019, ha fornito un importantissimo contributo alla rinascita del

diritto alla tutela della salute delle persone con problemi di malattia mentale detenute nei nostri istituti penitenziari;

il vigente ordinamento penitenziario, nello specifico il regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 agli articoli 111 e 112, prevede la possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie psichiatriche in sezioni speciali, oggi denominate «*articolazioni per la salute mentale*» (A.T.S.M), volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per rendere il regime carcerario compatibile con i disturbi psichiatrici; si tratta di reparti destinati a condannati o internati che sviluppino una patologia psichiatrica durante la detenzione o a condannati affetti da vizio parziale di mente, che dovrebbero garantire un'attività di tipo terapeutico e riabilitativo in maniera continuativa e individualizzata; anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019 ha sottolineato che «*soprattutto le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale, in attuazione degli articoli 27 e 32 della Costituzione*»;

con la legge 23 maggio 2013, n. 57 di conversione del decreto-legge n. 24/2013 che stabiliva il programma regionale in cui definire «*tempi certi e impegni precisi per il superamento degli OPG*», fino alla svolta avvenuta con la legge n. 81 del 2014 che ha apportato, in sede di conversione di un decreto-legge, significative modifiche volte a sancire il superamento dell'ottica meramente repressiva che aveva contraddistinto la gestione degli O.P.G. e che ha previsto l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. solo in via sussidiaria e residuale, qualora risulti inidonea qualsiasi altra misura. Il primo passo verso un cambiamento è stato il trasferimento delle competenze di medicina penitenziaria dal Ministero della Giustizia a quello della Sanità. Il secondo tassello è stato rappresentato dall'introduzione delle R.E.M.S. - Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza -, introdotte con legge 17 febbraio 2012, n. 9, che hanno costituito la risposta alle esigenze sopra esposte; sono troppo, però, poche rispetto alla crescente domanda di salute mentale delle nostre carceri;

in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della Giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e minorile e di comunità;

le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei

percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale e del personale che con loro lavora, in condizioni spesso, estreme, a cui va riconosciuta una particolare motivazione,

impegna il Governo

a riconoscere al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

---

#### G4.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

premesso che:

nel 1946 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la salute come «*uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo l'assenza di malattie*» e, sempre l'OMS, rileva che in Europa un detenuto su tre soffre di disturbi mentali, tanto che la causa più comune di morte nelle carceri è il suicidio;

il rapporto Oms ha analizzato le prestazioni nelle carceri di 36 paesi dell'Ue dove sono detenute 600.000 persone. E risultato che il 32,6 per cento dei reclusi soffre di disturbi mentali; studi recenti mostrano inoltre che fra i detenuti la diffusione del disturbo psicotico e di depressione maggiore è di 2-4 volte superiore rispetto alla popolazione libera; nell'ultimo anno e mezzo nel nostro Paese, infatti, si sono verificati 107 suicidi in carcere, quasi uno ogni 5 giorni. La condanna del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla condizione degli istituti di pena in Italia e il ripetuto richiamo per migliorare una situazione drammatica è l'ennesima conferma che sulle carceri servirebbe una svolta con investimenti, un maggiore ricorso alle misure alternative e attuazione della riforma cosiddetta Cartabia sulla giustizia riparativa;

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, pubblicata il 19 aprile 2019, ha fornito un importantissimo contributo alla rinascita del

diritto alla tutela della salute delle persone con problemi di malattia mentale detenute nei nostri istituti penitenziari;

il vigente ordinamento penitenziario, nello specifico il regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 agli articoli 111 e 112, prevede la possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie psichiatriche in sezioni speciali, oggi denominate «*articolazioni per la salute mentale*» (A.T.S.M), volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per rendere il regime carcerario compatibile con i disturbi psichiatrici; si tratta di reparti destinati a condannati o internati che sviluppino una patologia psichiatrica durante la detenzione o a condannati affetti da vizio parziale di mente, che dovrebbero garantire un'attività di tipo terapeutico e riabilitativo in maniera continuativa e individualizzata; anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019 ha sottolineato che «*soprattutto le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale, in attuazione degli articoli 27 e 32 della Costituzione*»;

con la legge 23 maggio 2013, n. 57 di conversione del decreto-legge n. 24/2013 che stabiliva il programma regionale in cui definire «*tempi certi e impegni precisi per il superamento degli OPG*», fino alla svolta avvenuta con la legge n. 81 del 2014 che ha apportato, in sede di conversione di un decreto-legge, significative modifiche volte a sancire il superamento dell'ottica meramente repressiva che aveva contraddistinto la gestione degli O.P.G. e che ha previsto l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. solo in via sussidiaria e residuale, qualora risulti inidonea qualsiasi altra misura. Il primo passo verso un cambiamento è stato il trasferimento delle competenze di medicina penitenziaria dal Ministero della Giustizia a quello della Sanità. Il secondo tassello è stato rappresentato dall'introduzione delle R.E.M.S. - Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza -, introdotte con legge 17 febbraio 2012, n. 9, che hanno costituito la risposta alle esigenze sopra esposte; sono troppo, però, poche rispetto alla crescente domanda di salute mentale delle nostre carceri;

in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della Giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e minorile e di comunità;

le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei

percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale e del personale che con loro lavora, in condizioni spesso, estreme, a cui va riconosciuta una particolare motivazione,

impegna il Governo

a valorizzare il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

#### **G4.5**

VALENTE, D'ELIA, SENSI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

premessi che:

in merito alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente accolte e prese in carico e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università

italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza, impegna il Governo

a colmare, sin dal primo provvedimento utile, nell'ambito delle sue proprie prerogative, la gravissima assenza di misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, e di garantire che la stessa sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e che la stessa sia coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di *performance* dell'amministrazione, trovando una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.

## EMENDAMENTI

### 4.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **"Articolo 4 bis**

(Formazione continua dei giudici e dei magistrati civili e penali in materia di violenza di genere)

1. La Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati civili e penali, che siano destinati alla trattazione di materie connesse alla violenza di genere o domestica, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico diretti all'approfondimento del contrasto alla violenza di ge-

nere e domestica. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore della stessa Scuola e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Consiglio Superiore della Magistratura entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.

2. Tutti i giudici e i magistrati che esercitano funzioni civili o penali connesse al tema della violenza di genere o domestica, hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni due anni ad uno dei corsi di cui al presente articolo.

3. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 1 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti."

---

## Art. 5

### 5.1

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «purché l'anzianità di effettivo servizio sia maturata senza demerito dall'ingresso in carriera»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «purché non vi sia stato demerito dall'ingresso in carriera».

---

### 5.2

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indif-



feribili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

*1-ter.* Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.».

---

### 5.3

SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 2

---

### 5.4

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*2-ter.* Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

*2-quater.* Alle assunzioni di cui al comma 2-ter si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti».

## ORDINI DEL GIORNO

### G5.1

LOPREIATO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'articolo 5 reca una disciplina transitoria relativa agli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM);

come esplicitato nel medesimo preambolo, l'intervento normativo si rende necessario anche per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria.

Pertanto, occorrono specifiche ed ulteriori previsioni in tal senso;

la situazione del personale di Polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546;

il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra VI, 2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente;

il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli

istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a prevedere il potenziamento dell'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.

## **G5.2**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

premesso che:

l'Amministrazione penitenziaria rappresenta un comparto fondamentale della Pubblica amministrazione; in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della Giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altra misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per

l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia e architettura penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;

per realizzare la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello europeo e internazionale;

il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale: è necessario procedere alla riqualificazione dei luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati;

il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;

si tratta di uno sforzo nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente, permettendo di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività,

impegna il Governo:

a ripristinare, nonché ad incrementare, dal primo provvedimento utile, le risorse tagliate con la legge di bilancio per il 2023 al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per assicurare la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, aumentarne la dotazione organica, potenziando gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale, a potenziare inoltre le risorse, presso il Ministero della Giustizia, riconducibili al Fondo destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, nonché ad aumentare gli investimenti nella giustizia riparativa.

### G5.3

#### LOPREIATO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'articolo 5 reca una disciplina transitoria relativa agli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM);

come esplicitato nel medesimo preambolo, l'intervento normativo si rende necessario anche per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale educatore all'interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto

a quello previsto;

è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca

un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale.

I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai

fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della « osservazione scientifica della personalità » e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;

il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore. Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71. Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65. In relazione ai

dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore.

Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche;

nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204). Tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con Circolare 3 febbraio 2022 - Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale),

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, ad autorizzare e finanziare procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.

---

## EMENDAMENTI

### 5.0.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)*

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa

alla prova, anche per favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

## 5.0.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

### **«Art. 5-bis**

*(Disposizioni in materia di «ufficio del processo» nel processo civile)*

1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili

della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.»

### 5.0.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)*

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.»



#### **5.0.4**

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5.1.**

*(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)*

1. Al fine di rafforzare l'efficienza e l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.».

---

### **Art. 6**

#### **6.1**

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «primo comma,» inserire le seguenti: «dopo la parola: "foreste" sono inserite le seguenti: "in tutti gli stati della successione ecologica" e».*

#### **6.2**

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al primo comma,» inserire le seguenti: «le parole: "al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto" sono soppresse,».*

### 6.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al primo comma, dopo la parola »foreste« aggiungere le parole »o in tutti gli stati della successione ecologica«.

---

### 6.4

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI

*Al comma 1-bis, dopo le parole: «nonché l'interdizione» inserire la seguente: «perpetua».*

---

### 6.5

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI

*Al comma 1-bisaggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la sospensione da due a cinque anni delle licenze di caccia, allevamento, commercio ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dalle attività di cui al presente comma».*

---

### 6.6

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-quater. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: ", ma la pena è ridotta da un terzo alla metà" sono soppresse.».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G6.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione" è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

l'articolo 6 del provvedimento apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-*bis* c.p., aumentando il minimo editale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto;

secondo i dati dell'Ispra - 23 agosto 2023 - è aumentata l'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia, prossimi a 64.000ha, di cui più di 10.000ha di ecosistemi forestali;

le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e leccete (63%) e superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti di conifere (20%);

l'89% delle aree bruciate finora sono in Sicilia (72%) e Calabria (17%). Le province con la maggiore superficie interessata da incendi sono: Palermo (oltre 15800ha, di cui il 20% foreste), Reggio Calabria (più di 8500ha, il 17% di foreste), Messina (oltre 5300ha, il 19% di foreste), e Siracusa (oltre 4300ha, il 23% di foreste).

in crescita anche il numero di aree naturali protette con ecosistemi forestali percorsi da incendio. Le aree protette maggiormente colpite sono in provincia di Palermo (7), Caltanissetta (7), Siracusa (3) ed in provincia di Agrigento (3). È stato registrato un evento rilevante in Liguria vicino al confine con la Francia;

alla luce dell'incremento dei delitti di incendi boscosi che si registrano annualmente nel nostro Paese sarebbe opportuno prevedere specifiche modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

Impegna il Governo:

ad impedire, attraverso opportune iniziative, che le zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco possano avere successivamente una destinazione urbanistica diversa da quella preesistente all'incendio, o possano essere interessati dalla realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

## **G6.2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione" è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

secondo i dati dell'Ispra - 23 agosto 2023 - è aumentata l'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia, prossimi a 64.000ha, di cui più di 10.000ha di ecosistemi forestali;

le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e leccete (63%) e superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti di conifere (20%);

l'89% delle aree bruciate finora sono in Sicilia (72%) e Calabria (17%). Le province con la maggiore superficie interessata da incendi sono: Palermo (oltre 15800ha, di cui il 20% foreste), Reggio Calabria (più di 8500ha, il 17% di foreste), Messina (oltre 5300ha, il 19% di foreste), e Siracusa (oltre 4300ha, il 23% di foreste).

in crescita anche il numero di aree naturali protette con ecosistemi forestali percorsi da incendio. Le aree protette maggiormente colpite sono in provincia di Palermo (7), Caltanissetta (7), Siracusa (3) ed in provincia di Agrigento (3). È stato registrato un evento rilevante in Liguria vicino al confine con la Francia;

alla luce dell'incremento dei delitti di incendi boscosi che si registrano annualmente nel nostro Paese sarebbe opportuno ripristinare, anche con nuovi compiti in materia di prevenzione e contrasto dei delitti contro l'ambiente, il Corpo forestale dello Stato soppresso con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

dopo sei anni è inconfutabile che le riserve e i parchi nazionali non possono essere gestiti da una Forza armata, qual è l'Arma dei carabinieri. In tutto il mondo a controllare i boschi, le foreste, le montagne, l'ambiente naturale e il paesaggio non ci sono militari, bensì guardie forestali aventi lo status di poliziotti civili e l'Italia è l'unico Paese al mondo a essersi privato di un proprio Corpo forestale;

dopo sei anni è tempo di cambiare, di raccontare dei boschi (che coprono oramai il 40% del territorio) anche quando le fiamme non ci sono, di puntare sulla prevenzione educando i cittadini con un costante coinvolgimento delle comunità per sbarrare il passo all'incuria che sempre più domina i nostri paesaggi e alla criminalità organizzata, al teppismo, alla vendetta e alla devianza sociale che si maschera da psicopatologia incendiaria;

dopo sei anni emerge con chiarezza che servono investimenti veri, ricerca, strumenti e tecnologie, semplificazioni di procedure e competenze all'interno di una strategia complessiva che poggia le solide basi sulla ricostruzione del Corpo forestale dello Stato con nuove competenze in materia di tutela dell'ecosistema territoriale;

oggi sappiamo che i crimini contro la natura sono la quarta attività criminale più redditizia al mondo: preceduti "solo" dal traffico di droga, dalla contraffazione e dal contrabbando di armi. Un mercato che genera entrate per 280 miliardi di dollari l'anno e costituisce un settore della criminalità in crescita. I dati sono emersi il 12 aprile scorso in occasione della presentazione del workshop organizzato dal Wwf a Roma per il Progetto LIFE SWiPE;

precedentemente a fare il punto è stato il nuovo report Ecomafia 2022, realizzato da Legambiente, nel 2021, dove si legge che i reati contro l'ambiente non scendono sotto il muro dei 30mila illeciti, registrando una media di quasi 84 reati al giorno, circa 3,5 ogni ora, crescono gli arresti toccando quota 368, + 11,9% rispetto al 2020. Sono 59.268 gli illeciti amministrativi contestati, con una media di 162 al giorno, 6,7 ogni ora che sommati ai reati ambientali, raccontano un Paese dove vengono accertate ogni ora circa 10 violazioni ambientali;

**Impegna il Governo:**

a valutare, attraverso opportune iniziative, di ripristinare, anche con nuovi compiti in materia di prevenzione e contrasto dei delitti contro l'ambiente, il Corpo forestale dello Stato soppresso con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17.

### G6.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge As897 recante: "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione" è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

L'articolo 6 del provvedimento apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-*bis* c.p., aumentando il minimo editale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto;

Gli incendi costituiscono un importante fattore ecologico che condiziona l'evoluzione degli ecosistemi forestali di molte regioni biogeografiche. L'ambiente mediterraneo, in particolare, è sottoposto al verificarsi di numerosi incendi boschivi, specie nel periodo estivo, con conseguenze importanti sui processi di evoluzione e conservazione della biodiversità vegetale ed animale;

In ambito forestale, numerosi studi hanno dimostrato le conseguenze degli incendi boschivi su micro e macro-fauna, quali ad esempio: gasteropodi, artropodi, mammiferi e ungulati. Le specie caratterizzate da scarsa mobilità, soprattutto terrestri e/o terricole, sono quelle maggiormente influenzate dall'azione delle fiamme, dal calore e dal fumo generato durante la combustione;

In alcuni casi gli incendi possono determinare cambiamenti strutturali piuttosto marcati nella struttura e nella funzionalità degli ecosistemi forestali, tali da alterare i cicli biologici di molte specie vegetali ed animali, con conseguenze alcune volte veramente catastrofiche;

il cambiamento climatico, il crollo della biodiversità e l'aumento di gravi crimini ambientali mettono in pericolo l'intera comunità internazionale e che le attività delle imprese pubbliche o private non possono più causare impunemente gravi danni all'ambiente;

L'8 febbraio 2022 il Parlamento ha approvato il disegno di legge che prevede la modifica di due articoli della Costituzione: l'articolo 9 si allarga alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. La modifica all'articolo 41, invece, sancisce che la salute e l'ambiente sono paradigmi da tutelare da parte dell'economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E che le istituzioni possano orientare l'iniziativa economica pubblica e privata verso fini sociali e ambientali. Una riforma che si dimostra essere un impegno solenne per il presente e per il futuro;

impegna il Governo:

a istituire un gruppo di lavoro, di esperti di diritto ambientale, al fine di presentare alle commissioni parlamentari permanenti competenti, una proposta codificata di crimine di ecocidio che possa essere coerente con il diritto penale italiano;

a favorire iniziative diplomatiche per proporre, a nome della Repubblica italiana, emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale per includere il crimine di ecocidio;

## **G6.4**

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione» è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

l'articolo 6 del provvedimento apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-*bis* c.p., aumentando il minimo editale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trame profitto;

i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 modificano il decreto legislativo n. 300 del 1999, operando un riordino delle aree funzionali del Ministero della cultura, optando per il modello articolato in dipartimenti (che non potranno essere più di 4) con il rischio concreto e reale di ridurre le competenze e le vigilanze in materia di vincoli paesaggistici, ambientali ed archeologici;

secondo i dati dell'Ispira - 23 agosto 2023 - è aumentata l'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia, prossimi a 64.000 ettari, di cui più di 10.000 ha di ecosistemi forestali;

le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e leccete (63 per cento) e superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti di conifere (20 per cento);

al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, con il comma 3-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è stato nominato commissario straordinario l'amministratore delegato della società SIMICO;

il dossier di candidatura Milano Cortina 2026 del 31 marzo 2019 stimava in 47 milioni di euro i costi per la realizzazione dell'infrastruttura in questione, importo poi rideterminato in 61 milioni nell'ambito della presa d'atto delle risultanze del documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento, passato successivamente a 85 milioni e oggi ridefinito in 124 milioni di euro dal progetto definitivo;

il bando di gara per la realizzazione dell'impianto sarebbe andato deserto e la società SIMICO ha avviato una procedura «negoziata» per l'aggiudicazione a trattativa privata, anche questa conclusasi senza esito;

secondo il cronoprogramma dei lavori, previsto in 807 giorni lavorativi, la conclusione dei lavori sarebbe prevista non prima del 15 gennaio 2026, solo 20 giorni prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, termine che pone non pochi dubbi sul regolare svolgimento delle operazioni di omologazione della pista e del suo successivo utilizzo;

agli enormi costi economici per la realizzazione della pista, si aggiungono gli alti impatti ambientali connessi, con l'abbattimento di 500 larici secolari e il prelievo idrico di oltre 3 mila metri cubi d'acqua per il funzionamento dell'impianto;

trattasi di un intervento invasivo su area boscosa, che potrebbe essere interessata da incendi, comunque con un impatto paesaggistico e ambientale non indifferente;

nell'opinione pubblica si rafforza il dubbio sull'effettiva necessità di costruzione della pista e lo stesso CIO rispondendo alla Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, ha sottolineato come non sia un'esigenza del Comitato Olimpico quella di avere un impianto nuovo e che anzi il CIO è aderente in prima istanza ai valori della sostenibilità;

il Sindaco di Innsbruck avrebbe formalizzato al Commissario di governo la disponibilità ad ospitare le gare olimpiche nell'impianto austriaco, chiedendo all'Italia di coprire un terzo del costo necessario per l'omologazione della pista stimato in 27 milioni di euro, soluzione a basso impatto economico e di salvaguardia ambientale, accettata anche dal CIO che non vincola la manifestazione al rispetto del territorio nazionale,

impegna il Governo:

a valutare soluzioni alternative rispetto alla realizzazione della pista di bob a Cortina.



## EMENDAMENTI

### 6.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti articoli:

#### **"Articolo 6-bis**

*(Ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato)*

1. Al fine di una più efficace azione di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale, di difesa dell'ambiente e di mitigazione degli effetti climateranti, a decorrere dalla data stabilita ai sensi dei commi 2 e 3, è ricostituito il Corpo forestale ed ambientale dello Stato e riacquista efficacia la legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3 e dell'articolo 11.

2. Entro sessanta gironi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentari, il Ministro della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per la ricostruzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato e per la riattribuzione al medesimo Corpo delle risorse strumentali e finanziarie trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 3 novembre 2017, ai corpi ed enti dello Stato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

3. L'effettiva ricostruzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato deve avvenire entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **«Articolo 6-ter**

*(Personale del Corpo forestale ed ambientale dello Stato)*

1. Alla data dell'effettiva ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 3, il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo la stessa qualifica e la stessa sede di servizio che ricopriva alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo può optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rimanere nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a

cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

**«Articolo 6-quater**

*(Norme transitorie)*

1. Nelle more dell'effettiva ricostruzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato, le funzioni e le competenze previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, e le risorse umane, finanziarie strumentali esistenti al 31 dicembre 2016 nel Corpo forestale dello Stato sono attribuite alla Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e delle sovranità alimentare, ad eccezione delle funzioni e delle relative risorse umane e finanziarie indicate all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), della legge n. 36 del 2004, che rimangono assegnate in concorso con l'Arma dei carabinieri.

2. Ai soli fini della gestione transitoria di cui al comma 1, e dello svolgimento delle relative funzioni, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare è potenziata mediante l'assegnazione di un contingente del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri pari a 300 unità per la sede centrale, a 500 unità per le sedi dei comandi regionali del Corpo forestale ed ambientale dello Stato e a 300 unità per le sedi della Scuola del medesimo Corpo, con trasferimento immediato delle relative risorse finanziarie e strumentali.

**«Articolo 6-quinquies**

*(Disposizioni finali e ulteriori competenze)*

1. A decorrere dalla data di effettiva ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato, di cui all'articolo 1, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare è soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono assegnate all'Ispettorato generale del Corpo forestale ed ambientale dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

3. All'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) sicurezza in materia agroalimentare, dei rifiuti, delle acque, della flora e della fauna anche in rapporto alle attività venatorie e della pesca, degli animali da affezione;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

*c-bis*) Corpo forestale e ambientale dello Stato.

## 6.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

### **"Articolo 6-bis**

*(Introduzione del reato di Ecocidio)*

1. In attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali la Repubblica, anche nell'interesse delle future generazioni, e si impegna a prevenire e punire ogni crimine contro l'ambiente.

2. Ai fini della presente legge per "ecocidio" si intendono atti illeciti o arbitrari commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che tali atti causino un danno grave e diffuso o a lungo termine all'ambiente o a un ecosistema.

1. Ai fini del presente articolo si intende:

a. Per "Arbitrario" che non tiene conto di un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

b. Per "grave" un danno che comporta alterazioni, perturbazioni o danni molto gravi a qualsiasi elemento dell'ambiente, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

c. Per "diffuso" si intende un danno che si estende al di là di un'area geografica limitata, che attraversa i confini dello Stato o che è subito da un intero ecosistema o specie o da un gran numero di esseri umani;

d. Per "lungo termine" si intende un danno irreversibile o che non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

e. Per "ambiente" si intende la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno.

f. "ecosistema": un'area geografica significativa in cui piante, animali e organismi, nonché le condizioni atmosferiche e il paesaggio interagiscono;

g. "ambiente naturale": la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno;

h. per "danno a lungo termine" si intende un danno che, alla luce delle migliori prove scientifiche, non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

i. per "pubblico interessato" si intendono le persone colpite o che potrebbero essere colpite dai reati di cui alla presente legge e si considerano interessati i soggetti che hanno un interesse sufficiente o che dimostrano la lesione di un diritto, nonché le organizzazioni che promuovono la protezione dell'ambiente;

l. per "danno grave" si intende un danno che comporta cambiamenti negativi molto gravi, perturbazioni o danni a qualsiasi elemento dell'ambiente naturale, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

3. Gli atti di cui al presente articolo devono essere stati commessi intenzionalmente e con la consapevolezza della natura diffusa e sistematica delle azioni nel cui ambito vengono compiuti. Tali atti sono considerati intenzionali anche quando il loro autore sapeva o avrebbe dovuto sapere che esisteva un'alta probabilità che tali atti potessero influire negativamente sulla sicurezza dell'ecosistema.

#### **«Articolo 6-ter**

*(Istigazione, favoreggiamento e complicità)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità intenzionale e il tentativo di commettere ecocidio è punito con l'arresto da 3 a 6 anni. Le pene stabilite dal presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.

#### **«Articolo 6-quater**

*(Sanzione)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge è punito con l'arresto da 12 a venti anni. Le pene stabilite dal presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.

2. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dalla presente legge, il beneficio della sospensione della pena può essere subordinato al risar-

cimento integrale del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei luoghi.

3. Per i reati di ecocidio non si applica alcun termine di prescrizione.

**«Articolo 6-quinquies**

*(Protezione delle persone che denunciano i reati ambientali o collaborano alle indagini)*

1. Il Ministro della Giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dispone le misure necessarie per garantire la necessaria protezione alle persone che denunciano il reato di ecocidio, che forniscono prove o collaborano alle indagini.

**6.0.3**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti articoli:

**"Articolo 6-bis**

*(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)*

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni programmano le attività di previsioni e prevenzione ai sensi dell'articolo 3; tali attività sono realizzate con il personale di cui all'articolo 7, comma 6. Nell'ambito dell'attività di prevenzione, le regioni possono altresì concedere contributi a privati proprietari di aree boscate per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi. I privati documentano le spese sostenute all'ente concedente entro il 31 dicembre.

2. All'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  
"La flotta aerea antincendio è costituita di mezzi di proprietà dello Stato ed è gestita esclusivamente dallo Stato. La fornitura e la gestione di tali mezzi non può essere appaltata a privati";

b) Al comma 3:

1) all'alinea, la parola: "propri" è soppressa;

2) la lettera d) è abrogata;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per lo svolgimento delle attività connesse alle finalità di cui alla presente legge, lo Stato si avvale di personale alle proprie dipendenze, assunto con contratto a tempo indeterminato, appositamente addestrato nel campo della prevenzione e dello spegnimento degli incendi. Il primo contingente di personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è composto dal personale stagionale delle regioni, che è direttamente immesso in ruolo. Successivamente il personale è assunto tramite pubblico concorso".

#### **6.0.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 6-bis**

*(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n.  
353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi)*

1. All'articolo 10, comma 1, primo periodo le parole: "per almeno quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno trent'anni"

2. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo le parole: "stipulati entro quindici anni", sono sostituite dalle seguenti: "stipulati entro trent'anni";

3. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo le parole: "E' inoltre vietata per dieci anni", sono sostituite dalle seguenti: "E' inoltre vietata per venti anni".

4. All'articolo 10 comma, 1 le parole: "per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli", sono sostituite da: "per venti anni, limitatamente ai soprassuoli".

5. All'articolo 10, comma aggiungere in fine il seguente periodo: "Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 anno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro".

### **6.0.5**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 6-bis**

*(Modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 300)*

1.All'articolo 30, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2.bis Il Certificato di destinazione urbanistica deve attestare che il terreno sia inserito o meno tra le aree percorse dal fuoco indicate nel Geoportale Incendi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri".

### **6.0.6**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 6-bis**

*(Modifiche alla legge 8 novembre 2021, n. 155)*

1.All'articolo 3, comma 1, le parole: "non oltre il 1aprile di ogni anno" sono soppresse;

2.All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "sono contestualmente pubblicati" aggiungere le seguenti: "sul Geoportale Incendi Boschivi gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, incluse le aree site nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano";

3.All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis Le attività di cui al comma 1 sono effettuate sotto il coordinamento del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, anche quando effettuati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano".

### 6.0.7

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 6.1.

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. All'articolo 344-*bis*, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-*ter*,» sono inserite le seguenti: «423, 423-*bis*, nonché per i delitti di cui al Titolo VI-*bis* capo III Libro II,»."

### 6.0.8

SIRONI, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6.1

*(Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta)*

1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro. La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici.

2. Ai fini di cui al comma 1 per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni, nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e successive modificazioni, e nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal comma 1 è diminuita da un terzo a due terzi.



3. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dal comma 1 del presente articolo è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli anche se nati nel corso del procedimento e l'interdizione alla detenzione di animali familiari. Per quanto riguarda la gestione del sequestro e della confisca degli animali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale. È altresì disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

4. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti di cui al comma 1 e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

5. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato e, in caso di insolvenza, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6. Il primo comma dell'articolo 727-*bis* del codice penale è abrogato.

7. Le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 1 e le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate.».

### **6.0.9**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

**"Articolo 6-bis**  
*(Modifiche al codice penale)*

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 423, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con la multa da euro 40.000 a euro 160.000";

b) All'articolo 423-*bis*, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con la multa da euro 60.000 a 300.000 euro".

### **6.0.10**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

**"Articolo 6-bis**  
*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 423 e 423-*bis* del codice penale, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato".

### **6.0.11**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

#### **"Articolo 6-bis**

*(Utilizzo di mezzi di sorveglianza militari per il contrasto agli incendi boschivi)*

1. Il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero degli interni e con il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, sottoscrive con le regioni un apposito protocollo che autorizza la sorveglianza, mediante l'utilizzo di veicoli a pilotaggio remoto militari, sistemi satellitari e altre idonee tecnologie militari, delle zone minacciate dal rischio dei reati di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, definendo l'ambito temporale di tale attività, al fine di prevenire e individuare i responsabili di tali delitti".

---

#### **Art. 6-bis**

##### **6-bis.1**

SCALFAROTTO

*Al comma 1, capoverso lettera "c-bis)", sopprimere le parole «bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)»*

##### **6-bis.2**

SIRONI, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Al comma 1, capoverso "c-bis." aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di Orso bruno (Ursus arctos).»*

## **Art. 7**

### **7.1**

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «anche».*

---

### **7.2**

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, dopo la parola: «recupero» inserire le seguenti: «e alla prevenzione».*

*Conseguentemente, ovunque ricorrono nell'articolo, sostituire la parola: "recupero" con le seguenti: «recupero e alla prevenzione».*

---

### **7.3**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo 7, dopo le parole: "interventi straordinari relativi: "aggiungere le seguenti: al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119,".

Conseguentemente all'articolo 8, lettera b, e al comma 2 alla fine aggiungere le seguenti parole: "al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119,"

---

### **7.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: "interventi straordinari relativi", aggiungere le seguenti: "alla tutela delle vittime di violenze di genere".

Conseguentemente all'articolo 8, lettera b, e al comma 2 alla fine aggiungere le seguenti parole: "e alla tutela delle vittime di violenze di genere."

---

#### **7.5**

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole: "interventi straordinari relativi" aggiungere le seguenti: "alla prevenzione e".

*Conseguentemente*, all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: "nonché" aggiungere le seguenti: "alla prevenzione e al".

---

#### **7.6**

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» con le seguenti: «dai disturbi da uso di sostanze e comportamentali».*

---

#### **7.7**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 1, dopo le parole: "dipendenze patologiche" aggiungere le seguenti: "nonché per interventi socio-educativi volti a combattere la povertà educativa nelle città metropolitane".*

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole: "altre dipendenze patologiche" aggiungere le seguenti: "nonché per interventi socio-educativi volti a combattere la povertà educativa nelle città metropolitane."*

---

## 7.8

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

*Al comma 1, sostituire le parole: «dagli interessati» con le seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76».*

## 7.9

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) assicurare nuovi, rilevanti e persistenti investimenti per potenziare la risposta dei servizi sanitari, delle attività di *screening* e degli interventi brevi nell'assistenza primaria e nei contesti di vita comune (esempio la scuola) e nei luoghi di lavoro al fine di stimolare un cambiamento del comportamento collettivo e della cultura del bere e dell'uso del tabacco, contrastare le *fake news* e i falsi miti e garantire scelte informate dei consumatori;

b) porre in essere politiche dei prezzi sulle bevande alcoliche e superalcoliche e sui prodotti del tabacco adeguate al contesto sociale, culturale ed economico e alla gravità del fenomeno;

c) adottare misure idonee e sistemi di controllo che tutelino l'interesse della salute pubblica, proteggendolo da interferenze industriali e interessi commerciali, intervenendo sulle problematiche inerenti il marketing, la pubblicità e le sponsorizzazioni, sostenendo le misure cosiddette «*best buys*» della Organizzazione mondiale della sanità che sono rilevate come le più efficaci per contrastare il consumo di alcol e di tabacco;

d) programmare campagne di sensibilizzazione rivolte a escludere e contrastare il consumo di bevande alcoliche e di tabacco tra i minori di 18 anni, tenendo conto della recente risoluzione del Parlamento europeo che alla Commissione europea una «strategia alcol zero» per i minori, concentrando l'attenzione su adolescenti e giovanissimi, ma anche sui giovani maggiorenni la cui vulnerabilità cerebrale all'uso di alcol è massima prima dei 25 anni di età;

e) impostare un equilibrio fra la potenza e l'efficacia anche emotiva e di percezione del sé del sistema di *marketing* che promuove il bere da una parte, e le azioni informative sui rischi connessi dall'altra e a limitare quindi la prima e valorizzare le seconde, in modo che il messaggio ai consumatori, soprattutto minori, sia caratterizzato da una obiettività basata sulle evidenze scientifiche;

f) incentivare la formazione degli addetti alla comunicazione, anche delle istituzioni pubbliche, sulle strategie comunicative *evidence based* riguardanti la prevenzione da uso di alcol e tabacco;

g) limitare qualsiasi informazione che induca a ritenere che il consumo moderato sia compatibile o addirittura favorevole con uno stato di buona salute, tenuto conto che è stato dimostrato che, tanto per il cancro, quanto per le malattie cardiovascolari, non esistono livelli sicuri di consumo di alcol;

h) favorire la collaborazione con associazioni di gestori di locali e pubblici esercizi ove si somministrano e vendono bevande alcoliche per contrastare condotte dannose alla salute correlate al consumo di bevande alcoliche, con particolare riguardo ai minori.».

## 7.10

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) monitorare la diffusione delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), implementando una piattaforma informatica per l'elaborazione dei dati che faciliti la loro identificazione, tenendo conto dell'ampia diffusione online e della mutevolezza dello scenario rappresentato da queste sostanze;

b) nell'ottica di garantire interventi mirati e più efficaci, delineare profili di intervento che tengano conto delle peculiarità di genere sia all'interno della popolazione giovanile, sia della fascia adulta, sia della popolazione straniera presente in Italia;

c) nell'ottica di facilitare l'intercettazione precoce e l'accesso al trattamento, realizzare in tutto il territorio nazionale servizi dedicati ai giovanissimi che si caratterizzino per l'utilizzo di un approccio informale, accogliente e non stigmatizzante e per una presa in carico all'interno di strutture de-istituzionalizzate e che offrano supporto per altre tipologie di comportamenti additivi e condizioni emergenti legate al mondo digitale quali, il gioco d'azzardo, l'*Hikikomori*, la nomofobia e il *vamping*;

d) in riferimento alla popolazione carceraria ai quali sia stata diagnosticato un disturbo da uso di sostanza, concedere, ove possibile e consentito e in alternativa alla reclusione, adeguati percorsi terapeutici e riabilitativi presso strutture residenziali, contemplando anche il trasferimento di risorse dall'amministrazione della giustizia alla gestione sociosanitaria;

e) intervenire in maniera mirata sul fenomeno tipicamente giovanile del «*binge drinking*» che negli ultimi anni caratterizza una delle abitudini più comuni nei fine settimana, anche attivando una collaborazione con la Fede-

razione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), con un adeguato intervento di sensibilizzazione che escluda qualsiasi messaggio sul «bere responsabilmente» che è assolutamente inefficace o addirittura dannoso se rivolto a soggetti la cui capacità critica e la maturità evolutiva è per ovvi motivi ridotta.».

## 7.11

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) dotare il pronto soccorso e le strutture di emergenza di personale idoneo per le persone che giungono in ospedale per problematiche correlate all'abuso di sostanze o all'alcol in fase acuta, attivando un'efficace collaborazione tra l'ospedale e i servizi del territorio;

b) incrementare le attività di *testing* e vaccinazione, anche attraverso unità mobili, e attivare operazioni di *drug-checking*, anche intervenendo sul costo del naloxone spray e sulla sua prescrivibilità;

c) riconsiderare e rilanciare i servizi per i disturbi da uso di sostanze favorendone la de-stigmatizzazione e, inoltre riservare un'ulteriore attenzione all'attività assistenziale rivolta ai familiari, condizione imprescindibile per l'aggancio e la cura della persona;

d) riprogrammare e rinnovare i servizi sanitari dedicati all'abuso di sostanze o di alcol anche alla luce dell'esperienza pandemica, prendendo in considerazione le nuove modalità di erogazione dei servizi in particolare le consulenze, il *counselling online*, privilegiando la telemedicina e le soluzioni digitali;

e) sviluppare la partecipazione di tutti gli attori interessati sia sul versante della programmazione dei percorsi terapeutici, come le persone che usano sostanze o alcol e i loro familiari, incluse le esperienze di auto-aiuto e quelle dei club alcologici territoriali (CAT), sia sui tavoli operativi e decisionali, tramite il coinvolgimento degli operatori attivi sul territorio nel sistema di allerta precoce.».



## 7.12

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) adottare misure tecniche finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D. G. A.) ed il gioco d'azzardo minorile;

b) rendere effettivi l'inaccessibilità del gioco ai minori e il divieto di pubblicità, rimuovendo qualsiasi elusione ai predetti divieti, intervenendo sull'accertamento della reale identità del giocatore e della tracciabilità dei flussi di denaro e vietando qualsiasi possibilità di incentivo;

c) intervenire sul piano culturale, nelle scuole e verso i giovani, rimuovendo qualsiasi ambiguità sul gioco d'azzardo e chiarendo quali siano i rischi connessi all'uso di videogiochi, al *gaming* e al *gambling*;

d) salvaguardare ed anzi rafforzare la libera circolazione dei dati relativi all'azzardo, incluse le informazioni comunali relative ai dispositivi *Amusement with Prizes* (AWP) e *Videolottery* (VLT), nonché i dati socio-sanitari relativi al gioco d'azzardo patologico;

e) varare un piano per la riduzione ulteriore e progressiva della raccolta di azzardo, fissando dei limiti di tempo oltre che di spesa ad iniziare dalle forme di azzardo più aggressive che offrono la possibilità di puntate in sequenze ravvicinate, riducendo i punti della rete di offerta, oggi troppo capillare e difficile da controllare e favorendo il recupero delle forme di intrattenimento senza vincita in denaro.».

## 7.13

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) prevedere interventi per il diritto alla casa, in forma singola o mutualmente associata, come condizione determinante per i percorsi di inserimento sociale e riabilitazione nonché lo sviluppo di una formazione *on the job*, la terapia occupazionale, l'accompagnamento e l'inserimento lavorativo; l'attivazione di sistemi d'incontro domanda/offerta di lavoro;

*b)* potenziare l'intercettazione dei soggetti con disturbo da sostanza e da uso di alcol alla guida di autoveicoli e definire in modo univoco il ruolo dell'alcolologo e del tossicologo nelle commissioni medico legali per violazioni del Codice della strada e l'invio al SerD/Servizio di alcologia e a disporre di dati più esaustivi a livello nazionale sugli incidenti stradali causati dall'alcol o dall'uso di sostanze, attraverso un'unica Banca Dati alla quale possano afferrire tutte le informazioni raccolte dalle diverse fonti ufficiali con le relative informazioni di dettaglio dei singoli casi;

*c)* riconoscere e valorizzare il ruolo determinante dell'associazionismo, dell'auto-aiuto e del volontariato nei percorsi di destigmatizzazione, reintegro nella comunità, recupero delle abilità di relazione, sostegno al cambiamento e ai percorsi di cura;

*d)* valorizzare la peculiarità e la specificità degli interventi in alcologia, con una particolare attenzione alla integrazione dell'area della prevenzione e della promozione del benessere con l'area della cura, strutturando un sistema di rete che ponga in collegamento gli interventi di prevenzione con gli interventi clinici e socio-sanitari.».

---

## 7.14

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

*a)* assicurare e aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e ad individuare i livelli essenziali di prestazione in ambito sociale (LEPS), mobilitando maggiori risorse dedicate e continue che siano idonee a soddisfare gli obiettivi conseguenti ad una visione e ad un progetto strutturale per i disturbi da uso di sostanze;

*b)* adottare linee guida, basate su evidenze di provata efficacia, da adottare uniformemente sul territorio nazionale, attivando percorsi sistematici di valutazione dell'efficacia per la misurazione degli esiti, per la formazione e l'aggiornamento del personale coinvolto per la prevenzione, cura e riabilitazione con particolare riguardo ai disturbi da uso di sostanze e di alcol;

*c)* intervenire sull'identificazione precoce e la presa in carico, anche attraverso l'essenziale ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, del medico competente nei luoghi di lavoro, impiegando anche lo strumento, già individuato dai LEA, dello *screening* «Identificazione precoce dei soggetti a rischio e intervento breve» e formando adeguatamente i sanitari coinvolti.».

---

### 7.15

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) integrare e aggiornare i flussi informativi per: ottimizzare e favorire la valutazione dei percorsi di cura e riabilitazione e collegare le informazioni amministrative con le cartelle cliniche delle persone in cura presso i servizi per i disturbi da uso di sostanze e le cartelle degli istituti penali;

b) mettere in atto iniziative finalizzate a superare lo stigma attraverso: la modifica del linguaggio impiegato quando si parla di persone che abusano di sostanze o assumono alcol; la modifica della valutazione della certificazione di disturbo da uso di sostanze; l'incremento, all'interno del *setting* scolastico, di un'informazione *evidence-based* per evitare eventuali effetti iatrogeni di attività e interventi di prevenzione; la partecipazione delle persone con disturbo da uso di sostanze e dei loro familiari agli ambiti programmatori e di verifica dei percorsi di cura.».

### 7.16

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, SIRONI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) nell'ambito della formazione universitaria, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, introdurre una specializzazione in «Medicina delle Dipendenze» ed inserire le conoscenze di base della materia dell'alcolologia in tutte le professioni che a vario titolo vengono a contatto con persone con problemi di alcol e a potenziare la formazione *post-laurea* della medicina dei disturbi da uso di sostanze e di alcol soprattutto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

b) incrementare l'integrazione delle competenze attraverso: la creazione di reti interregionali; l'istituzione di un percorso riabilitativo di inserimento nel mondo del lavoro; la condivisione concreta di obiettivi tra tutti gli operatori coinvolti; la sinergia dell'offerta formativa esistente; l'integrazione dell'area sociale e dell'area sanitaria; il potenziamento delle reti di comunità.».

### **7.17**

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) in relazione al tabagismo, implementare la formazione e il coinvolgimento dei professionisti sanitari, a partire dai medici di medicina generale, a sostenere i Centri Anti Tabacco, ad attivare programmi di comunità e a dare attuazione alle norme comunitarie sulla regolamentazione degli ingredienti, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti;

b) in relazione ai nuovi prodotti del tabacco, attivarsi per prevenire l'iniziazione ad essi applicando anche ad essi la legislazione antifumo.».

### **7.18**

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Fatte salve le scadenze di cui ai precedenti commi, per la destinazione della quota IRPEF di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76.».

## **Art. 8**

### **8.1**

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

## 8.2

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse» con le seguenti: «secondo le finalità e modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76.».*

## ORDINE DEL GIORNO

### G8.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione» è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

l'articolo 8 reca modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo, in particolare una nuova finalità di destinazione delle risorse di competenza statale, relativa ad interventi straordinari per il recupero delle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

in sede di conversione del provvedimento sono stati presentati emendamenti che prevedevano la possibilità di destinare, quota parte dell'8 per mille anche al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

emendamenti bocciati proprio mentre il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa faceva notare con preoccupazione che i dati forniti da Roma «mostrano una persistente alta percentuale di procedimenti per violenza domestica e sessuale archiviati nella fase delle indagini preliminari, un uso

limitato degli ordini di protezione e un tasso significativo di violazione degli stessi»;

In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

secondo i dati pubblicati dal Viminale nel 2022 in Italia si sono registrati 120 casi di femminicidio, 102 nel 2021, mentre a oggi se nel 2023 se ne registrano già 81, un dato veramente preoccupante,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza richiamati in premessa sia attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, sia con finanziamenti idonei al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative normative volte a intervenire sulla disciplina dell'8 per mille nei termini indicati in premessa.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 9

#### 9.1

SCALFAROTTO

*Sopprimere l'articolo*

---

## 9.2

SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 1;
- b) al comma 2, dopo le parole «con periodicità», inserire le seguenti: «almeno settimanale»

Conseguentemente:

- a) modificare la rubrica del Capo VI in «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA»;
- b) modificare la rubrica dell'articolo in: «(Modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2)»

\_\_\_\_\_

## 9.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\_\_\_\_\_

## 9.4

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\_\_\_\_\_

## 9.5

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Sopprimere il comma 2.*

\_\_\_\_\_

## 9.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2, le parole: "stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute" sono sostituite da: "settimanalmente".

---

## 9.7

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: "stabilita" con le seguenti: "settimanale fatto salvo il caso in cui, visto l'andamento della situazione epidemiologica, sia necessario un periodo più breve stabilito".*

---

## 9.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri può emettere, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, uno o più decreti per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti da un aggravamento della situazione epidemiologica dovuta ad una ripersa dei contagi dovuti alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati."*

---

## 9.9

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «È in ogni caso fatta salva, per la diffusione del virus SARS-CoV-2, la sorveglianza delle malattie infettive affidata al Sistema informativo delle malattie infettive (Simi) di cui*



al decreto del Ministero della sanità del 15 dicembre 1990, basato sulle segnalazioni dei medici. Il medico, sia esso ospedaliero o di medicina generale o pediatra di libera scelta o medico che svolga attività privata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è tenuto a segnalare al servizio di Igiene pubblica, competente per la sua area, qualunque caso di Covid-19, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.».

## 9.10

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È in ogni caso fatta salva, per la diffusione del virus SARS-CoV-2, la sorveglianza speciale per le malattie infettive prevenibili da vaccino (Spes) sulla base del protocollo da adottarsi con circolare del Ministero della salute entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».*

## 9.0.1

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 9-bis.**

*(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili del pubblico e del privato)*

1. Visto l'aumento delle infezioni da SARS-CoV-2, al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2024»;

b) all'articolo 10, comma 2, le parole: «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e» sono sostituite con le seguenti: «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numeri 1) e 3), sono prorogati al 31 luglio 2022 e il termine previsto dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numero 2), è prorogato al 31 marzo 2024;»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

## 9.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 9-bis.**

*(Tutele per i lavoratori fragili del pubblico e del privato che per mansione non possono accedere al lavoro agile)*

1. Fino al 31 marzo 2024 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 9.0.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Estensione alla dirigenza amministrativa della legge 8 marzo 2017, n. 24)*

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-*bis*, del codice di procedura civile.

#### 9.0.4

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 9-bis.**

*(Armonizzazione trattamenti economici della dirigenza dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale)*

1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuoriuscita di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

#### 9.0.5

MAZZELLA, LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 9-bis**

*(Disposizioni concernenti l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)*

1. Al fine di prevenire la trasmissione di agenti patogeni emessi attraverso *aerosol* respiratori, in attuazione di quanto disposto dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, nel periodo di diffusione dell'influenza stagionale, dal 30 novembre al 28 febbraio di ogni anno, e altresì, nelle fasi di aller-

ta, pandemiche e interpandemiche, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non auto-sufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

*a)* i bambini di età inferiore ai sei anni;

*b)* le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità se il dispositivo è di ostacolo a tale comunicazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1 anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici relativi al periodo di influenza stagionale e delle emergenze pandemiche.

1. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro duecento.».

---

## Art. 10

### 10.1

SCALFAROTTO

*Sopprimere l'articolo*

---

### 10.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Sopprimere l'articolo*

---

### 10.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

---

### 10.4

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 agosto 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio il personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia manifestato la propria disponibilità, esclusivamente per incarichi relativi ad attività di formazione e tutoraggio a favore del nuovo personale assunto, in ragione di un trattenimento per ogni due unità di nuovo personale.

1-*bis*. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

1-*ter*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*.».

---

### 10.5

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:*

a) tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico degli istituti e dei luoghi di cultura.

---

## 10.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo 10, al comma 1, lettera a), primo capoverso, sostituire la lettera «a) tutela dei beni culturali e paesaggistici» con la seguente: «a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura; tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali»; conseguentemente sono abrogate le lettere b) e g).

---

## 10.7

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*
  - b) *sopprimere i commi 2 e 3.*
- 

## 10.8

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: "e il numero delle posizioni" fino alla fine del capoverso.*

---

## 10.9

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: trentadue con la seguente: trenta.*

---

## 10.10

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### **10.11**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

### **10.12**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Gli incarichi dirigenziali generali e non generali aggiungere le seguenti: , a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) del presente articolo, .*

---

### **10.13**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "e non generali", sono aggiunte le seguenti: ", a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) del presente articolo,".*

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G10.1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 10 del decreto legge 105/2023 modifica il D.LGS. 300/1999 operando in due direzioni: da un lato, riordina e aggiorna le aree funzionali del Ministero della cultura, senza mutarne le attribuzioni; dall'altro lato, modifica il modello organizzativo, attualmente incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti;



il procedimento di attuazione della riorganizzazione avverrà con DPCM da adottarsi entro il 31 dicembre 2023. La cessazione dei precedenti incarichi avverrà nel momento in cui subentreranno i nuovi dirigenti;

la riorganizzazione prevista dal decreto riguarda le strutture direttive del Ministero della Cultura e non le articolazioni periferiche presenti nell'ambito della macro struttura organizzativa;

il provvedimento prevede che gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

in questo modo, l'articolo 10 del presente provvedimento rischia di determinare una decadenza automatica di incarichi senza che vi siano i presupposti normativi che, nel caso di uffici che non subiscono modifiche a seguito della revisione organizzativa, sono esclusivamente rintracciabili nelle previsioni di cui all'art. 19, comma 1 ter, del D. Lgs 165/01 che richiamano la fattispecie prevista dall'art. 21, comma 1, secondo periodo, del medesimo D. Lgs 165/01;

impegna il Governo

a specificare, nel prossimo provvedimento utile, che decadano esclusivamente gli incarichi generali e non generali a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) dell'articolo 10 del decreto legge 105/2023.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 11

#### 11.1

SCALFAROTTO

*Sopprimere l'articolo*

---

## 11.2

LOPREIATO, MAIORINO, CATALDI, BILOTTI

*Sopprimere il comma 1.*

---

## 11.3

SCALFAROTTO

Sopprimere il comma 3

---

## 11.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"3-ter. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e, per la sua particolare attualità, del contrasto alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e dunque al fine dell'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e della confisca e restituzione all'utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2023."

---

## 11.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sostituire le parole "I comuni" con le parole "Gli enti locali".

---

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) e 2^ (Giustizia)**

# 1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 2 (pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2ª (Giustizia)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

*Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato al medesimo dicastero Ostellari*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore per la 2ª Commissione, senatore [SALLEMI](#) (FdI), illustra il disegno di legge n. 897, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Il decreto-legge in conversione, con le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, consta di 16 articoli, ripartiti in 9 Capi. Illustra quindi le disposizioni di competenza della Commissione giustizia.

Il Capo I (articoli 1- 2-*bis*) reca disposizioni in materia di processo penale.

L'articolo 1 stabilisce che la disciplina speciale in materia di intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, si applichi anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Nel corso dell'esame alla Camera sono stati aggiunti ulteriori commi, i quali intervengono: sul contenuto del decreto autorizzativo di intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico; in materia di modalità esecutive delle intercettazioni; in tema di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in un procedimento diverso.

L'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni. La disposizione traccia un graduale percorso, segnato dall'emanazione di una serie di decreti ministeriali, al fine di consentire di localizzare presso le suddette infrastrutture digitali l'archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni mediante tali infrastrutture.

Inoltre, con una modifica apportata dalla Camera, si prevede che nel foglio notizie di cui all'articolo 280 del testo unico in materia di spese di giustizia sia annotato l'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazioni.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera, reca numerosi interventi normativi volti ad implementare il contrasto alla criminalità informatica e ad aumentare la *cybersicurezza*.

In particolare, sono integrati i compiti dell'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale, prevedendo, da un lato, l'obbligo per l'Agenzia di trasmettere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri sui reati informatici, nonché un obbligo di collaborazione con l'Agenzia dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici (commi 1 e 2). Inoltre, vengono estesi i poteri e le prerogative conferiti al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, anche ai procedimenti riguardanti taluni gravi delitti di criminalità informatica (commi 3, 4, lettere *b*) e *c*), 5 e 6).

Il Capo II consta del solo articolo 3 che reca disposizioni in materia di processo civile. L'articolo 3, modificato dalla Camera, prevede che, fino al 30 dicembre 2024, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, il giudice abbia la facoltà di delegare taluni specifici adempimenti, tra cui l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, ad un giudice onorario.

Il Capo III (articoli 4-5-*bis*) reca disposizioni in materia di personale di magistratura e del Ministero della giustizia. L'articolo 4 modifica la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati (articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 26 del 2006), prevedendo che il materiale documentale relativo ai corsi di formazione sia inviato al Consiglio superiore della magistratura anche in riferimento all'attribuzione di incarichi semidirettivi e non solo di quelli direttivi; modificando il termine di decorrenza dal quale calcolare a ritroso il periodo di cinque anni in cui maturare il requisito della partecipazione al corso ed escludendo dall'obbligo di partecipazione al corso i magistrati che nel medesimo periodo (o per parte di esso) abbiano già svolto incarichi direttivi o semidirettivi. Si prevede che tali disposizioni si applichino anche alle procedure bandite a decorrere dal 21 giugno 2022, non ancora concluse.

L'articolo 5 reca una disciplina transitoria, in vigore sino al 31 marzo 2033, per cui, in deroga alla disciplina generale, gli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM) possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi. Inoltre, si prevede, per la medesima durata, che ai dirigenti penitenziari dell'esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non ancora in possesso dell'anzianità prevista, possa essere conferito l'incarico di direttore aggiunto. L'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede nell'ambito della dotazione organica della dirigenza penitenziaria, l'incremento da 45 a 70 dei posti di dirigente penitenziario con incarichi superiori, ferma restando la vigente dotazione organica della dirigenza penitenziaria.

Il Capo IV (articoli 6-6-*ter*) introduce disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche.

Nello specifico, l'articolo 6 apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-*bis* del codice penale, aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa e prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto. In seguito ad una modifica introdotta dalla Camera è stata prevista quale pena accessoria alla condanna per il reato di incendio boschivo anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di 5 anni. L'articolo 6-*bis*, inserito durante l'esame dalla Camera, introduce una sanzione penale per chi abbatte, cattura o detiene orsi bruni marsicani. L'articolo 6-*ter*, anche esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca modifiche: al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente), al fine di trasformare in reati contravvenzionali taluni



illeciti amministrativi in materia di rifiuti; al decreto legislativo n. 231 del 2001, al fine di estendere i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ai delitti di turbata libertà degli incanti e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti; al codice penale, al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice per la 1a Commissione, riferisce quindi sulle disposizioni di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il Capo V (articoli 7-8) prevede disposizioni per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. L'articolo 7, in particolare, reca misure relative alla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statale, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, riferita alle scelte non espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, prevedendo che essa sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (comma 1). Il comma 2 reca disposizioni in merito ai parametri di valutazione per la selezione dei progetti, alla composizione della commissione valutativa e di monitoraggio e alla quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento dei progetti. Dalla Camera sono stati aggiunti alla composizione della commissione due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 8 reca, invece, modifiche agli artt. 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo l'inserimento di una nuova finalità di destinazione della quota di risorse di competenza statale, relativa ad interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Tale ulteriore finalità rientra nelle scelte effettuate dai contribuenti a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023, che saranno oggetto di ripartizione nel 2028. È inoltre previsto che le risorse relative alla quota a diretta gestione statale per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta vengano ripartite tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse. Dall'anno 2024 all'anno 2027, in via transitoria, la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

Il Capo VI, formato dal solo articolo 9, prevede disposizioni in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica. Nello specifico il comma 1 dell'articolo 9 reca l'abolizione degli obblighi in materia di isolamento delle persone positive al SARS-COV-2 e di autosorveglianza dei contatti stretti di soggetti confermati positivi al medesimo virus. Viene inoltre esplicitamente soppressa la disciplina sanzionatoria concernente la violazione degli obblighi in materia di autosorveglianza. Il successivo comma 2 rivede la disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus suddetto, prevedendo che la comunicazione dei relativi dati da parte delle Regioni e delle Province autonome avvenga non più con cadenza quotidiana, come già stabilito a livello legislativo, bensì secondo periodicità da individuarsi con provvedimento del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria. Viene specificato che il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Si precisa, inoltre, che resta fermo il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più Regioni, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Il Capo VII, composto dal solo articolo 10, prevede disposizioni in materia di cultura. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 in particolare modificano il decreto legislativo n. 300 del 1999 operando in due direzioni: da un lato, riordinano e aggiornano le aree funzionali del Ministero della cultura, senza mutarne le attribuzioni; dall'altro, modificano il modello organizzativo, attualmente incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti (che non potranno essere più di 4). Il procedimento di attuazione della riorganizzazione avverrà con DPCM da adottarsi entro il 31 dicembre 2023. La cessazione dei precedenti incarichi

avverrà nel momento in cui subentreranno i nuovi dirigenti. Il comma 5-*bis*, introdotto in sede di conversione alla Camera, amplia, a livello di requisiti, la platea dei soggetti esperti cui possono essere conferiti gli incarichi, di livello dirigenziale, relativi ai poli museali e agli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale. Il comma 4 dell'articolo 10 modifica la legge n. 140 del 2022 (recante «Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi»), sopprimendo il comma 3 dell'articolo 2. Per effetto della modifica, viene meno la previsione che rinvia a un DPCM per stabilire i criteri di assegnazione e riparto annuale del contributo economico disposto dalla legge medesima. Il comma 5 dell'articolo 10 modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, prorogando di 3 mesi (dal 15 settembre al 15 dicembre 2023) il termine ultimo di efficacia dell'incremento di un euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali.

Il Capo VIII, composto del solo articolo 11, reca disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione. Il comma 1 dell'articolo 11 reca una norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, il trattenimento in servizio - oltre il limite anagrafico per il collocamento a riposo di ufficio - dei dirigenti generali titolari della direzione di dipartimenti, o di strutture corrispondenti a questi ultimi, secondo i rispettivi ordinamenti; la possibilità è posta con esclusivo riferimento ai dipartimenti o strutture che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. In sede di esame alla Camera, è stata inserita una clausola finale finanziaria. Il successivo comma 2 abroga una precedente norma transitoria sulla possibilità di trattenimento in servizio, che faceva riferimento, sempre con il termine ultimo del 31 dicembre 2026, ai soggetti in possesso di specifiche professionalità e titolari di incarichi di livello dirigenziale generale, senza distinzioni ulteriori nell'ambito delle relative strutture. Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali già conferiti o confermati in base alla norma abrogata, entrata in vigore il 22 giugno 2023. Il comma 3 dell'articolo 11 introduce un'esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza; l'esclusione concerne il conferimento di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Il comma, inoltre, esplicita che resta ferma l'applicazione, ove ne sussistano i presupposti, delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici. Il comma 3-*bis* dell'articolo 11, introdotto durante l'esame alla Camera, estende a tutti gli enti locali la possibilità di prevedere riserve di posti per personale interno nell'ambito di concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale, possibilità attualmente prevista, ai sensi del decreto-legge n. 75 del 2023, per i soli comuni.

Il Capo IX (articoli 12 e 13) reca, da ultimo, disposizioni finanziarie e finali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) esprime forti perplessità sui tempi di esame del decreto-legge n. 105, in quanto la discussione generale, appena iniziata, avviene neanche a ventiquattrore dalla calendarizzazione in Aula del provvedimento. A prescindere dalle criticità rappresentate dall'emanazione di decreti-legge in materia penale, che rendono molto difficile per gli operatori individuare il diritto intertemporale applicabile, la prassi costantemente seguita da questo Governo relativa all'adozione di decreti-legge in materia penale è gravemente lesiva della tutela delle garanzie costituzionali dei cittadini. In qualità di sostenitore della riforma costituzionale del Governo Renzi, nella XVII legislatura, ritiene che le modifiche proposte avrebbero contribuito a risolvere le problematiche di quello che, di fatto, si presenta come un monocameralismo alternato tra i due rami del Parlamento nell'esame dei disegni di legge di conversione. Sotto il profilo strettamente procedurale, pertanto, ricorda che l'ordinanza n. 17 del 2019 della Corte Costituzionale ha riaffermato in maniera inequivocabile le incompressibili prerogative dei singoli parlamentari nel procedimento legislativo. Nel caso dell'esame di questo disegno di legge di conversione, che peraltro interviene su materie eterogenee che vanno dalle intercettazioni alla tutela dell'orso marsicano, tali prerogative sono comprese oltre ogni limite consentito e la tempistica di un regolare processo di conversione in legge

di provvedimenti d'urgenza sostanzialmente elusa. Si tratta, cioè, di una violazione sostanziale della democrazia parlamentare italiana rispetto alla quale esprime la più forte preoccupazione.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) critica la consuetudine, da parte del Governo, di presentare decreti-legge molto disomogenei, che quindi uniscono interventi la cui urgenza è effettiva e altri che invece, con un'adeguata pianificazione, potrebbero essere oggetto di disegni di legge ordinari e pertanto esaminati con maggiore ponderazione.

Con riferimento alle sanzioni, inoltre, nota uno sbilanciamento sul carattere retributivo della pena, mentre ne è del tutto trascurato il valore rieducativo e sociale.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) invita la maggioranza a non rassegnarsi alla torsione costituzionale in atto operata dal Governo con la reiterata presentazione di decreti-legge eterogenei, peraltro esaminati di solito da un solo ramo del Parlamento.

Il decreto in esame è sottoposto all'esame del Senato addirittura pochi giorni prima della scadenza del termine per la conversione in legge e per di più contiene molteplici disposizioni - di cui solo alcune rispondono ai requisiti dell'urgenza - tra loro disomogenee, in contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 22 del 2012, secondo cui anche le disposizioni del disegno di legge di conversione devono essere strettamente connesse all'oggetto e alla finalità del decreto-legge.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di essere intervenuto anche in Aula su questo tema.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), a titolo personale, ritiene che interventi in materia penale o relativi al processo penale attuati all'interno di provvedimenti di urgenza necessiterebbero di un supplemento di riflessione da parte del Governo. Nel merito, invece, il Gruppo della Lega condivide pienamente le disposizioni introdotte dal decreto-legge in sede di conversione relative alle intercettazioni: tali disposizioni infatti traducono normativamente le conclusioni del rilevante lavoro svolto dalla Commissione giustizia nell'indagine conoscitiva sul tema, in cui, grazie all'acquisizione di elementi informativi da parte di molti esperti e tecnici del settore, sono emerse numerose criticità. Nel decreto alcune di queste criticità vengono risolte, come quella relativa alle intercettazioni indirette o a strascico, per le quali viene legislativamente introdotto un riscontro normativo alla sentenza cosiddetta "Cavallo" della Corte di cassazione a sezioni unite, n. 51 del 2 gennaio 2020. Con particolare favore, poi, valuta l'estensione della disciplina prevista per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale anche ai reati di traffico illecito di rifiuti e sequestro a scopo di estorsione. Valuta infine favorevolmente le innovazioni introdotte in materia di captatore informatico, in quanto tale modalità di intercettazione, particolarmente invasiva, ha manifestato fortissime criticità. La discrasia più evidente realizzata da tale strumento di ricerca della prova riguarda anche la pubblicazione non autorizzata di stralci di conversazioni intercettate tramite *trojan*. Ricorda al riguardo il caso occorso, nella XVII legislatura, ad un senatore che, a causa di un'enorme battaglia mediatica basata sulla pubblicazione di stralci di intercettazioni, vide intaccata la sua reputazione e onorabilità, nonostante i procedimenti giudiziari successivi abbiano confermato poi la completa inconsistenza delle accuse. In conclusione, ritiene che il decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite sia da accogliere con favore in tutte le numerose disposizioni che risolvono dei problemi concreti come, ad esempio, quella relativa all'inasprimento delle sanzioni penali per gli incendi boschivi.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara di condividere le considerazioni della senatrice Stefani relativamente alla rispondenza delle disposizioni del decreto-legge rispetto agli esiti dell'approfondita indagine conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia sul tema delle intercettazioni. In particolare, a nome del suo Gruppo, rappresenta la più viva soddisfazione per l'approvazione, in sede di esame presso la Camera dei deputati, di alcuni emendamenti di iniziativa di parlamentari di Forza Italia volti a rafforzare le garanzie in materia di intercettazioni nel solco delle conclusioni contenute del documento Doc. XVII, n. 1 approvato dalla Commissione giustizia. In particolare, esprime apprezzamento per la trasposizione normativa dei principi stabiliti con la ricordata sentenza Cavallo, per cui le intercettazioni a strascico soggiacciono alla disciplina più garantista solo se non si tratta di reati di mafia e di terrorismo, rispetto ai quali la posizione del suo Gruppo è nel senso di un contrasto fermo e assoluto. Non può tuttavia negarsi, anche alla luce dei più recenti casi di cronaca, come quello

occorso al sindaco di Santa Marinella, che la disciplina delle intercettazioni presenti ancora della criticità, in particolare nei confronti dei terzi coinvolti: il caso citato dimostra, ad esempio, che, nonostante quanto diffusamente affermato, anche la normativa cosiddetta Orlando, dal nome del ministro della Giustizia dell'epoca, presenti problemi da risolvere. Ritiene, inoltre, che un ulteriore punto critico su cui intervenire riguardi l'utilizzo del captatore informatico, tema sul quale, pure durante l'esame presso la Camera dei deputati, il Gruppo di Forza Italia ha presentato numerose proposte emendative che auspica siano approvate in successivi provvedimenti.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e constata che i relatori e il rappresentante del Governo rinunciano alle repliche.

Dopo aver ricordato che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta di domani, mercoledì 4 ottobre, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 17,30 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(878\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia l'inizio della discussione generale, essendo imminente l'inizio della seduta dell'Assemblea.

Propone tuttavia di fissare fin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di martedì 10 ottobre.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 3 (ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

3ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

[BALBONI](#)

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 3 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è previsto per le ore 10 l'inizio dell'esame del provvedimento in Aula. Comunica che, alla scadenza del termine di presentazione, fissato per le ore 17,30, sono stati presentati 125 emendamenti e 22 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Dopo aver precisato che molto difficilmente vi sarà il tempo per concludere l'esame in sede referente, avverte che si passerà alla illustrazione degli emendamenti.

I senatori Ada [LOPREIATO](#) (M5S) e [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) lamentano di non aver avuto il tempo sufficiente per approfondire il fascicolo degli emendamenti complessivamente presentati, dati i tempi ristrettissimi concessi a questo ramo del Parlamento per l'esame di un provvedimento piuttosto ampio, anche per l'eterogeneità dei contenuti.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'organizzazione dei lavori è modulata e decisa in base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo. Eventuali ulteriori valutazioni politiche e considerazioni sul rispetto delle norme costituzionali potranno essere svolte anche in Assemblea. Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Interviene quindi il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE), per illustrare gli emendamenti a sua prima firma all'articolo 1 del testo del decreto legge, lamentando ancora una volta di non aver neanche potuto approfondire le norme che sono state approvate dalla Camera dei deputati. Peraltro, il tema delle intercettazioni, anche nell'altro ramo del Parlamento, è stato modificato in *limine* all'approvazione del provvedimento in prima lettura, in parziale contraddizione con i contenuti del Documento XVII, n. 1 approvato dalla Commissione giustizia all'esito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni. Richiama ancora una volta la necessità che le norme penali siano approvate con strumenti ordinari che consentano un vero dibattito e un reale confronto tra le forze politiche senza le forzature a cui questo Governo ha costretto il Parlamento sin dal primo decreto-legge sui *rave*. Non può non notare lo scarso rispetto che la maggioranza mostra sistematicamente per i cittadini e le loro libertà civili.

Il senatore [SCARPINATO](#) (M5S), intervenendo sugli emendamenti presentati dal suo Gruppo

all'articolo 1, sottolinea come, in questa sua prima esperienza parlamentare, sia forte l'impressione di essere un figurante di una democrazia recitativa. Il Parlamento in questa legislatura è soltanto la cinghia di trasmissione della volontà dell'Esecutivo e questo decreto non è, purtroppo, un'eccezione. In questo caso, il Senato è stato marginalizzato, mortificando così anche le funzioni dei parlamentari che debbono rispondere a coloro che li hanno eletti. Ritiene peraltro che anche i parlamentari della maggioranza non abbiano alcuna chiara percezione delle norme che il Governo li ha obbligati ad approvare, come ad esempio la scriminante introdotta per le operazioni telematiche di polizia. Esprime, pertanto, una forte protesta per l'impossibilità di discutere di norme così rilevanti e di impatto su tutti i cittadini, a partire dai parlamentari stessi.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) chiede di intervenire sull'ordine dei lavori, per sottolineare la manifesta contraddizione tra l'unanime deplorazione per l'abuso della decretazione d'urgenza e l'incapacità di reazione da parte del Parlamento a tutela delle proprie prerogative costituzionali.

Il [PRESIDENTE](#) nota che l'intervento non riguarda l'ordine dei lavori. Si tratta piuttosto di una sorta di questione di carattere preliminare, già argomentata, in discussione generale, nella seduta di ieri.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il Presidente ha la facoltà di togliere la parola, se ritiene che in questo modo sia meglio garantito il ruolo delle Commissioni.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che l'oggetto dell'intervento è fuori tema, rispetto all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il proprio intervento riguarda appunto i lavori delle Commissioni riunite, chiamate ad esaminare un provvedimento molto complesso ed eterogeneo in meno di un giorno. Considerato che non vi sono i tempi per la conclusione dell'esame in sede referente, ritiene che la discussione in atto sia una farsa. A fronte del reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza, sarebbe opportuno che la stessa maggioranza respingesse il provvedimento del Governo. Si passa poi alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Interviene quindi il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), per illustrare gli emendamenti a sua prima firma all'articolo 2, pur sapendo che si tratta di una finzione, dal momento che il Senato non è stato messo neanche nella condizione minima per poter esaminare il testo, ed è la prima volta che, nella sua esperienza parlamentare, riscontra una torsione così pesante delle regole della democrazia rappresentativa. L'aggravante in questo caso è peraltro che la materia del provvedimento è a dir poco varia, rendendo ancor più difficile la cognizione di quello che l'altro ramo del Parlamento ha approvato. Sottolinea infine l'assurdità di continuare ad aumentare le pene di reati esistenti in funzione di una deterrenza che tutti sanno bene, anche i parlamentari di maggioranza, non avere nessun effetto. Lo si è chiaramente constatato con il decreto cosiddetto "Cutro" e sarà certamente così anche per gli incendi boschivi. Tutti i parlamentari sanno pertanto che si tratta di pura propaganda che, tuttavia, non servirà alla soluzione dei problemi. Gli emendamenti presentati dal suo Gruppo sono, ovviamente, quelli già presentati anche nell'altro ramo del Parlamento, data l'impossibilità per i tempi così ristretti di poterne presentare altri. Esprime quindi una formale protesta a nome del suo Gruppo, perché questo modo di procedere trasforma la democrazia parlamentare in un simulacro.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 2-*bis*.

Dopo un'interlocuzione tra il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) e il [PRESIDENTE](#), la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), ritenendo inaccettabile e umiliante il comportamento del Presidente, annuncia che il Gruppo M5S abbandonerà i lavori delle Commissioni riunite.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), procedendo all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3, sottolinea che questo provvedimento è stato adottato dal Governo il 10 agosto, il che ha ovviamente ritardato il suo *iter* nel quale, peraltro, si è scaricato il contrasto tra le forze politiche di maggioranza a tutti evidente. Una divisione tra cosiddetti "manettari" e cosiddetti "garantisti" che ha sfarinato la maggioranza durante l'esame presso la Camera dei deputati, con ripercussioni anche sugli esiti dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione giustizia del Senato. Mentre, infatti, da un lato vengono predicati il diritto penale minimo e la tutela della presunzione di innocenza, dall'altro il Governo assume provvedimenti d'urgenza per introdurre ulteriori sanzioni penali, persino in relazione all'abbattimento dell'orso marsicano. Al riguardo fa presente di aver presentato

l'emendamento *6bis.1* e di ritenere tale modo di procedere contrario ai principi che dovrebbero sorreggere il diritto penale sostanziale.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare gli emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 5, si sofferma in particolare sull'emendamento 5.0.1 riguardante le dotazioni del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, lamentando che ancora una volta, in questo settore, non vengono fatti gli investimenti che invece sarebbero necessari. Sottolinea poi come la maggioranza, all'interno di questo provvedimento, abbia eluso il tema gigantesco delle nuove tecnologie e del loro impatto sul controllo e la gestione delle intercettazioni: si continua, infatti, a intervenire su un tema ormai risolto dalla cosiddetta "riforma Orlando" come quello della circolazione delle intercettazioni, al di fuori del processo, senza considerare questioni assai più rischiose legate all'evoluzione tecnologica. Lamenta dunque non soltanto il continuo uso della decretazione d'urgenza su cui molti interventi si sono soffermati, ma la cifra di questi provvedimenti che, contraddicendo ciò che il Ministro della giustizia va ripetendo nelle interviste rilasciate agli organi di stampa, insistono sull'aumento delle pene a fini di deterrenza dei fenomeni criminali, nella consapevolezza che tale aumento non avrà alcun riscontro nella realtà. Non può che definire questo fenomeno come una forma evidente di populismo giudiziario finalizzato alla sola propaganda e non alla soluzione dei problemi. Interviene, infine, brevemente, il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) per sottolineare che i casi verificatisi nella regione Veneto, con la diffusione delle intercettazioni tra il Presidente e un consulente della regione, attualmente parlamentare, e quelli ancora più recenti occorsi al sindaco di Santa Marinella rendono evidente la necessità di migliorare la normativa vigente.

Il [PRESIDENTE](#), stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che riferirà in Aula circa l'impossibilità di completare l'esame in sede referente, a causa dei tempi eccessivamente ristretti.

Le Commissioni riunite prendono atto

*La seduta termina alle ore 10.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [897](#)

#### **G/897/1/1 e 2**

[Lopreiato](#)

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'art. 266 del codice di procedura penale individua i limiti oggettivi di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, contemplando un elenco tassativo di fattispecie in presenza delle quali deve ritenersi ammissibile tale strumento di ricerca della prova, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza delle comunicazioni (articolo 15);

nello specifico, alla lettera *f-bis*) include nel novero dei delitti per i quali è possibile procedere ad intercettazione, quelli previsti dall'articolo 600-*ter* c.p. relativo ad alcuni casi di pornografia minorile, nonché dall'articolo 609-*undecies*, per il delitto di adescamento;

è notorio come alcune ipotesi di violenza fisica o abusi consumati all'interno delle mura domestiche siano di difficile emersione ed accertamento, considerando lo stato di soggezione in cui spesso versa la vittima, che porta la stessa a trattenersi dal denunciare, per timore di ulteriori ritorsioni

personali;

appare opportuno consentire all'autorità giudiziaria di valutare la possibilità di accedere allo strumento delle intercettazioni anche per svolgere indagini relativamente ad altre ed ulteriori fattispecie che coinvolgono soggetti minori,

impegnano il Governo:

ad intervenire, con l'adozione di successivi provvedimenti, al fine di potenziare ulteriormente lo strumento delle intercettazioni, estendendone l'applicazione anche all'ipotesi di detenzione di materiale pornografico, oltre che per tutte le fattispecie di pornografia minorile, nonché in caso di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

**G/897/2/1 e 2**

[Lopreiato](#)

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 266 del codice di procedura penale individua i limiti oggettivi di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, contemplando un elenco tassativo di fattispecie in presenza delle quali deve ritenersi ammissibile tale strumento di ricerca della prova, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza delle comunicazioni (articolo 15);

nello specifico, alla lettera *f*-bis) include nel novero dei delitti per i quali è possibile procedere ad intercettazione, quelli previsti dall'articolo 600-ter c.p. relativo ad alcuni casi di pornografia minorile, nonché dall'articolo 609-undecies, per il delitto di adescamento;

è notorio come alcune ipotesi di violenza fisica o abusi consumati all'interno delle mura domestiche siano di difficile emersione ed accertamento, considerando lo stato di soggezione in cui spesso versa la vittima, che porta la stessa a trattenersi dal denunciare, per timore di ulteriori ritorsioni personali;

appare opportuno consentire all'autorità giudiziaria di valutare la possibilità di accedere allo strumento delle intercettazioni anche per svolgere indagini relativamente ad altre ed ulteriori fattispecie che coinvolgono soggetti minori,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire per estendere lo strumento delle intercettazioni al settore della detenzione di materiale pedo-pornografico.

**G/897/3/1 e 2**

[Lopreiato](#)

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti,



consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, allo scopo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero;

il comma 4 del richiamato articolo specifica che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano garantire, l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi;

in ragione di un coinvolgimento sempre maggiore della polizia giudiziaria nell'ambito di attività strettamente tecnologiche, quali ad esempio la captazione informatica di dati attraverso il cosiddetto *Trojan*, appare indispensabile un impegno delle istituzioni per una formazione costante e per l'aumento delle risorse umane e strumentali dirette alla gestione del progresso tecnologico;

come emerso nel corso dell'indagine conoscitiva in materia di intercettazioni per rafforzare la garanzia dei diritti fondamentali nell'applicazione di tali norme, oltre al rinnovamento della formazione dei magistrati, è opportuno procedere ad una integrale copertura degli organici del Ministero della giustizia, così da agire anche sotto il profilo del settore tecnologico, sempre in un'ottica di tutela dei diritti derivanti dalle prescrizioni costituzionali e internazionali; allo stesso modo occorre assicurare una formazione specifica al personale della polizia giudiziaria sul versante del *knowhow* tecnologico ed in generale a tutto il personale coinvolto nell'amministrazione della giustizia;

la formazione è tanto più necessaria laddove si consideri che, della selezione delle conversazioni rilevanti ai fini dell'indagine si fa carico proprio la polizia giudiziaria;

è altresì inderogabile l'assunzione di personale tecnico informatico qualificato da inserire all'interno degli Uffici Giudiziari (es. Amministratori di Sistema), che sia in grado di interloquire con i vari fornitori di servizi, monitorare le attività svolte e cooperare in caso di incidenti;

come è emerso dalle audizioni e dai sopralluoghi, devono comunque essere previsti investimenti per adeguare le attuali sale *server* al fine di garantire la continuità dei servizi, sia attraverso l'introduzione di sistemi di backup dati, sia attraverso l'ampliamento della memoria dei server medesimi;

l'adeguamento infrastrutturale è indispensabile perché non può essere consentita una « tirannia » informatica sulle norme giuridiche poste a tutela dei diritti fondamentali e del contrasto alla criminalità;

è necessario superare definitivamente quello che il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha definito come « subalternità cognitiva » della macchina giudiziaria, ma anche degli apparati di polizia nell'impiego a fini di giustizia delle tecnologie digitali;

in questo quadro, occorre intervenire al fine di impedire che le tecnologie nelle indagini siano totalmente nella disponibilità e gestione di soggetti privati, e quindi impiegabili solo con il supporto tecnico di questi ultimi,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per garantire maggiori risorse da destinare alla formazione specifica del personale dell'amministrazione della giustizia e delle forze di polizia giudiziaria deputati allo svolgimento di attività tecnologiche di captazione di informazioni, così da assicurare in concreto il rispetto dei diritti fondamentali, superando quella subalternità tecnologica che vede interessati i suddetti organi.

**G/897/4/1 e 2**

[Lopreiato](#)

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,  
premessò che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, allo scopo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero;

il comma 4 del richiamato articolo specifica che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano garantire l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi, contemplando - infine - una clausola di chiusura che escluda, in ogni caso, l'accesso ai dati in chiaro;

tuttavia, la ratio di incrementare i livelli di sicurezza, mantenendo l'autonomia

funzionale del magistrato incaricato, stride con la previsione di garantire l'esclusione dell'accesso dei dati da parte del Ministero della giustizia ai soli dati in chiaro,

impegnano il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, ad intervenire per garantire l'esclusione dell'accesso ai dati da parte del Ministero della giustizia a tutti i dati, a prescindere che gli stessi siano in chiaro o criptati.

**G/897/5/1 e 2**

[Lopreiato](#)

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,  
premessò che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, allo scopo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero;

il comma 4 del richiamato articolo specifica che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano garantire, l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni

compiute sui dati stessi;

tuttavia, sebbene permangano l'autonomia e la sorveglianza in capo al procuratore della Repubblica, difficilmente può essere esercitato da questi un controllo diretto, proprio in virtù della circostanza che la conservazione dei dati avverrà presso strutture centralizzate e, pertanto, fisicamente distanti dalle sedi delle singole Procure incaricate;

appare opportuno, pertanto, individuare presso il ministero, con il medesimo decreto, un soggetto responsabile per la conservazione dei dati presso l'archivio,

impegnano il Governo:

ad adottare iniziative, anche legislative, al fine di demandare al Ministero della Giustizia l'onere di incaricare un soggetto precipuamente responsabile per la conservazione dei dati presso l'archivio, al pari di quanto accade per la conservazione e trattamento dei dati sensibili.

**G/897/6/1 e 2**

[Lopreiato](#)

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

le modifiche proposte intendono estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

ciò appare in netta contraddizione con le incaute dichiarazioni del 19 luglio scorso del ministro Nordio sul concorso esterno in associazione mafiosa e in ordine alla volontà di ridurre delle intercettazioni, sulla base dell'assunto che i mafiosi non usano il telefono;

in corso d'esame, sono state introdotte nel provvedimento in titolo misure che escludono il perseguimento di specifiche condotte connesse a reati contro la PA

ove tali condotte siano emerse nell'ambito di intercettazioni autorizzate per altre e diverse indagini;

contestualmente all'esame del provvedimento in titolo in questa sede, in Commissione Giustizia, al Senato, nella relazione conclusiva sull'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, la maggioranza ha inserito, a sorpresa, un impegno affinché sia escluso l'utilizzo del *trojan* nelle indagini per reati contro la PA;

con lucida e consapevole scelta puramente politica, si introduce nuovamente un singolare doppio binario: l'inasprimento delle intercettazioni per gravi reati, ma un nuovo salvacondotto per i reati dei c.d. « colletti bianchi », reati c.d. « spia » e porta alle infiltrazioni della criminalità organizzata, alle cui condotte, palesemente, non è assegnato grave disvalore;

ciò ricorda ai firmatari, lo stesso doppio binario recato dal primo provvedimento d'urgenza adottato dal Governo in carica, il c.d. « decreto rave », nel quale si introducevano obblighi inflessibili e severe sanzioni per i condannati che decidono di collaborare e indulgenza di stato per i patrimoni occulti dei condannati che decidono di non collaborare, autorizzati a serbare il silenzio sulle ricchezze accumulate e sottratte alla confisca grazie a sofisticate tecniche di riciclaggio;

dopo la norma del decreto c.d. rave, che ha restituito i benefici penitenziari ai

condannati per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e dopo la norma che abolisce il reato di abuso d'ufficio, si aggiunge questo nuovo tassello in ordine all'impunità dei colletti bianchi;

la gravità e il disvalore delle condotte criminose nell'ambito degli uffici pubblici discendono direttamente dall'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, che ne costituisce il fondamento giuridico e giova, evidentemente, rammentarne, in questa sede, il dettato: « I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. »;

nel loro complesso, le misure appaiono compiere la volontà di indebolire gli istituti a tutela della legalità, di depotenziare la capacità di risposta dello Stato al fenomeno della corruzione pubblica nelle sue molteplici declinazioni, gravido di conseguenze in un Paese in cui il 90 per cento delle truffe sono da ricondurre a fenomeni di corruzione connessi ad appalti e responsabilità erariali e amministrative nella pubblica amministrazione, acuite dal momento contingente, in cui gli interessi dei comitati d'affari, delle mafie e delle reti corruttive sono ingolositi dalle ingentissime risorse e dalle connesse opere da realizzare ai fini dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

in proposito, preme ai firmatari richiamare, altresì, due recenti disposizioni volute dal Governo in carica e dalla sua maggioranza parlamentare: la proroga del c.d. « scudo contabile » e la soppressione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla gestione delle risorse e sulle opere del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e del Piano nazionale complementare - che, unitamente a quanto sopra esposto, costituiscono palesemente un favor verso chi rompe il patto di fedeltà con la Repubblica e i cittadini e inquina l'economia

e la società;

dai dati assunti alla fine dell'anno 2022, si ricava che le frodi sui fondi europei e sul PNRR sono in forte crescita - come si evince anche dall'allarme lanciato dalla Procura della Corte dei conti europea il 20 per cento delle citazioni in giudizio hanno riguardato indebite percezioni di fondi europei e nazionali, per una richiesta risarcitoria di oltre 231 milioni di euro, le criticità si appuntano in particolare sul nostro Paese, in cui si concentrano il 22 per cento delle indagini - « quasi 600 indagini avviate, un danno al bilancio dell'UE di 5,3 miliardi di euro e la rilevazione del forte coinvolgimento della criminalità organizzata nelle frodi transnazionali »;

un allentamento dei presidi contro i fenomeni corruttivi non può che esporre al pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali, attratte dall'ingente quantità di afflusso di danaro;

l'articolo 54, comma secondo, della Costituzione introduce il principio di un'etica pubblica e richiede onorabilità a coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche, ma, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'articolo 54, comma secondo, richiama, altresì, il Legislatore a darvi corpo e sostanza con precetti normativi conseguenti,

impegnano il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, alla luce degli effetti prodotti dalla

nuova disciplina in materia di utilizzabilità delle comunicazioni intercettate in alcuni procedimenti connessi, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a potenziare i presidi a tutela della trasparenza, della legalità e dell'integrità dell'azione delle amministrazioni pubbliche, rafforzando ed estendendo, in particolare, la competenza, le funzioni e le attività dell'Autorità nazionale anticorruzione e ad informare i competenti organi parlamentari in merito alle modalità con le quali intende monitorare, prevenire, controllare la correttezza dell'attività amministrativa, al fine di prevenire, nonché sanzionare, gestioni illecite, le eventuali condizioni in ordine a conflitti di interesse, casi di appropriazione indebita, le frodi o i doppi finanziamenti.

**G/897/7/1 e 2**

[Lopreiato](#)

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

le modifiche proposte intendono estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

è fondamentale garantire la piena operatività dello strumento delle intercettazioni anche ai reati c.d. « spia », ovvero quelli di corruzione. Invero, è notorio come la corruzione costituisca ormai una delle principali porte di ingresso della criminalità organizzata, ed in particolare, di quella di stampo mafioso, interessata sempre di più ad insinuarsi nella gestione delle risorse pubbliche e nella economia legale, con un costo per lo Stato di circa 60 miliardi l'anno, determinando, così, perspicue implicazioni economiche e sociali;

il legislatore ha l'obbligo di dotare l'autorità giudiziaria di tutti gli strumenti necessari a cogliere ogni attività in corso o interessi nascosti del malaffare. Nella scorsa legislatura, la legge n. 3 del 2019 c.d. Spazzacorrotti ha previsto, tra gli altri, il potenziamento delle intercettazioni per i reati connessi alla corruzione. Inoltre, durante il governo Conte II è stato adottato il decreto-legge n. 161 del 2019, entrato in vigore a settembre 2020, che ha chiuso una stagione di interventi confusionari e superflui, rappresentando una sintesi equilibrata tra l'esigenza di perseguire reati gravi e il diritto alla privacy rispetto a fatti non rilevanti;

il *trojan* rappresenta certamente un mezzo imprescindibile per l'emersione dei fenomeni corruttivi e per interrompere sul nascere il *pactum sceleris* tra corrotto e corruttore. L'eliminazione o il depotenziamento del *trojan* per i reati contro la PA rappresenterebbe un notevole passo indietro rispetto alla normativa attuale, finalmente adeguata agli standard europei,

impegnano il Governo:

ad astenersi da qualsivoglia intervento - anche normativo - volto a riformare la disciplina delle intercettazioni in termini più limitativi per l'autorità giudiziaria o comunque peggiorativi, ovvero a depotenziare lo strumento del *trojan*, determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le più gravi manifestazioni criminose, compresa la corruzione, sulle quali prospera la criminalità organizzata e ancor più la mafia.

**G/897/8/1 e 2**

[Lopreiato](#)

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

premessi che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione della giustizia;

in particolare, l'articolo 4 modifica la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati;

come esplicitato nel medesimo preambolo, l'intervento normativo si rende necessario anche per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

tuttavia, manca nell'atto in esame qualsivoglia previsione volta ad attribuire maggiori ed ulteriori risorse all'amministrazione giudiziaria, necessarie per assicurare l'efficienza della macchina della giustizia, a beneficio degli utenti finali, i cittadini;

occorrono, quindi, specifiche ed ulteriori previsioni a favore del rafforzamento del personale dei magistrati, imprescindibile anche ai fini del raggiungimento

degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla luce della rilevante scopertura di organico;

siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti:

circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi - gli unici attualmente in tirocinio - termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

a tal riguardo si è espresso anche il Consiglio superiore della magistratura, adottando una risoluzione il 20 ottobre 2022, con cui ha invitato il Ministro della giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane,

impegnano il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a prevedere ulteriori procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.

#### **G/897/9/1 e 2**

#### [Lopreiato](#)

Le Commissioni riunite 1ª e 2ª,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'articolo 5 reca una disciplina transitoria relativa agli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM);

come esplicitato nel medesimo preambolo, l'intervento normativo si rende necessario anche per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria.

Pertanto, occorrono specifiche ed ulteriori previsioni in tal senso;

la situazione del personale di Polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546;

il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra VI, 2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente;

il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene

detentive brevi nel giudizio di cognizione;

occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna,

impegnano il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a prevedere il potenziamento dell'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.

**G/897/10/1 e 2**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Il Senato,

premessi che:

l'Amministrazione penitenziaria rappresenta un comparto fondamentale della Pubblica amministrazione; in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della Giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altra misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia e architettura penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;

per realizzare la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello europeo e internazionale;

il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale: è necessario procedere alla riqualificazione dei luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati;

il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;

si tratta di uno sforzo nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente, permettendo di ridurre

l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività,

impegna il Governo:

a ripristinare, nonché ad incrementare, dal primo provvedimento utile, le risorse tagliate con la legge di bilancio per il 2023 al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per assicurare la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, aumentarne la dotazione organica, potenziando gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale, a potenziare inoltre le risorse, presso il Ministero della Giustizia, riconducibili al Fondo destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, nonché ad aumentare gli investimenti nella giustizia riparativa.

**G/897/11/1 e 2**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Il Senato,

premesso che:

l'ufficio per il processo, istituito dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è un modello volto a rendere più efficiente il servizio giustizia, che partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione, di smaltimento dell'arretrato e di efficientamento degli uffici giudiziari;

il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie competenze, ha predisposto un programma di interventi, organizzativi e normativi, per fornire ai Tribunali, alle Corti di appello, e alla Corte di cassazione la cornice normativa, le risorse finanziarie e gli strumenti informatici diretti all'organizzazione di strutture di staff in grado di affiancare il giudice nelle attività d'ufficio. I singoli uffici giudiziari, nell'ambito della loro autonomia, potranno dare completa attuazione a strutture di supporto e di assistenza all'attività giurisdizionale dei magistrati;

l'Ufficio per il Processo è composto dai magistrati, dai rappresentanti del personale amministrativo delle cancellerie, dagli addetti all'Ufficio per il processo, e dai cosiddetti tirocinanti (studenti universitari che svolgono un tirocinio di 12 o 18 mesi presso i tribunali, corti di appello e Corte di cassazione);

le attività che possono svolgersi nell'ufficio per il processo sono diverse, ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, stesura di relazioni, massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell'udienza, rilevazione dei flussi dei dati statistici;

la figura del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo è delineata, in particolare, dal decreto-legge n. 80 del 2021 - articolo 11 e dal decreto legislativo n. 151 del 2022, che ha aggiornato e parzialmente modificato le disposizioni relative all'U.P.P.;

nel 2022 si è provveduto ad assumere, previo espletamento di una procedura concorsuale indetta con bando del 6 agosto 2021 un primo contingente di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica FI, con il profilo di Addetto all'ufficio per il processo di complessive 8.250 unità con contratto della durata di due anni e sette mesi, anche con mansioni di supporto all'attività giurisdizionale;

le relazioni tenute in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario del 2023 dal Primo Presidente della Corte di cassazione e dagli altri Presidenti delle Corti d'Appello hanno riconosciuto il contributo importante che è venuto dalla istituzione dell'UPP, nel loro ruolo di «ponte» fra le attività prettamente giurisdizionali e le attività di supporto tradizionali, sottolineando una grande duttilità nel



servizio, una forte propensione all'utilizzo degli strumenti tecnologici quale fattore di innovazione, una decisa capacità di sfruttare i margini delle attività di cancelleria in chiave di più efficace supporto al magistrato, un obiettivo, già in parte raggiunto, che trova ostacolo nella temporaneità del contratto di servizio degli addetti e alla conseguente mancanza di stabilità lavorativa;

appare dunque necessario prevedere soluzioni che permettano di superare la eccessiva frammentazione e a garantire, aumentando gli organici e in seguito ad una selezione che si fondi su una valutazione positiva del candidato, continuità nell'attività dell'ufficio del processo,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad adottare iniziative affinché il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico - al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, possa accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turnover*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

**G/897/12/1 e 2**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Il Senato,

premessi che:

in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

L'Amministrazione penitenziaria rappresenta un comparto fondamentale della Pubblica amministrazione;

le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza

pubblica che non prevede altra misura relativa al comparto penitenziario,

impegna il Governo

a ripristinare, nonché ad incrementare, dal primo provvedimento utile, le risorse tagliate con la legge di bilancio per il 2023 al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché a prevedere il reclutamento di personale adeguato a coprire le vacanze di organico nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

**G/897/13/1 e 2**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Il Senato,

premesso che:

nel 1946 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la salute come «*uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo l'assenza di malattie*» e, sempre l'OMS, rileva che in Europa un detenuto su tre soffre di disturbi mentali, tanto che la causa più comune di morte nelle carceri è il suicidio;

il rapporto Oms ha analizzato le prestazioni nelle carceri di 36 paesi dell'Ue dove sono detenute 600.000 persone. È risultato che il 32,6 per cento dei reclusi soffre di disturbi mentali; studi recenti mostrano inoltre che fra i detenuti la diffusione del disturbo psicotico e di depressione maggiore è di 2-4 volte superiore rispetto alla popolazione libera; nell'ultimo anno e mezzo nel nostro Paese, infatti, si sono verificati 107 suicidi in carcere, quasi uno ogni 5 giorni. La condanna del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla condizione degli istituti di pena in Italia e il ripetuto richiamo per migliorare una situazione drammatica è l'ennesima conferma che sulle carceri servirebbe una svolta con investimenti, un maggiore ricorso alle misure alternative e attuazione della riforma cosiddetta Cartabia sulla giustizia riparativa;

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, pubblicata il 19 aprile 2019, ha fornito un importantissimo contributo alla rinascita del diritto alla tutela della salute delle persone con problemi di malattia mentale detenute nei nostri istituti penitenziari;

il vigente ordinamento penitenziario, nello specifico il regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 agli articoli 111 e 112, prevede la possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie psichiatriche in sezioni speciali, oggi denominate «*articolarioni per la salute mentale*» (A.T.S.M), volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per rendere il regime carcerario compatibile con i disturbi psichiatrici; si tratta di reparti destinati a condannati o internati che sviluppino una patologia psichiatrica durante la detenzione o a condannati affetti da vizio parziale di mente, che dovrebbero garantire un'attività di tipo terapeutico e riabilitativo in maniera continuativa e individualizzata; anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019 ha sottolineato che «*soprattutto le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale, in attuazione degli articoli 27 e 32 della Costituzione*»;

con la legge 23 maggio 2013, n. 57 di conversione del decreto-legge n. 24/2013 che stabiliva il programma regionale in cui definire «*tempi certi e impegni precisi per il superamento degli OPG*», fino alla svolta avvenuta con la legge n. 81 del 2014 che ha apportato, in sede di conversione di un decreto-legge, significative modifiche volte a sancire il superamento dell'ottica meramente repressiva che aveva contraddistinto la gestione degli O.P.G. e che ha previsto l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. solo in via sussidiaria e residuale, qualora risulti inidonea qualsiasi altra misura. Il primo passo verso un cambiamento è stato il trasferimento delle competenze di medicina penitenziaria dal Ministero della Giustizia a quello della Sanità. Il secondo tassello è stato

rappresentato dall'introduzione delle R.E.M.S. - Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza - , introdotte con legge 17 febbraio 2012, n. 9, che hanno costituito la risposta alle esigenze sopra esposte; sono troppo, però, poche rispetto alla crescente domanda di salute mentale delle nostre carceri;

in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della Giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e minorile e di comunità;

le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale e del personale che con loro lavora, in condizioni spesso, estreme, a cui va riconosciuta una particolare motivazione,

impegna il Governo

a riconoscere al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

## G/897/14/1 e 2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Il Senato,

premessi che:

nel 1946 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la salute come «*uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo l'assenza di malattie*» e, sempre l'OMS, rileva che in Europa un detenuto su tre soffre di disturbi mentali, tanto che la causa più comune di morte nelle carceri è il suicidio;

il rapporto Oms ha analizzato le prestazioni nelle carceri di 36 paesi dell'Ue dove sono detenute 600.000 persone. E risultato che il 32,6 per cento dei reclusi soffre di disturbi mentali; studi recenti mostrano inoltre che fra i detenuti la diffusione del disturbo psicotico e di depressione maggiore è di 2-4 volte superiore rispetto alla popolazione libera; nell'ultimo anno e mezzo nel nostro Paese, infatti, si sono verificati 107 suicidi in carcere, quasi uno ogni 5 giorni. La condanna del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla condizione degli istituti di pena in Italia e il ripetuto richiamo per migliorare una situazione drammatica è l'ennesima conferma che sulle carceri servirebbe una svolta con investimenti, un maggiore ricorso alle misure alternative e attuazione della riforma cosiddetta Cartabia sulla giustizia riparativa;

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, pubblicata il 19 aprile 2019, ha fornito un importantissimo contributo alla rinascita del diritto alla tutela della salute delle persone con problemi di malattia mentale detenute nei nostri istituti penitenziari;

il vigente ordinamento penitenziario, nello specifico il regolamento di esecuzione di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 agli articoli 111 e 112, prevede la possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie psichiatriche in sezioni speciali, oggi denominate «*articolarioni per la salute mentale*» (A.T.S.M), volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per rendere il regime carcerario compatibile con i disturbi psichiatrici; si tratta di reparti destinati a condannati o internati che sviluppino una patologia psichiatrica durante la detenzione o a condannati affetti da vizio parziale di mente, che dovrebbero garantire un'attività di tipo terapeutico e riabilitativo in maniera continuativa e individualizzata; anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019 ha sottolineato che «*soprattutto le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale, in attuazione degli articoli 27 e 32 della Costituzione*»;

con la legge 23 maggio 2013, n. 57 di conversione del decreto-legge n. 24/2013 che stabiliva il programma regionale in cui definire «*tempi certi e impegni precisi per il superamento degli OPG*», fino alla svolta avvenuta con la legge n. 81 del 2014 che ha apportato, in sede di conversione di un decreto-legge, significative modifiche volte a sancire il superamento dell'ottica meramente repressiva che aveva contraddistinto la gestione degli O.P.G. e che ha previsto l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. solo in via sussidiaria e residuale, qualora risulti inidonea qualsiasi altra misura. Il primo passo verso un cambiamento è stato il trasferimento delle competenze di medicina penitenziaria dal Ministero della Giustizia a quello della Sanità. Il secondo tassello è stato rappresentato dall'introduzione delle R.E.M.S. - Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza - , introdotte con legge 17 febbraio 2012, n. 9, che hanno costituito la risposta alle esigenze sopra esposte; sono troppo, però, poche rispetto alla crescente domanda di salute mentale delle nostre carceri;

in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della Giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e minorile e di comunità;

le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale e del personale che con loro lavora, in condizioni spesso, estreme, a cui va riconosciuta una particolare motivazione,

impegna il Governo

a valorizzare il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

**G/897/15/1 e 2**

[Valente](#), [D'Elia](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Il Senato,

premessi che:

in merito alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente accolte e prese in carico e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Forze PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,

impegna il Governo

a colmare, sin dal primo provvedimento utile, nell'ambito delle sue proprie prerogative, la gravissima assenza di misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, e di garantire che la stessa sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e che la stessa sia coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di *performance* dell'amministrazione, trovando una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.

**G/897/16/1 e 2**

[Lopreato](#)

Le Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>,

premessi che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'articolo 5 reca una disciplina transitoria relativa agli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM);

come esplicitato nel medesimo preambolo, l'intervento normativo si rende necessario anche per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale educatore all'interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto

a quello previsto;

è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca

un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale.

I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai

fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della « osservazione scientifica della personalità » e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;

il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore. Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71. Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65. In relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore.

Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche;

nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204). Tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con Circolare 3 febbraio 2022 - Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale),

impegnano il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, ad autorizzare e finanziare procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.

**G/897/17/1 e 2**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione" è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

l'articolo 6 del provvedimento apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-*bis* c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto

degli incendi o per trarne profitto;

secondo i dati dell'Ispra - 23 agosto 2023 - è aumentata l'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia, prossimi a 64.000ha, di cui più di 10.000ha di ecosistemi forestali;

le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e leccete (63%) e superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti di conifere (20%);

l'89% delle aree bruciate finora sono in Sicilia (72%) e Calabria (17%). Le province con la maggiore superficie interessata da incendi sono: Palermo (oltre 15800ha, di cui il 20% foreste), Reggio Calabria (più di 8500ha, il 17% di foreste), Messina (oltre 5300ha, il 19% di foreste), e Siracusa (oltre 4300ha, il 23% di foreste).

in crescita anche il numero di aree naturali protette con ecosistemi forestali percorsi da incendio. Le aree protette maggiormente colpite sono in provincia di Palermo (7), Caltanissetta (7), Siracusa (3) ed in provincia di Agrigento (3). È stato registrato un evento rilevante in Liguria vicino al confine con la Francia;

alla luce dell'incremento dei delitti di incendi boscosi che si registrano annualmente nel nostro Paese sarebbe opportuno prevedere specifiche modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

Impegna il Governo:

ad impedire, attraverso opportune iniziative, che le zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco possano avere successivamente una destinazione urbanistica diversa da quella preesistente all'incendio, o possano essere interessati dalla realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

**G/897/18/1 e 2**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il Senato

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione" è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

secondo i dati dell'Ispra - 23 agosto 2023 - è aumentata l'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia, prossimi a 64.000ha, di cui più di 10.000ha di ecosistemi forestali;

le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e leccete (63%) e superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti di conifere (20%);

l'89% delle aree bruciate finora sono in Sicilia (72%) e Calabria (17%). Le province con la maggiore superficie interessata da incendi sono: Palermo (oltre 15800ha, di cui il 20% foreste), Reggio Calabria (più di 8500ha, il 17% di foreste), Messina (oltre 5300ha, il 19% di foreste), e Siracusa (oltre 4300ha, il 23% di foreste).

in crescita anche il numero di aree naturali protette con ecosistemi forestali percorsi da incendio. Le aree protette maggiormente colpite sono in provincia di Palermo (7), Caltanissetta (7), Siracusa (3) ed in provincia di Agrigento (3). È stato registrato un evento rilevante in Liguria vicino al confine con la Francia;

alla luce dell'incremento dei delitti di incendi boscosi che si registrano annualmente nel nostro Paese sarebbe opportuno ripristinare, anche con nuovi compiti in materia di prevenzione e contrasto dei delitti contro l'ambiente, il Corpo forestale dello Stato soppresso con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

dopo sei anni è inconfutabile che le riserve e i parchi nazionali non possono essere gestiti da una Forza armata, qual è l'Arma dei carabinieri. In tutto il mondo a controllare i boschi, le foreste, le montagne, l'ambiente naturale e il paesaggio non ci sono militari, bensì guardie forestali aventi lo status di poliziotti civili e l'Italia è l'unico Paese al mondo a essersi privato di un proprio Corpo

forestale;

dopo sei anni è tempo di cambiare, di raccontare dei boschi (che coprono oramai il 40% del territorio) anche quando le fiamme non ci sono, di puntare sulla prevenzione educando i cittadini con un costante coinvolgimento delle comunità per sbarrare il passo all'incuria che sempre più domina i nostri paesaggi e alla criminalità organizzata, al teppismo, alla vendetta e alla devianza sociale che si maschera da psicopatologia incendiaria;

dopo sei anni emerge con chiarezza che servono investimenti veri, ricerca, strumenti e tecnologie, semplificazioni di procedure e competenze all'interno di una strategia complessiva che poggia le solide basi sulla ricostruzione del Corpo forestale dello Stato con nuove competenze in materia di tutela dell'ecosistema territoriale;

oggi sappiamo che i crimini contro la natura sono la quarta attività criminale più redditizia al mondo: preceduti "solo" dal traffico di droga, dalla contraffazione e dal contrabbando di armi. Un mercato che genera entrate per 280 miliardi di dollari l'anno e costituisce un settore della criminalità in crescita. I dati sono emersi il 12 aprile scorso in occasione della presentazione del workshop organizzato dal Wwf a Roma per il Progetto LIFE SWiPE;

precedentemente a fare il punto è stato il nuovo report Ecomafia 2022, realizzato da Legambiente, nel 2021, dove si legge che i reati contro l'ambiente non scendono sotto il muro dei 30mila illeciti, registrando una media di quasi 84 reati al giorno, circa 3,5 ogni ora, crescono gli arresti toccando quota 368, + 11,9% rispetto al 2020. Sono 59.268 gli illeciti amministrativi contestati, con una media di 162 al giorno, 6,7 ogni ora che sommati ai reati ambientali, raccontano un Paese dove vengono accertate ogni ora circa 10 violazioni ambientali;

Impegna il Governo:

a valutare, attraverso opportune iniziative, di ripristinare, anche con nuovi compiti in materia di prevenzione e contrasto dei delitti contro l'ambiente, il Corpo forestale dello Stato soppresso con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17.

**G/897/19/1 e 2**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge As897 recante: "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione" è emersa la necessita ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

l'articolo 6 del provvedimento apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-*bis* c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto;

Gli incendi costituiscono un importante fattore ecologico che condiziona l'evoluzione degli ecosistemi forestali di molte regioni biogeografiche. L'ambiente mediterraneo, in particolare, è sottoposto al verificarsi di numerosi incendi boschivi, specie nel periodo estivo, con conseguenze importanti sui processi di evoluzione e conservazione della biodiversità vegetale ed animale;

In ambito forestale, numerosi studi hanno dimostrato le conseguenze degli incendi boschivi su micro e macro-fauna, quali ad esempio: gasteropodi, artropodi, mammiferi e ungulati. Le specie caratterizzate da scarsa mobilità, soprattutto terrestri e/o terricole, sono quelle maggiormente influenzate dall'azione delle fiamme, dal calore e dal fumo generato durante la combustione;

In alcuni casi gli incendi possono determinare cambiamenti strutturali piuttosto marcati nella struttura e nella funzionalità degli ecosistemi forestali, tali da alterare i cicli biologici di molte specie vegetali ed animali, con conseguenze alcune volte veramente catastrofiche;



il cambiamento climatico, il crollo della biodiversità e l'aumento di gravi crimini ambientali mettono in pericolo l'intera comunità internazionale e che le attività delle imprese pubbliche o private non possono più causare impunemente gravi danni all'ambiente;

L'8 febbraio 2022 il Parlamento ha approvato il disegno di legge che prevede la modifica di due articoli della Costituzione: l'articolo 9 si allarga alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. La modifica all'articolo 41, invece, sancisce che la salute e l'ambiente sono paradigmi da tutelare da parte dell'economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E che le istituzioni possano orientare l'iniziativa economica pubblica e privata verso fini sociali e ambientali. Una riforma che si dimostra essere un impegno solenne per il presente e per il futuro;

Impegna il Governo:

a istituire un gruppo di lavoro, di esperti di diritto ambientale, al fine di presentare alle commissioni parlamentari permanenti competenti, una proposta codificata di crimine di ecicidio che possa essere coerente con il diritto penale italiano;

a favorire iniziative diplomatiche per proporre, a nome della Repubblica italiana, emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale per includere il crimine di ecicidio;

**G/897/20/1 e 2**

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione» è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

l'articolo 6 del provvedimento apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-*bis* c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trame profitto;

i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 modificano il decreto legislativo n. 300 del 1999, operando un riordino delle aree funzionali del Ministero della cultura, optando per il modello articolato in dipartimenti (che non potranno essere più di 4) con il rischio concreto e reale di ridurre le competenze e le vigilanze in materia di vincoli paesaggistici, ambientali ed archeologici;

secondo i dati dell'Ispra - 23 agosto 2023 - è aumentata l'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia, prossimi a 64.000 ettari, di cui più di 10.000 ha di ecosistemi forestali;

le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e leccete (63 per cento) e superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti di conifere (20 per cento);

al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, con il comma 3-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è stato nominato commissario straordinario l'amministratore delegato della società SIMICO;

il dossier di candidatura Milano Cortina 2026 del 31 marzo 2019 stimava in 47 milioni di euro i costi per la realizzazione dell'infrastruttura in questione, importo poi rideterminato in 61 milioni nell'ambito della presa d'atto delle risultanze del documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento, passato successivamente a 85 milioni e oggi ridefinito in 124 milioni di euro dal progetto definitivo;

il bando di gara per la realizzazione dell'impianto sarebbe andato deserto e la società SIMICO ha avviato una procedura «negoziata» per l'aggiudicazione a trattativa privata, anche questa conclusasi senza esito;

secondo il cronoprogramma dei lavori, previsto in 807 giorni lavorativi, la conclusione dei lavori sarebbe prevista non prima del 15 gennaio 2026, solo 20 giorni prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, termine che pone non pochi dubbi sul regolare svolgimento delle operazioni di omologazione della pista e del suo successivo utilizzo;

agli enormi costi economici per la realizzazione della pista, si aggiungono gli alti impatti ambientali connessi, con l'abbattimento di 500 larici secolari e il prelievo idrico di oltre 3 mila metri cubi d'acqua per il funzionamento dell'impianto;

trattasi di un intervento invasivo su area boscosa, che potrebbe essere interessata da incendi, comunque con un impatto paesaggistico e ambientale non indifferente;

nell'opinione pubblica si rafforza il dubbio sull'effettiva necessità di costruzione della pista e lo stesso CIO rispondendo alla Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, ha sottolineato come non sia un'esigenza del Comitato Olimpico quella di avere un impianto nuovo e che anzi il CIO è aderente in prima istanza ai valori della sostenibilità;

il Sindaco di Innsbruck avrebbe formalizzato al Commissario di governo la disponibilità ad ospitare le gare olimpiche nell'impianto austriaco, chiedendo all'Italia di coprire un terzo del costo necessario per l'omologazione della pista stimato in 27 milioni di euro, soluzione a basso impatto economico e di salvaguardia ambientale, accettata anche dal CIO che non vincola la manifestazione al rispetto del territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare soluzioni alternative rispetto alla realizzazione della pista di bob a Cortina.

## **G/897/21/1 e 2**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione» è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

l'articolo 8 reca modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo, in particolare una nuova finalità di destinazione delle risorse di competenza statale, relativa ad interventi straordinari per il recupero delle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

in sede di conversione del provvedimento sono stati presentati emendamenti che prevedevano la possibilità di destinare, quota parte dell'8 per mille anche al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

emendamenti bocciati proprio mentre il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa faceva notare con preoccupazione che i dati forniti da Roma «mostrano una persistente alta percentuale di procedimenti per violenza domestica e sessuale archiviati nella fase delle indagini preliminari, un uso limitato degli ordini di protezione e un tasso significativo di violazione degli stessi»;

In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

secondo i dati pubblicati dal Viminale nel 2022 in Italia si sono registrati 120 casi di femminicidio, 102 nel 2021, mentre a oggi se nel 2023 se ne registrano già 81, un dato veramente

preoccupante,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza richiamati in premessa sia attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, sia con finanziamenti idonei al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative normative volte a intervenire sulla disciplina dell'8 per mille nei termini indicati in premessa.

**G/897/22/1 e 2**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato

premessi che

l'articolo 10 del decreto legge 105/2023 modifica il D.LGS. 300/1999 operando in due direzioni: da un lato, riordina e aggiorna le aree funzionali del Ministero della cultura, senza mutarne le attribuzioni; dall'altro lato, modifica il modello organizzativo, attualmente incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti;

il procedimento di attuazione della riorganizzazione avverrà con DPCM da adottarsi entro il 31 dicembre 2023. La cessazione dei precedenti incarichi avverrà nel momento in cui subentreranno i nuovi dirigenti;

la riorganizzazione prevista dal decreto riguarda le strutture direttive del Ministero della Cultura e non le articolazioni periferiche presenti nell'ambito della macro struttura organizzativa;

il provvedimento prevede che gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

in questo modo, l'articolo 10 del presente provvedimento rischia di determinare una decadenza automatica di incarichi senza che vi siano i presupposti normativi che, nel caso di uffici che non subiscono modifiche a seguito della revisione organizzativa, sono esclusivamente rintracciabili nelle previsioni di cui all'art. 19, comma 1 ter, del D. Lgs 165/01 che richiamano la fattispecie prevista dall'art. 21, comma 1, secondo periodo, del medesimo D. Lgs 165/01;

impegna il Governo

a specificare, nel prossimo provvedimento utile, che decadano esclusivamente gli incarichi generali e non generali a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) dell'articolo 10 del decreto legge 105/2023.

Art. 1

**1.1**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

*(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si intendono per delitti di criminalità organizzata anche i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale, nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.»

**1.2**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1.**

*(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)*

1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si interpreta nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-*bis*.1 o dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale.».

**1.3**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire le parole «si applicano» con «devono essere interpretate nel senso di applicarsi» conseguentemente abrogare il comma 2.

**1.4**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "452-*quaterdecies*", aggiungere le seguenti: "452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*".

**1.5**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "452-*quaterdecies*", aggiungere le seguenti: ", 452-*bis*".

**1.6**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "452-*quaterdecies*", aggiungere le seguenti: "452-*quater*".

**1.7**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "452-*quaterdecies*", aggiungere le seguenti: "452-*sexies*".

**1.8**

[Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" con le seguenti: "o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale".*

**1.9**

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera f-*bis*) è sostituita dalla seguente:

«f-*bis*) delitti previsti dagli articoli 572 e 600-*ter*, commi terzo, quarto e sesto, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, nonché dagli articoli 600-*quater* e 609-*undecies*».

**1.10**

[Scalfarotto](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. I risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino*

*decisivi per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e non siano stati dichiarati inutilizzabili nel procedimento in cui sono stati acquisiti".*

#### **1.11**

[Scalfarotto](#)

*Sopprimere il comma 2.*

#### **1.12**

[Scalfarotto](#)

*Al comma 2, sostituire le parole "anche nei procedimenti in corso alla data" con le seguenti: "alle intercettazioni autorizzate dopo la data".*

#### **1.13**

[Scalfarotto](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*"2.1. All'articolo 167, comma 1 del codice di procedura penale, al secondo periodo, dopo la parola «indica», inserire le seguenti: «dettagliatamente e direttamente gli elementi concreti, in nessun caso definiti mediante rinvio al contenuto di altri atti del procedimento e» e dopo le parole «svolgimento delle indagini», le seguenti: «, indica altresì gli elementi specifici e concreti dai quali desume la sussistenza dei gravi indizi di reato»."*

#### **1.14**

[Scalfarotto](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2.1. All'articolo 192, comma 4 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.»"*

#### **1.15**

[Scalfarotto](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*"2.1. All'articolo 266 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2 sostituire le parole «Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che» con le seguenti: «Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'intercettazione di comunicazioni tra presenti»;*

*b) sopprimere il comma 2-bis.*

*Conseguentemente, all'articolo 267 del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 le parole da «; nonché, se si procede», fino alle parole «a norma dell'articolo 4,» con le seguenti: «, nonché*

*b) al comma 2-bis. sono soppresse le parole da «,se si procede» fino alle seguenti: «a norma dell'articolo 4,».*

#### **1.16**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Sopprimere il comma 2-bis.*

#### **1.17**

[Scalfarotto](#)

*Sostituire il comma 2-bis con i seguenti:*

*2-bis.* All' articolo 266 del codice di procedura penale, il comma *2-bis* è sostituito dal seguente:  
*"2-bis.* L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e' consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater* e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa";

*2-bis.1.* All'articolo 267 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole "e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, " e le parole "anche indirettamente determinati" sono soppresse;

2) al comma *2-bis* le parole "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4" sono soppresse.

### **1.18**

[Scalfarotto](#)

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 267 del codice di procedura penale, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e *2-ter* del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e *2-bis* del codice di procedura penale

### **1.19**

[Scalfarotto](#)

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e le parole "che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali la prova non può essere acquisita con modalità diverse"*

### **1.20**

[Scalfarotto](#)

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "E' vietata qualunque altra operazione effettuata con captatore informatico al di fuori dell'intercettazione tra presenti ed i relativi risultati sono inutilizzabili. Si applica l'articolo 240, comma 2."*

### **1.21**

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Sopprimere il comma 2-ter.*

### **1.22**

[Scalfarotto](#)

*Al comma 2-ter,*

1) *alla lettera a), capoverso comma "2", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono, in ogni caso, esclusi i nominativi di persone estranee alle indagini alle quali è garantito l'anonimato.»;*

*alla lettera b), dopo le parole "vita privata degli interlocutori" inserire le seguenti ", nonché gli elementi di cui al secondo periodo del comma 2".*

### 1.23

[Scalfarotto](#)

*Al comma 2-ter, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*"b-bis) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Dopo la conclusione delle indagini l'indagato e il suo difensore, anche avvalendosi di un consulente tecnico nominato, possono prendere cognizione e visione degli apparati tecnici utilizzati per eseguire le intercettazioni, anche in riferimento ai casi di ascolto da luogo diverso rispetto a quello di esecuzione delle operazioni captative.»*

### 1.24

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Sopprimere i commi 2-quater e 2-quinquies.*

### 1.25

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Sostituire il comma 2-quater con il seguente: «All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1."».*

### 1.26

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Sostituire il comma 2-quater con il seguente: «All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1."».*

### 1.27

[Scalfarotto](#)

*Sostituire il comma 2-quater con il seguente:*

*2-quater. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino decisivi per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e non siano stati dichiarati inutilizzabili nel procedimento in cui sono stati acquisiti».*

## Art. 2

### 2.1

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «presso le procure della Repubblica» inserire le seguenti: «ovvero presso gli uffici della polizia giudiziaria a ciò adibiti».*

### 2.2

[Scalfarotto](#)

*Al comma 3, dopo le parole "presso le procure della Repubblica" inserire le seguenti: "presso le quali pendono i relativi procedimenti".*

## 2.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: ",nonché il collegamento telematico con le infrastrutture digitali interdistrettuali nel caso di remotizzazione dell'ascolto, suscettibile di presentare ulteriori rischi meritevoli di cautele specifiche".*

## 2.4

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabiliti i criteri volti ad individuare il soggetto responsabile per la conservazione dei dati raccolti presso l'archivio.».

## 2.5

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «sulle attività di intercettazione» inserire le seguenti: «e di conservazione»;*

b) *al secondo periodo sopprimere le parole: «in chiaro».*

## 2.6

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «e i requisiti di sicurezza» inserire le seguenti: «e riservatezza».*

## 2.7

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Sopprimere il comma 9-bis.*

## 2.8

[Scalfarotto](#)

*Dopo il comma 9 -bis, inserire il seguente:*

*9-ter. I supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni sono consegnati ai difensori dei soggetti imputati a titolo gratuito.*

## Art. 2-bis

### 2-bis.1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso si proceda per reati di criminalità informatica, all'autorità giudiziaria competente deve essere altresì dato conto, in modo dettagliato e con tracciamento a carattere telematico, di tutti gli interventi eseguiti, in modo da ricostruirne a posteriori le modalità e i soggetti coinvolti.»;*

b) *al numero 2), capoverso b-ter), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso si proceda per reati di criminalità informatica, all'autorità giudiziaria competente deve essere altresì dato conto, in modo dettagliato e con tracciamento a carattere telematico, di tutti gli interventi eseguiti, in modo da ricostruirne a posteriori le modalità e i soggetti coinvolti.».*

## Art. 3



### 3.1

[Scalfarotto](#)

*Sopprimere l'articolo*

### 3.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.3

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il minore ha diritto di essere ascoltato e il giudice ha l'obbligo di ascolto del minore nel procedimento che riguarda il minore stesso, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni.».

### 3.4

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il giudice,» inserire le seguenti: «ferma restando l'obbligatorietà dell'ascolto del minore,».*

### 3.5

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura civile.».*

Art. 4

### 4.1

[Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

*a) la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "due";*

*b) le parole ", anche solo per una porzione del periodo indicato" sono soppresse.*

### 4.2

[Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 2) dopo le parole «periodo indicato,» inserire le seguenti: «purché detto periodo sia pari a almeno 30 mesi e».*

### 4.3

[Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini della valutazione di cui al periodo precedente, il Consiglio superiore della magistratura esamina il fascicolo per la valutazione del magistrato che contiene, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione relativa al complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento utile ai fini della valutazione.».*

#### 4.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### "Articolo 4 bis

(Formazione continua dei giudici e dei magistrati civili e penali in materia di violenza di genere)

1. La Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati civili e penali, che siano destinati alla trattazione di materie connesse alla violenza di genere o domestica, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico diretti all'approfondimento del contrasto alla violenza di genere e domestica. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore della stessa Scuola e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Consiglio Superiore della Magistratura entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.

2. Tutti i giudici e i magistrati che esercitano funzioni civili o penali connesse al tema della violenza di genere o domestica, hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni due anni ad uno dei corsi di cui al presente articolo.

3. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 1 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti."

#### Art. 5

#### 5.1

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «purché l'anzianità di effettivo servizio sia maturata senza demerito dall'ingresso in carriera»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «purché non vi sia stato demerito dall'ingresso in carriera».

#### 5.2

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

1-ter. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.».

#### 5.3

[Scalfarotto](#)

Sopprimere il comma 2

#### 5.4

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-ter. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2-quater. Alle assunzioni di cui al comma 2-ter si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti».

#### 5.0.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis

*(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)*

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche per favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

#### 5.0.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis

*(Disposizioni in materia di «ufficio del processo» nel processo civile)*

1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale

reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n., 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.»

### 5.0.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis

*(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)*

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.»

### 5.0.4

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5.1.

*(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)*

1. Al fine di rafforzare l'efficienza e l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.».

#### Art. 6

### 6.1

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «primo comma,» inserire le seguenti: «dopo la parola: "foreste" sono inserite le seguenti: "in tutti gli stati della successione ecologica" e».*

## 6.2

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al primo comma,» inserire le seguenti: «le parole: "al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto" sono soppresse,».*

## 6.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al primo comma, dopo la parola »foreste« aggiungere le parole »o in tutti gli stati della successione ecologica«.

## 6.4

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#)

*Al comma 1-bis, dopo le parole: «nonché l'interdizione» inserire la seguente: «perpetua».*

## 6.5

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#)

*Al comma 1-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la sospensione da due a cinque anni delle licenze di caccia, allevamento, commercio ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dalle attività di cui al presente comma».*

## 6.6

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#)

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-quater. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: ", ma la pena è ridotta da un terzo alla metà" sono soppresse.».

## 6.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti articoli:

### **"Articolo 6-bis**

(Ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato)

1. Al fine di una più efficace azione di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale, di difesa dell'ambiente e di mitigazione degli effetti climalteranti, a decorrere dalla data stabilita ai sensi dei commi 2 e 3, è ricostituito il Corpo forestale ed ambientale dello Stato e riacquista efficacia la legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3 e dell'articolo 11.

2. Entro sessanta gironi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentari, il Ministro della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per la ricostruzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato e per la riattribuzione al medesimo Corpo delle risorse strumentali e finanziarie trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 3 novembre 2017, ai corpi ed enti dello Stato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

3. L'effettiva ricostruzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato deve avvenire entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **«Articolo 6-ter**

(Personale del Corpo forestale ed ambientale dello Stato)

1. Alla data dell'effettiva ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 3, il personale in servizio nel

Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo la stessa qualifica e la stessa sede di servizio che ricopriva alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo può optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rimanere nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

#### **«Articolo 6-quater**

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'effettiva ricostruzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato, le funzioni e le competenze previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, e le risorse umane, finanziarie strumentali esistenti al 31 dicembre 2016 nel Corpo forestale dello Stato sono attribuite alla Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e delle sovranità alimentare, ad eccezione delle funzioni e delle relative risorse umane e finanziarie indicate all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), della legge n. 36 del 2004, che rimangono assegnate in concorso con l'Arma dei carabinieri.

2. Ai soli fini della gestione transitoria di cui al comma 1, e dello svolgimento delle relative funzioni, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare è potenziata mediante l'assegnazione di un contingente del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri pari a 300 unità per la sede centrale, a 500 unità per le sedi dei comandi regionali del Corpo forestale ed ambientale dello Stato e a 300 unità per le sedi della Scuola del medesimo Corpo, con trasferimento immediato delle relative risorse finanziarie e strumentali.

#### **«Articolo 6-quinquies**

(Disposizioni finali e ulteriori competenze)

1. A decorrere dalla data di effettiva ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato, di cui all'articolo 1, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare è soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono assegnate all'Ispettorato generale del Corpo forestale ed ambientale dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

3. All'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) sicurezza in materia agroalimentare, dei rifiuti, delle acque, della flora e della fauna anche in rapporto alle attività venatorie e della pesca, degli animali da affezione;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) Corpo forestale e ambientale dello Stato.

### **6.0.2**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

#### **"Articolo 6-bis**

(Introduzione del reato di Ecocidio)

1. In attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali la Repubblica, anche nell'interesse delle future generazioni, e si impegna a prevenire e punire ogni

crimine contro l'ambiente.

2. Ai fini della presente legge per "ecocidio" si intendono atti illeciti o arbitrari commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che tali atti causino un danno grave e diffuso o a lungo termine all'ambiente *o a un ecosistema*.

1. Ai fini del presente articolo si intende:

a. Per "Arbitrario" che non tiene conto di un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

b. Per "grave" un danno che comporta alterazioni, perturbazioni o danni molto gravi a qualsiasi elemento dell'ambiente, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

c. Per "diffuso" si intende un danno che si estende al di là di un'area geografica limitata, che attraversa i confini dello Stato o che è subito da un intero ecosistema o specie o da un gran numero di esseri umani;

d. Per "lungo termine" si intende un danno irreversibile o che non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

e. Per "ambiente" si intende la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno.

f. "ecosistema": un'area geografica significativa in cui piante, animali e organismi, nonché le condizioni atmosferiche e il paesaggio interagiscono;

g. "ambiente naturale": la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno;

h. per "danno a lungo termine" si intende un danno che, alla luce delle migliori prove scientifiche, non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

i. per "pubblico interessato" si intendono le persone colpite o che potrebbero essere colpite dai reati di cui alla presente legge e si considerano interessati i soggetti che hanno un interesse sufficiente o che dimostrano la lesione di un diritto, nonché le organizzazioni che promuovono la protezione dell'ambiente;

l. per "danno grave" si intende un danno che comporta cambiamenti negativi molto gravi, perturbazioni o danni a qualsiasi elemento dell'ambiente naturale, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

3. Gli atti di cui al presente articolo devono essere stati commessi intenzionalmente e con la consapevolezza della natura diffusa e sistematica delle azioni nel cui ambito vengono compiuti. Tali atti sono considerati intenzionali anche quando il loro autore sapeva o avrebbe dovuto sapere che esisteva un'alta probabilità che tali atti potessero influire negativamente sulla sicurezza dell'ecosistema.

#### **«Articolo 6-ter**

(Istigazione, favoreggiamento e complicità)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità intenzionale e il tentativo di commettere ecocidio è punito con l'arresto da 3 a 6 anni. Le pene stabilite dal presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.

#### **«Articolo 6-quater**

(Sanzione)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge è punito con l'arresto da 12 a venti anni. Le pene stabilite dal presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.

2. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dalla presente legge, il beneficio della

sospensione della pena può essere subordinato al risarcimento integrale del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei luoghi.

3. Per i reati di ecocidio non si applica alcun termine di prescrizione.

#### **«Articolo 6-quinquies**

(Protezione delle persone che denunciano i reati ambientali o collaborano alle indagini)

1. Il Ministro della Giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dispone le misure necessarie per garantire la necessaria protezione alle persone che denunciano il reato di ecocidio, che forniscono prove o collaborano alle indagini.

#### **6.0.3**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti articoli:

#### **"Articolo 6-bis**

(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni programmano le attività di previsioni e prevenzione ai sensi dell'articolo 3; tali attività sono realizzate con il personale di cui all'articolo 7, comma 6. Nell'ambito dell'attività di prevenzione, le regioni possono altresì concedere contributi a privati proprietari di aree boscate per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi. I privati documentano le spese sostenute all'ente concedente entro il 31 dicembre.

2. All'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La flotta aerea antincendio è costituita di mezzi di proprietà dello Stato ed è gestita esclusivamente dalla Stato. La fornitura e la gestione di tali mezzi non può essere appaltata a privati";

b) Al comma 3:

1) all'alinea, la parola: "propri" è soppressa;

2) la lettera d) è abrogata;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per lo svolgimento delle attività connesse alle finalità di cui alla presente legge, lo Stato si avvale di personale alle proprie dipendenze, assunto con contratto a tempo indeterminato, appositamente addestrato nel campo della prevenzione e dello spegnimento degli incendi. Il primo contingente di personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è composto dal personale stagionale delle regioni, che è direttamente immesso in ruolo. Successivamente il personale è assunto tramite pubblico concorso".

#### **6.0.4**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 6-bis**

(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi)

1. All'articolo 10, comma 1, primo periodo le parole: "per almeno quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno trent'anni"

2. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo le parole: "stipulati entro quindici anni", sono sostituite dalle seguenti: "stipulati entro trent'anni";

3. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo le parole: "E' inoltre vietata per dieci anni", sono sostituite dalle seguenti: "E' inoltre vietata per venti anni".



4. All'articolo 10 comma, 1 le parole: "per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli", sono sostituite da: "per venti anni, limitatamente ai soprassuoli".

5. All'articolo 10, comma aggiungere in fine il seguente periodo: "Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 anno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro".

#### **6.0.5**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 6-bis**

(Modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 300)

1. All'articolo 30, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2.bis Il Certificato di destinazione urbanistica deve attestare che il terreno sia inserito o meno tra le aree percorse dal fuoco indicate nel Geoportale Incendi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri".

#### **6.0.6**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 6-bis**

(Modifiche alla legge 8 novembre 2021, n. 155)

1. All'articolo 3, comma 1, le parole: "non oltre il 1 aprile di ogni anno" sono soppresse;

2. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "sono contestualmente pubblicati" aggiungere le seguenti: "sul Geoportale Incendi Boschivi gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, incluse le aree site nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano";

3. All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis Le attività di cui al comma 1 sono effettuate sotto il coordinamento del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, anche quando effettuati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano".

#### **6.0.7**

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 6.1.**

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 344-bis, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-ter,» sono inserite le seguenti: «423, 423-bis, nonché per i delitti di cui al Titolo VI-bis capo III Libro II,».

#### **6.0.8**

[Sironi](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 6.1**

(Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta)

1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro. La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi

informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici.

2. Ai fini di cui al comma 1 per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni, nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e successive modificazioni, e nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal comma 1 è diminuita da un terzo a due terzi.

3. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dal comma 1 del presente articolo è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli anche se nati nel corso del procedimento e l'interdizione alla detenzione di animali familiari. Per quanto riguarda la gestione del sequestro e della confisca degli animali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale. È altresì disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

4. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti di cui al comma 1 e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

5. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato e, in caso di insolvenza, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6. Il primo comma dell'articolo 727-*bis* del codice penale è abrogato.

7. Le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 1 e le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate.».

#### **6.0.9**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

#### **"Articolo 6-*bis***

(Modifiche al codice penale)

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 423, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con la multa da euro 40.000 a euro 160.000";

b) All'articolo 423-*bis*, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con la multa da euro 60.000 a 300.000 euro".

#### **6.0.10**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

#### **"Articolo 6-*bis***

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-ter. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato".

#### **6.0.11**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

#### **"Articolo 6-bis**

(Utilizzo di mezzi di sorveglianza militari per il contrasto agli incendi boschivi)

1. Il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero degli interni e con il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, sottoscrive con le regioni un apposito protocollo che autorizza la sorveglianza, mediante l'utilizzo di veicoli a pilotaggio remoto militari, sistemi satellitari e altre idonee tecnologie militari, delle zone minacciate dal rischio dei reati di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, definendo l'ambito temporale di tale attività, al fine di prevenire e individuare i responsabili di tali delitti".

#### *Art. 6-bis*

#### **6-bis.1**

[Scalfarotto](#)

*Al comma 1, capoverso lettera "c-bis)", sopprimere le parole «bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)»*

#### **6-bis.2**

[Sironi](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Al comma 1, capoverso "c-bis." aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di Orso bruno (Ursus arctos).»*

#### *Art. 7*

#### **7.1**

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

*Al comma 1, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «anche».*

#### **7.2**

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «recupero» inserire le seguenti: «e alla prevenzione».*

*Conseguentemente, ovunque ricorrono nell'articolo, sostituire la parola: "recupero" con le seguenti: «recupero e alla prevenzione».*

#### **7.3**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo 7, dopo le parole: "interventi straordinari relativi: "aggiungere le seguenti: al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119,".

Conseguentemente all'articolo 8, lettera b, e al comma 2 alla fine aggiungere le seguenti parole: "al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119,"

#### **7.4**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "interventi straordinari relativi", aggiungere le seguenti: "alla tutela delle vittime di violenze di genere".

Conseguentemente all'articolo 8, lettera b, e al comma 2 alla fine aggiungere le seguenti parole: "e

alla tutela delle vittime di violenze di genere."

#### 7.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: "interventi straordinari relativi" aggiungere le seguenti: "alla prevenzione e".

*Conseguentemente*, all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: "nonché" aggiungere le seguenti: "alla prevenzione e al".

#### 7.6

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole*: «dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» *con le seguenti*: «dai disturbi da uso di sostanze e comportamentali».

#### 7.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, dopo le parole*: "dipendenze patologiche" *aggiungere le seguenti*: "nonché per interventi socio-educativi volti a combattere la povertà educativa nelle città metropolitane".

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole*: "altre dipendenze patologiche" *aggiungere le seguenti*: "nonché per interventi socio-educativi volti a combattere la povertà educativa nelle città metropolitane."

#### 7.8

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

*Al comma 1, sostituire le parole*: «dagli interessati» *con le seguenti*: «dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76».

#### 7.9

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente*:

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) assicurare nuovi, rilevanti e persistenti investimenti per potenziare la risposta dei servizi sanitari, delle attività di *screening* e degli interventi brevi nell'assistenza primaria e nei contesti di vita comune (esempio la scuola) e nei luoghi di lavoro al fine di stimolare un cambiamento del comportamento collettivo e della cultura del bere e dell'uso del tabacco, contrastare le *fake news* e i falsi miti e garantire scelte informate dei consumatori;

b) porre in essere politiche dei prezzi sulle bevande alcoliche e superalcoliche e sui prodotti del tabacco adeguate al contesto sociale, culturale ed economico e alla gravità del fenomeno;

c) adottare misure idonee e sistemi di controllo che tutelino l'interesse della salute pubblica, proteggendolo da interferenze industriali e interessi commerciali, intervenendo sulle problematiche inerenti il marketing, la pubblicità e le sponsorizzazioni, sostenendo le misure cosiddette «*best buys*» della Organizzazione mondiale della sanità che sono rilevate come le più efficaci per contrastare il consumo di alcol e di tabacco;

d) programmare campagne di sensibilizzazione rivolte a escludere e contrastare il consumo di bevande alcoliche e di tabacco tra i minori di 18 anni, tenendo conto della recente risoluzione del Parlamento europeo chiede alla Commissione europea una «strategia alcol zero» per i minori, concentrando l'attenzione su adolescenti e giovanissimi, ma anche sui giovani maggiorenni la cui vulnerabilità cerebrale all'uso di alcol è massima prima dei 25 anni di età;

e) impostare un equilibrio fra la potenza e l'efficacia anche emotiva e di percezione del sé del sistema di *marketing* che promuove il bere da una parte, e le azioni informative sui rischi connessi dall'altra e a limitare quindi la prima e valorizzare le seconde, in modo che il messaggio ai

consumatori, soprattutto minori, sia caratterizzato da una obiettività basata sulle evidenze scientifiche;

f) incentivare la formazione degli addetti alla comunicazione, anche delle istituzioni pubbliche, sulle strategie comunicative *evidence based* riguardanti la prevenzione da uso di alcol e tabacco;

g) limitare qualsiasi informazione che induca a ritenere che il consumo moderato sia compatibile o addirittura favorevole con uno stato di buona salute, tenuto conto che è stato dimostrato che, tanto per il cancro, quanto per le malattie cardiovascolari, non esistono livelli sicuri di consumo di alcol;

h) favorire la collaborazione con associazioni di gestori di locali e pubblici esercizi ove si somministrano e vendono bevande alcoliche per contrastare condotte dannose alla salute correlate al consumo di bevande alcoliche, con particolare riguardo ai minori.».

## 7.10

[Mazzella](#), [Lopreato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) monitorare la diffusione delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), implementando una piattaforma informatica per l'elaborazione dei dati che faciliti la loro identificazione, tenendo conto dell'ampia diffusione online e della mutevolezza dello scenario rappresentato da queste sostanze;

b) nell'ottica di garantire interventi mirati e più efficaci, delineare profili di intervento che tengano conto delle peculiarità di genere sia all'interno della popolazione giovanile, sia della fascia adulta, sia della popolazione straniera presente in Italia;

c) nell'ottica di facilitare l'intercettazione precoce e l'accesso al trattamento, realizzare in tutto il territorio nazionale servizi dedicati ai giovanissimi che si caratterizzino per l'utilizzo di un approccio informale, accogliente e non stigmatizzante e per una presa in carico all'interno di strutture de-istituzionalizzate e che offrano supporto per altre tipologie di comportamenti additivi e condizioni emergenti legate al mondo digitale quali, il gioco d'azzardo, l'*Hikikomori*, la nomofobia e il *vamping*;

d) in riferimento alla popolazione carceraria ai quali sia stata diagnosticato un disturbo da uso di sostanza, concedere, ove possibile e consentito e in alternativa alla reclusione, adeguati percorsi terapeutici e riabilitativi presso strutture residenziali, contemplando anche il trasferimento di risorse dall'amministrazione della giustizia alla gestione sociosanitaria;

e) intervenire in maniera mirata sul fenomeno tipicamente giovanile del «*binge drinking*» che negli ultimi anni caratterizza una delle abitudini più comuni nei fine settimana, anche attivando una collaborazione con la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), con un adeguato intervento di sensibilizzazione che escluda qualsiasi messaggio sul «bere responsabilmente» che è assolutamente inefficace o addirittura dannoso se rivolto a soggetti la cui capacità critica e la maturità evolutiva è per ovvi motivi ridotta.».

## 7.11

[Mazzella](#), [Lopreato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) dotare il pronto soccorso e le strutture di emergenza di personale idoneo per le persone che giungono in ospedale per problematiche correlate all'abuso di sostanze o all'alcol in fase acuta, attivando un'efficace collaborazione tra l'ospedale e i servizi del territorio;

b) incrementare le attività di *testing* e vaccinazione, anche attraverso unità mobili, e attivare operazioni di *drug-checking*, anche intervenendo sul costo del naloxone spray e sulla sua prescrivibilità;

c) riconsiderare e rilanciare i servizi per i disturbi da uso di sostanze favorendone la destigmatizzazione e, inoltre riservare un'ulteriore attenzione all'attività assistenziale rivolta ai familiari,

condizione imprescindibile per l'aggancio e la cura della persona;

d) riprogrammare e rinnovare i servizi sanitari dedicati all'abuso di sostanze o di alcol anche alla luce dell'esperienza pandemica, prendendo in considerazione le nuove modalità di erogazione dei servizi in particolare le consulenze, il *counselling online*, privilegiando la telemedicina e le soluzioni digitali;

e) sviluppare la partecipazione di tutti gli attori interessati sia sul versante della programmazione dei percorsi terapeutici, come le persone che usano sostanze o alcol e i loro familiari, incluse le esperienze di auto-aiuto e quelle dei club alcologici territoriali (CAT), sia sui tavoli operativi e decisionali, tramite il coinvolgimento degli operatori attivi sul territorio nel sistema di allerta precoce.».

## 7.12

[Mazzella](#), [Lopreato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) adottare misure tecniche finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D. G. A.) ed il gioco d'azzardo minorile;

b) rendere effettivi l'inaccessibilità del gioco ai minori e il divieto di pubblicità, rimuovendo qualsiasi elusione ai predetti divieti, intervenendo sull'accertamento della reale identità del giocatore e della tracciabilità dei flussi di denaro e vietando qualsiasi possibilità di incentivo;

c) intervenire sul piano culturale, nelle scuole e verso i giovani, rimuovendo qualsiasi ambiguità sul gioco d'azzardo e chiarendo quali siano i rischi connessi all'uso di videogiochi, al *gaming* e al *gambling*;

d) salvaguardare ed anzi rafforzare la libera circolazione dei dati relativi all'azzardo, incluse le informazioni comunali relative ai dispositivi *Amusement with Prizes (AWP)* e *Videolottery (VLT)*, nonché i dati sociosanitari relativi al gioco d'azzardo patologico;

e) varare un piano per la riduzione ulteriore e progressiva della raccolta di azzardo, fissando dei limiti di tempo oltre che di spesa ad iniziare dalle forme di azzardo più aggressive che offrono la possibilità di puntate in sequenze ravvicinate, riducendo i punti della rete di offerta, oggi troppo capillare e difficile da controllare e favorendo il recupero delle forme di intrattenimento senza vincita in denaro.».

## 7.13

[Mazzella](#), [Lopreato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) prevedere interventi per il diritto alla casa, in forma singola o mutualmente associata, come condizione determinante per i percorsi di inserimento sociale e riabilitazione nonché lo sviluppo di una formazione *on the job*, la terapia occupazionale, l'accompagnamento e l'inserimento lavorativo; l'attivazione di sistemi d'incontro domanda/offerta di lavoro;

b) potenziare l'intercettazione dei soggetti con disturbo da sostanza e da uso di alcol alla guida di autoveicoli e definire in modo univoco il ruolo dell'alcolologo e del tossicologo nelle commissioni medico legali per violazioni del Codice della strada e l'invio al SerD/Servizio di alcologia e a disporre di dati più esaustivi a livello nazionale sugli incidenti stradali causati dall'alcol o dall'uso di sostanze, attraverso un'unica Banca Dati alla quale possano afferire tutte le informazioni raccolte dalle diverse fonti ufficiali con le relative informazioni di dettaglio dei singoli casi;

c) riconoscere e valorizzare il ruolo determinante dell'associazionismo, dell'auto-aiuto e del volontariato nei percorsi di destigmatizzazione, reintegro nella comunità, recupero delle abilità di

relazione, sostegno al cambiamento e ai percorsi di cura;

d) valorizzare la peculiarità e la specificità degli interventi in alcologia, con una particolare attenzione alla integrazione dell'area della prevenzione e della promozione del benessere con l'area della cura, strutturando un sistema di rete che ponga in collegamento gli interventi di prevenzione con gli interventi clinici e socio-sanitari.».

#### 7.14

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) assicurare e aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e ad individuare i livelli essenziali di prestazione in ambito sociale (LEPS), mobilitando maggiori risorse dedicate e continue che siano idonee a soddisfare gli obiettivi conseguenti ad una visione e ad un progetto strutturale per i disturbi da uso di sostanze;

b) adottare linee guida, basate su evidenze di provata efficacia, da adottare uniformemente sul territorio nazionale, attivando percorsi sistematici di valutazione dell'efficacia per la misurazione degli esiti, per la formazione e l'aggiornamento del personale coinvolto per la prevenzione, cura e riabilitazione con particolare riguardo ai disturbi da uso di sostanze e di alcol;

c) intervenire sull'identificazione precoce e la presa in carico, anche attraverso l'essenziale ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, del medico competente nei luoghi di lavoro, impiegando anche lo strumento, già individuato dai LEA, dello *screening* «Identificazione precoce dei soggetti a rischio e intervento breve» e formando adeguatamente i sanitari coinvolti.».

#### 7.15

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) integrare e aggiornare i flussi informativi per: ottimizzare e favorire la valutazione dei percorsi di cura e riabilitazione e collegare le informazioni amministrative con le cartelle cliniche delle persone in cura presso i servizi per i disturbi da uso di sostanze e le cartelle degli istituti penali;

b) mettere in atto iniziative finalizzate a superare lo stigma attraverso: la modifica del linguaggio impiegato quando si parla di persone che abusano di sostanze o assumono alcol; la modifica della valutazione della certificazione di disturbo da uso di sostanze; l'incremento, all'interno del *setting* scolastico, di un'informazione *evidence-based* per evitare eventuali effetti iatrogeni di attività e interventi di prevenzione; la partecipazione delle persone con disturbo da uso di sostanze e dei loro familiari agli ambiti programmatori e di verifica dei percorsi di cura.».

#### 7.16

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) nell'ambito della formazione universitaria, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, introdurre una specializzazione in «Medicina delle Dipendenze» ed inserire le conoscenze di base della materia dell'alcologia in tutte le professioni che a vario titolo vengono a contatto con persone con problemi di alcol e a potenziare la formazione *post-laurea* della medicina dei disturbi da uso di sostanze e di alcol soprattutto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

b) incrementare l'integrazione delle competenze attraverso: la creazione di reti interregionali;

l'istituzione di un percorso riabilitativo di inserimento nel mondo del lavoro; la condivisione concreta di obiettivi tra tutti gli operatori coinvolti; la sinergia dell'offerta formativa esistente; l'integrazione dell'area sociale e dell'area sanitaria; il potenziamento delle reti di comunità.».

#### 7.17

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) in relazione al tabagismo, implementare la formazione e il coinvolgimento dei professionisti sanitari, a partire dai medici di medicina generale, a sostenere i Centri Anti Tabacco, ad attivare programmi di comunità e a dare attuazione alle norme comunitarie sulla regolamentazione degli ingredienti, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti;

b) in relazione ai nuovi prodotti del tabacco, attivarsi per prevenire l'iniziazione ad essi applicando anche ad essi la legislazione antifumo.».

#### 7.18

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Fatte salve le scadenze di cui ai precedenti commi, per la destinazione della quota IRPEF di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76.».

### Art. 8

#### 8.1

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

#### 8.2

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse» con le seguenti: «secondo le finalità e modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76.».*

### Art. 9

#### 9.1

[Scalfarotto](#)

*Sopprimere l'articolo*

#### 9.2

[Scalfarotto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, dopo le parole «con periodicità», inserire le seguenti: «almeno settimanale»

Conseguentemente:

a) modificare la rubrica del Capo VI in «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA»;



b) modificare la rubrica dell'articolo in: «(Modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2)»

### 9.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 9.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

### 9.5

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Sopprimere il comma 2.*

### 9.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, le parole: "stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute" sono sostituite da: "settimanalmente".

### 9.7

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: "stabilita" con le seguenti: "settimanale fatto salvo il caso in cui, visto l'andamento della situazione epidemiologica, sia necessario un periodo più breve stabilito".*

### 9.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri può emettere, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, uno o più decreti per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti da un aggravamento della situazione epidemiologica dovuta ad una ripersa dei contagi dovuti alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati."*

### 9.9

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «È in ogni caso fatta salva, per la diffusione del virus SARS-CoV-2, la sorveglianza delle malattie infettive affidata al Sistema informativo delle malattie infettive (Simi) di cui al decreto del Ministero della sanità del 15 dicembre 1990, basato sulle segnalazioni dei medici. Il medico, sia esso ospedaliero o di medicina generale o pediatra di libera scelta o medico che svolga attività privata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è tenuto a segnalare al servizio di Igiene pubblica, competente per la sua area, qualunque caso di Covid-19, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.»*

### 9.10

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È in ogni caso fatta salva, per la diffusione del virus SARS-CoV-2, la sorveglianza speciale per le malattie infettive prevenibili da vaccino (Spes) sulla base del protocollo da adottarsi con circolare del Ministero della salute entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».*

#### 9.0.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili del pubblico e del privato)*

1. Visto l'aumento delle infezioni da SARS-CoV-2, al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2024»;

b) all'articolo 10, comma 2, le parole: «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e» sono sostituite con le seguenti: «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numeri 1) e 3), sono prorogati al 31 luglio 2022 e il termine previsto dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numero 2), è prorogato al 31 marzo 2024;»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

#### 9.0.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Tutele per i lavoratori fragili del pubblico e del privato che per mansione non possono accedere al lavoro agile)*

1. Fino al 31 marzo 2024 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporta; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 9.0.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Estensione alla dirigenza amministrativa della legge 8 marzo 2017, n. 24)*

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis, del codice di procedura civile.

### 9.0.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Armonizzazione trattamenti economici della dirigenza dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale)*

1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuoriuscita di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei

Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

#### 9.0.5

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis

*(Disposizioni concernenti l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)*

1. Al fine di prevenire la trasmissione di agenti patogeni emessi attraverso *aerosol* respiratori, in attuazione di quanto disposto dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, nel periodo di diffusione dell'influenza stagionale, dal 30 novembre al 28 febbraio di ogni anno, e altresì, nelle fasi di allerta, pandemiche e interpandemiche, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità se il dispositivo è di ostacolo a tale comunicazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1 anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici relativi al periodo di influenza stagionale e delle emergenze pandemiche.

1. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro duecento.».

#### Art. 10

#### 10.1

[Scalfarotto](#)

*Sopprimere l'articolo*

#### 10.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo*

#### 10.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

#### 10.4

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 agosto 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio il personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia manifestato la propria disponibilità, esclusivamente per incarichi relativi ad attività di formazione e tutoraggio a favore del nuovo personale assunto, in ragione di un trattenimento per ogni due unità di nuovo personale.

1-bis. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

1-ter. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.».

## 10.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:*

a) tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico degli istituti e dei luoghi di cultura.

## 10.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo 10, al comma 1, lettera a), primo capoverso, sostituire la lettera «a) tutela dei beni culturali e paesaggistici» con la seguente: «a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura; tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali»; conseguentemente sono abrogate le lettere b) e g).

## 10.7

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*
- b) *sopprimere i commi 2 e 3.*

## 10.8

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: "e il numero delle posizioni" fino alla fine del capoverso.*

## 10.9

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: trentadue con la seguente: trenta.*

## 10.10

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Sopprimere il comma 2.*

## 10.11

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

## 10.12

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Gli incarichi dirigenziali generali e non generali aggiungere le seguenti: , a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) del presente articolo, .*

#### **10.13**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "e non generali", sono aggiunte le seguenti: ", a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) del presente articolo,".

#### Art. 11

#### **11.1**

[Scalfarotto](#)

*Sopprimere l'articolo*

#### **11.2**

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

*Sopprimere il comma 1.*

#### **11.3**

[Scalfarotto](#)

Sopprimere il comma 3

#### **11.4**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"3-ter. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e, per la sua particolare attualità, del contrasto alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e dunque al fine dell'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e della confisca e restituzione all'utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2023."

#### **11.5**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sostituire le parole "I comuni" con le parole "Gli enti locali".

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 5<sup>^</sup> (Bilancio)**

## 1.4.2.1.1. 5<sup>a</sup>(Bilancio) - Seduta n. 127 (pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5<sup>a</sup> Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

**127<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

LOTITO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia**

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore LIRIS (FdI), in sostituzione della relatrice Ambrogio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che le istituzioni scolastiche possano far fronte agli eventi e alle iniziative, di cui all'articolo 2, comma 2, con le risorse disponibili a legislazione vigente, valutando eventualmente la sostituzione della parola: "prevedono" con le seguenti: "possono prevedere", conformemente ad alcuni provvedimenti analoghi.

In relazione all'articolo 3, occorre valutare la sostituzione della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare", al fine di adeguare la clausola di invarianza finanziaria alla formulazione consolidata.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano apportate le medesime modifiche illustrate dal relatore. La senatrice LORENZIN (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine al parere da esprimere sul provvedimento, rispetto al quale si dichiara favorevole nel merito dell'iniziativa, criticando tuttavia le condizioni profilate dal relatore e dal Governo, che tendono a trasformare le attività previste dal disegno di legge in mere facoltà. A tale riguardo evidenzia come, in caso di riformulazione del testo con la previsione di mere facoltà, e in assenza di specifiche risorse appostate per le attività previste, risulta del tutto priva di effettività l'istituzione di una giornata nazionale perdendo le attività di qualsivoglia concretezza. Sottolinea come, a fronte della istituzione di una pluralità di giornate nazionali nei provvedimenti legislativi recenti, l'assenza di specifiche risorse destinate poi alle relative attività rende del tutto depotenziate tali iniziative, e gli stessi Ministeri risultano impossibilitati ad attivare ogni tipo di concreta attività.

Il senatore MANCA (PD-IDP) evidenzia le criticità poste da una riformulazione del testo volta a prevedere una mera facoltà. Sottolinea come, anche sul piano della qualità della legislazione, prevedere una mera facoltà e una mera possibilità a svolgere le attività previste dal disegno di legge rende la stessa attività legislativa del tutto inutile, poiché viene meno qualsiasi certezza di effettività della norma. Sottolinea come sarebbe allora bastato un mero ordine del giorno, recante l'auspicio allo svolgimento di tali attività, mentre una norma di legge con iniziative facoltative risulta priva di ogni elemento di concreta efficacia e risulta aleatoria nella sua stessa applicazione. Formula quindi osservazioni fortemente critiche rispetto all'orientamento assunto e la riformulazione del testo, che risulta rendere aleatorio l'intervento normativo, che non appare rispettoso delle prerogative di

effettività delle leggi approvate dal Parlamento.

Il presidente [LOTITO](#) ricorda come vi sia un principio di salvaguardia della finanza pubblica, che nell'attuale momento del ciclo economico impone di contemperare le iniziative da intraprendere a livello legislativo con il necessario rispetto dei vincoli di bilancio.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, al comma 1, delle parole: "sono organizzati" con le seguenti: "possono essere organizzati" e al comma 2, della parola: "prevedono" con le seguenti: "possono prevedere"; e all'articolo 3, delle parole: "non derivano" con le seguenti: "non devono derivare".".

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

**(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

**(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale**

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, recante interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano, chiede conferma che le dotazioni di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale di cui al quinto periodo del comma 3, siano le stesse del contingente massimo indicato al secondo periodo del medesimo comma. Ad ogni modo, considerato che il comma 1, richiamato nel quinto periodo del comma 3, reca solo il limite finanziario, si valuti di indicare nel medesimo periodo anche il limite del contingente massimo di personale di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.

In relazione all'articolo 2, in tema di orientamento universitario e supporto agli studenti di Caivano, quanto ai profili di copertura, posto che il secondo periodo del comma 2 pone il relativo onere a carico dei bilanci degli atenei, risulta necessario, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, acquisire elementi specifici a conferma della sostenibilità di tale onere a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, fornendosi altresì prime indicazioni circa gli atenei interessati a tale iniziativa. Il Governo dovrebbe inoltre confermare che la partecipazione agli specifici accordi di programma configura, come sembra emergere dalla relazione tecnica, una facoltà e non un obbligo per le università interessate.

Per quanto riguarda la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, osserva che la dotazione di bilancio del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, è classificata tra le componenti di spesa in conto capitale, a fronte di un onere di spesa classificato come di parte corrente. Per quanto concerne l'articolo 8, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore, il Governo, considerato che i percorsi rieducativi appaiono alternativi all'istituto vigente della messa alla prova, dovrebbe confermare che all'attivazione dei percorsi rieducativi per i minori si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 10, concernente interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del

Mezzogiorno, osserva che la relazione tecnica, con riguardo al comma 2, stima l'affidamento di incarichi di supplenza con decorrenza non anteriore al 1° novembre, mentre potenzialmente tali incarichi potrebbero essere affidati anche prima essendo la norma già in vigore. A tale riguardo, il Governo dovrebbe escludere l'attribuzione di tali incarichi con decorrenza anteriore al 1° novembre. Il Governo dovrebbe altresì confermare la disponibilità delle risorse richiamate per la copertura mediante riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

In relazione all'articolo 11, recante il potenziamento del piano asili nido nella fascia di età 0-2 anni, posto che le norme provvedono alla mera ridefinizione della allocazione di risorse che sono già previste dalla legislazione vigente per la copertura di fabbisogni di spesa in conto capitale, in assenza nella relazione tecnica di un quadro riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, il Governo dovrebbe confermare l'invarianza degli effetti relativamente al loro impiego con quelli da ritenersi già scontati dai tendenziali di spesa.

Per quanto riguarda gli articoli 13, in materia di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica, e 14, in tema di alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative, occorre valutare l'opportunità di inserire in norma apposite clausole di invarianza finanziaria.

L'articolo 15 prevede l'ampliamento dell'organico dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM) in misura di 23 unità, con copertura degli oneri mediante l'istituzione di un contributo, in sede di prima applicazione per l'anno 2024, di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, elevabile per gli anni successivi, con deliberazioni dell'Autorità, nel limite massimo dello 0,5 per mille.

Ai fini di una corretta verifica della quantificazione, appare utile che il Governo fornisca elementi di dettaglio delle componenti del trattamento fondamentale ed accessorio. Posto inoltre che la relazione tecnica ha ipotizzato un tasso di incremento medio del 3,5 per cento annuo delle tabelle stipendiali vigenti utilizzate, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi informativi al fine di poter valutare la congruità di tale valore medio e della quantificazione degli oneri.

Per quanto riguarda la copertura, osserva che la relazione tecnica fornisce una stima da verificare di 35 miliardi di fatturato da parte delle imprese che saranno sottoposte al nuovo contributo. Appare necessario, al fine di poter valutare tale ipotesi, che il Governo fornisca maggiori elementi informativi in ordine al numero delle entità societarie ad oggi operanti in tali settori sul territorio nazionale, e del loro fatturato. Inoltre, il Governo dovrebbe chiarire i fondamenti dell'ipotesi di crescita dei ricavi di tali società, assunta dalla relazione tecnica nel 5 per cento annuo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio Settembre 2023, n. 81.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2-bis, che andrebbero acquisite conferme in merito alla effettiva possibilità che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale possa dare attuazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Analoghe informazioni in ordine alla neutralità delle norme andrebbero fornite in merito a quanto stabilito dal comma 4, lettera a), numero 2), in relazione alla prevista inclusione, tra gli ufficiali autorizzati a compiere operazioni "sotto copertura", anche degli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione che si occupano di contrastare i reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate, di cui andrebbero altresì valutati gli ipotizzabili specifici fabbisogni di formazione,

trattandosi di attività ad oggi non previste per tale personale.

Relativamente all'articolo 10, comma 1, lettera a), si rendono necessari chiarimenti in merito ai compiti di vigilanza di cui all'articolo 53, comma 1, lettera i- bis), del decreto legislativo n. 300 del 1999 (lettera aggiunta nel corso dell'esame in prima lettura), atteso che l'esercizio di attività di controllo sull'Istituto per il credito sportivo e culturale SpA presuppone la disponibilità di adeguate professionalità, di cui andrebbe confermata la presenza nell'organico del Ministero della cultura ai sensi della legislazione vigente.

Quanto alla successiva lettera b) del comma 1, dal momento che la relazione tecnica fornisce l'indicazione delle differenze retributive annuali lorde per le tre posizioni aggiuntive di Capo dipartimento, rispetto alla legislazione vigente, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle dotazioni organiche dirigenziali di seconda fascia del medesimo dicastero, a fronte della nuova configurazione organizzativa e delle competenze come ridefinite dalla lettera a). In relazione ai rilievi sopra formulati, appare necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 86.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame, a cui fa rinvio per rilevare che non vi sono osservazioni sui profili finanziari del provvedimento.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso favorevole del Governo, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

**(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **NOCCO** (Fdi) propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

**(833) Disciplina della professione di guida turistica**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

La relatrice **TESTOR** (LSP-PSd'Az) ricorda la proposta di parere già illustrata nella seduta del 27 settembre scorso.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi in votazione la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, con riferimento al numero dei partecipanti all'esame nazionale di abilitazione per il 2024 (primo anno), si stima, in considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa diecimila, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo: pertanto, si ritiene plausibile il numero evidenziato. Tenuto conto che si è prudenzialmente stimato che per ogni candidato il costo totale sia pari a 40 euro e che un quarto di tale costo, pari a 10 euro, sia a carico del medesimo candidato, si conferma che l'onere a carico del

Dicastero del turismo è pari a 300.000 euro complessivi per l'anno 2024 (400.000 euro complessivi - 100.000 euro a carico dei candidati), autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e coperto ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Con riferimento, invece, al numero dei candidati previsti a far data dal 2025, si rappresenta di aver tenuto conto, nel calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo, del *range* previsto tra le 3.000 e le 5.000 presenze di candidature. Infatti, al fine di calcolare, in modo prudenziale, l'onere massimo generato dalla norma a partire dal secondo anno in avanti, è stato considerato il numero di 5.000 partecipanti, con un costo complessivo pari a 200.000 euro (se si fosse considerato il numero di 3.000 partecipanti, il costo complessivo sarebbe stato di 120.000 euro). Ciò posto, al fine di calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo si è invece, prudenzialmente, preso in considerazione il numero di 3.000 partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30.000 euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi), è risultato un onere a carico del Dicastero del turismo pari a 170.000 euro (200.000 euro - 30.000 euro). Diversamente, qualora si fosse considerato - anche a tal fine - il numero di partecipanti pari a 5.000 unità, l'onere complessivo a carico del Ministero sarebbe stato pari a 150.000 euro, ossia pari alla differenza tra l'importo di 200.000 euro (costo complessivo) e quello di 50.000 euro (da porre a carico dei candidati). Pertanto, viene confermata la congruità del calcolo degli oneri, pari a 170.000 euro complessivi a decorrere dall'anno 2025.

Viene altresì confermato che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 è contenuto nell'ambito di un tetto di spesa;

in relazione all'articolo 5, viene confermato il carattere prudenziale ed esaustivo della stima dell'onere concernente la creazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La proposta di parere risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare ( [n. 57](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere *a*) e *c*), e 2 della legge 5 agosto 2022, n.119. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

[Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.](#)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI ( [n. 77](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento relativi ai rilievi posti in sede di illustrazione.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente [LOTITO](#) avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 4 ottobre 2023, già

convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 57**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:  
i risparmi derivanti dalla nuova modulazione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare prevista dal provvedimento in esame sono quantificati in 562.617.310 euro per l'anno 2024, 604.425.776 euro per l'anno 2025, 612.297.170 euro per l'anno 2026, 589.372.683 euro per l'anno 2027, 609.586.469 euro per l'anno 2028, 645.557.618 euro per l'anno 2029, 686.477.098 euro per l'anno 2030, 714.314.025 euro per l'anno 2031, 749.807.417 euro per l'anno 2032, 802.960.904 euro per l'anno 2033 e 900.403.406 euro a decorrere dall'anno 2034;  
viene riportato che il volume dei risparmi rispetto alla legislazione vigente assicura comunque il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, relative al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostegno delle capacità operative, anche tenendo conto degli oneri imputati a valere sui medesimi risparmi da disposizioni legislative vigenti,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:  
in ordine agli articoli 4, 6 e 7, in merito all'assunzione del parametro medio di 1 figlio per ogni componente da cui deriva la maggiorazione dell'indennità pari ad 1/8 dell'indennità di segretario - utilizzata per la quantificazione del trattamento ISE spettante ai sensi della normativa vigente al personale collocato all'estero presso la sede dell'Aja - è stata assicurata la prudenzialità della relativa quantificazione;  
viene inoltre assicurato che la sede de L'Aja non comporta la maggiorazione di rischio ai fini del calcolo dell'ISE così come prevista dal comma 5 dell'articolo 172 del D.P.R. 18/1967;  
in ordine all'articolo 9, viene assicurata la sostenibilità delle disposizioni relative ai poteri affidati al membro nazionale presso Eurojust, atteso che le competenze e le attribuzioni svolte nell'esercizio di tali funzioni potranno essere fronteggiate con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;  
con riferimento all'articolo 10, riguardo al potere di accesso alle informazioni contenute nell'anagrafe delle persone detenute, nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e con riguardo alla diversa disciplina dettata per le richieste di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti e di accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, viene assicurato dal Governo che lo scambio di informazioni potrà avvenire da parte degli uffici giudiziari, avvalendosi delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente nel rispetto del più efficiente regime di sicurezza dei sistemi di scambio delle informazioni stesse;  
in riferimento all'articolo 12 in materia di Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia, con il quale si prevede la costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust e l'affidamento delle responsabilità di coordinamento al corrispondente nazionale designato dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si fornisce rassicurazione sul fatto che tale incarico potrà essere svolto avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente; inoltre, viene confermata, rispetto alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 15, la sussistenza delle



disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, che consentono di dare attuazione alle disposizioni del presente decreto, fornendo assicurazione in ordine all'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle ulteriori finalità già definite a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**1.4.2.2. 8<sup>^</sup> (Ambiente, transizione ecologica,  
energia, lavori pubblici, comunicazioni,  
innovazione tecnologica)**

# 1.4.2.2.1. 8<sup>a</sup>(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 62 (pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,  
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

**62<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

[ROSA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste D'Eramo.  
La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. [29](#) e congiunti (Rigenerazione urbana), nonché del disegno di legge n. [870](#) (d-l 121/2023 qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(29\)](#) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana**

**[\(761\)](#) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

**[\(863\)](#) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana**

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 29 e 761, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 863 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 settembre.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, che si compone di cinque articoli. L'articolo 1, dopo aver fornito la definizione di rigenerazione urbana e dei relativi interventi, prevede che i comuni approvino un piano di rigenerazione urbana - individuando, anche su proposta dei privati, gli ambiti urbani ove si rendono necessari gli interventi - e definiscano gli interventi ammissibili. Esso inoltre elenca le misure incentivanti di cui beneficiano gli interventi e introduce alcune semplificazioni procedurali, segnatamente in materia di svolgimento della conferenza di servizi.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse sono attribuite per il cofinanziamento: di interventi di rigenerazione urbana presentati dai comuni e dalle città metropolitane, dando priorità ai comuni che hanno adottato i piani di rigenerazione urbana; di attività di ricerca scientifica, finalizzate allo studio e alla sperimentazione dei materiali edili sostenibili e a basso impatto ambientale; di attività di studio e prototipazione di nuove tipologie costruttive innovative e sostenibili.

L'articolo 3 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, disciplinandone composizione e funzioni.

Esso inoltre attribuisce al Ministero della pubblica amministrazione il compito di promuovere e accompagnare i processi di trasformazione delle pubbliche amministrazioni anche nelle attività di formazione e di assistenza ai comuni per le pratiche che riguardano la rigenerazione urbana.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene invece assegnato il compito di sostenere gli investimenti di rigenerazione urbana stimolando la realizzazione all'interno delle città di nuove infrastrutture sociali e di sistemi di mobilità innovativi e sostenibili.

L'articolo 4 autorizza i sindaci, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, a operare con gli stessi poteri che il decreto-legge "sblocca cantieri" ha conferito ai commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali di particolare complessità, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e in deroga a vari articoli del codice dei contratti pubblici. I relativi contratti sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. L'articolo in esame detta inoltre disposizioni per le occupazioni e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana e individua compiti e poteri degli amministratori locali.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, ricorda che sono stati già incardinati due disegni di legge che vertono sul medesimo oggetto, sui quali oggi sono iniziate le audizioni, e che dovrebbero essere esaminati congiuntamente a quello appena illustrato e ad altri eventuali disegni di legge aventi il medesimo oggetto che dovessero essere assegnati alla 8ª Commissione, come richiesto anche dalla senatrice Sironi nella scorsa seduta. Anche alla luce di quanto riferito dal relatore, il [PRESIDENTE](#), considerata l'identità di oggetto, propone la congiunzione del disegno di legge n. 863 con i disegni di legge nn. 29 e 761.

La Commissione conviene.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) segnala che il disegno di legge della senatrice Sironi è il n. 842. Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge n. 842 non risulta essere stato assegnato alla 8ª Commissione.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) chiede se è previsto che si proceda all'individuazione di un testo base. Il [PRESIDENTE](#) osserva che, una volta terminato il ciclo di audizioni, il relatore individuerà quello che a suo avviso è il modo più opportuno di procedere e lo sottoporrà alla Commissione.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in attesa che si definisca il quadro dei provvedimenti da esaminare congiuntamente, propone di andare comunque avanti con il ciclo di audizioni, chiedendo poi agli auditi di integrare le loro memorie scritte con riferimenti ai disegni di legge che dovessero essere abbinati successivamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [ROSA](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto riguarda le disposizioni di maggior interesse per l'8ª Commissione, nel Capo I - che contiene norme in materia di processo penale - l'articolo 1 ha esteso a una serie di delitti, tra cui quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la disciplina speciale sulle intercettazioni, precedentemente applicata nell'ambito delle indagini relative a delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state aggiunte ulteriori disposizioni che, tra l'altro, intervengono sul contenuto del decreto autorizzativo di intercettazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico, sulle modalità esecutive delle intercettazioni e sull'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in un procedimento diverso.

L'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali interdistrettuali per le intercettazioni telefoniche, rimettendo a successivi decreti del Ministro della giustizia l'individuazione di tali infrastrutture, la definizione dei requisiti tecnici essenziali e di quelli specifici per la gestione dei dati, nonché la disciplina del collegamento telematico con i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica. Sempre con decreto del Ministro della giustizia, entro il 1° marzo 2024, verrà disposta l'attivazione degli archivi digitali presso le infrastrutture suddette, con conseguente migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica.

L'articolo 2-*bis* reca disposizioni per il contrasto della criminalità informatica e in materia di cybersicurezza.

In primo luogo, si prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale trasmetta al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo tutte le notizie e i dati rilevanti per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento da lui espletate in relazione ai reati informatici. Viene poi precisato che, nell'ambito delle funzioni dirette a prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, l'Agenzia svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che abbiano subito incidenti o attacchi informatici. Per talune categorie di soggetti (tra i quali sono ricompresi gli operatori di servizi essenziali, i fornitori di servizi digitale e le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico), la mancata collaborazione con l'Agenzia è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal c.d. decreto-legge perimetro (decreto-legge n. 105 del 2019).

Sono infine resi più incisivi i poteri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata in campo informatico.

Nel Capo IV - che reca, tra l'altro, disposizioni concernenti reati in materia ambientale - l'articolo 6 introduce misure volte a rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto al fenomeno degli incendi boschivi.

A tal fine, si estende l'ambito di applicazione del delitto di incendio boschivo, al fine di punire anche chi cagiona un incendio su zone di interfaccia urbano-rurali, e si innalza la pena edittale minima per l'incendio doloso da quattro a sei anni di reclusione e quella per l'incendio colposo da uno a due anni. Con riferimento all'incendio doloso, si prevede poi quale circostanza aggravante (che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà) l'aver commesso il fatto al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi. Alla condanna per il reato di incendio boschivo viene infine aggiunta quale pena accessoria anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di 5 anni.

L'articolo 6-*bis* prevede l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 4.000 a 10.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano.

L'articolo 6-*ter*, al comma 1, trasforma da illecito amministrativo a reato contravvenzionale l'abbandono di rifiuti, che viene punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Il comma 2 inserisce i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il comma 3 inserisce tra i reati che consentono, nel caso di condanna o patteggiamento, la confisca del denaro o dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito anche taluni reati ambientali (inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti).

Sono poi ridisciplinate le circostanze aggravanti del delitto di inquinamento ambientale, al fine di prevedere un aumento della pena da un terzo alla metà nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico

ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, nonché nel caso in cui l'inquinamento provochi il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat nelle predette aree.

Nel Capo VII - dedicato a disposizioni in materia di cultura - l'articolo 10, al comma 5, proroga fino al 15 dicembre 2023 l'aumento di un euro sul costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, finalizzato al finanziamento degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio scorso.

In considerazione del fatto che il provvedimento verrà esaminato dall'Aula del Senato già domani, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata.

***(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale***

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono richieste di intervento in discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

### **1.4.2.3. 10<sup>^</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.3.1. 10<sup>a</sup>(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 119 (ant.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10<sup>a</sup> Commissione permanente**  
**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**  
**MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023**  
**119<sup>a</sup> Seduta**  
*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 12,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente **ZAFFINI** (*FdI*) riferisce sui profili di competenza del decreto-legge n. 105, in sostituzione del relatore designato, senatore Satta, segnalando in primo luogo la modifica della disciplina delle risorse relative all'istituto dell'otto per mille, operata dagli articoli 7 e 8 con particolare riferimento alla finalità del recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Il comma 1 dell'articolo 9 reca l'abolizione degli obblighi in materia di isolamento delle persone positive al SARS-CoV-2 e di autosorveglianza dei contatti stretti di soggetti confermati positivi. Viene inoltre esplicitamente abrogata la disciplina sanzionatoria attinente alla [violazione degli obblighi in materia di](#) autosorveglianza.

Il successivo comma 2 rivede la disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-CoV-2. Specifica inoltre che resta fermo il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus.

Il comma 1 dell'articolo 11 reca una norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni il trattenimento in servizio dei dirigenti generali titolari della direzione di dipartimenti o di strutture corrispondenti, con esclusivo riferimento ai dipartimenti o strutture che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il comma 2 abroga una precedente norma transitoria sulla possibilità di trattenimento in servizio. Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali già conferiti o confermati. Il comma 3 introduce un'esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza, concernente gli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Resta ferma l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Il senatore **MAZZELLA** (*M5S*) fa presente l'intenzione di presentare proposte emendative riferite al decreto-legge in esame. Segnala in particolare la finalità di disciplinare l'obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 nelle strutture sanitarie, con specifico riferimento ai periodi che comportano maggiori rischi di trasmissione di patologie virali, quali i picchi influenzali.

Dopo aver rilevato l'elevata eterogeneità dei contenuti del decreto-legge n. 105, la senatrice **ZAMPA** (



*PD-IDP*) esprime delusione riguardo le disposizioni di cui all'articolo 8. L'intenzione di potenziare le attività di recupero dalle tossicodipendenze per mezzo del riparto dell'8 per mille è infatti contraddetta dalla mancanza di previsioni riguardanti l'impiego di risorse aggiuntive. In generale, del resto, Governo e maggioranza privilegiano, in materia di tossicodipendenze, l'adozione di misure repressive. Desta inoltre preoccupazione quanto disposto dall'articolo 9, a fronte dell'aumento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e dei conseguenti rischi riguardanti le persone fragili. Il Governo sta inoltre trascurando di attivare la comunicazione necessaria a diffondere la conoscenza della nuova campagna vaccinale.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), pur riconoscendo l'opportunità di una riflessione generale sulla questione dell'omogeneità dei contenuti dei decreti-legge, anche tenuto conto di un'ormai lunga serie di precedenti, sottolinea che nel caso del decreto-legge n. 105 risulta peraltro evidente l'urgenza delle misure recate. Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta infine in votazione, è approvata a maggioranza.

**(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia**  
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) segnala in primo luogo le finalità del disegno di legge in esame, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Chiarisce quindi che la Giornata nazionale della meraviglia, ai sensi del successivo comma 2, non determina gli effetti civili di cui alla [legge 27 maggio 1949, n. 260](#).

Lo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, prevede il coinvolgimento di istituzioni e associazioni le quali si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici a causa della guerra.

L'articolo 3 esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relatrice fa quindi presente che il disegno di legge è stato sottoscritto da rappresentanti di tutti i Gruppi e che la Giornata della meraviglia sarà oggetto il prossimo 15 ottobre di celebrazioni da parte di varie associazioni, in particolar modo attive nell'assistenza a bambini che hanno riportato traumi in scenari di guerra. Risulta quindi auspicabile che questo genere di iniziative abbia il giusto riconoscimento del legislatore. Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) condivide le considerazioni espresse dalla relatrice e fa presente il favore del proprio Gruppo al disegno di legge in esame.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene che alla constatata convergenza delle diverse forze politiche debba conseguire la massima celerità nel prosieguo dell'*iter*.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione e approvata all'unanimità.

**(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) dà conto del disegno di legge in esame, volto all'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato il 12 ottobre 2021.

In merito ai profili dell'Accordo di competenza della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 1, che ne specifica gli obiettivi, consistenti nella creazione di uno spazio aereo comune, caratterizzato fra l'altro da norme identiche per quanto riguarda gli aspetti sociali.

L'articolo 12 prevede che le parti agiscano in conformità alle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relativi agli aspetti sociali specificati nell'Allegato I, parte E.

Quanto al disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 stabiliscono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, e verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta infine in votazione, è approvata all'unanimità.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che l'ordine del giorno delle prossime sedute è integrato con l'esame in sede consultiva della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023.

La Commissione prende atto.

In relazione all'esame della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, la senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) esprime preoccupazione riguardo alla diminuzione delle risorse destinate al sistema sanitario in rapporto al PIL, oltretutto in una fase di prevista contrazione della crescita. Fa pertanto presente la necessità che il Ministro della salute riferisca con urgenza al riguardo, notando infine la sua prolungata assenza ai lavori della Commissione.

Il presidente [ZAFFINI](#), premesso che le eventuali audizioni dei rappresentanti del Governo con riferimento ai contenuti della NADEF potranno avere luogo dinanzi alla Commissione di merito, ribadisce il proprio intento di procedere in tempi brevi alla programmazione di un intervento del Ministro della salute, anche in relazione ai contenuti del PNRR.

Nel sottolineare che l'entità della spesa sanitaria va valutata non in termini assoluti, bensì in rapporto al prodotto interno lordo, giudica opportuno proseguire l'approfondimento sulle modalità di reperimento di risorse aggiuntive destinate al sistema sanitario.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

## **1.4.2.4. Comitato per la legislazione**

## 1.4.2.4.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 24 (ant.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

24<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

**(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale**

(Parere alla Commissione 8a, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente MATERA, facente funzione di relatore, illustra la proposta di parere predisposta dal relatore PARRINI (PD-IDP), pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale**

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice PIROVANO (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Si apre la discussione.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) interviene manifestando perplessità sulla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza in relazione alla previsione di interventi infrastrutturali che, per loro natura, si realizzano in un orizzonte temporale di lungo periodo. Anche sulla base di tale considerazione, ritiene che il Comitato sia istituzionalmente chiamato ad arginare lo scivolamento della legiferazione verso l'impiego abituale del decreto-legge quale strumento di normazione.

Il senatore CATALDI (M5S) paventa il rischio che la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza in determinate materie eserciti una *vis attractiva* su altre materie, portando all'adozione di decreti-legge di contenuto eterogeneo a scapito di un metodo di formazione delle leggi coerente con l'architettura costituzionale. Sottolinea pertanto l'esigenza di un'attenta pianificazione dell'iniziativa legislativa, evitando di inseguire i fatti di cronaca.

Il presidente MATERA rileva che il riferimento alla urgente realizzazione di opere infrastrutturali è verosimilmente connesso al ripristino di strutture sportive, la cui riapertura, entro la prossima primavera, costituirebbe un significativo gesto di attenzione verso la comunità interessata e rappresenterebbe un intervento immediatamente volto a fronteggiare la situazione di degrado ambientale e di disagio giovanile.

Conclusa la discussione, il Comitato conviene sulla proposta di parere.

**(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione**

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 5 e 8 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)  
Il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.  
Sulla proposta di parere conviene il Comitato.  
*La seduta termina alle ore 13,15.*

PARERE APPROVATO  
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE  
SULL'AS 870

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:  
il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 non è accompagnato dalla relazione sull'analisi tecnico normativa e dalla relazione sull'impatto della regolamentazione;  
sotto il profilo della qualità della legislazione:  
*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*  
ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento alla necessità di assicurare la piena esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019, con particolare riferimento alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, tenendo conto dei risultati raggiunti a seguito delle iniziative poste in essere per la riduzione delle emissioni inquinanti, e affinché le suddette Regioni provvedano all'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, apportando le eventuali modifiche ai relativi provvedimenti attuativi, anche disponendo misure di limitazione della circolazione stradale;  
*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*  
il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;  
*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*  
l'articolo 1, comma 2, richiede un miglioramento sotto l'aspetto della chiarezza e proprietà della formulazione. In particolare, la disposizione prevede che «Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1 [dei piani regionali di qualità dell'aria], le regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale [...], anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024»; la proroga riguarderebbe, quindi, l'applicazione di tutte le misure che limitano la circolazione stradale delle regioni di cui al comma 1. Tuttavia, come evidenziato dalla relazione illustrativa, «il campo di applicazione della misura [...] riguarda le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria "Euro 5"». Conseguentemente, la decorrenza a far data dal 1° ottobre 2024 non si applica anche, bensì solamente ai veicoli indicati;  
inoltre, il periodo «compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno», durante il quale le regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, è indicato in maniera imprecisa e colloquiale, trascurando la successione temporale dei mesi;  
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,  
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,  
invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere il monitoraggio degli effetti dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, anche rispetto alle misure previgenti, in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e miglioramento della qualità dell'aria;  
sotto il profilo della qualità della legislazione,  
*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*  
invita la Commissione di merito a valutare la sostituzione del primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 [con il seguente: «Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le Regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad](#)

[alimentazione diesel di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024».](#)

PARERE APPROVATO  
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE  
SULL'AS 878

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

all'articolo 14, comma 5, si prevede che l'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia presenti una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni in materia di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica e di campagne informative per l'alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori, i cui contenuti sono sufficientemente specificati;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento alla esigenza di prevedere interventi infrastrutturali per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano; di introdurre disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile e all'elusione scolastica e per la tutela delle minori vittime di reato rafforzando le misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, in relazione all'incremento della relativa elusione e al valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta; di intervenire approntando una più incisiva risposta sanzionatoria, correlandola all'intera durata dell'obbligo scolastico, prevedendo misure disincentivanti l'elusione scolastica nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale e assicurando l'intervento del giudice della famiglia a tutela dei minori coinvolti in gravi reati di criminalità organizzata; di approntare una risposta sanzionatoria e dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificità della condizione dell'autore di reato minorenni, intervenendo sui presupposti di applicabilità delle misure cautelari e prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose; di rafforzare la tutela dei minori nello spazio cibernetico e rispetto all'offerta di contenuti e servizi *on line*, al fine di garantirne il benessere e il pieno sviluppo fisico e mentale;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

rileva preliminarmente una non corretta formulazione delle disposizioni sotto diversi aspetti, in particolare l'insufficiente ricorso a richiami interni e a riferimenti normativi necessari

all'individuazione dell'oggetto della norma, l'utilizzo di espressioni non univoche per individuare i medesimi oggetti, le ripetizioni e formulazioni eccessivamente discorsive e non puntuali e l'uso non sempre congruente delle definizioni;

con riguardo alle citazioni dei riferimenti normativi, risultano quasi sempre assenti le indicazioni relative ai codici e ai testi unici e quelle relative ad altri atti normativi, che richiedono una citazione più completa del titolo, in larga prevalenza riportati con i soli estremi del provvedimento di approvazione; diversamente all'articolo 15 è quasi sempre riportato con un riferimento al titolo, di per sé non necessario e peraltro in forma abbreviata, il regolamento (UE) 2022/2065; solo al comma 5 del medesimo articolo il titolo del suddetto regolamento è citato per esteso, ma con imprecisioni nell'uso delle lettere maiuscole;

[all'articolo 1](#), comma 3, il secondo periodo stabilisce che alla struttura commissariale sia assegnato «un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una dirigenziale di livello non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali»; il successivo quinto periodo del medesimo comma stabilisce a sua volta che, con il provvedimento istitutivo della struttura, siano determinate «le specifiche dotazioni finanziarie,

strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura», senza chiarire se tali dotazioni di personale debbano essere determinate entro il limite definito al secondo periodo ovvero in aggiunta a questo. Al riguardo, appare verosimile che l'intento sia di vincolare il provvedimento istitutivo della struttura di cui al quinto periodo alla dotazione di personale stabilita al secondo periodo;

all'articolo 1, comma 3, settimo periodo, si prevede che il compenso del Commissario straordinario sia stabilito con il decreto che costituisce la struttura di supporto al medesimo anziché, come appare più corretto, con il decreto di nomina;

all'articolo 1, comma 6, si dispone che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi progetti relativi a edifici siti nel comune di Caivano «realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo», utilizzando una circonlocuzione anziché individuare puntualmente la regione Campania, come avviene invece correttamente al comma 1 dell'articolo 2;

all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso 4, si fa riferimento al procuratore presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; tuttavia tali tribunali non sono stati ancora istituiti, poiché, a norma dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta "riforma Cartabia", lo saranno solo a decorrere dal 17 ottobre 2024 e fino a quella data continuano a funzionare regolarmente i già esistenti tribunali per i minorenni. Analoghe osservazioni valgono per l'articolo 7 e l'articolo 12;

all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 1), si novella l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, inserendo il riferimento al «delitto di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», anche se lo stesso articolo 73 fa riferimento a numerose e differenti fattispecie delittuose;

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), numero 3), capoverso 6-*bis*, si fa riferimento a dispositivi «per le comunicazioni dati e voce»: tale espressione, pur molto diffusa in ambito commerciale in relazione ai contenuti delle proposte contrattuali, è impropria e dovrebbe essere sostituita con la più corretta «dispositivi per le telecomunicazioni», che includono sia le comunicazioni orali che le trasmissioni di dati;

all'articolo 5, comma 8, si stabilisce l'applicazione di una sanzione amministrativa al «soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti», senza identificare chiaramente a quale minore si faccia riferimento, se cioè a quello che riceve l'avviso orale ai sensi del comma 1, o a quello che riceve uno degli ammonimenti di cui ai commi 2 e 5, o a tutti i suddetti casi. Al riguardo, appare verosimile che l'intento sia di prevedere la sanzione amministrativa a carico dei genitori o di altre figure di garanzia minorile esclusivamente per l'innovativa misura dell'ammonimento del minore tra 12 e 14 anni che commette un delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, e, quindi, per l'ammonimento di cui ai commi 5 e seguenti;

all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), capoverso Art. 27-*bis*, comma 3, si identifica come «ordinanza di ammissione di cui al comma 2» quello che il detto comma 2 indica più genericamente come «provvedimento di ammissione». Sarebbe invece opportuno indicare anche al comma 2 la forma specifica dell'ordinanza in luogo del più generico provvedimento;

all'articolo 9, il comma 1 reca una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 121 del 2018, che - in considerazione della diversità di contenuto - è più opportuno formulare come articolo aggiuntivo allo stesso decreto legislativo;

all'articolo 10, i commi 1 e 2 e la rubrica menzionano il piano «Agenda Sud», senza identificarlo mediante un opportuno riferimento normativo;

all'articolo 10, comma 2, il primo periodo autorizza una spesa per gli anni 2023 e 2024, per la quale il secondo periodo stabilisce la copertura finanziaria utilizzando l'espressione «All'attuazione del presente comma» anziché la più corretta «Agli oneri di cui al primo periodo»;

all'articolo 10, il comma 5 incrementa il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa con la finalità, ai sensi della lettera *b*) del medesimo comma, di valorizzare la professionalità dei docenti che garantiscono l'interesse di alunni e studenti alla continuità scolastica, riservando la metà del suddetto

incremento ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza in una stessa istituzione scolastica. Secondo il terzo periodo della lettera *b*), «I docenti in sovrannumero negli anni di riferimento, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata, non rientrano nella esclusione dalla valorizzazione». Tale formulazione è di difficile interpretazione, in primo luogo in quanto i periodi precedenti non prevedono alcuna esclusione e in secondo luogo perché non è chiaro cosa si intenda con «anni di riferimento». Una possibile riformulazione che tenga conto della disposizione della disposizione nel suo complesso e ne chiarisca il contenuto potrebbe essere la seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata». Il quarto periodo della medesima lettera *b*) prevede inoltre che ai docenti indicati al secondo periodo della stessa e che non abbiano avviato procedure che ne avrebbero determinato il trasferimento ad altra istituzione scolastica o accettato supplenze annuali per altre tipologie o classi di concorso sia attribuito un punteggio aggiuntivo «a conclusione del triennio, effettivamente svolto» nonché «per ogni anno di permanenza dopo il triennio» ai fini di determinate graduatorie. Poiché nessuna precedente menzione è fatta di uno specifico triennio, è possibile ipotizzare, dal confronto col secondo periodo della lettera *b*), che si intenda un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e di conseguenza sarebbe necessario esplicitarlo nella norma al fine di evitare problemi di interpretazione e di applicazione;

[all'articolo 13](#), il comma 1, che reca alcune definizioni, necessita di interventi formali al fine di chiarire il contenuto delle disposizioni corrispondenti. In particolare: l'alea stabilisce che le definizioni sono date «ai fini del presente articolo», ma queste sono poi utilizzate anche all'articolo successivo; alla lettera *a*) è utilizzata la formula «accesso ai contenuti e/o alla rete», con l'impiego delle congiunzioni «e/o» ed un lessico colloquiale; alla lettera *b*) sono date due definizioni - una in forma lunga e una in forma breve - del medesimo insieme di oggetti. Tali definizioni sono utilizzate, nel prosieguo del testo, in modo non coerente. Si propone quindi di ricorrere alla sola definizione breve, che appare sufficientemente appropriata, e di apportare le modifiche consequenziali alle altre parti del testo; sempre alla lettera *b*) è utilizzata la parola inglese «*videogames*», che può senza ambiguità essere sostituita dall'italiano «videogiochi», seguita da un'elencazione a carattere esemplificativo che dovrebbe essere riformulata in senso più tassativo; alla lettera *c*) sono date due definizioni, in analogia a quanto avviene alla lettera *b*): in questo caso però è preferibile l'uso della definizione più lunga, in quanto quella breve rischia di risultare ambigua e rendere difficoltosa la comprensione della disposizione;

all'articolo 13, comma 5, si prevede l'applicazione dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 28 del 2020 «nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinati ai minori», ma il comma 4 non fa riferimento a pacchetti di offerte, bensì, come anche il suddetto articolo 7-*bis*, a contratti di fornitura;

all'articolo 14, comma 2, il secondo periodo stabilisce che «il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata». L'impiego del verbo "realizzare" sembra tuttavia predeterminare l'esito del confronto in seno alla Conferenza imputando al solo Ministro, e non all'intera Conferenza in quanto organo collegiale, il raggiungimento dell'intesa;

all'articolo 14, comma 3, è utilizzata l'espressione colloquiale «uso consapevole della rete» anziché «uso consapevole delle reti di telecomunicazione»;

[all'articolo 14, comma 5, si prevede che l'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia debba presentare una relazione annuale al Parlamento «sull'attuazione della presente legge». Il contesto e il riferimento alla relazione di cui al comma 4 rendono tuttavia evidente che non si tratta dell'attuazione dell'intero decreto-legge - e non di una legge - bensì dei soli articoli 13 e 14;](#)

all'articolo 15, comma 4, lettera *b*), capoverso 32-*bis*, nello stabilire l'entità di alcune sanzioni amministrative pecuniarie e delle penali di mora relative, è utilizzato tre volte un riferimento a un certo fatturato, formulato però in tre modi diversi. Sarebbe pertanto opportuno che la formulazione sia sempre omogenea, pur nella diversità del contesto dei periodi nei quali si inserisce; in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,



sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare; sotto il profilo della qualità della legislazione, *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione*, invita le Commissioni di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

all'articolo 1, comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: «dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale,» con le seguenti: «dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,»;

all'articolo 1, comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: «con il decreto di cui al primo periodo» con le seguenti: «con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo»;

all'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: «nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo» con le seguenti: «nella regione Campania»;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie» con le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni»;

all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «il delitto di cui all'articolo 73» con le seguenti: «i delitti di cui all'articolo 73»;

all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, capoverso 6-bis, sostituire le parole: «dispositivi per le comunicazioni dati e voce» con le seguenti: «dispositivi per le telecomunicazioni»;

all'articolo 5, comma 8, premettere le seguenti parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,»;

all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «tribunale per i minorenni»;

all'articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso Art; 27-bis, comma 2, sostituire le parole: «il provvedimento di ammissione» con le seguenti: «con ordinanza l'ammissione»;

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n; 121, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis;» con le seguenti: «Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n; 121, è inserito il seguente: "Art. 10-bis - (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti) -»;

all'articolo 10, comma 1, capoverso 4-bis.1, secondo periodo, dopo le parole «"Agenda Sud"» inserire le seguenti: «di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 agosto 2023, n. 176,»;

all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «All'attuazione del presente comma» con le seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo»;

all'articolo 10, comma 5, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata»;

all'articolo 10, comma 5, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: «a conclusione del triennio» con le seguenti: «a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica»;

all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» con le seguenti: «tribunale per i minorenni»;

all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «del presente articolo» inserire le seguenti: «e dell'articolo 14»;

all'articolo 13, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'accesso ai contenuti e/o alla rete» con le seguenti: «l'accesso alle reti di telecomunicazione e ai contenuti diffusi tramite le stesse»;

all'articolo 13, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica, di seguito "dispositivi"» e, conseguentemente, alla lettera c) del medesimo comma 1, sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica», ovunque ricorrono, al comma 7 del medesimo articolo 13, sopprimere le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» e, all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: «di comunicazione elettronica»;

all'articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «videogames» fino alla fine della lettera con le seguenti: «videogiochi, televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di "internet delle

cose" e altri possibili oggetti connessi»;  
all'articolo 13, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, di seguito "applicazioni"» e, conseguentemente, al medesimo articolo 13, dopo la parola: «applicazioni», ovunque ricorre, inserire le seguenti: «di controllo parentale» e, al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 1, lettera c)» con le seguenti: «di controllo parentale»;  
all'articolo 13, comma 5, sostituire le parole: «Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori,» con le seguenti: «Per i contratti di fornitura di cui al comma 4 destinati ai minori»;  
[all'articolo 14](#), comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sancisce un'intesa avente ad oggetto i criteri e le modalità di attuazione di tali servizi»;  
all'articolo 14, comma 3, sostituire le parole: «sull'uso consapevole della rete» con le seguenti: «sull'uso consapevole delle reti di telecomunicazione»;  
all'articolo 14, comma 5, sostituire le parole: «sull'attuazione della presente legge» con le seguenti: «sull'attuazione dell'articolo 13 e del presente articolo»;  
all'articolo 15, comma 4, lettera b), capoverso 32-*bis*, apportare le seguenti modificazioni:  
- al primo periodo, dopo la parola: «applica» inserire le seguenti: «al fornitore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei servizi digitali» e sostituire le parole: «6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore dei Servizi Digitali» con le seguenti: «6 per cento del fatturato annuo mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento dal medesimo fornitore»;  
- al secondo periodo, sostituire le parole: «dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata» con le seguenti: «dell'1 per cento del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata»;  
- al terzo periodo, sostituire le parole: «5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente» con le seguenti: «5 per cento del fatturato giornaliero medio mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario interessato».

PARERE APPROVATO  
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE  
SULL'AS 897

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:  
il disegno di legge di conversione in legge del decreto del 10 agosto 2023, n. 105, non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa. Il 5 settembre 2023 è stata trasmessa la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione relativa agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 e 11; con riferimento agli articoli 7, 8 e 9, la relazione AIR non è stata prodotta;  
sotto il profilo della qualità della legislazione:  
*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza*,  
fatte salve le competenze della Commissione affari costituzionali, le disposizioni del decreto-legge, anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, risultano coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;  
*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto*,  
il provvedimento, composto da 13 articoli, diventati 17 con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a dieci distinte finalità;  
l'eterogeneità delle misure rischia di compromettere la funzione costituzionale del decreto-legge come atto, unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate urgenti dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per la finalità che si intende perseguire;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,  
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;  
sotto il profilo della qualità della legislazione,  
*con riguardo alla specificità, all'omogeneità e ai limiti di contenuto,*  
raccomanda, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza, anche al fine di assicurare un *iter*  
di conversione agevole e coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale, di prevedere  
interventi normativi per ambiti materiali omogenei.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 109 del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

#### 109a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,  
indi del vice presidente CASTELLONE  
e del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### Sul grave incidente stradale di Mestre

**PRESIDENTE.** (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Colleghi, tutti siamo rimasti scossi, nella serata di ieri, dalle notizie che sono giunte da Mestre e Venezia, dove, come immagino tutti abbiate saputo, si è verificata l'immane tragedia di un pullman che trasportava turisti verso un campeggio che è precipitato dal cavalcavia. Al momento, credo che le vittime siano già 21 e ci sono feriti, anche minori, e situazioni ancora molto gravi.

Siamo tutti molto scossi. Vari colleghi hanno chiesto di intervenire. Al momento, mi limiterei ad osservare un minuto di silenzio per poi valutare come intervenire sul tema, anche perché l'Aula è stata sorpresa dalla notizia per cui, dopo aver osservato un minuto di silenzio, nel corso della giornata, verrà dato spazio alle richieste di interventi che ci stanno pervenendo da vari Gruppi e dai colleghi che stanno arrivando in Aula.

Ovviamente, siamo tutti colpiti da questa tragedia immane. Immagino che il Governo stesso, su

sollecitazione del Parlamento, fornirà al più presto notizie e informazioni. Per ora, invito l'Aula ad osservare un minuto di silenzio, unendoci così al dolore che colpisce l'intera Nazione. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*). (*Applausi*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(897) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 10,08)**

**Discussione e approvazione della questione di fiducia**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 897, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Balboni, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a.

**BALBONI (Fdi).** Signor Presidente, il pochissimo tempo a disposizione per le Commissioni 1a e 2a riunite per esaminare il provvedimento non ci ha consentito nemmeno di concludere l'illustrazione degli emendamenti; quindi il provvedimento arriva in Aula senza il mandato al relatore.

Tuttavia, credo di interpretare il sentimento unanime della mia Commissione e anche quello dei componenti della 2a Commissione nel rappresentare il disagio per non aver potuto adempiere al mandato parlamentare, al nostro lavoro e alla nostra funzione nell'esaminare e votare questo provvedimento. Non è certo la prima volta che accade. Abbiamo assistito anche nelle scorse legislature a questa prassi. Ricordo addirittura un caso in cui fui costretto, insieme al mio Gruppo, a votare una legge finanziaria che ci era stata consegnata quarantacinque minuti prima. Quindi certamente non è il primo caso che abbiamo di fronte. Tuttavia è una prassi sulla quale credo che quest'Aula e il Parlamento intero debbano riflettere attentamente, da ambo le parti.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 897, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

**SCALFAROTTO (Az-IV-RE).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SCALFAROTTO (Az-IV-RE).** Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei nostri lavori su questo particolare provvedimento. Vorrei concordare con le cose che ha detto il presidente Balboni e stigmatizzare il fatto che questo ramo del Parlamento si troverà ad approvare la conversione di un decreto-legge delicatissimo, in materia tra l'altro penale, contenente norme addirittura retroattive, in un tempo *record*. Infatti abbiamo incardinato il provvedimento ieri, signor Presidente, e abbiamo ricevuto il fascicolo degli emendamenti all'apertura della seduta della Commissione. Va detto che questo ramo del Parlamento non ha esaminato questo provvedimento non per cattiva volontà o perché i Regolamenti parlamentari sono farraginosi; questo ramo del Parlamento non ha potuto esaminare il provvedimento perché ci è stato trasmesso dalla Camera il 29 settembre. Questo è un decreto-legge in data 10 agosto e quindi vuol dire che scade il 9 ottobre; noi praticamente non abbiamo potuto lavorarci.

Ora, il presidente Balboni ha fatto riferimento a un disegno di legge di bilancio che era stato consegnato al Parlamento pochi minuti prima dell'approvazione al Senato. Voglio ricordare che in quell'occasione il Gruppo Partito Democratico, che era il partito al quale tra l'altro appartenevo, presentò un ricorso alla Corte costituzionale per un conflitto di poteri, lamentando proprio il fatto che la funzione parlamentare legislativa fosse stata violata. In quell'occasione, la Corte costituzionale ebbe a pronunciarsi sulla materia (quindi abbiamo un precedente), riconoscendo addirittura in capo a ciascuno di noi, signor Presidente, cioè in capo a ciascun parlamentare, la possibilità di adire la Corte ove mai ritenesse che le sue prerogative di legislatore fossero state violate. Quella volta a cui si riferisce il presidente Balboni, la Consulta non si era ancora pronunciata; ma questa volta lo ha fatto e ciò vuol dire che questa pratica deve assolutamente cessare.



Noi ci troviamo in una sorta di monocameralismo alternato, nel senso che ogni ramo del Parlamento sostanzialmente guarda metà dei provvedimenti legislativi. Questa è una violazione palese della Carta costituzionale che non può essere sopportata.

Aggiungo un'ultima questione: il problema è che noi siamo arrivati così tardi non per qualche strana ragione, ma per una ragione politica, cioè la maggioranza non ha trovato l'accordo alla Camera dei deputati e quindi ha impiegato tantissimo tempo per concludere l'esame del provvedimento. Rivolgendomi allora anche al Governo, rilevo la necessità di un accordo sui provvedimenti perché altrimenti rischiamo di violare norme costituzionali per raggiungere un accordo politico su un provvedimento singolo. Ciò è francamente intollerabile.

Auspico che ciò non accada più, così come auspico che questo Governo smetta di legiferare in materia penale con lo strumento del decreto-legge perché è una cosa insopportabile quando si vanno a toccare le libertà e le garanzie costituzionali dei cittadini.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, condivido le parole del senatore Scalfarotto. Il presidente Balboni con onestà intellettuale ha riconosciuto che ormai si sta sfiorando una prassi che in qualche modo esautora le Camere, che possono solo guardare i documenti che arrivano dal Governo. Non mi riferisco soltanto alle seconde letture dei provvedimenti che arrivano dall'altro ramo del Parlamento, come in questo caso, ma pensiamo, ad esempio, anche al cosiddetto decreto *asset*, che abbiamo licenziato la scorsa settimana da quest'Aula che ha visto un decreto-legge uscire dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto e una lettura fatta in ventiquattro ore, a metà settembre, in un solo ramo del Parlamento.

Se è vero, come è vero, quello che anche il senatore Balboni ha ricordato e cioè che ormai da molto tempo le Camere sono spesso mere ratificatrici di provvedimenti d'urgenza dei Governi che si sono succeduti negli ultimi anni, è anche vero che la forza di maggioranza relativa di questo Parlamento ci ha fatto una battaglia feroce nella scorsa legislatura, promettendo che ciò non sarebbe più accaduto quando avrebbero governato loro e oggi, invece, il Governo Meloni sta battendo ogni *record* di decretazione d'urgenza e di fiducia nelle Aule parlamentari (*Applausi*) con decreti tutti *omnibus*.

Credo che non si possa continuare così. Questo crea poi dei nervosismi in Commissione che fanno togliere la parola dalla Presidenza a un senatore che stava intervenendo per una illustrazione; francamente per il nostro Gruppo è inaccettabile quanto accaduto oggi con il senatore Scarpinato. (*Applausi*).

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per chiedere, a nome di tutto il Gruppo Partito Democratico, di far presente alla Presidenza intera che qui abbiamo bisogno davvero di un *time out* sulle modalità con cui si va avanti. Il senatore Balboni oggi ha aperto il vaso; eravamo tutti coscienti della situazione, in ogni Commissione si toccano con mano le contraddizioni quotidiane di questo modo di fare, ma francamente non c'era mai successo, signor presidente Gasparri, come anche lei può testimoniare avendo tanta esperienza, di ritrovarci nella condizione di una decretazione d'urgenza *omnibus* (ci sono stati tanti decreti *omnibus*) che interviene con altri emendamenti del Governo su temi che nello stesso momento si stanno trattando con disegni di legge.

È esattamente quello che richiamava prima il collega Scalfarotto e che è stato poi ribadito dal presidente Patuanelli. Siamo alla schizofrenia legislativa. Siamo ben oltre il monocameralismo alternato che di fatto ormai c'è ed è anche di pessimo livello.

Pertanto, Presidente, anche a margine di un'assemblea di Gruppo Partito Democratico avvenuta ieri sera, avevamo già ipotizzato di scrivere formalmente al presidente La Russa. Le chiedo di far sì che la Presidenza intera intervenga su un modello che non è più accettabile. Infatti non solo qui ci limitiamo a ratificare i provvedimenti, ma ratifichiamo il peggio, nel senso che, da quello che capiamo, non c'è nemmeno una discussione all'interno della maggioranza e forse nemmeno dentro il Governo. Non sappiamo più chi scrive i provvedimenti e da dove arrivino le norme, perché arrivano all'ultimo

momento, vengono imposte, vengono ratificate e spesso cancellano norme che si trovano in altri provvedimenti sempre proposti dalla maggioranza. Ormai c'è una competizione tra disegni di legge e decreti-legge. Una cosa simile francamente non la ricordo.

Pertanto, presidente Gasparri, le chiediamo di informare il presidente La Russa e mi auguro che nella prossima Conferenza dei Capigruppo si possa affrontare seriamente questo tema partendo dall'intervento del senatore Balboni. Se è necessario, non prendete le parole mie, del senatore Scalfarotto o del senatore Patuanelli come punto di partenza, ma quelle del Presidente della Commissione affari costituzionali. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Immagino che questi temi, come lei stesso ha detto, saranno ripresi anche dalla Conferenza dei Capigruppo che penso si riunirà in giornata per regolare il prosieguo dei nostri lavori, perché le questioni poste hanno una oggettiva rilevanza.

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Luigi Trafelli» di Nettuno, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 897 (ore 10,21)**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

**RUSSO (FdI).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, premesso che le sollecitazioni del presidente Balboni sono assolutamente pertinenti e quindi anche doveroso il dibattito che ne è seguito, è pur vero che si arriva a questa decretazione perché si sono affrontate esigenze di modifica normativa che molto spesso sono state trascurate in passato.

Il decreto-legge oggi in discussione affronta sostanzialmente dieci specifiche problematiche, dieci specifiche criticità che, *a latere* di ogni retorica, costituiscono, comunque, mancanze che si sono consumate nelle precedenti legislature. Perché piaccia o non piaccia a qualcuno - considerando che gli italiani non si sono mai espressi chiaramente come in questa occasione a favore del centrodestra con il voto popolare - quelle forze politiche che avevano precedentemente governato non avevano inteso affrontarle.

Infatti, questo decreto è stato terreno di discussioni, per lo più strumentali, dovute spesso a letture superficiali e semplicistiche dell'impianto normativo in questione, il cui fulcro, invece, sono norme fortemente volute da Fratelli d'Italia proprio per il contrasto alla criminalità organizzata e anche in ordine al rafforzamento delle norme di prevenzione.

Il provvedimento si compone di tredici articoli. C'è l'introduzione di disposizioni in materia di processo penale e questo per una serie di finalità: consentire un efficace svolgimento del processo rispetto ad alcune tipologie delittuose e per rendere efficiente e sicura l'attività di intercettazione, garantendo i più alti *standard* di capacità investigativa rispetto a fattispecie di reato di particolare gravità; garantire un più celere svolgimento dei processi civili davanti al tribunale per i minorenni; dettare disposizioni sui corsi di formazione per il personale della magistratura; consolidare e rafforzare il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi in ragione della recente recrudescenza di episodi gravi e allarmanti; prevedere specifici interventi volti anche al recupero delle tossicodipendenze e di altre dipendenze patologiche; abolire gli obblighi a distanza di tanto tempo, - prima o poi qualcuno lo doveva fare - in materia di isolamento e autosorveglianza e modificare la disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica Covid; rivedere l'assetto organizzativo del Ministero della cultura e dettare disposizioni urgenti proprio per la cultura; dettare misure per garantire l'efficienza della pubblica amministrazione.

Vedete, sono dieci specifiche finalità che nella loro obiettività costituiscono singoli momenti di particolare importanza nelle materie in cui esse incidono, così da palesarsi in un contesto di necessità e urgenza di intervento su temi fondamentali e di particolare importanza per l'Italia.

Entrando nel merito delle disposizioni di legge, l'articolo 1 affronta il tema delle intercettazioni, attualmente contemplate per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono, prevedendo che le condizioni meno stringenti per

l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse si applichino anche ai delitti consumati o tentati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di sequestro di persona a scopo di estorsione o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

Se chi lotta ogni giorno contro la criminalità organizzata lancia un grido di aiuto, ho la certezza che le norme che saremo chiamati ad approvare rispondono compiutamente a questo grido d'aiuto. Il Governo Meloni, dinanzi al grido d'aiuto dello Stato, risponderà sempre «presente», senza arretrare di un passo e lavorando affinché lo Stato assolva al proprio ruolo e aiuti chi difende lo Stato, sempre.

Onorevoli colleghi, vengo da un territorio, la Sicilia, dove la criminalità organizzata è riuscita a coniugare nel tempo una criminalità di natura primordiale con una criminalità che arriva a utilizzare la tecnologia più avanzata. Allora, se chi difende lo Stato ha l'esigenza di operare avendo a disposizione elevati e uniformi livelli di sicurezza e aggiornamento tecnologico, nonché la necessità di disporre di strumenti investigativi più pregnanti ed efficienti, il Governo Meloni non si volterà mai dall'altra parte, perché, piaccia o meno a qualcuno, davanti alla criminalità organizzata lo Stato non può arretrare. Pertanto, le disposizioni che oggi andiamo ad approvare contemperano la tutela della riservatezza con l'efficacia delle indagini, che sono e devono essere anche nell'interesse dell'indagato.

Un altro punto qualificante del provvedimento in esame è quello recato dall'articolo 7, che disciplina la quota parte del gettito dell'8 per mille dell'Irpef di diretta gestione statale: dalle dichiarazioni del prossimo anno il settore delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche potrà contare sulla quota di 8 per mille statale direttamente assegnata dai cittadini. I dati ci dicono che c'è un'emergenza droga in Italia, che sembra essere stata catapultata nuovamente in una situazione simile a quella degli anni Novanta, con l'eroina che mieteva decine di migliaia di vittime, a cui si aggiungono l'uso sempre più diffuso di cocaina e droghe sintetiche (penso all'emergenza *crack* in molte delle nostre città) e le nuove dipendenze (tecnologiche, il gioco d'azzardo, eccetera). Oggi circolano più stupefacenti, specie tra gli *under 25*, rispetto a qualche anno fa, come attestano i dati ufficiali aggiornati del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella relazione inviata ai presidenti delle Camere. Nel 2022 si è osservato un generale aumento dei consumi, che sono tornati a valori in linea o superiori rispetto addirittura a quelli pre-pandemici.

Un'altra decisione importante presa dal Governo Meloni è quella di estendere la possibilità di destinare l'8 per mille al recupero delle tossicodipendenze e speriamo che questa opzione raccolga il favore di tutti coloro che non hanno mai voluto scegliere a chi destinare la propria quota. Lo dobbiamo a noi, ai nostri ragazzi e alle molte famiglie impossibilitate a sostenere i costi, spesso onerosi, legati ai percorsi di recupero di un familiare tossicodipendente, con problemi di alcol o ludopatico, consentendo loro di farlo.

Vorrei, infine, soffermarmi su un punto del provvedimento che mi sta particolarmente a cuore: l'articolo 6, che apporta modifiche al reato di incendio boschivo. Il testo aumenta il minimo edittale della pena, sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo poi un'aggravante a effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione dei propri doveri inerenti la prevenzione e il contrasto degli incendi, o al fine di trarne profitto. Solo questa estate a Palermo, come a Catania e in molte altre città della Sicilia e del Sud Italia, ci sono stati centinaia, se non migliaia, di incendi. Un bilancio grave e una situazione particolarmente critica si registra soprattutto a Palermo, dove i danni degli incendi boschivi delle aree urbane si aggiungono a quelli della discarica cittadina di Bellolampo. Peraltro questi incendi hanno provocato anche diverse vittime, in Sicilia e altrove. Per contrastare questi incendi c'è stato uno sforzo eccezionale del Corpo dei vigili del fuoco, come dimostrano le immagini dei pompieri esausti a Carlentini, diventate virali sul *web*.

La pluralità degli incendi divampati in Sicilia, come in altre Regioni, però, non può che essere in molti casi di origine dolosa. Alcune persone colte in flagrante ad appiccare il fuoco in aree boschive sono state denunciate e arrestate. Un uomo di settantannove anni è stato fermato per aver appiccato un incendio ad Enna ed ha tentato di corrompere un carabiniere, offrendogli soldi per non proseguire l'indagine. Le procure di Foggia e Lecce hanno aperto fascicoli per incendio boschivo doloso per

indagare sul rogo che ha distrutto 200 ettari nella baia di San Felice a Vieste. In questo contesto, i dati del World Wide Fund for Nature (WWF) dicono che il 77 per cento degli incendi che si verificano ogni anno in Italia ha natura dolosa. Anche le statistiche della Coldiretti sono simili: per l'organizzazione sono dolosi sei incendi su dieci.

In Sicilia, una delle Regioni italiane più colpite dai roghi estivi, la Regione, nel piano antincendio boschivo del 2020, parlava di un'industria del fuoco, cioè delle fiamme appiccate volontariamente per creare posti di lavoro nelle attività di avvistamento, di estinzione e nelle attività successive di ricostituzione. Anche gli incendi appiccati come protesta contro la mancata assunzione o come estrema forma di dissenso contro la minacciata chiusura di cantieri rientrano in questa logica, in cui il bosco assume ruolo di ostaggio.

Tra le altre motivazioni che armano i piromani viene inclusa anche la volontà di eliminare i boschi per accaparrarsi terreni da coltivare o destinare al pascolo, in modo da intercettare i redditizi contributi comunitari o la volontà di trasformare aree rurali in aree edificabili. Diverse relazioni della direzione distrettuale antimafia e della direzione nazionale antimafia hanno evidenziato come gli incendi siano legati spesso anche al ciclo dei rifiuti, su cui si allungano i tentacoli delle cosche. In particolare, capita che i rifiuti vengano stoccati in siti abusivi e poi smaltiti dandoli alle fiamme, con il rischio di generare roghi più estesi. Ma anche negli impianti di trattamento regolarmente autorizzati si verificano reiterate violazioni delle prescrizioni al fine di alleggerirsi del carico dei rifiuti incamerati.

In Italia ogni anno, in media, secondo i dati del «Corriere della Sera», finiscono in manette trentaquaranta tra piromani, cioè le persone con l'ossessione malata del fuoco e dei suoi effetti (la minoranza), e incendiari, cioè chi per colpa o per dolo appicca le fiamme da cui si propagano gli incendi boschivi. Noi siamo intervenuti - visto che qualcuno non lo ha fatto prima, perché alla fine sarebbe stato sufficiente scorrere le cronache giornalistiche per vedere che ogni anno questo Paese bruciava - e lo facciamo perché siamo favorevoli all'inasprimento delle pene per i piromani, sia per gli incendi dolosi che per quelli colposi. Gli incendi possono causare danni devastanti all'ambiente, alla flora, alla fauna e alla proprietà privata. Aumentare la pena minima da quattro a sei anni per gli incendi dolosi e da uno a due anni per quelli colposi è una misura adeguata a scoraggiare tali azioni irresponsabili e chi finora l'ha fatta franca, per proteggere il nostro patrimonio naturale e culturale. Inoltre, è importante garantire una giustizia equa e tempestiva per coloro che hanno subito danni a causa degli incendi, in modo da ridurre il rischio di impunità e incoraggiare il rispetto delle leggi a tutela dell'ambiente.

Con l'occasione, esprimiamo ancora una volta la nostra profonda gratitudine ai Vigili del fuoco e alle Forze dell'ordine che si sono impegnati nei vari territori nelle attività di spegnimento e sostegno alla popolazione colpita dai roghi.

Ancora una volta, il Governo Meloni è intervenuto e ci ha messo la faccia, segnando una vera inversione di rotta rispetto al passato. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giorgis. Ne ha facoltà.

**GIORGIS** (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione sua e dell'Assemblea sul contenuto del decreto-legge in discussione, il quarantatreesimo dall'inizio della legislatura, e sulla procedura che è stata seguita e stiamo seguendo per arrivare alla sua conversione in legge. Il provvedimento si compone di tredici articoli. Che cosa disciplina? Quali casi straordinari di necessità e urgenza intende affrontare?

I primi due articoli si occupano di intercettazioni e intervengono su una materia estremamente complessa, che ha visto susseguirsi negli ultimi tempi diversi interventi legislativi. L'articolo 2-bis interviene invece in materia di contrasto alla criminalità informatica e in tema di cybersicurezza. L'articolo 3, invece, si occupa delle competenze che possono essere attribuite al giudice onorario da parte del tribunale dei minorenni. L'articolo 4 si occupa dei corsi di formazione per accedere agli incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura. L'articolo 5-bis riguarda la dirigenza penitenziaria. L'articolo 6 interviene sulla disciplina dei reati a tutela del patrimonio boschivo. L'articolo 6-bis, già ricordato, introduce una nuova fattispecie di reato a tutela dell'orso bruno marsicano. L'articolo 6-ter interviene sulle responsabilità amministrative di coloro che sono preposti alla tutela dell'ambiente.

L'articolo 7 si occupa di ridisciplinare parte della legge che regola la destinazione delle risorse raccolte attraverso la destinazione dell'otto per mille e prevede che le risorse che lo Stato acquisisce attraverso la cosiddetta formula dell'otto per mille e che non siano state optate, cioè che i cittadini non abbiano espressamente indicato per quale tipo di destinazioni debbano essere impiegate, siano prioritariamente destinate al recupero della tossicodipendenza.

L'articolo 8 si occupa, anch'esso, della destinazione dell'8 per mille e, in particolare, disciplina un aspetto minore del reddito delle persone fisiche.

L'articolo 9 interviene sull'abolizione delle misure di isolamento e autosorveglianza e della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

L'articolo 10 si occupa delle aree funzionali e della riorganizzazione del Ministero della cultura. In particolare il comma 4 modifica la legge recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. E sempre nell'articolo 10 si proroga l'incremento del costo dei biglietti di ingresso nei luoghi e negli istituti di cultura.

L'articolo 11 disciplina la possibilità di trattenere in servizio i dirigenti che hanno superato il limite di età, mentre l'articolo 11, comma 3-*bis*, si occupa di una particolare riserva nei concorsi degli enti locali. Non mi sono soffermato sulle specifiche dei vari commi, perché poi ogni articolo si occupa, nei diversi commi, di aspetti che non sempre sono collegati a ciò che è regolato nei commi successivi.

Ora la domanda che vorrei sottoporvi e che vorrei che tutti quanti ci ponessimo è: qual è la matrice razionalmente unitaria di questo decreto-legge? Che cosa accomuna la disciplina contenuta nelle diverse disposizioni che lo compongono? A me sembra poco o nulla; eppure, come sappiamo bene e come sapete anche voi, la Corte costituzionale, in una giurisprudenza oramai consolidata, ha sottolineato come il decreto-legge, per essere conforme alla Costituzione, debba presentare un contenuto omogeneo: un decreto, una questione.

La seconda domanda che vorrei che ci ponessimo è: i casi che vengono regolati sono straordinari e di necessità e urgenza? Ci sono i presupposti di cui all'articolo 77 per adottare questo decreto? Capisco che si voglia intervenire sulla destinazione prioritaria di una quota delle risorse reperite attraverso l'8 per mille per contrastare e rimediare agli effetti della tossicodipendenza, ma il Governo, onorevoli colleghi, scopre adesso che nel nostro Paese c'è un problema di carenza di investimenti per fare uscire le persone dalla tossicodipendenza? Questo è un caso straordinario che non era possibile prevedere, come una calamità naturale o un terremoto? (*Applausi*). Ho fatto questo esempio, ma vale per tutte le disposizioni. È davvero difficile trovare un presupposto di necessità e urgenza straordinario, come pure la Costituzione prescrive.

Vi è poi la procedura: la legge di conversione è stata incardinata ieri alle ore 14 e alle 17,30 sono scaduti i termini per gli emendamenti. Questa mattina siamo in Aula dopo aver dedicato ben cinquantacinque minuti alla discussione, all'illustrazione, alla trattazione e alla votazione degli emendamenti. Persino il Presidente di Commissione, intervenuto in apertura dei lavori, ha sentito il dovere di denunciare una procedura assolutamente contraria ai basilari principi che la nostra Costituzione afferma. Vorrei che su questo aspetto ci fosse una condivisione ampia.

Le rubo solo un altro minuto, Presidente, ma dobbiamo avere chiaro che le prerogative del Parlamento non sono un nostro privilegio, ma una funzione che la Costituzione ci obbliga ad esercitare. Rivendicare l'esercizio delle prerogative parlamentari significa adempiere a un dovere costituzionale. E allora, prima che sia troppo tardi e prima di ipotizzare stravaganti riforme costituzionali e improbabili elezioni dirette del Presidente del Consiglio, che non farebbero altro che peggiorare la torsione e la deriva che stiamo tutti sperimentando... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Giorgis, la invito a concludere l'intervento, perché ha già avuto due minuti in più.

GIORGIS (*PD-IDP*). Concludo chiedendole, nel suo ruolo di Presidente, di far valere... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) ...queste fondamentali prerogative costituzionali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Abbiamo compreso, senatore Giorgis, le do atto della chiarezza del suo dire.

È iscritto a parlare il senatore Marcheschi. Ne ha facoltà.

[MARCHESCHI](#) (*FdI*). Signor Presidente, intervenendo sul provvedimento in esame, mi preme dire

che ovviamente non ha un *iter* anomalo rispetto a quelli presentati anche da tanti Governi precedenti. Purtroppo - e lo dico con rammarico - ci troviamo di fronte a questo genere di provvedimenti urgenti senza poterli approfondire come il Parlamento dovrebbe, però è un'usanza ripetuta: i Governi precedenti, infatti, non ne hanno adottati di meno rispetto al nostro.

Ciò mi dà però la possibilità di parlare di uno degli articoli che veramente hanno carattere di necessità e urgenza. L'articolo 10 in particolare, di cui mi occupo, che riguarda il Ministero della cultura, ha infatti svariati commi e in quelli iniziali si parla soprattutto di una diversa organizzazione interna del Ministero, che ha una data (cioè va fatta entro il 31 dicembre 2023). L'organizzazione che si è data il Ministero della cultura è analoga a quella degli altri Ministeri e la segue, quindi abbandona l'organizzazione del segretario unico e prevede la suddivisione fino a quattro dipartimenti. Anche questa non è una cosa rivoluzionaria né nuova, perché quasi tutti i Ministeri sono organizzati in questo modo; erano rimasti in pochi a fare diversamente, quindi anche il Ministero della cultura ha fatto tale scelta di razionalizzare e cercare di fluidificare maggiormente la catena di comando per dare migliori risposte in termini di efficienza.

La parte che trovo più innovativa in questo provvedimento si trova nei commi 5-*bis* e 5 in generale, in cui, in un atto apparentemente burocratico, si possono vedere in realtà una visione e un'impostazione politica chiara di questo Governo, in particolare del Ministero della cultura, che, senza fare particolari rivoluzioni, a partire dalla riforma adottata quasi dieci anni fa dal ministro Franceschini, intende invece compiere un passo verso una nuova fase della gestione dei luoghi della cultura e in particolare dei musei. Non si tratta solo dell'aumento da 44 a 60 istituti autonomi (tre dei quali, tra l'altro, diventano di prima fascia), ma della necessità, a dieci anni dalla riforma, di far evolvere il ruolo del direttore delle autonomie da una semplice figura di custode dei beni, che deve solo conservarli e valorizzarli, e di trasformarlo, sempre basandosi sulle sue competenze di storico, ricercatore e studioso di grande esperienza, dotandolo delle qualità manageriali che ormai i nostri tempi richiedono, per farlo così diventare *manager* della cultura e di organizzazioni complesse.

Infatti, con le parole del ministro Sangiuliano, che mi preme ripetere, da oggi i grandi musei devono diventare piccole aziende: questa cosa farà storcere il naso a qualcuno, ma questi musei dovranno avere un modello gestionale che sia anche un po' imprenditoriale, il che non significa non garantire la salvaguardia storica del sito. Si ribadisce la procedura pubblica per selezionare i *manager* di alto livello, ma, come dicevo prima, a storici e professionisti di elevato livello culturale si affianca chi ha esperienza nella gestione di enti, strutture e organismi pubblici e privati.

Si apre quindi a un concetto più manageriale, che consenta alle organizzazioni complesse decisioni più rapide per migliorare la fruibilità, sempre nell'ottica di conservazione e di valorizzazione dei grandi siti culturali italiani, ovviamente sempre volte a perseguire scopi di natura pubblica, senza mai avere logiche di profitto.

Il museo, quindi, è considerato non più esclusivamente un contenitore pregevole di beni culturali, ma un vero e proprio istituto culturale al servizio della società. Basti pensare che si parla di musei o parchi archeologici che potranno avere - sì - autonomia amministrativa (quindi la gestione del proprio patrimonio), ma che dovranno occuparsi non solo di conservazione, ma anche della parte espositiva, didattica, formativa. Si tratta di un sistema molto complesso di funzioni (basti pensare allo studio, alla didattica, alla ricerca, al *marketing*, al *fundraising*, ai servizi e ai rapporti con il pubblico, alle pubbliche relazioni, alle finanze e alla gestione di risorse umane, di strutture, di allestimenti e sicurezza), tra cui anche la valutazione, al passo con i tempi, degli investimenti tecnologici per la sicurezza e - aggiungo - la gestione delle autorizzazioni per l'utilizzo delle immagini dei beni che loro stessi custodiscono. Inoltre occorre ovviamente una dimestichezza con bandi e contratti per esternalizzare, laddove le professionalità presenti negli organigrammi dei musei non fossero all'altezza dei servizi concessi dagli istituti culturali degli altri Paesi.

Tutto questo ovviamente senza perdere la vera *mission* del direttore del museo, ossia l'attuazione e lo sviluppo di un progetto culturale e scientifico. Non a caso i direttori sono affiancati non solo da consigli d'amministrazione, ma anche da comitati scientifici, per mettere a terra una visione culturale e non solo manageriale.

Si tratta quindi dell'evoluzione di un ruolo dirigenziale molto composito, che deve conciliare la visione culturale con quella della pratica quotidiana, fatta di buona amministrazione, anzi di buona pubblica amministrazione.

In ultimo - ma è forse la cosa più urgente e più importante per ribadire sempre la centralità dell'esigenza della cultura e della valorizzazione dei nostri beni - con il comma 5 dell'articolo 10 si propone la proroga di tre mesi della destinazione di un euro aggiuntivo per ogni biglietto di ingresso per un museo statale, al fine di contribuire alla ricostruzione del patrimonio culturale colpito dalle recenti alluvioni. Come sapete, la norma era scaduta il 15 settembre ed è bene far capire ai colleghi e all'Assemblea che essa è un esempio tangibile di come la partecipazione di ciascun cittadino possa fare la differenza, non solo nella salvaguardia del nostro prezioso patrimonio culturale e nella sua conservazione, ma anche perché ogni cittadino che visita un museo si rende autore di solidarietà attiva nei confronti della ricostruzione dell'Emilia Romagna. Pensate che solo con il Pantheon, qui vicino a noi, nei mesi di luglio e agosto abbiamo devoluto quasi 400.000 euro, in due mesi per un unico istituto statale, ma pensate che nel nostro Paese ce ne sono più di 4.000. Si comprende quindi l'importanza e l'urgenza di prolungare, con l'approvazione di questo atto, questa misura straordinaria, che era scaduta il 15 settembre, fino al 31 dicembre 2023. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbröllini. Ne ha facoltà.

**SBROLLINI** (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, prima di entrare nel merito dei contenuti di questo ennesimo decreto-legge *omnibus*, di cui poi dirò cosa penso, desidero partire dalle parole del collega Scalfarotto e degli altri colleghi che mi hanno preceduto. Qui, colleghe e colleghi, dobbiamo decidere se ha ancora un senso la nostra funzione di parlamentari dentro quest'Aula.

Le parole del presidente Balboni (e non è la prima volta) sono state molto chiare.

Quali sono le prerogative di un senatore in quest'Aula? Sono quelle di poter vedere, leggere, studiare, preparare gli emendamenti ad un decreto-legge. Un decreto che, oltretutto, come ho detto, è l'ennesimo decreto *omnibus* e ha dentro di tutto e di più. Soprattutto, contiene norme penali, alcune delle quali addirittura anche retroattive, su cui dovremmo legiferare in maniera molto netta e molto chiara.

Dunque mi domando, rivolgendomi soprattutto alla maggioranza, anche riprendendo le parole del collega Marcheschi, che mi ha preceduto: qual è, collega, la nostra funzione oggi? Perché può capitare, ed è capitato anche in passato, certamente, di avere dei decreti d'urgenza, dei decreti approvati con il voto di fiducia, ma non è mai successo di avere così poco tempo come quello che abbiamo avuto questa volta.

Questo decreto è stato licenziato dalla Camera giovedì 28 settembre ed è arrivato in Senato ieri pomeriggio. Addirittura, questa mattina ha avuto un tempo di discussione inferiore a sessanta minuti, per vedere, votare, studiare, leggere gli emendamenti nelle Commissioni congiunte.

La premessa è d'obbligo: dobbiamo decidere cosa si vuole fare del lavoro dei parlamentari. Io credo che la dignità che sto rivendicando, e che altri colleghi stanno rivendicando in quest'Aula, dobbiamo difenderla tutti, a prescindere dal Gruppo politico di appartenenza. (*Applausi*). Altrimenti viene meno la nostra funzione: viene meno la nostra funzione nelle Commissioni, viene meno la nostra funzione nelle aule parlamentari e noi diventiamo quelli che devono soltanto ratificare un provvedimento. È evidente che non si può continuare così. Dobbiamo darci delle regole diverse.

Allora, abbiamo già visto anche i precedenti decreti-legge: non solo decreti *omnibus*, cui ci ha abituato il Governo in quest'ultimo periodo, ma decreti che addirittura mettono insieme contenuti che non hanno nessuna possibilità di essere discussi contemporaneamente. Qui si va dall'orso marsicano a san Francesco e a norme penali, quindi andiamo a legiferare su un tema delicatissimo relativo alla giustizia senza avere tempo neanche di leggere il provvedimento.

Vorrei chiedere a quest'Aula chi ha avuto la possibilità di studiare questo provvedimento. Io, da senatrice, tra ieri sera e questa mattina ho dovuto prendere la documentazione della Camera per capire il contenuto di questo provvedimento. Non si lavora così.

Signor Presidente, rivolgo anche a lei questo appello, perché deve essere chiara la funzione, che noi dobbiamo rivendicare, con le nostre prerogative costituzionali di parlamentari (*Applausi*) e la difesa

della democrazia parlamentare, almeno fino a quando ci sarà il Parlamento.

Collegli, entro nel merito di questo provvedimento, ovviamente facendo finta di aver avuto il tempo necessario per approfondirlo. Noi, come opposizione e come Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope, non abbiamo avuto alcun atteggiamento pregiudiziale o di ostilità nei confronti del Governo. Come sapete, soprattutto in materia di giustizia e di intercettazioni, abbiamo sempre voluto discutere nel merito. Io ringrazio sempre il collega Scalfarotto per l'ottimo lavoro che sta portando avanti nella Commissione competente, ma mi chiedo come possiamo ancora una volta, oggi pomeriggio, votare con la fiducia un provvedimento che contiene tutto e il contrario di tutto.

Sono molto preoccupata, perché stiamo andando a legiferare appunto su materie che riguardano il personale della magistratura e della pubblica amministrazione, la salute, la cultura, il recupero della tossicodipendenza, il contrasto agli incendi boschivi e disposizioni urgenti in materia penale. Io non credo che questo sia un modo di lavorare correttamente.

Poi, certo, all'interno del provvedimento ci sono dei passi assolutamente importanti, in modo particolare il contrasto alla criminalità e il rafforzamento della difesa dei soggetti pubblici e privati rispetto a tutto il tema legato alla criminalità informatica e alla cybersicurezza. Però ci sono degli emendamenti che non hanno potuto essere visionati dalle Commissioni congiunte, su cui avremmo potuto dire la nostra e avere anche magari un voto unanime da parte delle Commissioni. Invece siamo in Aula senza relatore e senza aver discusso minimamente nessun tipo di emendamento. È chiaro quindi che il nostro è un giudizio profondamente negativo: nel merito, nell'atteggiamento, nel metodo di questo Governo e anche perché siamo qui a difendere prima di tutto la dignità del lavoro parlamentare di maggioranza e di minoranza.

Concludo dicendo che poi il collega Scalfarotto, in dichiarazione di voto, dirà ancora di più nel merito quello che è accaduto in queste poche ore che abbiamo avuto a disposizione. Rimane agli atti che da parte nostra ci sarà un voto contrario su questo decreto, prima di tutto per il metodo che ancora una volta è stato adottato da questo Governo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

[TERNULLO \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, colleghi senatori, Governo, il decreto-legge che andiamo ad esaminare oggi e a convertire in legge è stato approvato, come ben sappiamo, il 7 agosto dal Consiglio dei ministri. Poi è stato presentato alla Camera dei deputati, dove è stato esaminato a lungo. È arrivato infine in Senato e lo abbiamo ovviamente letto tutti, perché l'avevamo tutti nelle nostre caselle di posta elettronica. Va riconosciuto però che alla Camera hanno valutato e approfondito i diversi temi che il decreto tratta.

Sulla parte che riguarda le tematiche della giustizia interverrà dopo per il nostro Gruppo, per competenza, il senatore Zanettin. Voglio solo dire, da siciliana, che sulla lotta alla mafia Forza Italia ha una storia trentennale in Parlamento, di cui parlano gli atti e le norme adottate e di cui vado fiera, dalla confisca allargata dei beni ai mafiosi al carcere duro per i capimafia, all'aumento dei poteri del procuratore nazionale antimafia (solo per citare alcune misure normative che dobbiamo al presidente Berlusconi) e all'importante attività dei Gruppi parlamentari di Forza Italia, attraverso l'adozione di strumenti con i quali sono stati arrestati migliaia di mafiosi, sequestrati miliardi di euro di beni e rese inefficaci le loro azioni criminali. Dico questo, perché si è tentato di strumentalizzare la parte del decreto al nostro esame che riguarda le intercettazioni ambientali, bollandola come un favore ai mafiosi. Bene, nessun favore ai mafiosi; anzi, le fattispecie in cui viene applicata la disciplina delle intercettazioni vengono ampliate a reati come il traffico illecito di rifiuti, che oggi è proprio uno dei nuovi redditi *business* della criminalità mafiosa. A tal proposito, voglio ricordare che alla Camera è stato persino aggiunto un articolo al decreto che inasprisce il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l'ambiente.

L'intervento normativo previsto dal decreto sulle intercettazioni a strascico ripristina quelle garanzie individuali che anni di divulgazione di conversazioni riguardanti persone non coinvolte in fatti criminali hanno calpestato. Le nuove norme bloccano la gogna mediatica, ma non fermano le indagini, soprattutto nei confronti dei criminali.

Non si potranno trascrivere quelle intercettazioni che riguardano fattispecie diverse da quelle dei reati



per cui invece si indaga. Chiaramente sono esclusi i reati gravi, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, così come sono esclusi i reati di mafia e di terrorismo.

Questa è la mia sintesi, quello che capisco io e che capiscono le persone di buon senso. Sulla questione, come ho detto poc'anzi, il collega Zanettin sarà certamente più preciso soprattutto sui termini tecnico-giuridici.

Altro tema sul quale intervengo è il reato di incendio boschivo. Il provvedimento, come già ricordato, è stato adottato ad inizio agosto, proprio mentre la Sicilia veniva devastata da una serie di incendi. I danni, come sappiamo tutti, sono stati enormi non solo per l'ambiente e per il territorio; hanno subito danni infatti anche le imprese e intere aziende che hanno visto danni irreparabili, imprenditori sono rimasti senza le imprese, hanno perso tutto e hanno adesso la speranza di ripartire da zero.

Anche il turismo e le strutture ricettive hanno pagato un prezzo altissimo. Persino gli spostamenti dei siciliani sono stati pesantemente condizionati a causa degli incendi negli aeroporti. Sono state interessate anche molte strutture civili. Il decreto-legge contiene una norma che aumenta la pena minima edittale prevista dal codice penale sia nelle ipotesi di delitto doloso che in quelle di delitto colposo. Viene introdotta l'aggravante nel caso in cui il reato sia commesso con abuso di potere o violazione dei propri doveri di prevenzione. Spesso infatti è chi deve vigilare che appicca i fuochi o fa finta di non vedere.

Si introduce quindi un nuovo quadro giuridico che farà riflettere chi vuole speculare o guadagnare attraverso gli incendi boschivi. Vorrei concludere ricordando che il decreto-legge contiene molte altre misure puntuali; dalla destinazione dell'8 per mille alle disposizioni sulle PA, ben evidenziate nel corso del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati. Ancora una volta siamo di fronte a un decreto-legge che va nella direzione di attuare un programma di centrodestra che si svilupperà nel corso dell'intera legislatura, mettendo quindi mano con costanza a tutte quelle norme che rallentano lo sviluppo di questo Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lopreiato. Ne ha facoltà.

[LOPREIATO](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, prendendo spunto dalle parole del maestro Battisti, dico «Ancora tu». L'Assemblea è chiamata a convertire l'ennesimo decreto-legge; ormai ne abbiamo perso il conto. Questa volta però ci troveremo di fronte sicuramente ad un decreto-legge omogeneo, rispondente in pieno ai requisiti di straordinarietà e di urgenza. No, penso proprio di no. Solo analizzando il titolo del decreto-legge perderei la metà del tempo relativo al mio intervento. Credetemi sulla parola: non è né omogeneo né rispettoso dei citati requisiti. *(Applausi)*.

Il mio intervento verterà sulle questioni di stretta attinenza alla Commissione giustizia. Articolo 1: il decreto-legge nasce dall'esigenza di creare una norma di interpretazione autentica volta al superamento di una sentenza di una sezione semplice della Cassazione che escludeva l'applicazione del meno severo regime di autorizzazione alle intercettazioni per i diritti di criminalità organizzata per i reati monosoggettivi ancorché realizzati con l'aggravante di mafiosità, circoscrivendo l'applicazione del regime speciale ai soli reati di natura associativa. Vorrei rivolgere al Governo una domanda: perché? Se l'intento era quello di creare una norma di interpretazione autentica, avete disposto una norma che a prima lettura sembrerebbe invece una norma procedimentale. Bene, sappiamo noi, ma sono certa anche voi, che le norme di interpretazione autentica non necessitano di norme transitorie, ma sono di per sé applicabili retroattivamente. Perché allora non approvare il nostro emendamento, presentato anche in sede di esame alla Camera, che prevede una norma di interpretazione autentica e, quindi, applicabile anche ai procedimenti in corso?

Invece di semplificare la questione con questa norma, l'avete complicata. Ma ne siete consapevoli? Andate a complicare le cose. In più - e qui mi rivolgo al presidente della Commissione Bongiorno, che purtroppo non è in Aula, tramite il Presidente del Senato - abbiamo appena concluso, fin dalla modifica richiesta dal senatore Zanettin, una proficua indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Perché secondo lei la maggioranza ha voluto mortificare l'indagine conoscitiva facendo approvare emendamenti che annacquano tutto il lavoro svolto dalla Commissione e anche - devo dire - il lavoro svolto dal presidente Bongiorno?

Ci sono vari punti sul tema che vorrei toccare. Il primo è che nell'ambito della procedura di

autorizzazione delle intercettazioni vengono rafforzati i criteri di valutazione del giudice per le indagini preliminari. L'indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo è sostituita dall'espressione "con autonoma valutazione". Cosa si intenda per autonoma valutazione non è dato sapersi: l'autonomia va intesa quale differente e/o ulteriore rispetto a quella del pubblico ministero? Uguale, ma con parole diverse? Siamo veramente al teatro dell'assurdo.

Il secondo punto è la mancata trascrizione, neanche sommaria, delle intercettazioni considerate *prima facie* come irrilevanti. Tutti in quest'Aula sappiamo che i brogliacci li fa la polizia giudiziaria, tutti noi conosciamo la mole di lavoro che c'è per portare all'attenzione del pubblico ministero l'ingente materiale intercettato, il che vuol dire che l'attività di selezione del materiale è disposta da molteplici operatori, i quali, non potendo avere contezza dell'intero materiale, selezionano ciò che a prima vista potrebbe reputarsi necessario. Non essendo riportati nei verbali né nelle annotazioni, sarà impossibile per l'avvocato riuscire a reperire elementi a favore dell'indagato, il quale vedrà compromesso il proprio diritto di difesa.

C'è un ulteriore tema sul quale richiamo ancora l'attenzione della presidente Bongiorno. In Commissione abbiamo appurato da un lato che i costi delle intercettazioni sono in costante diminuzione rispetto anche al passato prossimo e dall'altro abbiamo constatato l'ingente ritorno economico delle stesse in ragione dei provvedimenti ablatori disposti grazie al loro utilizzo. Il saldo, in questo caso, è attivo. Grazie alle intercettazioni, lo Stato acquisisce ricchezza, non la disperde.

L'ultimo punto, che però è il più importante, è quello della modifica relativa alle cosiddette intercettazioni a strascico. Letta in questo modo, potrebbe sembrare anche una modifica innocua e forse anche sentita dagli interpreti, ma nulla è più sbagliato. Con questa norma si intende escludere la possibilità di utilizzare le intercettazioni disposte per un determinato procedimento in un altro, fatta eccezione per i reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Prima dell'intervento del Governo, oltre a quanto già detto, i risultati delle intercettazioni potevano essere utilizzati in altri procedimenti se aventi ad oggetto delitti rientranti tra quelli per i quali le intercettazioni potevano essere disposte. Cosa cambia? Che prima dell'intervento del Governo era possibile utilizzare le intercettazioni in altri procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione, mentre adesso no. Chiaro?

Sempre in tema di giustizia, occorre segnalare due disposizioni che criticiamo per la medesima *ratio*: le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni e le disposizioni urgenti in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di cybersicurezza, la prima inserita nel decreto, la seconda invece con un emendamento governativo alla Camera. Ma ci rendiamo conto? Temi così importanti inseriti in un decreto nottetempo, con tempi di esame così contingentati? (*Applausi*). Il monocameralismo di fatto ha costretto il Senato ad analizzare questo decreto in sessanta ore, non in sessanta giorni. (*Applausi*). Intervenite su questioni che attengono alla sicurezza nazionale in maniera assolutamente scellerata. Su tali temi serve concertazione, serve uno studio approfondito, serve tempo. Sul tema degli incendi, perché dare parere contrario alla Camera - questo me lo dovete proprio spiegare - su un emendamento che dispone l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confronti di coloro che si macchiano per tali ignobili condotte?

Di tutte le questioni illustrate dal MoVimento 5 Stelle alla Camera e al Senato, presentando moltissimi emendamenti, anche questa volta chiaramente nessuna è stata accolta. Lasciamo stare la gestione dei lavori in Commissione qui al Senato. Anche questa volta il Parlamento sarà mortificato dall'ennesima fiducia. Ricordiamo con stupore e rimpianto lo sgolarsi dell'onorevole Meloni che tacciava la maggioranza di governare con decreti-legge; lei, espressione del Governo che ha utilizzato di più lo strumento della decretazione d'urgenza rispetto a tutti gli altri Esecutivi della storia repubblicana, figuriamoci se avesse dovuto gestire l'emergenza Covid, non voglio nemmeno pensare a quanti ne avrebbe prodotti.

Ci troviamo di fronte all'ennesimo provvedimento che mette in luce le due visioni della giustizia all'interno della maggioranza: garantisti e giustizialisti. Il risultato è l'ennesima lenzuolata di norme vevoli dalla sera alla mattina, che saranno impugnate dalla Consulta o mortificate sicuramente nel futuro prossimo.

Vorrei formulare un ultimo invito in riferimento alla gestione dei lavori di Commissione, dopo quello

che è successo oggi. Io capisco le questioni politiche e i punti di vista, però credo che tutto debba essere fatto in un clima in cui non si sfocia nella scortesia istituzionale. Lo dico perché non si è nemmeno dato il tempo ad un senatore di illustrare un proprio emendamento, in quanto non veloce nel ricercare lo stesso nel fascicolo (*Applausi*); fascicolo che, ripeto, è giunto solo poco prima che iniziasse la seduta della Commissione stessa. Lo trovo assurdo, signor Presidente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maiorino. Ne ha facoltà.

**MAIORINO** (*M5S*). Signor Presidente, è necessario denunciare quanto sta accadendo in questo Parlamento. La collega Lopreato lo ha appena detto, ma c'è di più. Il Gruppo cui appartengo, il MoVimento 5 Stelle, è stato costretto ad abbandonare i lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a, perché questa maggioranza non solo sta calpestando le prerogative del Parlamento, ma ne fa apologia. Negli interventi della maggioranza che mi hanno preceduto ho sentito che abbiamo ricevuto il fascicolo in posta elettronica ieri, che ci sono state date due ore per emendare un decreto-legge *potpourri* che contiene di tutto (*Applausi*) e che quindi non è né omogeneo, né urgente. Inoltre, queste, che sarebbero certificazioni della cancellazione del ruolo del Parlamento, sono state usate come giustificazioni da questo Governo, che dal suo insediamento si è gloriato di dire che è un Governo politico e che la Presidente del Consiglio è stata lei stessa parlamentare per anni e quindi ha sommo rispetto del ruolo del Parlamento. Questo è falso, è assolutamente falso. (*Applausi*).

Se ciò non fosse sufficiente, a questo si aggiunge una gestione dei lavori che oggi è stata a dir poco autoritaria e arrogante, con la mancanza di rispetto della dignità dei colleghi e delle colleghe presenti, al punto da togliere loro la parola nel pochissimo tempo che avevano a disposizione. Invito quindi questa maggioranza a riflettere sul fatto che non sta danneggiando l'opposizione, ma l'istituzione che rappresenta e il Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

**POTENTI** (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la ringrazio per l'occasione che dà al Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione di poter introdurre nella discussione generale il voto che ci accingeremo a dare sul provvedimento in esame.

Ho sentito delle rimostranze da parte delle opposizioni per le modalità con le quali il provvedimento è giunto all'esame dell'Assemblea e delle ingiuste osservazioni riguardo alla tecnica redazionale di un testo che (spiegherò tra poco nel dettaglio per quali ragioni) ha dovuto occuparsi di materie apparentemente non troppo collegate tra loro, ma che, in uno spirito che questa maggioranza e questo Governo avevano annunciato sin dall'inizio, va nella direzione di diminuire il grado di influenza della burocrazia nello Stato, di fornire norme aggiornate al presente e, non ultima, una migliore organizzazione delle figure apicali che si occupano di settori strategici per il nostro Paese. Si va dalla materia penitenziaria fino a toccare anche quella del Ministero dei beni culturali, con un riordino delle aree funzionali; si tocca addirittura anche quella dei dirigenti generali, delle direzioni, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti. Lo si fa in una situazione di scarsità di risorse e di complessità a causa dei vari eventi che hanno colpito in maniera ripetuta la quotidianità: abbiamo dovuto sopportare situazioni che vanno dalla siccità alle alluvioni; abbiamo dovuto sopportare i rincari dei materiali e dell'energia e stiamo continuando a destinare risorse all'emergenza energetica. Quotidianamente, purtroppo, siamo di fronte a imprevisti che intaccano la possibilità dello Stato di far fronte a tutto.

Evidentemente dobbiamo utilizzare in maniera più intelligente le risorse di cui abbiamo gran bisogno. Tra queste, ad esempio, la necessità di poter utilizzare, per incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, personale che magari non è più al lavoro. Ciò al fine di evitare di doverlo attingere da strutture amministrative, distogliendo energie e competenze da quelle strutture che in questo momento sono destinate a concretizzare le progettualità del PNRR, su cui abbiamo delle difficoltà temporali. La grande capacità ingegneristica è magari minata dalla difficoltà di reperire anche le competenze: abbiamo visto quanto sia complesso fornire alle imprese non tanto e non solo gli operai, ma anche figure tecniche specializzate che non si trovano con la bacchetta magica, e spesso e volentieri sono reperibili all'estero. È per questo che il Governo ha intelligentemente ampliato la possibilità di far ricorso a quella immigrazione legale di cui abbiamo bisogno, e non a quella proveniente in maniera del tutto irregolare da situazioni che ben conosciamo, anche difficili da un

punto di vista economico ma che evidentemente alimentano in questo Paese una illegalità e una irregolarità del flusso di competenze di cui non abbiamo bisogno.

Desidero focalizzare l'attenzione su alcune tra le norme che questo decreto-legge contiene. Ad esempio, vorrei citare l'attenzione alla repressione di condotte irresponsabili e dolose e l'incremento delle pene per i reati afferenti agli incendi. Abbiamo patito tutti sui nostri territori quanto possa impattare l'eventualità che un incendio distrugga un ambiente naturale e turistico, e abbiamo destinato risorse per sollevare territori come quelli siciliani e sardi dalle difficoltà conseguenti a un incendio avvenuto in piena stagione turistica. Vorrei citare anche i casi minori, come l'isola d'Elba. Pochi giorni fa, si è avuto uno dei primi casi, in provincia di Pisa, in cui si applicheranno queste norme di maggior rigore anche nei confronti di condotte colpose per aver cagionato un incendio, magari per disattenzione; ebbene, tali condotte verranno punite con una pena un po' più alta. Speriamo di poter sensibilizzare in questo modo anche i cittadini a rispettare quell'ambiente che molto faticosamente siamo riusciti ad inserire anche tra i valori costituzionali di questo Paese.

L'inasprimento del trattamento sanzionatorio va di pari passo con una altrettanto intelligente allocazione di risorse per rimediare agli effetti della terribile pandemia - la chiamo così - sull'uso delle droghe. Il Governo, attraverso il provvedimento in esame, destina per queste nuove finalità sia l'8 per mille, sia la quota Irpef di competenza dello Stato qualora non ci siano state delle scelte espresse da parte del contribuente sulla destinazione di quelle somme. Che cosa si fa? Si destinano prioritariamente per la lotta alle tossicodipendenze e alle altre forme di dipendenze psicologiche.

Sappiamo quanto, purtroppo, questo tipo di problematiche abbia inciso e stia incidendo in maniera veramente drammatica, com'è emerso nel corso dell'esame del provvedimento in questi giorni, o anche durante le audizioni del decreto Caivano, una piccola realtà in una Regione, ma un grande problema, un grande neo per la nostra comunità. In quell'area geografica, in quel piccolo Comune, opera il commissario straordinario, dottor Tomao, che proprio poche ore fa ho avuto il grande onore di sentire telefonicamente. Egli è stato destinato alla provvisoria gestione di quel Comune, purtroppo commissariato.

Ebbene, il problema della droga è quanto essa impatti sulla possibilità futura dei giovani di avere una crescita prospera, di costruirsi un futuro, una famiglia o una casa, di mantenersi e magari poter mantenere anche i propri familiari. La droga pone evidentemente una pietra tombale sulla capacità di tanti giovani di rendersi indipendenti dalla criminalità e soprattutto da questa piaga sociale. Al riguardo è evidente che il decreto-legge al nostro esame vuole fare qualcosa in più.

Poi c'è una corposa parte che tratta il tema degli strumenti con i quali eseguire le intercettazioni: la sensibilità dei colleghi, durante l'esame alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione, ha consentito di accogliere delle proposte che vanno in senso non propriamente simile, ma opposto: da una parte, garantire un utilizzo dello strumento dell'intercettazione più semplice e più ampio contro manifestazioni criminali, associate e pericolose per la nostra stabilità politica, economica e sociale; dall'altra parte, garantire che alcuni degli strumenti utili all'intercettazione, come il captatore, possano venire utilizzati - lo deciderà il Governo attraverso decretazioni successive - nel rispetto di alcune fasi della vita su cui essi possono evidentemente incidere. Mi ricordo quando nella scorsa legislatura, alla Camera dei deputati, commentando in maniera un po' colorita la possibilità di invadenza di tali strumenti, citai il caso della captazione di una confessione religiosa, uno dei momenti sacrali nell'ambito della fede cristiano-cattolica. Evidentemente il captatore può entrare non solo nelle nostre abitazioni, ma anche in momenti di vita privata. Quindi, saranno previste delle garanzie - vado a concludere - anche nei confronti di quei contenuti che sono del tutto irrilevanti ai fini dell'indagine per poterli espungere in maniera definitiva e certificata dal contenuto divulgabile per le successive fasi processuali, a garanzia della riservatezza e dell'integrità sociale delle persone.

Mi sento di anticipare quindi - poi sul resto, in sede di dichiarazione di voto, la collega Stefani potrà approfondire molto meglio del sottoscritto gli aspetti tecnici relativi all'utilizzo dell'intercettazione - un giudizio certamente positivo del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sul provvedimento al nostro esame. *(Applausi)*.

**Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giuseppe Lucatelli» di Tolentino, in provincia di Macerata, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 897 (ore 11,23)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

**ROSSOMANDO (PD-IDP).** Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei anch'io trattare sotto un determinato punto di vista la questione della decretazione d'urgenza. Qual è questo punto di vista?

Questa maggioranza ci ripete molto spesso che è stata eletta dal popolo, ha iniziato il suo operato e con lei è tornata la politica. Ora mi chiedo se con l'espressione «è tornata la politica» si intende che la politica è l'Esecutivo. Al contrario, noi pensavamo che si intendesse che fosse tornata legittimamente una maggioranza che ha avuto il consenso dei cittadini e che questa perseguisse una politica in Parlamento possibilmente in un confronto dialettico con l'opposizione. Questo pensavamo.

Invece, il fatto che sia tornata la politica vuol dire che c'è un Esecutivo che tutto determina e, prima ancora dell'opposizione, è la maggioranza, che è stata eletta dai cittadini, a non avere nessunissimo ruolo in questo Parlamento. Allora, siccome poi ciò naturalmente fa il conto non solo con gli equilibri tra poteri dello Stato, ma anche con la questione delle garanzie in senso ampio che vengono spesso evocate, mi chiedo se la dittatura dell'Esecutivo e il suo ruolo preminente stiano in una cultura delle garanzie e nel rapporto con gli altri poteri dello Stato, ma tant'è.

E sempre per parlare delle garanzie, uno dei pilastri e dei presupposti delle garanzie è la certezza del diritto. Con questo decreto-legge, che è iniziato su una questione interpretativa - per così dire - dopo una sentenza della Corte di cassazione che contraddiceva un orientamento delle sezioni unite, siamo partiti a discutere di Cassazione e siamo finiti sull'orso marsicano; ma anche su questo altri diranno, perché ne abbiamo già parlato in Commissione. Anche qui è stato fatto un grandissimo pasticcio, perché c'era la necessità di intervenire con urgenza dopo le esternazioni sul concorso esterno in reato mafioso del nostro ministro Nordio, e forse nella fretta si è persa di vista la coerenza normativa. Avete infatti scritto una norma - come hanno spiegato autorevoli giuristi e cultori della materia - che è interpretativa - invece era evidentemente l'unica cosa che si poteva fare, considerando la decisione delle sezioni riunite della Cassazione - ma innovativa. E per rafforzare il fatto che è proprio una norma innovativa e non tacitamente interpretativa - come qualcuno ha provato a dire per salvare la situazione - ne avete emanata anche una transitoria. Di talché, siccome nel diritto processuale c'è il principio del *tempus regit actum*, a questo punto si è creato un grandissimo pasticcio. Se fosse una norma interpretativa, sarebbe ovvio che valeva in allora; adesso non si saprà e c'è una grande incertezza sul fatto che possa disciplinare anche le intercettazioni già fatte prima (e in questo caso verranno sollevate questioni di legittimità) o addirittura - proprio per l'eterogenesi dei fini - si finisca per avvalorare l'interpretazione che si voleva correggere, quella della sentenza della Cassazione del 2022. Allora, oltre che essere un grande pasticcio, questo va chiaramente a incidere sulla certezza del diritto e guardate che di nuovo sta fuori dalla cultura delle garanzie.

Proseguendo oltre, sulle intercettazioni, sempre per il primato della politica che è tornata e finalmente si prende il suo posto, abbiamo svolto per sei mesi un'indagine conoscitiva molto approfondita a conclusione della quale abbiamo portato una relazione. E - guarda un po' - c'era invece tutta l'urgenza di intervenire con emendamenti che hanno dato luogo a una tormentatissima vicenda all'interno della maggioranza, per poi andare a incidere su alcune questioni molto delicate che stavamo discutendo di nuovo con la decretazione d'urgenza. Alla fine si entra in un decreto d'urgenza, commettendo anche alcuni scivoloni. Ne sono già stati rappresentati diversi, perché il tema è il seguente: soprattutto a proposito di giustizia, qui si interviene continuamente su questioni che sono già state affrontate da importanti riforme; anziché pensare eventualmente di migliorarle, si fa come se non esistessero - importa di più fare qualcosa di molto ideologico - commettendo di nuovo errori nella fretta, con il rischio tra l'altro di compromettere i diritti della difesa, con alcuni di questi interventi.

Tra le tante cose dette in quell'indagine conoscitiva, un punto su cui noi eravamo d'accordo riguardava l'archivio segreto in cui devono finire tutte le intercettazioni che non sono pubblicabili, ma sono

fruibili dalla difesa per poter eventualmente esprimere un giudizio diverso rispetto a quello elaborato dal pubblico ministero. In questo caso non si riescono a conoscere e, invece di migliorare l'uso dell'archivio segreto, ancora troppo poco usato, si interviene impropriamente.

E poi passiamo alle norme sulle tossicodipendenze. Scusate: prendersi carico delle tossicodipendenze vuol dire che su fondi già destinati ad altre questioni di carattere sociale non si stanziava un euro in più, ma semplicemente si prevede che si occupino anche di tossicodipendenze? Abbiamo appreso dagli interventi oggi in Assemblea che le tossicodipendenze - ohibò - rappresentano un problema sociale che affligge le nostre città, grandi e piccole: benvenuti! Peccato che contemporaneamente, anche dopo sentenze della Corte costituzionale che avevano stabilito che chi fa il piccolo spaccio ed è tossicodipendente non dovesse sostanzialmente andare in carcere, nel decreto-legge cosiddetto Caivano si stabilisce invece che debba andare in carcere. Anche a questo proposito vorrei capire se c'è una linea del Governo, perché a una linea della maggioranza abbiamo ormai rinunciato.

Per non parlare, poi, dell'intervento sul tribunale per i minorenni: invece di aiutare a portare a terra un'importante riforma, la si rallenta e si rinvia.

Vi chiedo allora: ma i fondi del PNRR li odiate così tanto da fare di tutto per non portarli a casa? Fate di tutto affinché le riforme sulla giustizia cui sono ancorati falliscano e vengano sabotate? (*Applausi*).

Ditelo, perché ci troviamo continuamente a discutere di rinvii e di aggiustamenti. Dite che non siete d'accordo, che non vi piace il contenuto fondamentale, che non vi piacciono le linee programmatiche di questi fondi, che sono coesione sociale, parità, transizione ecologica. Dite che non ce la fate, così almeno ci capiamo e capiamo che è cambiato l'indirizzo.

Infine, si aumentano le pene per gli autori degli incendi boschivi, che ovviamente di colpo cesseranno solo per questo fatto. Vorrei concludere citando alcune parole del ministro Nordio sulla questione dell'aumento delle pene. Ma non vi citerò parole precedenti all'incarico del ministro Nordio. Vi cito un'intervista del 16 settembre 2023 a "Il Foglio", laddove, interpellato sull'aumento delle pene, dice: «Se si guardano gli aumenti delle pene sotto il profilo dell'efficacia preventiva del reato, confermo quello che ho detto: è illusorio pensare che un aggravamento delle pene funga da deterrente. (...) C'è un secondo aspetto, però. La pena edittale, cioè prevista dal codice, è il segnale che lo Stato dà della sua attenzione verso la gravità di certi reati». E questo segnale lo Stato lo dà (e cito sempre l'intervista) «senza farsi l'illusione che la pena costituisca un deterrente. (...) Sotto questo profilo, l'aumento della pena ubbidisce al principio che nessuno cita mai: l'allarme sociale». E abbiamo liquidato così secoli di cultura liberale, di cui si affermano paladini questo Ministro e questa maggioranza, e siamo in un grandissimo e bellissimo populismo giudiziario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

[BERRINO](#) (*FdI*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, come al solito si sfrutta un provvedimento in discussione per parlare di tutto e di più. E come al solito, visto che intervengo quasi sempre per ultimo, cambierò il tono del mio intervento e i contenuti per dire alcune cose, partendo dal PNRR, che in ogni caso l'opposizione deve sempre mettere dentro a ogni discussione in Senato.

Questa maggioranza e questo Governo in un solo anno hanno permesso il pagamento di quattro rate del fondo e la quinta arriverà a dicembre. (*Applausi*). Rispetto a tutti gli allarmi precedenti, a tutti i tentativi di essere corvi affinché l'Italia non riesca in una delle misure principali, per il successo della quale tutti dovremmo essere accomunati, noi dimostriamo non solo che portiamo avanti il Piano, ma anche che lo portiamo avanti perché ci crediamo e cerchiamo di modificarlo sempre in meglio. Questo per iniziare l'intervento.

Poi, c'è la storia che viene sempre fuori a ogni decreto e che voi rinfacciate o quantomeno rimproverate a questo Governo e a questa maggioranza: al Governo dite di fare decreti d'urgenza e a questa maggioranza di supportarli, aggiungendo che non sono d'urgenza. Io vi faccio un esempio banale: un buco per strada nell'asfalto è manutenzione ordinaria. Cento buchi, causati dal non aver fatto interventi su quel buco, diventano manutenzione straordinaria.

Se questo Governo e questa maggioranza, ad ogni lato del panorama verso cui si girano, trovano buchi normativi è per inefficienza oppure per non intervento di chi c'è stato prima. Allora siamo costretti, il Governo è costretto, a intervenire d'urgenza, laddove noi ci guardiamo e c'è bisogno di un

provvedimento oppure quel provvedimento non c'è o è obsoleto oppure non è più al passo coi tempi. (*Applausi*). Ecco perché poi sorge la necessità, che io comprendo anche come critica, di partire con un provvedimento e di sommare poi in esso altre materie: tutte accomunate, però, dall'urgenza e questo è vero.

Tossicodipendenze? Io sono fiero che in questo decreto si stabilisca che quanto dell'8 per mille non è determinato dai cittadini sia destinato al contrasto alle tossicodipendenze. Sapete perché? In primo luogo, nessuno ci aveva mai pensato prima e quindi quei fondi chissà dove sarebbero andati. Noi, invece, diamo loro una finalità precisa. In secondo luogo, i soldi che c'erano, che i Governi precedenti avevano stanziato, non erano sufficienti, perché altrimenti non avremmo avuto bisogno di cercarne altri.

E nessuno può negare che la tossicodipendenza diventi sempre più un'emergenza: ma non di cinque anni in cinque anni, bensì adesso di cinque giorni in cinque giorni. (*Applausi*). Ciò che è stato scoperto a Caivano, infatti, è la punta dell'*iceberg* di una periferia; quanto avviene nei boschetti attorno alle grandi città, a partire da Milano, ma anche a Roma, è sotto gli occhi di tutti da anni e nessuno è intervenuto su questo.

Se serve la repressione, se serve punire chi spaccia, anche il piccolo spacciatore, serve anche investire nella conoscenza del rischio. Se all'inizio degli anni Novanta o all'inizio degli anni Ottanta quelli della mia generazione correvano a drogarsi, oggi non si ci droga più fumando o inalando la cocaina, ma si è tornati alle siringhe, che sono la cosa più pericolosa, anche dal punto di vista sanitario, lasciando da parte, ma non dimenticando, gli altri danni che le droghe provocano.

Come ha detto l'altro giorno don Patriciello, audito dalle due Commissioni riunite, è necessario formare, educare, spiegare, ma è anche necessario reprimere. Torniamo, allora, all'altro argomento che ci avete contestato in Commissione e questa mattina in Aula. Voi dite che aumentare le pene risponde solo all'esigenza di dimostrarci forti con l'opinione pubblica? No: non serve solo a quello, e ve lo dimostro facendovi due esempi, uno citato da voi, che è quello degli scafisti.

È stato detto che abbiamo imposto pene fino a trent'anni per gli scafisti ma che gli sbarchi sono aumentati. Bene, ma c'è un fine della pena, cui nessuno pensa mai e di cui nessuno parla mai, che è il fine speciale preventivo. Si previene che uno scafista che sta per trent'anni in carcere, dopo averli scontati, torni a fare lo scafista. Quindi, vi è la prevenzione rispetto a chi ha paura della pena forte e poi vi è chi, stando in carcere, non potrà più commettere quel reato, laddove, uscito di galera dopo pochi anni o dopo pochi mesi, sarebbe tornato a commetterlo.

Faccio anche un altro esempio, di cui noi siamo orgogliosi, ma che so che vi farà molto innervosire, che è il decreto *rave*. Noi abbiamo istituito il reato, prevedendo pene, e per un anno in Italia non ci sono stati *rave*. (*Applausi*). Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ogni tanto creare dei nuovi reati e aumentare le pene serve, in uno dei due casi: per evitare che uno continui a fare i reati o per prevenire chi, pensando a quanto potrebbe pagare come pena, non lo fa più.

Torniamo al tema delle intercettazioni, che questa mattina è stato più volte evocato nel corso della discussione. Io penso che le disposizioni contenute nell'articolo 1 siano corrette e che su di esse non possiamo non essere concordi, anche laddove - e non lo ha citato nessuno - si inizia a dare un minimo di attenzione ai *trojan*, spiegando come possono essere utilizzati. Penso che sia molto utile quello che è stato scritto nell'articolo 1.

Inoltre, a riprova del fatto che non siamo meri esecutori di ordini del Governo (parlo per i due rami del Parlamento accomunati), faccio notare che la Camera ha modificato il testo di questo decreto, perché c'è un'anima critica: non critica verso il Governo, ma critica nel tentativo di migliorare i decreti che ci arrivano. E lo ha fatto la Camera perché il provvedimento è stato esaminato lì in prima lettura. E dico questo per spiegare che noi non siamo meri esecutori, non siamo venuti qua per alzare la manina, destra o sinistra che sia, e neanche per schiacciare il pulsante durante le votazioni elettroniche. Siamo venuti qua per ragionare. Noi siamo così. Pensiamo anche che la Camera abbia fatto un buon lavoro nel modificare il decreto. I tempi qua sono stati quello che sono stati; lo hanno già ribadito tutti e mi accomuno a quanto è stato detto. Ma non accettiamo l'accusa di essere meri notai di quello che fa il Governo. Non è così. (*Applausi*).

Tornando alle intercettazioni, penso sia un grande passo in avanti il fatto che ci sia un archivio nazionale delle intercettazioni, con un decreto che verrà fatto nei prossimi novanta giorni dal Ministro, che toglie in senso materiale a tutte le procure l'obbligo di avere un archivio delle intercettazioni e lo trasferisce in un sito nazionale, a disposizione con tutte le accortezze del caso, anche per la *privacy*. Questo è un altro passo in avanti nel mondo articolato e criticato delle intercettazioni.

Sempre in riferimento all'articolo 1, è un po' smontato quello che si dice, cioè che questa maggioranza sia contro le intercettazioni, perché - come vedete - ne abbiamo ampliato l'uso. Penso che non sia sempre corretto tutto quello che si dice: ognuno è libero di dire quello che vuole, ma le accuse a questa maggioranza e a questo Governo non sono da considerarsi corrette.

Il nostro intervento di oggi, che concludo per conto del mio partito, in attesa delle dichiarazioni di voto, non può che far salire, sopra il livello delle acque torbide che sotto si volevano dimostrare, quelle acque limpide che fanno luce su un decreto utile, compreso quello dell'orso, che tanti hanno deriso. I decreti spesso vengono identificati con nomi quali "decreto incendi boschivi" o "decreto orso marsicano". No: questo è un decreto con dentro tante cose, tutte urgenti, che noi siamo felici siano state inserite dal Governo e modificate dalla Camera. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

**CIRIANI**, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, colleghi senatori, a nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 897... (*Commenti*).

**PRESIDENTE**. Se fate rumore, non potete sapere l'annuncio, che non conoscete ancora. Quindi non rumoreggiate, altrimenti non sentite. È una sorpresa e ve ne private. Presidente Zaffini, non si aggiunga. Cerchiamo di andare avanti e facciamo concludere in silenzio il ministro Ciriani.

**CIRIANI**, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. ...di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE**. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Invito a rimanere vicino l'Aula perché immagino che la questione si svolgerà di qui a poco.

Sospendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 12,51*).

### **Presidenza del vice presidente CASTELLONE**

#### **Sui lavori del Senato**

#### **Organizzazione della discussione della questione di fiducia**

**PRESIDENTE**. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del dibattito sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del decreto-legge in materia di incendi boschivi, tossicodipendenze, salute e cultura, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì approvato il calendario dei lavori fino al 26 ottobre.

Restano confermati, per la seduta di domani, il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*, con la presenza dei Ministri della difesa, dell'agricoltura e del lavoro.

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei disegni di legge istitutivi della Commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza SARS-CoV-2 e, dalla sede redigente, della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Orlandi e Gregori. Gli emendamenti al disegno di legge per l'istituzione della Commissione Covid dovranno essere presentati entro le ore 12 di venerdì 6 ottobre.

Mercoledì 11 ottobre si discuterà l'autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Corrado Clini, in qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare *pro tempore*.

Il risultato della votazione non verrà proclamato immediatamente poiché i senatori che non hanno



partecipato alla votazione elettronica potranno dichiarare il proprio voto palese ai senatori Segretari fino alla chiusura delle operazioni di voto, prevista dopo il voto sulla NADEF.

Sempre mercoledì 11 si discuteranno congiuntamente la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 e l'annessa Relazione al Parlamento sullo scostamento dagli obiettivi programmatici di indebitamento. Per quest'ultima è necessario il voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Le proposte di risoluzione alla NADEF e alla Relazione annessa dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale.

Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere. Le votazioni sui documenti non avranno luogo prima delle ore 17.

La settimana dal 16 al 20 ottobre sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea si riunirà martedì 17 e, se necessario, mercoledì 18 ottobre, fino alle ore 13, per la discussione del decreto-legge su qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

Mercoledì 25 ottobre, alle ore 10, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023.

Nella stessa settimana si discuteranno le proposte di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, sul decreto-legge per il contrasto del disagio giovanile. Seguirà la trattazione nel merito del provvedimento.

Il calendario potrà essere integrato con il rendiconto 2022 e il bilancio interno 2023 del Senato e con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione.

Giovedì 12 e 26 ottobre avranno luogo il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

#### **Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni**

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre e ottobre 2023:

- Disegno di legge n. 790 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (*approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 622 e connesso - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*dalla sede redigente*)
- Documento LVII, n. 1-*bis* - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023

#### **Calendario dei lavori dell'Assemblea**

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 26 ottobre:

Mercoledì	4	ottobre	h. 10-20	- Disegno di legge n. 897 - Decreto-legge n. 105, Processi, contrasto incendi boschivi, tossicodipendenze, salute e cultura, personale della magistratura ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>scade il</i>
Giovedì	5	"	h. 10	

			9 ottobre) - Sindacato ispettivo ( <b>giovedì 5</b> ) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento ( <b>giovedì 5, ore 15</b> )
Martedì	10	ottobre	h. 16,30- 20
Mercoledì	11	"	h. 10-20
Giovedì	12	"	h. 10
			- Disegno di legge n. 790 - Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2 ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ) - Disegno di legge n. 622 e connesso - Commissione parlamentare di inchiesta s u l l a scomparsa di E m a n u e l a Orlandi e di M i r e l l a G r e g o r i ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>dalla sede redigente</i> ) - Documento IV- <i>bis</i> , n. 1 - Autorizzazione a procedere in giudizio, ai s e n s i dell'articolo 96 d e l l a Costituzione, nei confronti del dottor Corrado Clini,

				<p>in qualità di M i n i s t r o dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare <i>pro t e m p o r e</i> (votazione a maggioranza assoluta con procedimento elettronico e urne aperte) * <b>(mercoledì 11)</b> - Discussione congiunta del documento LVII, n. 1-<i>bis</i> - N o t a d i aggiornamento d e l Documento di economia e finanza 2023 e dell'annessa Relazione al Parlamento predisposta ai s e n s i dell'articolo 6 della legge 24 d i c e m b r e 2012, n. 243 (voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato) ** <b>(mercoledì 11)</b> - Sindacato i s p e t t i v o <b>(giovedì 12)</b> - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-<i>bis</i> del</p>
--	--	--	--	--

				Regolamento <b>(giovedì 12, ore 15)</b>
--	--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 790 (Commissione parlamentare di inchiesta su emergenza SARS-CoV-2) dovranno essere presentati entro le ore 12 di venerdì 6 ottobre.

\* La votazione avrà luogo con scrutinio nominale simultaneo, senza proclamazione immediata del risultato. I senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai senatori Segretari, che ne terranno nota in appositi verbali fino alla chiusura delle operazioni di voto.

\*\* Le proposte di risoluzione al documento LVII, n. 1-*bis* (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023) e alla Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale.

Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere.

Martedì	17	ottobre	h. 16,30	- Disegno di legge n. 870 - Decreto-legge n. 121, Qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale ( <i>scade l'11 novembre</i> )
Mercoledì	18	"	h. 10-13 ( <i>se necessaria</i> )	

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 870 (Decreto-legge n. 121, Qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	24	ottobre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegno di legge n. 870 - Decreto-legge n. 121, Qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale ( <i>scade l'11 novembre</i> )
Mercoledì	25	"	h. 10-20	
Giovedì	26	"	h. 10	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre

				<p>2 0 2 3 <b>(mercoledì 25, ore 10)</b></p> <p>- Deliberazione su proposta di q u e s t i o n e pregiudiziale, a i s e n s i dell'articolo 78, comma 3, in ordine al ddl n. 878 -</p> <p>- Decreto- legge n. 123, Contrasto a d i s a g i o giovanile, p o v e r t à educativa e criminalità minorile</p> <p>- Disegno di legge n. 878 - Decreto-legge n . 1 2 3 , Contrasto a d i s a g i o giovanile, p o v e r t à educativa e criminalità m i n o r i l e <i>(scade il 14 novembre)</i></p> <p>- Sindacato i s p e t t i v o <b>(giovedì 26)</b></p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento <b>(giovedì 26, ore 15)</b></p>
--	--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 878 (Decreto-legge n. 123, Contrasto a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile) sarà stabilito in relazione ai lavori delle Commissioni.

Il calendario potrà essere integrato con il rendiconto 2022 e il bilancio interno 2023 del Senato e con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 897**

**(Decreto-legge n. 105, Processi, contrasto incendi boschivi, tossicodipendenze, salute e cultura, personale della magistratura)**

*(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	13'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del documento LVII, n. 1-bis  
(Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023)  
e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6  
della legge 24 dicembre 2012, n. 243**

*(Gruppi 5 ore, incluse dichiarazioni di voto)*

FdI	1 h	3'
PD-IDP		44'
L-SP-PSd'AZ		38'
M5S		37'
FI-BP-PPE		29'
Az-IV-RE		24'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)		22'
Misto		22'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE		21'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 870  
(Decreto-legge n. 121, Qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale)**

*(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	23'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	17'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei**

**ministri**  
**in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre 2023**  
*(Gruppi 3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)*

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	13'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 878**  
**(Decreto-legge n. 123, Contrasto a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile)**

*(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)*

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	23'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	17'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Sul grave incidente stradale di Mestre**

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signora Presidente, ho chiesto di intervenire perché oggi è un giorno molto triste per il nostro Paese, in particolare per Mestre e per Venezia. Ieri sera, come ha ricordato questa mattina il Presidente, un viaggio che aveva condotto persone di diversa nazionalità a vivere momenti di gioia per visitare una tra le più belle città del mondo si è trasformato in una tragedia. È difficile trovare parole adeguate di fronte a ventuno morti, tra i quali bambini e adolescenti, e quindici feriti, alcuni molto gravi.

Vogliamo esprimere qui il nostro cordoglio per le vittime, la vicinanza alle loro famiglie e l'augurio di pronta guarigione ai feriti e ringraziare al tempo stesso tutta la macchina dei soccorsi, a partire dai cittadini che per primi hanno segnalato l'incidente, per l'impegno profuso in queste ore non facili. Tutto il Veneto, con il personale sanitario, i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, la Protezione civile, ha risposto con quella generosità e quella solidarietà che sono proprie dei veneti.

È giusto che queste siano, in nome delle vittime, le ore del dolore e del silenzio. Arriverà il tempo per accertare la dinamica dei fatti, per capire cos'è realmente accaduto in quegli attimi drammatici. Nulla purtroppo ridarà la vita a chi l'ha perduta, ma la ricerca della verità è doverosa per rispettare la loro memoria e il dolore delle loro famiglie. Già oggi leggiamo ricostruzioni: è comprensibile che questo possa far parte del dovere di cronaca, è però opportuno attendere che le autorità chiamate a farlo, a

partire dalla magistratura, possano procedere con mezzi e tempi adeguati in un contesto che consenta loro di operare al meglio. Tutte le istituzioni competenti saranno chiamate a svolgere la propria parte in questa ricerca della verità. Anche in questa sede, dal punto di vista parlamentare, ci attiveremo perché ciò possa avvenire.

Mestre, Venezia, il Veneto e il Paese tutto oggi piangono le vittime. Ai loro familiari vada il nostro più sincero e profondo cordoglio. *(Applausi)*.

[ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia, anch'io voglio intervenire in questa sede per esprimere il cordoglio nostro e credo di tutto il Paese per questa immane tragedia che abbiamo appreso ieri sera all'ora di cena. Non possiamo che essere rimasti sconcertati dinanzi alle vittime, turisti venuti nel nostro Paese per visitare la bellissima città di Venezia, poi coinvolti in un disastro così grave. Il pensiero va anche all'autista deceduto nell'incidente e a tutti coloro che sono stati coinvolti. Esprimiamo il cordoglio per le vittime e l'augurio di pronta guarigione ai feriti.

Non è questo il momento - com'è già stato detto prima di me - dell'accertamento delle responsabilità, ma credo che doverosamente chi è preposto a farlo svolgerà degli accertamenti per capire una dinamica che ad oggi appare inspiegabile rispetto a quanto accaduto, soprattutto per il suo esito disastroso in termini di perdita di vite umane e di feriti.

Quindi, esprimo la solidarietà mia personale, della mia capogruppo, Licia Ronzulli, e di tutto il Gruppo Forza Italia alla città di Venezia, alla Regione Veneto, nelle persone del sindaco Brugnaro e del presidente Zaia, e a tutti i cittadini coinvolti ed un ringraziamento alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco e a tutti quei volontari che sono immediatamente intervenuti per cercare di portare sollievo a chi era stato coinvolto. *(Applausi)*.

[SBROLLINI](#) (Az-IV-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (Az-IV-RE). Signora Presidente, anch'io mi associo ai messaggi di cordoglio espressi poco fa dai colleghi che mi hanno preceduto, nonché di vicinanza alle vittime del terribile incidente. È una tragedia che ci sconvolge e che purtroppo abbraccia diversi Paesi, viste le varie nazionalità dei turisti interessati (tra le vittime figurano anche due bambini).

Rivolgo quindi prima di tutto un ringraziamento ai soccorritori, alle Forze dell'ordine, ai volontari e a tutte le persone impegnate lì in questo momento; ci sarà poi il tempo delle responsabilità, ma oggi è il giorno in cui stringersi attorno alle famiglie delle persone che non ci sono più e ai tanti feriti molto gravi ricoverati in ospedale.

Nei prossimi giorni capiremo soprattutto le cause di questa tragedia immane e di un tale disastro. *(Applausi)*.

[GUIDOLIN](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDOLIN (M5S). Signor Presidente, mi unisco a mia volta, anche a nome di tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle, al cordoglio e alla vicinanza ai familiari delle vittime.

Nella frenesia quotidiana, nel corso della nostra vita, non pensiamo che questo tipo di evento possa mai accadere, ma quando succede ci lascia tutti veramente sbigottiti e inermi, soprattutto di fronte al dolore delle famiglie che si sono viste trasformare un momento di gioia - come visitare in vacanza la meravigliosa città di Venezia - in una tragedia.

A nome di tutto il MoVimento 5 Stelle mi unisco al cordoglio espresso: siamo vicini a tutte le famiglie e agli amici di quelle persone. *(Applausi)*.

[BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, anche noi ci uniamo al cordoglio per le vittime ed esprimiamo vicinanza alle famiglie delle persone che stanno lottando per la sopravvivenza.

Ringraziamo tutta la macchina dei soccorsi che si è attivata immediatamente, dai Vigili del fuoco alla



Protezione civile, alle Forze dell'ordine e al personale sanitario, che in queste ore sta lavorando per rendere meno tragica questa giornata.

Nelle prossime ore conosceremo i volti e le storie di queste persone, nonché i loro sogni infranti. Per ora conosciamo solo un nome, quello di Alberto Rizzotto, il conducente: alla sua famiglia vanno la nostra vicinanza e il nostro cordoglio.

È difficile trovare le parole, oggi: forse è anche il momento in cui tutti dobbiamo stare in silenzio, in attesa che le prossime ore rendano più chiara la dinamica.

Ringrazio anche l'Amministrazione comunale e la Regione Veneto, perché so che si sta attivando anche per dare un supporto psicologico alle famiglie delle vittime che arriveranno da ogni parte d'Europa.

Oggi quindi è il momento del silenzio e della riflessione, in cui fare arrivare un abbraccio forte a tutte le famiglie coinvolte. *(Applausi)*.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, mi unisco al cordoglio nei confronti delle vittime e dei vicini veneti, perché, purtroppo, questa tragedia è appunto accaduta in Veneto. Voglio esprimere tutta la mia solidarietà alle Forze dell'ordine, ai militari, ai Vigili del fuoco, alle forze di soccorso, perché in queste ore stanno lavorando alacremente. Dal primo istante sono intervenuti per cercare di salvare i feriti e per prendere atto delle vittime. Purtroppo, sono vittime anche ucraine, quindi provenienti da una popolazione già martoriata, e ciò unisce dolore al dolore, anche da parte di tutti noi.

Voglio solidarizzare in particolar modo con la città di Venezia, col sindaco Brugnaro, che dal primo istante si è recato sul posto. Ha parlato, appunto, di una immane tragedia e ha indetto ovviamente il lutto cittadino. Anche in questo, le istituzioni si sono fatte trovare pronte, insieme al Presidente della Regione e a tutti gli operatori del soccorso. Spiace che questa tragedia sia avvenuta sul nostro territorio. Spero soltanto che non ci sia la corsa a capire di chi sono le colpe. È un tragico incidente stradale. Purtroppo dobbiamo pensare, in questo momento, soltanto alle vittime e pregare per loro. *(Applausi)*.

[SPERANZON](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPERANZON](#) (*FdI*). Signor Presidente, sono particolarmente colpito da quanto è accaduto ieri. Io sono di Mestre e quella strada, quel viadotto, l'ho percorsi migliaia di volte. È una strada molto trafficata, che davvero nel corso degli anni non mi ha dato la percezione di essere un luogo sul quale si potesse poi raccontare una tragedia come quella che abbiamo vissuto, come comunità cittadina, ieri sera.

È una tragedia, che ha certamente coinvolto i familiari dei feriti e delle vittime del tragico incidente. Ricordiamo: sono ventuno le vittime al momento, ma purtroppo ci sono quindici feriti e, di questi quindici feriti, ce ne sono cinque in terapia intensiva e almeno tre che stanno lottando tra la vita e la morte. Quindi, anche da parte nostra deve esserci cordoglio per coloro che non ci sono più e la solidarietà ed una forte vicinanza nei confronti dei familiari e dei feriti che stanno cercando di uscire dalle terapie intensive e dalle sale degli ospedali.

Chiaramente il ringraziamento, in questo momento, va a tutti coloro i quali sono intervenuti prontamente, ai cittadini che hanno segnalato quanto stava accadendo, ai Vigili del fuoco, che ieri sera hanno operato in condizioni estremamente difficili e sono riusciti a salvare molte vite umane che, senza il pronto intervento da parte dei Vigili del fuoco e degli uomini della Protezione civile, probabilmente oggi sarebbero da annoverare nell'elenco drammatico delle vittime.

Poi, oltre alle Forze dell'ordine, ringraziamo tutto il personale socio sanitario, che da ieri, mettendo in moto una macchina incredibile dal punto di vista organizzativo, ha garantito il ricovero immediato in tantissimi ospedali della Regione Veneto di tutte le persone coinvolte dall'incidente.

Ovviamente la vicinanza del Gruppo Fratelli d'Italia va a tutti i familiari delle vittime e anche ai popoli delle Nazioni ai quali appartengono le vittime ed i feriti. Tra di loro c'erano, infatti, molti ucraini,

c'erano spagnoli, francesi, tedeschi, croati, austriaci. Insomma, c'era un pezzo d'Europa all'interno di quel pullman.

Verrà il momento e, anzi, già nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi ci saranno tutti gli accertamenti del caso, per capire quali sono state le ragioni che hanno portato a questa tragedia.

In questo momento, quello che mi sento di dire è che ci stringiamo attorno al dolore dei familiari delle vittime, dei loro amici e anche dei loro connazionali e che ovviamente siamo vicini alla famiglia di Alberto Rizzotto, il nostro connazionale che ha perso la vita in occasione dell'incidente. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Grazie a tutti. La Presidenza si associa al cordoglio e alla vicinanza espressa da tutti voi alle vittime. Già stamattina abbiamo ricordato le vittime nel minuto di silenzio che abbiamo osservato. Ringraziamo davvero tutti i soccorritori e le Forze dell'ordine.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 897  
e della questione di fiducia (ore 13,10)**

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 897, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

**CUCCHI (Misto-AVS).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CUCCHI (Misto-AVS).** Presidente, il decreto-legge n. 105 del 2023 reca disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute, di cultura e ancora in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Chiaramente ci troviamo di fronte all'ennesimo decreto *omnibus*; è già il titolo che rende impossibile camuffarne la sua piena eterogeneità. Questa è quindi l'ennesima volta in cui il Parlamento è stato declassato da legislatore a organo di ratifica dei decreti dell'Esecutivo, sui quali, per di più, spesso e volentieri viene posta la questione di fiducia, per accelerarne l'approvazione e risolvere qualche problemino in maggioranza, incuranti del fatto che, così facendo, si svilisce completamente il ruolo del Parlamento.

Se alcune delle questioni affrontate dal provvedimento possono considerarsi condivisibili (penso ad esempio all'articolo 1), nei lavori in Commissione alla Camera non c'è stata la possibilità di convincervi della pericolosità della formulazione del combinato disposto tra il primo e il secondo comma. Il dramma è quindi che la stesura ne ha annullato ogni effetto positivo e, come evidenziato da numerosi auditi alla Camera, il rischio è che questa norma, nata, nelle dichiarazioni di Governo, per risolvere una questione interpretativa, si riveli poi incostituzionale, aggiungendo quindi dubbi interpretativi e contenziosi e complicando quindi ulteriormente la situazione.

Respinti dalla maggioranza tutti i tentativi di migliorarne il testo in fase emendativa, sono state approvate disposizioni che puntano chiaramente a indebolire la lotta contro la corruzione. Ci sembra infatti evidente che i provvedimenti che questo Governo ha in mente in tema di giustizia (le limitazioni poste all'uso delle intercettazioni e le modifiche alla disciplina sui collaboratori di giustizia da una parte, l'abolizione del reato di abuso d'ufficio dall'altra) siano tutti elementi di un solo quadro, che di fatto depotenzia gli strumenti cardine nella lotta alla criminalità organizzata. Insomma, in un momento storico come questo, in cui lo Stato ha il dovere di distribuire in modo oculato le risorse del PNRR, voi scegliete di indebolire la lotta contro le mafie e la corruzione. Severissimi con le persone più fragili: basti pensare alla fine del reddito di cittadinanza o alle norme abominevoli contenute nel decreto Caivano (il mancato rispetto dell'obbligo scolastico viene punito togliendo alle famiglie i quattro soldi del reddito di inclusione); molto più comprensivi, invece, con mafiosi e colletti bianchi corrotti. È una scelta decidere da che parte stare e la vostra mi sembra chiarissima.

Come se non bastasse, sono state bocciate le proposte emendative per offrire maggiori risorse ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Dite di voler contrastare la violenza maschile sulle donne, ma tutto quello che vi limitate a fare è inasprire le pene per chi commette il reato. Non stanziare un soldo, però, come nel disegno di legge Roccella attualmente in discussione alla Camera. Fingete di non capire quanto sia importante la prevenzione e la formazione degli operatori e investire in esse e quanto sia di

fondamentale importanza sostenere, con risorse adeguate, i centri antiviolenza e le case rifugio, che sono il primo approdo a cui una donna si rivolge disperata, ricevendo sostegno legale e psicologico, e una vera alternativa alla violenza.

Per questi motivi, chiamati ad esprimerci sulla fiducia al Governo, noi di Alleanza Verdi e Sinistra non possiamo che opporre un forte "no". Sono moltissime le motivazioni politiche che ci inducono a respingere la fiducia a questo Governo, dalle disumane scelte in tema di immigrazione al rifiuto di approvare il salario minimo per legge, che aiuterebbe milioni di lavoratori italiani, allo smantellamento della sanità pubblica, all'assenza di politiche sul diritto di abitare, all'inadeguatezza mostrata a tutta Europa sul PNRR, alle scelte sbagliatissime in tema di disagio giovanile.

È un voto contrario forte e netto, tanto più che posto su un provvedimento come questo. Una decretazione d'urgenza su temi eterogenei e non urgenti, affrontati in modo che non condividiamo affatto nel merito e nel metodo.

È per queste ragioni e anche per molte altre, che non possiamo esprimere in pochi minuti, che dichiaro il voto contrario alla fiducia. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*). Signora Presidente, intervengo per dire che il Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope non voterà la fiducia al Governo su questo provvedimento e anche ovviamente per spiegarne le ragioni.

Parto da un assunto: la natura di un Governo e la natura della sua maggioranza, il loro atteggiamento, il loro contenuto e modo di essere, si interpretano non soltanto dalle cose che un Governo e una maggioranza fanno, ma anche da come essi cercano di raggiungere gli obiettivi che si sono dati. Il decreto-legge che andiamo a convertire con questo voto di fiducia è proprio un esempio preclaro delle modalità utilizzato da questo Governo, che sono fundamentalmente irrispettose della natura parlamentare della nostra Repubblica.

Posso dire, senza tema di essere smentito, che in questa giornata l'Aula del Senato viene umiliata letteralmente da parte della maggioranza e del Governo. Signora Presidente, signor Ministro, non lo dico tanto perché si tratta di un decreto *omnibus*. Voglio leggere il titolo del decreto-legge perché merita; esso reca disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute, di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. Basterebbe questo per capire che dell'articolo 77 si è fatta carne da cannone - per così dire - perché se il provvedimento si occupa di tutta questa roba, evidentemente non era né necessario né urgente. Vuol dire che esso è stato considerato una sorta di veicolo *omnibus* nel quale infilare qualsiasi cosa ci fosse da fare in quel momento. Ci dice però anche che questo Governo utilizza moltissimo il decreto-legge.

Non è la prima volta, per carità, che un Governo abusa dei decreti-legge. Purtroppo ne abbiamo una lunga storia ed è una delle ragioni - delle molte ragioni - per le quali la riforma costituzionale del 2016 sarebbe dovuta entrare in vigore, essendovi anche lì delle norme in materia. Il problema non è però soltanto l'eterogeneità dei contenuti e il numero, ma anche il fatto che noi abbiamo ricevuto questo decreto-legge soltanto poche ore fa, come hanno detto i miei colleghi questa mattina in discussione generale e lo diranno - io penso - tutte le opposizioni. Voglio ricordare che questo decreto-legge è stato incardinato in Senato ieri pomeriggio alle 14, ora sono le 13,18 e quindi nemmeno ventiquattro ore fa. Ventiquattro ore fa questo decreto-legge è arrivato qui dalla Camera dei deputati, che lo ha approvato il 28 settembre. Siamo al 4 ottobre, il decreto-legge scade il 9. Il problema però non è soltanto che siamo costretti a ratificarlo, come facciamo sempre, trovandoci ormai in un regime monocamerale alternato, dal momento che noi parlamentari vediamo soltanto metà della legislazione (altro caso che mi fa dire peccato per l'occasione del *referendum* costituzionale; volevamo avere una sola Camera, facciamo almeno le cose per bene), ma che in questo caso noi non abbiamo proprio potuto leggerlo. Lo abbiamo avuto per un tempo così ridotto che non solo non abbiamo potuto studiarlo, emendarlo o discuterlo, ma nemmeno leggerlo con attenzione. Signora Presidente, noi questa possibilità non l'abbiamo avuta.

Le chiedo di informare il presidente La Russa e di tutelare le funzioni di questo Parlamento. Ripeto: sulla ratifica ci posso anche stare, ma non sul fatto che non lo abbiamo nemmeno potuto leggere essendo arrivato ventiquattro ore fa ed essendoci stata data non un'ora, ma quaranta minuti di discussione in Commissione, per parlare di tutte queste materie: incendi boschivi, processo civile, processo penale e altro.

Io ricordo che nel 2019 la Corte costituzionale ha detto che ciascuno di noi ha il diritto di ricorrere con un conflitto di attribuzione nel caso in cui la nostra funzione legislativa non venga tutelata. E questo è il caso, perché di detti decreti *omnibus*, decreti urgenti, decreti soltanto da ratificare ne abbiamo visti, ma meno di ventiquattro ore penso che sia un margine da Guinness dei primati. Inoltre, è un decreto-legge che incide nella materia penale e questa è un'altra pessima abitudine di questo Governo, che io non mi stancherò di denunciare. La norma penale non si delibera, non si assume, non si adotta in forza di un decreto-legge - signora Presidente - non è ammissibile. Lo so che è tecnicamente possibile, che la Costituzione non lo esclude, ma è lo spirito della Costituzione che lo esclude, se non lo fa la lettera della Costituzione, perché la norma penale incide sulle libertà dei cittadini e necessita per sua natura di riflessione, di ponderazione, di equilibrio, di ragionamento. Bisognerebbe svolgere delle audizioni, sentire gli esperti e invece qui si approvano continuamente norme penali in forza di decreti-legge. Abbiamo cominciato con i *rave party*, la più grande emergenza del Paese, e poi ne abbiamo visti altri come il decreto-legge Cutro. Questo è un problema politico, perché diciamoci la verità: questo decreto non ci è stato dato all'ultimo minuto per via del destino cinico e baro o perché i Regolamenti parlamentari non funzionano, ma perché voi - signor Ministro - non avevate una linea, un accordo politico alla Camera. Questo è il punto. (*Applausi*). Il problema, signor Ministro, è che voi sulla giustizia non avete una linea perché avete i manettari e avete i garantisti. Quindi, ci mandate in Aula il signor Ministro, le cui idee garantiste noi peraltro sosteniamo con grande entusiasmo, ma poi producete una figura di reato nuova al mese e aumentate le pene. Stiamo discutendo il decreto Caivano, con il quale addirittura mettete le mani - per decreto - nella giustizia minorile. Decidete che anche per i reati di lieve entità si vada in galera se si tratta di sostanze stupefacenti, senza sapere, forse, che le nostre carceri esplodono. Fate un'analisi di impatto su che cosa significhino queste norme o pensate di risolvere tutto con nuovi reati e nuove pene?

Ora dirò una cosa che probabilmente incuriosirà chi ci ascolta. In questo decreto c'è un nuovo reato, con il quale si sfiora il ridicolo, che prevede l'arresto e la detenzione da sei mesi a due anni e il pagamento di un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano. La domanda che vorrei porre, signor Ministro è: a voi gli orsi bianchi che male hanno fatto? Perché in Italia è reato solo catturare l'orso marsicano? L'orso bianco, già turbato dal ritirarsi dei ghiacciai e dal cambiamento climatico, ha anche delle norme della Repubblica italiana che lo discriminano rispetto all'orso marsicano. Ho presentato un emendamento per abrogare quelle parole e per sostenere tutti gli orsi. Se dobbiamo approvare una norma penale che tuteli gli orsi, facciamo in modo che anche l'orso bianco abbia il suo diritto, o vogliamo fare del razzismo nei confronti del colore della pelliccia degli orsi? Non vorrei che, dal momento che già venite spesso tacciati di razzismo, ovviamente a torto, sugli orsi si rivelasse che il colore della pelliccia fa la differenza. La butto sul ridere perché la situazione è veramente drammatica.

Questo è un decreto - ripeto - sul quale non verrebbe neanche da discutere nel merito, perché non ce l'avete fatto leggere e quindi, probabilmente non vi interessa che cosa ne pensiamo. Io però lo voglio dire: le principali norme di questo decreto, quelle iniziali, si riferiscono alle intercettazioni. Vorrei dirle, signor Presidente, che in Commissione giustizia del Senato da mesi svolgiamo audizioni nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulle intercettazioni; abbiamo sentito decine di esperti, giuristi, tecnici, esperti informatici. Mentre il Senato fa tutto questo, alla Camera passa un decreto-legge che va in direzione contraria alle conclusioni dell'indagine conoscitiva, allargando le intercettazioni e per di più - e questo è gravissimo - in forma retroattiva, per decreto-legge.

Io mi fermo qui, perché penso di aver detto tutto e di aver spiegato che atto di umiliazione sia questo modo di agire nei confronti del Parlamento. Penso altresì che qui si stia facendo strame, si stiano riducendo a nulla i principi delle garanzie costituzionali che sono scolpiti nella nostra bellissima

Costituzione. È per questo - come dicevo - che non è sufficiente giudicare un Governo dalle cose che fa, ma da come le fa e questa volta, per come le ha fatte, noi voteremo contro la fiducia, con la massima convinzione e anche la massima preoccupazione, signora Presidente. (*Applausi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Leonardo da Vinci» di Reggio Emilia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 897**

#### **e della questione di fiducia (ore 13,26)**

**ZANETTIN (FI-BP-PPE).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZANETTIN (FI-BP-PPE).** Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, Forza Italia voterà a favore del provvedimento in esame, che - come è stato ricordato - è sì un decreto-legge *omnibus*, ma che contiene al proprio interno importanti modifiche normative in materia di giustizia e su queste, *ratione materiae*, mi soffermerò.

Il provvedimento nasce dalla necessità di attenuare la portata di una interpretazione restrittiva della Corte di cassazione per le intercettazioni per reati commessi con metodo mafioso. Era una richiesta che arrivava direttamente dalla Procura nazionale antimafia ed è stata accettata e fatta propria dal Governo. Pertanto, chi ci dice che noi vogliamo aiutare i mafiosi o attenuare la lotta alla mafia viene frontalmente smentito da questa iniziativa dell'Esecutivo.

Tuttavia, nel corso del dibattito alla Camera il testo è stato emendato soprattutto - riconosciamolo, colleghi - per merito di Forza Italia, che ha introdotto delle modifiche normative in tema soprattutto di intercettazioni. È stato ricordato da parecchi degli oratori che mi hanno preceduto il grandissimo lavoro che è stato svolto qui al Senato in Commissione giustizia, sotto la guida sapiente della presidente Bongiorno, in tema di intercettazioni. E mi è dispiaciuto che taluno dei colleghi intervenuto stamane qui in Aula e anche in Commissione abbia cercato di banalizzare quel lavoro con riferimento alla portata di questo decreto-legge, bollandolo come pura accademia o semplice convegno giuridico.

In realtà, colleghi, il lavoro che è stato prodotto in quella indagine conoscitiva e le conclusioni che sono state approvate trovano riferimento proprio in questo testo. Mi riferisco in particolare alle modifiche introdotte in materia di intercettazioni a catena o a strascico. Su questo tema credo che i colleghi Bazoli e Scalfarotto debbano darmi atto che naturalmente è stata una conclusione condivisa quella di ritenere che la legislazione dovesse tornare ai principi della cosiddetta sentenza Cavallo delle sezioni unite. È proprio quello che è stato ottenuto alla Camera, con un dibattito anche approfondito. Si è tornati ad affermare un principio per quanto riguarda questo tipo di intercettazioni che - come ricordiamo - non riguardano il tipo di reato per il quale sono state previste o che coinvolgono soggetti che casualmente finiscono intercettati anche se non erano tra i destinatari del provvedimento. Con riferimento a queste intercettazioni si adotta un principio più restrittivo, che era quello riferito anche alla legge Orlando, interpretato dalla Corte di cassazione, peraltro anche in questo caso con un *caveat* riferito al fatto che questo tipo di interpretazione (sentenza Cavallo) non riguarda i reati più gravi, non quelli di mafia e terrorismo e, quindi, si applica quello che noi abbiamo tante volte chiamato il cosiddetto doppio binario.

Ricordiamo - questo per dire come l'impostazione politica e giuridica sia completamente diversa - che, a fronte della sentenza Cavallo del 2 gennaio 2020, il Governo, che aveva come ministro della giustizia dell'epoca Bonafede, era immediatamente intervenuto con la legge del 28 febbraio: nell'arco di neanche due mesi si era subito attenuata una portata che - lo ripeto - nasceva dal combinato disposto della cosiddetta legge Orlando e della interpretazione delle sezioni unite della Suprema corte di cassazione. In questo senso, credo che si possa dire che il risultato condiviso della nostra indagine conoscitiva ha trovato trasposizione all'interno di questo testo di legge per iniziativa di un partito garantista qual è certamente Forza Italia.

Mi è dispiaciuto qualche riferimento che è stato fatto poc'anzi nella discussione generale, con argomentazioni giuridiche non pertinenti, con riguardo al principio introdotto con un emendamento sempre alla Camera, ossia il fatto che oggi non si potranno più avere brogliacci della polizia

giudiziaria su intercettazioni non rilevanti. Quindi il principio che è stato sancito è: sì ai brogliacci di polizia giudiziaria per quanto riguarda le intercettazioni rilevanti - sottolineo anche a favore dell'indagato - e niente brogliacci per quanto riguarda le intercettazioni non rilevanti. Questo per evitare quella discrezionalità del maresciallo che possa in talune occasioni orientare le indagini o l'opinione pubblica. Proprio oggi, colleghi, leggendo le cronache giornalistiche, si ipotizza che sia stato un esponente delle Forze dell'ordine a diffondere le immagini *hot* del sindaco di Santa Marinella Tidei. Ciò per dire il pericolo che i brogliacci e le intercettazioni possano essere gestite dalla polizia giudiziaria. Le intercettazioni che non vengono trascritte nei brogliacci non vanno, però, perdute. Mi dispiace contraddire la collega Rossomando, che è sempre precisa e studiosa, ma esse non vanno perdute, poiché rimangono nell'archivio segreto e gli avvocati e i periti potranno comunque consultarle, senza però passare attraverso quell'arbitrio costituito dalla valutazione del tutto discrezionale della polizia giudiziaria per quanto riguarda la trascrizione dei brogliacci.

Altro principio che è stato applicato ed è contenuto in questo decreto-legge, a seguito di un emendamento di Forza Italia, è quella motivazione rafforzata che viene oggi richiesta per i captatori informatici, ossia il famigerato *trojan*. Di esso ci siamo molto occupati in sede di indagine conoscitiva. Tutti gli esperti ci hanno detto che è un prodotto assolutamente delicato, in continua evoluzione, che si presta anche a delle manipolazioni. Da qui la nostra cautela, che abbiamo espresso in diverse occasioni, per l'utilizzo di questo meccanismo di indagine così intrusivo.

Nel corso del dibattito alla Camera, o meglio a margine del dibattito alla Camera, il ministro Nordio ha annunciato un intervento prossimo da parte del Governo di riordino della materia. E di questo ci compiacciamo perché - come qualcuno ha ricordato - nell'indagine conoscitiva presso la Commissione giustizia proprio Forza Italia ha richiesto che fosse inserita tra le conclusioni una richiesta di approfondimento e riflessione, anche alla luce non di nostre arbitrarie argomentazioni, ma di una recentissima ma illuminante sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 settembre scorso. Tale sentenza ha stabilito un principio che noi reputiamo assolutamente condivisibile - anzi, lo portiamo avanti da tanto tempo - in base al quale si rispetti una differenza tra reati gravissimi come quelli di mafia e terrorismo - reati sui quali non ci deve essere dubbio noi vogliamo vengano indagati con tutte le formule, anche le più invasive - e reati meno gravi. Da qui la necessità di discipline differenziate.

Che cosa è stato allora introdotto dal decreto-legge in esame, attraverso un nostro emendamento? La necessità di una motivazione rafforzata per i captatori informatici, che deve essere esposta dal giudice con un'autonoma valutazione. Non si può dire di fare le intercettazioni telefoniche, quelle ambientali e i *trojan*, con la stessa motivazione; per le intercettazioni telefoniche e ambientali c'è una motivazione, mentre per l'utilizzo del *trojan* è necessaria una motivazione rafforzata. Credo che questo sia un elemento di assoluta garanzia per il cittadino, che va nello spirito delle conclusioni di quella indagine conoscitiva che abbiamo svolto in Commissione giustizia.

Quindi, signor Presidente, certamente Forza Italia voterà la fiducia al Governo e voterà a favore di questo decreto-legge, perché al suo interno si possono cogliere quei principi di garantismo giuridico che fanno parte del nostro DNA e per i quali ci battiamo costantemente. (*Applausi*).

[SCARPINATO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (*M5S*). Signor Presidente, devo ammettere che provo un forte disagio a prendere la parola oggi. Più va avanti la mia nuova esperienza di senatore, più sono costretto a prendere atto di quanto si vadano progressivamente svuotando il ruolo e la funzione dei parlamentari e sempre più mi sembra di essere una sorta di figurante di una democrazia recitativa, cioè svuotata di reale sostanza e ridotta a un mero rituale recitativo messo in scena per il pubblico.

Il dibattito di oggi sul disegno di legge di conversione è paradigmatico di questo processo di progressiva erosione della democrazia parlamentare, come prevista dalla nostra Costituzione, e della sua surrettizia sostituzione con una nuova Costituzione materiale, che procede a tappe forzate e senza validi anticorpi nella direzione della marginalizzazione del Parlamento e della crescita anomala e ipertrofica dei poteri del Governo.

Il disegno di legge è stato incardinato ieri alle ore 14; sono state concesse ai senatori solo due ore e mezzo, sino alle ore 17,30, per lo studio e la presentazione di emendamenti; sicché personalmente alle 17,30 sono rimasto con la penna in mano perché era scaduto il termine per scrivere gli emendamenti. (*Applausi*). Sappiamo tutti che il dibattito di oggi, ove pure si fosse svolto sui singoli emendamenti, sarebbe stato puramente formale, perché non ci sarebbero stati i tempi per un reale e produttivo confronto, e che la scelta di porre il voto di sfiducia si limita a stracciare ogni velo di ipocrisia e a rendere pubblico che il Senato è ridotto a luogo di ratifica notarile di decisioni già prese altrove.

Mi permetto di dubitare che tutti i senatori presenti abbiano un'esatta cognizione delle norme che si apprestano a ratificare per disciplina di partito. Quanti - per formulare un solo esempio - si rendono conto che si sta approvando una norma che scrimina penalmente attività illegali delle Forze di polizia, consistenti nell'introdursi all'interno di un sistema informatico telematico, danneggiandolo, alterandolo, attivando false identità digitali, assumendo il controllo occulto dello spazio informatico dei cittadini? Quanti lo sanno qui dentro? Com'è possibile ritenere che si possa approvare a scatola chiusa una norma che attribuisce poteri così incisivi e gravidi di conseguenze sui diritti dei cittadini senza che vi siano stati il tempo e il modo di discutere e meditare emendamenti che garantiscano e documentino una piena tracciabilità *a posteriori* degli interventi manipolativi e informatici effettuati?

Quanti si rendono conto che stanno approvando con lo strumento della conversione di un decreto-legge una norma sulla salvaguardia degli orsi marsicani, qualificando questo intervento legislativo come un caso straordinario di necessità e urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione? (*Applausi*). Vi sembra un modo serio questo di fare i legislatori?

Non avrei fatto questa premessa se si trattasse di un caso sporadico o eccezionale, ma si tratta invece di un paradigma costante. Com'è già stato osservato da autorevoli costituzionalisti, dal momento in cui si è insediato, il Governo Meloni ha deliberato in undici mesi ben 39 decreti-legge, battendo tutti i *record* dei precedenti Governi per produzione mensile. La produzione legislativa di iniziativa parlamentare è quantitativamente e qualitativamente residuale; i decreti-legge vengono utilizzati come un ordinario strumento di produzione legislativa, come se si trattasse di disegni di legge, tant'è che ormai è prassi che il Governo preannunci di riservarsi di presentare emendamenti.

È un vero e proprio esproprio della funzione parlamentare, tanto più se si tiene conto che nella maggior parte dei casi si tratta di decreti-legge *omnibus*, che riguardano le più svariate materie, e non sono affatto configurabili i casi straordinari di necessità e urgenza che, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, legittimano l'adozione dei decreti-legge.

Tale esproprio della funzione parlamentare - spiace dirlo - avviene con la quiescenza passiva dei Presidenti della Camera e del Senato, che hanno abdicato alla loro funzione di garanti del ruolo della dignità delle Camere, trasformandosi in cinghia di trasmissione delle decisioni del Governo (*Applausi*); abdicazione, questa, fortemente agevolata dal fatto che l'attuale maggioranza ha riservato a se stessa la Presidenza delle due Camere, rompendo la precedente pluriennale prassi che prevedeva che una delle due fosse assegnata alla minoranza. Si tratta di un esproprio della funzione e della dignità parlamentari che si realizza anche con la connivenza adesiva della maggioranza che sostiene questo Governo, divenuta complice dell'Esecutivo nel disegno di utilizzare decreti-legge come strumento ordinario di produzione legislativa, strozzando così i tempi e i modi del dibattito parlamentare e comprimendo oltre misura lo spazio politico delle minoranze.

Si è dato vita a un perfetto gioco di squadra tra Governo e maggioranza governativa, che può essere sintetizzato nei seguenti termini: il Governo emana decreti-legge a getto continuo sui temi più eterogenei, dettando al Parlamento l'agenda dei lavori, e apre così corsie temporali di urgenza di appena sessanta giorni per la conversione in legge; le maggioranze parlamentari, a loro volta, approfittano di questa limitazione dei tempi e della compressione del dibattito parlamentare per salire sul carro in corsa ed effettuare veri e propri colpi di mano, inserendo nella forma mascherata di semplici emendamenti - e talora all'ultimo momento - nuove norme innovative e di grande valenza e impatto politico, sottraendosi così in modo sleale a un reale confronto sia nel Parlamento sia nel Paese. (*Applausi*).

Esemplare è il disegno di legge di conversione di oggi: com'è noto, in Commissione giustizia al Senato

è stata svolta un'ampia indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni, durata vari mesi, nel corso della quale sono state audite decine di esperti e che si è conclusa con una relazione nella quale si è dato atto di vari profili problematici, proponendo soluzioni aperte, che avrebbero poi dovuto essere discusse in un successivo dibattito parlamentare.

Tutto tempo sprecato e carta straccia: avremmo potuto risparmiarci la fatica, perché con un colpo di mano, poco prima della scadenza dei termini di conversione in legge di questo decreto-legge, alle Camere le forze di maggioranza hanno introdotto modifiche relevantissime agli articoli 267, 268 e 278 del codice di procedura penale sulle intercettazioni, sottraendosi così a un serio confronto non solo in Parlamento, ma anche nel Paese. (*Applausi*).

Ed è proprio grazie a questo sleale colpo di mano, all'abuso della forza dei numeri e allo svilimento del Senato che entreranno così in vigore norme che costituiscono gravi violazioni dei diritti dei difensori degli indagati e che allargano ulteriormente gli spazi di impunità per i reati dei colletti bianchi.

È stato introdotto il divieto di trascrivere anche sommariamente il contenuto delle conversazioni intercettate ritenute non rilevanti per le indagini. E, poiché nessun pubblico ministero ha il tempo di ascoltare personalmente ore di intercettazioni - che a volte sono centinaia di ore - è stato così attribuito al personale di polizia addetto all'ascolto - si alterna e a volte non conosce neanche le linee portanti delle indagini - il compito delicatissimo di stabilire quali conversazioni siano rilevanti per l'accusa e quali per la difesa. E ciò avviene senza che vi sia la possibilità di consentire *a posteriori*, sia al pubblico ministero sia agli avvocati, di verificare se sia stata omessa la trascrizione sintetica di contenuti intercettivi rilevanti per l'accusa e la difesa, perché delle conversazioni che la polizia ha ritenuto di qualificare non rilevanti non resta alcuna traccia e gli avvocati non si possono orientare. (*Applausi*).

È stata introdotta una modifica dell'articolo 270, che consente l'utilizzazione di intercettazioni in altri procedimenti se si tratta di reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza, tipo i reati di strada come i furti aggravati, ma non consente l'utilizzazione di intercettazioni per i reati dei colletti bianchi, neanche quando vi sia la connessione probatoria, facendo un passo indietro rispetto alle sezioni unite della sentenza Cavallo.

Ecco, dunque, che questo non è un normale passaggio parlamentare. Questa è una tappa significativa, perché si è superato il limite della decenza istituzionale, ed essa sarà ricordata come un ulteriore scivolamento verso la degenerazione di questa democrazia e lo svuotamento della Costituzione. E siccome il MoVimento 5 Stelle è il partito che più ha a cuore la democrazia costituzionale, noi non ci stiamo e non votiamo questo decreto. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, questo disegno di legge di conversione del decreto-legge si inserisce nelle importanti tappe che anche il ministro Nordio sta portando avanti per una riforma della giustizia. Di certo non sono ignote al Governo, come si vede, infatti, proprio dalla formulazione stessa dei testi, le considerazioni che sono state svolte e anche le criticità che sono emerse, evidenziate nel corso dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni che è stata svolta in Commissione giustizia.

Ringrazio la presidente Bongiorno, per l'efficienza e per come ha condotto sapientemente i lavori della Commissione, e anche tutti i membri della Commissione: quarantasette audizioni corpose, importanti, con auditi che vanno dal mondo cattedratico al mondo della magistratura, dell'avvocatura e non solo, ma anche tecnici.

Quello delle intercettazioni è un tema molto delicato. È un tema molto delicato, perché va a toccare anche dei diritti costituzionali. La relazione che è stata predisposta e approvata in Commissione ha dato infatti conto della necessità di un contemperamento degli interessi; interessi che sono le esigenze investigative, ma anche il diritto alla difesa e il diritto stesso all'informazione. Si è giunti, così, a una elaborazione che dovrà essere un riferimento per tutte le norme che dovranno essere approvate sul tema delle intercettazioni. In questo frangente, per come il decreto-legge è stato modificato dai lavori della Camera, si sono ottenuti dei risultati veramente coraggiosi, che non avevano ancora avuto sbocco, nonostante gli anni passati a parlare del tema delle intercettazioni.



Intanto, sono stati riconosciuti degli strumenti anche più incisivi per la lotta contro il traffico illecito di rifiuti, il sequestro di persona, il terrorismo, prevedendo che vi siano limiti meno stringenti per le stesse intercettazioni, per poter quindi indagare e recuperare i mezzi della prova di reati.

Poi, è stato affrontato un tema particolarmente delicato, che è l'uso del captatore informatico. Qualsiasi cosa si dica in merito, anche negli interventi che sono stati svolti, anche dalle opposizioni, noi ricordiamo che, fino a prova contraria, noi abbiamo una Costituzione, ma non solo quella, perché vi è anche la Corte europea dei diritti dell'uomo. L'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali recita che: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza»; principio ribadito e confermato dall'articolo 15 della Costituzione, che dispone che le comunicazioni sono inviolabili.

Per questa ragione, colleghi, noi qui ricordiamo che, per effettuare questo tipo di intercettazione, i meccanismi del captatore informatico non sono più la cornetta appoggiata al muro, né la cimice. Stiamo parlando di strumenti fortemente invasivi. Abbiamo avuto la prova e la dimostrazione, durante le audizioni, che certi *virus* - il *trojan* è sostanzialmente un *virus* inoculato - possono addirittura modificare i dati stessi contenuti all'interno dello *smartphone* o del *computer*. Quindi, potenzialmente, è uno strumento che ha addirittura questa capacità.

La configurazione e la natura stessa del captatore informatico vanno oltre il tradizionale modo di pensare l'intercettazione (la classica intercettazione fra presenti, magari con la famosa cimice); proprio per questa sua natura, esso deve rispettare i diritti consacrati nella nostra Carta costituzionale. È per questa ragione che, correttamente, nel disegno di legge è stato approvato un emendamento che prevede una motivazione rafforzata per l'utilizzo del *trojan*: occorre un'autonoma valutazione delle specifiche ragioni che rendono necessario, in concreto, lo svolgimento di un'indagine attraverso questa modalità.

Andiamo a toccare un altro tema ancor più delicato, che riguarda un fenomeno che purtroppo si è creato negli anni: la divulgazione delle intercettazioni. Ricordiamo ancora - lo ricordavo in Commissione - il caso del presidente Azzolini e cosa accadde per la pubblicazione di alcune intercettazioni, sebbene questo risalga a prima delle modifiche che sono state introdotte. Guardiamo anche a casi recenti, come i dialoghi di Zaia su Crisanti; cosa è stato scritto, cosa non è stato scritto, tutto buttato in realtà in un agone, per poi sfumare nel nulla. È un tema spinoso e difficile quello della divulgazione. A quale interesse obbedisce? È una vera necessità? È un vero diritto? O è soltanto un seguire, un ossequiare una pruriginosa curiosità collettiva del pubblico? Correttamente e doverosamente si è giunti quindi ad adottare questo tipo di provvedimento, che prevede che la trascrizione dei verbali sia limitata al contenuto delle intercettazioni rilevanti, evitando che vi siano delle parti che possono al massimo alimentare degli interessi che sono al di fuori delle indagini investigative.

Altro coraggio dimostrato nell'esame di questo provvedimento è stato quello di dare finalmente un seguito alla sentenza Cavallo delle sezioni unite della Corte di cassazione, che già aveva stabilito un limite all'uso delle intercettazioni nei procedimenti diversi. Anche qui si è giunti a un ritorno, considerando la possibilità di utilizzarle solo quando sono indispensabili e quando ineriscono a delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Altri temi importanti vengono affrontati nel testo. Vorrei ricordare fra i tanti - visto che mi ha preceduto il collega Manfredi Potenti, che ha evidenziato alcune parti che noi perfettamente condividiamo - le norme che prevedono un aggravamento delle pene per i reati di incendio boschivo: un disegno di legge presentato dalla Lega e fortemente voluto dalla Lega, proprio per fare fronte a questi disastrosi eventi che si verificano non solo per noncuranza, ma peggio per dolo o approfittando di situazioni e funzioni di chi ricopre degli uffici. Non per niente, nel disegno di legge è prevista un'aggravante per colui che commette l'atto con abuso di potere e con la violazione dei doveri. Perché scrivere questo? Signori, significa che c'è qualcuno che questo ha fatto. La Lega, come le ha volute, così sosterrà continuamente queste norme che vanno a combattere dei fenomeni fortemente odiosi, come nel caso dei reati ambientali.

Signori, noi non possiamo che confermare il nostro appoggio al Governo quando rivolge la propria

azione, soprattutto in tema di giustizia, verso una riforma che necessita di coraggio, e non solo. Le vere riforme della giustizia non avvengono a costo zero e soprattutto non avvengono solo attraverso la continua e accanita tendenza a modificare inutilmente il rito. Abbiamo di fronte oggi l'entrata in vigore della riforma Cartabia, che è agli inizi e sta già evidenziando delle problematiche, che spero e auspico il Governo vorrà affrontare, soprattutto per il settore civile. Il settore penale è chiaramente molto delicato, inerendo alle libertà delle persone, ma il settore civile è fondamentale per rendere appetibile agli investitori il nostro Stato e il nostro territorio.

E finché abbiamo un sistema che continua ad essere borbonico, ci troviamo di fronte a continue difficoltà.

Una riforma della giustizia richiede e pretende un'analisi di un sistema e non solo degli interventi puntuali. Occorre concretamente ristabilire la vera indipendenza dei poteri, dove la funzione della magistratura è e dovrà diventare sacra, non solo per legge, senza dare adito a dubbi di influenze ideologiche come avvenuto anche recentemente su alcuni fatti. Non devono esserci nemmeno dubbi che vi possano essere delle decisioni ispirate a delle convinzioni ideologiche e politiche. In questa riforma la politica dovrà essere nobile e dovrà essere rispettata, ma per esserlo, dovrà prima di tutto rispettare.

Colleghi, membri del Governo presenti, la Lega continuerà a sostenere un Governo che lavora e continuerà a lavorare in questa direzione sui temi della giustizia; saremo sempre al suo fianco, confermando anche oggi la nostra fiducia. (*Applausi*).

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, direi che finalmente chiudiamo e arriviamo alla fine di questa pagina poco gloriosa, anzi, se posso dire, umiliante per il Senato, per le nostre istituzioni e - se posso permettermi - per la nostra democrazia.

Colleghi senatori, ci siamo spogliati, maggioranza e opposizione, delle nostre funzioni, delle nostre prerogative, del nostro ruolo e delle nostre facoltà, per trasformarci in impiegati ed esecutori della volontà del Governo senza alcun confronto, alcuna riflessione, alcun dibattito, alcun approfondimento. Direi che siamo passati dalla dittatura della maggioranza alla dittatura del Governo. Non abbiamo neppure contezza di ciò che stiamo votando.

Questo decreto-legge è stato approvato dal Governo l'8 agosto scorso ed è arrivato in Commissione ieri alle 14, quando è stato incardinato; esattamente ventiquattro ore fa. Dopo una breve illustrazione in Commissione, sono state date tre ore per depositare gli emendamenti. Tre ore per studiare, analizzare, verificare e lavorare sugli emendamenti. Stamattina abbiamo avuto ben cinquanta minuti per esaminarli. Oltre 100 emendamenti in cinquanta minuti. Ovviamente non ne abbiamo votato ed esaminato neanche uno. Fine del nostro lavoro su questo decreto-legge. Una vera umiliazione per questa Camera, per il nostro Senato, alla quale io credo occorre che tutti noi, maggioranza e opposizione, ci ribelliamo. Non possiamo essere disponibili ad assuefarci a questo modo di lavorare.

Nessuno nega alla maggioranza il diritto di governare, di far valere i propri numeri, di attuare il proprio programma, ma noi pretendiamo di essere messi in condizione di esercitare il nostro ruolo di opposizione, che è essenziale in una democrazia al pari di quello della maggioranza. Un ruolo nel quale ci troviamo oggi noi e domani potreste trovarvi voi in un'alternanza fisiologica in una democrazia. È infatti il ruolo di chi controlla, di chi discute, di chi si confronta nell'interesse di quella parte del Paese che rappresenta e che non è al momento maggioranza protempore. Tutto questo ci è stato negato. Ci è stato negato ieri, ci è stato negato oggi e noi pensiamo che questo uso smodato della decretazione d'urgenza non sia più tollerabile.

Ricordava stamattina il collega Giorgis che i decreti-legge dall'inizio della legislatura sono stati 43. Tutti hanno fatto un uso spesso smodato ed eccessivo di questo strumento. Non nego che ciò sia stato fatto anche in passato. Cari colleghi, qui si sono persi però ogni misura, ogni senso del limite e ogni pudore. Non solo si sono compressi i tempi in misura tale da negare la nostra funzione, ma si è portato all'approvazione dell'Assemblea un provvedimento che io definirei "mostruoso" sotto il profilo costituzionale e giuridico. Si tratta, infatti, di un *monstrum* giuridico che fa strame, come ricordava

stamattina il collega Giorgis, di ogni principio di omogeneità, di straordinarietà e di urgenza, cioè di tutti quei principi e quei criteri che sono stati posti dalla Costituzione e che poi sono stati anche sanciti dalla Corte costituzionale in numerose sentenze. Basta leggere il titolo del decreto-legge, che - lo ricordo, perché secondo me è istruttivo - reca disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C'è tutto, è il decreto "la qualunque", dov'è l'omogeneità dei temi? Dov'è l'omogeneità delle questioni che dovrebbero essere inserite in un decreto? Sotto il profilo dell'urgenza, poi, è perfino peggio, perché voglio dire con chiarezza che è ora di smettere di usare la decretazione d'urgenza per intervenire sul diritto penale, sul tema più delicato che riguarda i diritti e le garanzie nel nostro Paese, è ora di finirla. *(Applausi)*.

Il decreto *rave*, poi il decreto Cutro, poi questo decreto, il decreto "la qualunque", tra poco il decreto Caivano sono tutti i decreti-legge con i quali si affrontano i più vari problemi, sull'onda di un'emozione o di un'emergenza e all'insegna di un'unica soluzione: aumentare le pene. Di fronte a qualunque emergenza, cioè, vera o supposta che sia, la soluzione è sempre la stessa: un bel decreto che inasprisce le pene, quando qualunque giurista sa bene - e se non lo sa, è bene che studi o legga qualche tonnellata di ricerche in proposito o magari guardi la straordinaria efficacia del decreto Cutro, quello che ha aumentato le pene per gli scafisti e dopo il quale gli sbarchi sono triplicati - che aumentare le pene non ha alcuna efficacia dissuasiva o special-preventiva. *(Applausi)*. I fenomeni sociali devianti vanno affrontati in modo assai più articolato e complesso che non facendo leva sul diritto penale.

Perché questo ostinato modo di legiferare? Lo ha spiegato assai bene l'attuale Ministro della giustizia, come ricordava stamattina la collega Rossomando, quando nell'intervista al «Foglio» di poche settimane fa ha candidamente ammesso che alzare le pene non serve a nulla se non a fare la faccia feroce per mandare un segnale all'opinione pubblica. Signori, questa è la più perfetta definizione del più deteriore populismo penale *(Applausi)*, alla faccia delle garanzie del diritto penale minimo, dell'ipocrisia garantista continuamente evocata. Siete i nuovi campioni del populismo penale, che applicate a ogni fenomeno, salvo in un particolare settore del diritto penale, nel quale diventate i campioni del diritto penale minimo, anzi oserei dire microscopico, ossia i reati contro la pubblica amministrazione. È curioso, vero?

E ancora, questo decreto interviene su una materia come le intercettazioni, sulla quale questo ramo del Parlamento - è stato detto da tanti - ha svolto un'indagine conoscitiva che è durata sei mesi. Si è trattato di un'indagine accurata, complessa, nella quale abbiamo ascoltato decine di esperti e che ha portato a una relazione finale per molti aspetti condivisa, anche se piegata con un *blitz* finale in Commissione a un uso strumentale politico contrastante con i suoi risultati. Ora mi chiedo a cosa sia servita quell'indagine, quanto tempo abbiamo dedicato a un approfondimento evidentemente inutile, se poi anche quel tema così delicato e importante viene affrontato con la mannaia del Governo, con la decretazione d'urgenza, con emendamenti inseriti all'ultimo minuto e poi approvati con la fiducia. Non è anche questa un'umiliazione del nostro lavoro, della nostra Commissione, della nostra funzione?

Signor Presidente, noi voteremo contro questo decreto. Ci ribelliamo e ci ribelleremo sempre a questo metodo che ci impedisce di svolgere il nostro lavoro e rimarremo sempre - noi sì - un vero e saldo presidio a tutela delle istituzioni, della democrazia, delle garanzie e dei diritti del nostro Paese. *(Applausi)*.

[RAPANI](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RAPANI](#) *(Fdl)*. Signora Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, ormai non mi meraviglio più di niente, non vi nascondo che non mi illudo più, però non ho perso la speranza di ascoltare delle proposte dai banchi delle opposizioni. È vero, la critica è il sale della politica, però quando è costruttiva probabilmente può essere anche utile alla causa; quando invece è puramente strumentale, purtroppo, non serve assolutamente a niente.

Ho sentito dire che il Governo scopre adesso queste necessità, ma proprio perché non le scopre adesso si adopera con una certa celerità. Purtroppo, infatti, i temi che stiamo affrontando sono atavici,

vengono da lontano, e se solo nel recente passato si fosse pensato di affrontarli, probabilmente oggi non saremmo qui a parlarne.

Uno dei primi decreti-legge che abbiamo approvato, come ricordava prima il collega Berrino, è stato proprio il cosiddetto decreto-legge *rave*, con cui non volevamo bandire la musica, non volevamo dire no alla musica; volevamo cercare di disciplinare l'organizzazione della musica e principalmente volevamo trasmettere un messaggio a voi per farvi capire che la musica è cambiata, cari signori, e dovrete cercare di farvene una ragione. (*Applausi*).

Perché si continua a parlare di urgenza? Molto probabilmente abbiamo un concetto diverso di urgenza. Voi la paragonate solo alla fretta, noi invece la paragoniamo all'operatività, al fare, alla risoluzione dei problemi, come ci ha detto in questi giorni in audizione Don Patriciello, per fare un esempio eclatante. Egli infatti ha detto: dopo quello che è successo dei miei amici mi hanno consigliato anche di scrivere al Presidente del Consiglio, ma io ho scritto a tutti negli anni, addirittura al segretario del Papa, ma non ho mai avuto risposte. E poi lui stesso ha ammesso che dopo un mese sono arrivati a Caivano il Presidente del Consiglio, i Ministri, il Governo nella sua interezza, il Capo della Polizia e dopo qualche giorno le ruspe. Questo è il nostro modo di lavorare, con quell'operatività volta a risolvere i problemi, perché noi apparteniamo al Governo del fare. (*Applausi*). La differenza è sostanziale e proprio perché apparteniamo al Governo del fare, vogliamo fare e lo facciamo con una certa urgenza.

Uno dei temi trattati oggi è quello delle intercettazioni. Nei mesi scorsi siamo stati accusati, o meglio il Governo è stato accusato di voler eliminare le intercettazioni: era una bufala che voleva favorire le mafie. Oggi invece ci accusate perché le intercettazioni vengono estese. Allora, cari signori, vi consiglio di cercare di fare pace con voi stessi, perché probabilmente ancora avete le idee un po' confuse. Mi chiedo come si possano fare tali critiche. Nel momento in cui avvengono le aggressioni nelle strutture penitenziarie noi ci preoccupiamo, esprimiamo solidarietà e prevediamo un aumento dei dirigenti da poter assegnare alla strutture penitenziarie. Beh, c'è l'urgenza, ma si dice che non abbiamo dato il tempo di leggere, ma cosa? Ci sarebbe bisogno di tanto tempo per valutare l'aumento del numero dei direttori delle strutture carcerarie. Allo stesso modo si ritiene che servirebbe ancora tempo per abolire l'isolamento previsto dal periodo Covid? Non possiamo continuare a tenere l'isolamento previsto. Ci preoccupiamo di andare a reperire fondi da destinare al recupero delle tossicodipendenze, invece purtroppo ci vorrebbe tanto tempo per leggere e per poter poi prendere una determinazione.

È vero, questa è la mia prima esperienza, però prima ho fatto l'amministratore a più livelli, è un mio *modus operandi*. Ci avete accusato di essere arrivati in fretta, perché è un decreto-legge approvato il 9 agosto alla Camera e che scade il 9 ottobre al Senato, ma che solo ieri è arrivato al nostro esame. Colleghi, per svolgere questo ruolo con senso di responsabilità, io, quando il 9 agosto il provvedimento è stato approvato alla Camera, mi sono preoccupato di reperire la documentazione (*Applausi*), studiarla per poter arrivare oggi preparato in Aula, senza aspettare il *time out* di ieri, quando è stato incardinato in Commissione. Ecco perché parlo di critiche strumentali.

Mi sarebbe invece piaciuto confrontarmi sul merito delle questioni. In questi ultimi tempi e nel mese di agosto abbiamo assistito, purtroppo, a quello che è successo in Sicilia e in Sardegna. Addirittura, gente che era andata a passare lì le proprie vacanze è stata evacuata da strutture turistiche per via degli incendi. Mi sarei quindi aspettato di sapere nel merito cosa avreste fatto, cosa avreste voluto fare al posto nostro, cosa ci avreste proposto. Invece, assolutamente niente. Io parto dal commissario della Protezione civile, il quale distingue in due fasi l'attività di prevenzione degli incendi, parlando di repressione e di prevenzione. Oggi ci stiamo preoccupando della repressione. Voi pensate che a noi tutti l'aumento eventuale di un ulteriore anno di reclusione dia tanta soddisfazione? No, noi siamo soddisfatti perché, oltre a questo, sono state inasprite altre pene: ad esempio, chi commette un danno o un reato del genere deve essere interdetto dal lavoro pubblico e da eventuali incarichi. Io avrei previsto anche delle sanzioni per quelle pubbliche amministrazioni che perdono tempo o spesso non fanno l'aggiornamento del catasto dei suoli attraversati dagli incendi, attraverso il quale poi scattano i vincoli di inedificabilità, che potrebbe essere una causa degli incendi; così come scattano i vincoli dell'inibizione al pascolo, che potrebbe essere anch'essa una causa.

Ci meravigliamo degli anni di pena che vengono previsti? Proviamo a immaginare che cosa comporta

l'incendio di un bosco piuttosto che di una foresta. Oltre al danno che si fa, c'è un danno ambientale, un danno alla salute, un danno paesaggistico, un danno alla collettività. Si tratta di boschi all'interno dei quali sono presenti dei percorsi, dei sentieri per *mountain bike*, per *trekking*, che naturalmente vengono distrutti, e se noi mettessimo insieme tutti questi danni probabilmente la pena sarebbe insufficiente.

Sarebbe opportuno, dopo aver parlato della repressione, parlare anche della prevenzione; sicuramente ne parleremo, così come abbiamo fatto quando abbiamo affrontato il problema dei torrenti per il dissesto idrogeologico. Anche perché gli incentivi sono quelli che provocano e procurano il dissesto idrogeologico. Periodicamente dovremo fare l'aggiornamento di un testo coordinato, attualmente vigente per quanto riguarda la prevenzione incendi, e li faremo le dovute proposte con la speranza di cercare di migliorare.

Mi permetto di proporre che quello che stiamo approvando oggi in tema di sanzioni venga ben pubblicizzato anche attraverso le televisioni. Infatti, dobbiamo inculcare il pericolo nel quale si incorre, le responsabilità e quindi le sanzioni. Dovremmo fare anche delle pubblicità attraverso manifesti murali, perché la gente in qualche modo deve essere terrorizzata. Così saremmo sicuri che, molto probabilmente, prima di fare un'azione del genere ci si pensi non una volta, ma forse due.

Mi avvio a concludere. Sono orgoglioso dell'iniziativa che è stata intrapresa dal Presidente della giunta regionale della Calabria, che quest'anno, attraverso venti droni, è riuscito a ridurre del 50 per cento gli incendi rispetto al 2022; si sono triplicate le persone intercettate, che sono state denunciate ed anche arrestate. Questo per dire che mi sarebbe piaciuto effettivamente ascoltare delle proposte su tutti questi provvedimenti fatti da noi.

Proprio perché noi siamo a sostegno del Governo del fare, confermo la volontà del Gruppo Fratelli d'Italia a votare favorevolmente la fiducia al Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

#### *Votazione nominale con appello*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 897, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome della senatrice Bevilacqua*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Bevilacqua. (*Brusio*).

Vi chiedo cortesemente di liberare il banco del Governo e cercare di tenere un clima in cui sia possibile quanto meno ascoltare l'appello e le risposte.

(*Il senatore Segretario DURNWALDER fa l'appello*).

(*Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza [il vice presidente ROSSOMANDO](#) - ore 14,20 -, indi [il vice presidente CASTELLONE](#) - ore 14,22 -*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 897, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	172
Senatori votanti	172
Maggioranza	86

Favorevoli	100
Contrari	71
Astenuti	1

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 105.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo perché ricordo perfettamente il 4 ottobre del 2019: ero nel mio ufficio al Ministero dello sviluppo economico quando il maresciallo Coppola, il mio capo scorta, venne da me per dirmi che era accaduto qualcosa nella questura di Trieste. Ricordo il viaggio di rientro verso Trieste insieme alla famiglia di Matteo Demenego, trentuno anni, uno dei due agenti di Polizia che quel giorno in questura vennero barbaramente uccisi da un folle criminale assassino. Insieme a lui, Pierluigi Rotta, trentaquattro anni. Entrambi vennero strappati alle loro famiglie da un assassino che riuscì a impossessarsi di una delle pistole di ordinanza e fece fuoco sui due agenti di Polizia. Ricordo un video virale che li rappresentava in vita, mentre stavano prestando servizio nel turno notturno cantando «Figli delle stelle» e mandando un messaggio a tutti i cittadini per dire loro che stavano vegliando sulla nostra sicurezza. Due agenti di Polizia che stavano semplicemente facendo il loro lavoro e che hanno perso la vita troppo presto in un modo troppo atroce. Mi voglio stringere ancora oggi alle loro famiglie. Ricordo l'allora questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, oggi questore di Milano, il supporto che ebbe da tutta la città e la vicinanza di tutto il nostro territorio, ma credo di tutto il Paese in quei momenti così difficili alla questura di Trieste. È un momento di ricordo per due persone che soltanto perché stavano facendo il loro lavoro sono state barbaramente assassinate. Questa sera sarò a Velletri, luogo di residenza della famiglia di Matteo Demenego, per portare il mio saluto personale a quella famiglia distrutta in quel tragico 4 ottobre del 2019. Credevo fosse giusto ricordarli anche in quest'Aula. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza si associa al cordoglio e al ricordo dei due agenti di Polizia uccisi a Trieste nel 2019.

[\\*VERDUCCI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD-IDP). Signora Presidente, da giorni nelle città universitarie gli studenti fuori sede hanno ripreso la mobilitazione avviata a maggio. Stazionano accampati nelle tende, davanti agli ingressi dei dipartimenti di ateneo e chiedono risposte. È una protesta civile, non violenta; è la determinazione di una generazione che non vuole più stare sotto ricatto e denuncia, di fronte all'opinione pubblica, il torto di dover sottostare alla mancanza di strumenti per poter continuare a studiare, la mancanza di residenze universitarie e politiche abitative, i costi da usura, sproporzionati e insostenibili, per l'affitto di una stanza o di un posto letto, ingigantiti dalla crescita fuori controllo dell'inflazione, del caro vita. In quelle tende c'è un pezzo di società, un pezzo di popolo e di futuro del nostro Paese.

Studiare oggi in Italia è diventato un lusso per pochi. C'è un muro, una barriera sociale che impedisce ai figli delle famiglie povere o impoverite dalla crisi di andare avanti, di coltivare il proprio talento e la propria volontà. Quelle tende che alcuni commentatori e alcuni politici irridono sono invece un pugno nello stomaco per la coscienza di tutti, perché simboleggiano la peggiore delle ingiustizie.

Un Paese che non investe nelle nuove generazioni non ha futuro. L'articolo 34 della nostra Costituzione afferma: «i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi». Mai come nella società di oggi per realizzare il proprio progetto di vita è indispensabile poter studiare, eppure questo diritto è negato a migliaia di ragazze e di ragazzi.

Questa è una gigantesca questione sociale e su questo noi continueremo a fare una battaglia politica e parlamentare; continueremo a chiedere fondi per una legge sul diritto allo studio e il *welfare*

studentesco, fondi per costruire alloggi universitari pubblici e non solo privati e che non vengano sprecate le risorse del PNRR; fondi per riutilizzare gli spazi vuoti abbandonati nelle città e per una politica sociale di sostegno agli affitti studenteschi; regole per dire basta alla speculazione del mercato immobiliare e alle storture della pratica degli affitti turistici brevi, che oggi impedisce agli studenti e anche a tante famiglie normali di poter vivere, di poter avere una casa a prezzi accettabili.

Signor Presidente, in questi giorni sono andato all'università «La Sapienza» a portare solidarietà agli studenti. Tra le tende c'era un cartello con su scritto: «diritto alla casa è diritto allo studio». È una grande verità, che ne racchiude un'altra: per chi parte svantaggiato, il diritto allo studio significa tutto; significa abbattere i muri di un destino che non deve essere già scritto. Per questo, per la politica e per il Paese, non c'è sfida più importante e più urgente di quei ragazzi, in quelle tende. (*Applausi*).

#### **Per fatto personale**

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signora Presidente, purtroppo ieri durante la seduta delle Commissioni riunite 9a e 10a si è verificato un fatto increscioso, perché al termine della seduta il Presidente ha deciso di procedere al voto nonostante si stesse per avviare in Aula la commemorazione del Presidente Napolitano. Quando io ho fatto presente che c'era stato dato troppo poco tempo per valutare il parere che era posto in votazione e che comunque si era a ridosso di un momento particolare in Aula e mi sono girata per uscire - ahimè - il presidente della 9a Commissione, senatore De Carlo, ha seguito la mia uscita con un gestaccio e con un labiale più che eloquente, ma non ripeto quello che ha detto.

Credo che ciò sia gravissimo e che possa configurare addirittura una violazione del codice di condotta dei senatori, laddove all'articolo 7 si afferma che nell'espletamento delle funzioni dobbiamo garantire che non si mettano in atto comportamenti contrari al buon costume e lesivi del prestigio del Senato. Io penso che sia lesivo del prestigio del Senato il fatto che un Presidente di Commissione si permetta di rivolgersi in questo modo a una senatrice che protesta per la compressione delle proprie prerogative parlamentari.

Non sono intervenuta ieri perché sono venuta a conoscenza solo *a posteriori* dei gestacci inqualificabili del presidente De Carlo e mi auguro che si voglia stigmatizzare questo comportamento, perché non è la prima volta che parlamentari di maggioranza, non essendo magari in grado con l'intelletto di replicare alle legittime rimostranze dell'opposizione, lo fanno ricorrendo a gesti e versi più degni di una stalla che del consesso del Parlamento. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La Presidenza farà le verifiche necessarie.

#### **Atti e documenti, annunzio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di giovedì 5 ottobre 2023**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (ore 14,56).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL  
REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione ( [897](#) )

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI

## FIDUCIA

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

### ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### *All'articolo 1:*

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la parola: "indica" è sostituita dalle seguenti: "espone con autonoma valutazione" e dopo la parola: "necessaria" sono inserite le seguenti: ", in concreto,".

2-ter. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa non è utile alle indagini'";

b) al comma 2-bis, le parole: "affinché nei verbali" sono sostituite dalle seguenti: "affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi" e le parole: "dati personali definiti sensibili dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori".

2-quater. All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" sono soppresse.

2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

#### *All'articolo 2:*

*al comma 3, le parole: « che assicurano » sono sostituite dalle seguenti: « che assicurino »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, le parole: « l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni »;*

*al secondo periodo, dopo la parola: « Fermi » è inserita la seguente: « restando »;*

*al comma 5, le parole: « disposizioni di attuazione del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 »;*

*al comma 6, primo periodo, le parole: « è autorizzata » sono sostituite dalle seguenti: « sono autorizzati »;*

*al comma 7, le parole: « disposizioni di attuazione del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, »;*

*al comma 8, le parole: « infrastrutture digitali cui » sono sostituite dalle seguenti: « infrastrutture digitali di cui »;*

*dopo il comma 9 è inserito il seguente:*

« 9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30



maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280" »;

*al comma 10, all'alinea e alla lettera a), le parole: « 50 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni di euro »;*

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni ».*

*Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:*

« Art. 2-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza) - 1. Per la medesima finalità, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonché a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente:

"4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale".

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

"n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124".

3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: "nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,";

b) all'articolo 371-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo";

c) all'articolo 724, comma 9, le parole: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis";

d) all'articolo 727, comma 8, le parole: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,".

4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso

contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali";

2) dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

*"b-ter)* gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo *7-bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera *a)* ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali";

*b)* al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, nei casi di cui agli articoli 51, commi *3-bis* e *3-quater*, e *371-bis*, comma *4-bis*, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";

*c)* al comma 8, secondo periodo, le parole: "all'articolo 51, comma *3-bis*" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi *3-bis* e *3-quater*, e *371-bis*, comma *4-bis*".

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: "all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi *3-bis* e *3-quater*, e *371-bis*, comma *4-bis*".

6. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: « all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi *3-bis* e *3-quater*, e *371-bis*, comma *4-bis*, ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole:* « al 31 dicembre 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al 30 aprile 2024 »;

*al secondo periodo, le parole:* « compone il collegio » *sono sostituite dalle seguenti:* « fa parte del collegio ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, la parola:* « "Possono » *è sostituita dalle seguenti:* « "5. Possono »;

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« *1-bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole:* « dall'articolo 3, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'articolo 3 del »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« *2-bis.* Il comma *1-bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato »;

*alla rubrica, le parole:* « ruoli EPE e IPM » *sono sostituite dalle seguenti:* « ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penitenziario minorile ».

*Nel capo III, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:*

« Art. *5-bis.* - (*Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria*) - 1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sezione II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, colonna "Dotazione organica", la cifra: "45" è sostituita dalla seguente: "70".

2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si provvede all'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, lettera a), dopo le parole: « primo comma, » sono inserite le seguenti: « le parole: "o foreste" sono sostituite dalle seguenti: ", foreste o zone di interfaccia urbano-rurale" e »;*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

*« 1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni".*

*1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: "423-bis, primo comma," sono soppresse »;*  
*alla rubrica, le parole: « all'articolo 423-bis » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter ».*

*Nel capo IV, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:*

*« Art. 6-bis. - (Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) - 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserita la seguente:*

*"c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*)".*

*Art. 6-ter. - (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) - 1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:*

*"1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio".*

*2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis,";*

*b) all'articolo 25-octies.1:*

*1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote";*

*2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis";*

*3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasferimento fraudolento di valori".*

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-*bis*, primo comma, le parole: "dagli articoli 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*octies*, primo comma, 452-*quaterdecies*";

b) all'articolo 452-*bis*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un *habitat* all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi";

c) all'articolo 452-*quater*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà" ».

*La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: « Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: « all'articolo 47, della legge » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 47 della legge » e dopo le parole: « entro il 31 ottobre 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: « e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia » sono sostituite dalle seguenti: « , da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;*

*al secondo periodo, dopo le parole: « del Presidente del Consiglio » sono inserite le seguenti: « dei ministri »;*

*alla rubrica, le parole: « della quota Irpef dell'otto per mille » sono sostituite dalle seguenti: « della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ».*

*All'articolo 8:*

*al comma 2, le parole: « producono effetti, con riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « producono effetti con riferimento »;*

*alla rubrica, le parole: « della quota Irpef dell'otto per mille » sono sostituite dalle seguenti: « della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ».*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, lettera b), le parole: « 10-*ter*, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « , 10-*ter*, comma 2, »;*

*al comma 2, le parole: « del Ministero della salute. » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero della salute » e le parole: « dall'articolo 32, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 32, primo comma, ».*

*All'articolo 10:*

*al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: « i-*bis*) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole: « è fatto salvo » sono sostituite dalle seguenti: « continua ad applicarsi »;*

*al terzo periodo, le parole: « del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano nazionale di ripresa e resilienza » e dopo le parole: « decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, »;*

*dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

*« 5-*bis*. Al comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonché a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96" ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, dopo le parole: « 31 dicembre 2026, » sono inserite le seguenti: « nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, »;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « , dell'articolo 1, » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 1 »;*

*al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2013, n. 147 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "I comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali" ».

*All'articolo 12:*

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « agli articoli 2 » è inserita la seguente: « , 5-bis ».*

## ARTICOLI DA 1 A 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Capo I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO PENALE

##### Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di intercettazioni)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-*quaterdecies* e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

*2-bis.* Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la parola: « indica » è sostituita dalle seguenti: « espone con autonoma valutazione » e dopo la parola: « necessaria » sono inserite le seguenti: « , in concreto, ».

*2-ter.* All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: "La conversazione omessa non è utile alle indagini" »;

*b)* al comma 2-*bis*, le parole: « affinché nei verbali » sono sostituite dalle seguenti: « affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi » e le parole: « dati personali definiti sensibili dalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori ».

*2-quater.* All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: « e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1 » sono soppresse.

*2-quinquies.* La disposizione di cui al comma *2-quater* si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.

*(Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni nonché modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni)*

1. Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi.

3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurino l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.

4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi restando il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.

5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalità, dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e *89-bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sono autorizzati la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalità e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica.

7. Le attività di cui all'articolo *89-bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione.

8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui al comma 1.

9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri è espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.

*9-bis.* Dopo il comma 3 dell'articolo *168-bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280 ».

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede:

a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza)*

1. Per la medesima finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonché a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente:

« 4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale ».

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

« n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 ».

3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: « nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, »;

b) all'articolo 371-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del

presente articolo »;

c) all'articolo 724, comma 9, le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis* »;

d) all'articolo 727, comma 8, le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, ».

4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali »;

2) dopo la lettera b-*bis*) è aggiunta la seguente:

« b-*ter*) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale, e comunque al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali »;

b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo »;

c) al comma 8, secondo periodo, le parole: « all'articolo 51, comma 3-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis* ».

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, ».

6. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, ».

Capo II

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Articolo 3.

*(Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni)*

1. Sino al 30 aprile 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-*bis*.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria fa parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.



### Capo III

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DI MAGISTRATURA E DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Articolo 4.

*(Disposizioni in materia di corsi di formazione per il personale di magistratura)*

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26-bis:

1) al comma 3, dopo le parole « dell'incarico direttivo », sono aggiunte le seguenti: « o semidirettivo »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
« 5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni. »;

b) alla rubrica del capo II-bis del titolo III, dopo le parole « degli incarichi direttivi » sono aggiunte le seguenti: « e semidirettivi ».

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse.

### Articolo 5.

*(Disciplina transitoria per il conferimento di incarichi superiori dirigenziali dei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penitenziario minorile)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 63 del 2006, prevista per il conferimento degli incarichi superiori, possono essere conferiti gli incarichi superiori relativi ai ruoli della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, anche a titolo di reggenza, fino al 31 marzo 2033.

2. Fino alla data indicata al comma 1, ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non in possesso dell'anzianità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 63 del 2006, può essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore.

2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.

### Articolo 5-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria)*

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sezione II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, colonna « Dotazione organica », la cifra: « 45 » è sostituita dalla seguente: « 70 ».

2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si provvede all'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Capo IV

### DISPOSIZIONI CONCERNENTI REATI IN MATERIA AMBIENTALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

#### Articolo 6.

*(Modifiche agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter del codice penale)*

1. All'articolo 423-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « o foreste » sono sostituite dalle seguenti: « , foreste o zone di interfaccia urbano-rurale » e le parole « da quattro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei »;

b) al secondo comma, le parole: « da uno » sono sostituite dalle seguenti: « da due »;

c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi ».

1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni ».

1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: « 423-bis, primo comma, » sono soppresse.

#### Articolo 6-bis.

*(Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserita la seguente:

« c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) ».

#### Articolo 6-ter.

*(Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: « 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio ».

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: « di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, » sono inserite le seguenti: « 353, 353-bis, »;

b) all'articolo 25-octies.1:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote »;

2) al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis »;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e trasferimento fraudolento di valori ».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 240-*bis*, primo comma, le parole: « dagli articoli 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*octies*, primo comma, 452-*quaterdecies* »;
- b) all'articolo 452-*bis*, il secondo comma è sostituito dal seguente:  
« Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un *habitat* all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi »;
- c) all'articolo 452-*quater*, il secondo comma è sostituito dal seguente:  
« Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà ».

Capo V

## DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALLE ALTRE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Articolo 7.

*(Destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento)*

1. La quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, è utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023, e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.

2. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2023, sono individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi « recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche » e le modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, è individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti. Ai componenti della Commissione di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 8.

*(Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 47, terzo comma, terzo periodo, dopo le parole « scelte espresse » sono inserite le seguenti: « e la quota a diretta gestione statale è ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse »;

b) all'articolo 48, dopo le parole « istruzione scolastica » sono aggiunte le seguenti: « nonché recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), producono effetti con riferimento alle risorse dell'otto per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al

recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), producono effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.

Capo VI

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISOLAMENTO, AUTOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA

Articolo 9.

*(Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) l'articolo 10-ter è abrogato;

*b*) all'articolo 13, comma 1, le parole « , 10-ter, comma 2, » sono soppresse.

2. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al secondo periodo, le parole: « e li comunicano quotidianamente al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità » sono sostituite dalle seguenti: « e li comunicano al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità con periodicità stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute » e sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2, quanto previsto dall'articolo 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. ».

Capo VII

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Articolo 10.

*(Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del Ministero della cultura)*

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

« Art. 53 (*Aree funzionali*) - *I*. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali:

*a*) tutela dei beni culturali e paesaggistici;

*b*) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;

*c*) promozione dello spettacolo, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;

*d*) promozione delle attività culturali; sostegno all'attività di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura;

*e*) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza;

*f*) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;

*g*) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;

*h*) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

*i*) promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali.

»;

*i-bis*) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza. »;

*b*) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *I*. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei

dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. ».

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

4. All'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140, il comma 3 è abrogato.

5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole « 15 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 2023 ».

*5-bis.* Al comma *2-bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonché a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ».

## Capo VIII

### DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 11.

*(Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione)*

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Il comma *4-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è abrogato. Gli incarichi dirigenziali conferiti o confermati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di

diretta collaborazione delle autorità politiche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « I comuni » sono sostituite dalle seguenti: « Gli enti locali ».

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 12.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2, 5-bis e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«**Art. 1.**

*(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si intendono per delitti di criminalità organizzata anche i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-*quater* del codice di procedura penale, nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.»

1.2

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«**Art. 1.**

*(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)*

1. La disposizione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si interpreta nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-*quater* del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-bis.1 o dell'articolo 416-bis.1 del codice penale.»

1.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole «si applicano» con «devono essere interpretate nel senso di applicarsi» conseguentemente abrogare il comma 2.

1.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole: "452-quaterdecies", aggiungere le seguenti: "452-bis, 452-quater, 452-sexies".*

1.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole: "452-quaterdecies", aggiungere le seguenti: ", 452-bis".*

1.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole: "452-quaterdecies", aggiungere le seguenti: "452-quater".*

1.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole: "452-quaterdecies", aggiungere le seguenti: "452-sexies".*

1.8

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole "o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" con le seguenti: "o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale".*

1.9

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

«f-bis) delitti previsti dagli articoli 572 e 600-ter, commi terzo, quarto e sesto, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché dagli articoli 600-quater e 609-undecies».

1.10

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. I risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino decisivi per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e non siano stati dichiarati inutilizzabili nel procedimento in cui sono stati acquisiti".*

1.11

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 2.*

1.12

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Al comma 2, sostituire le parole "anche nei procedimenti in corso alla data" con le seguenti: "alle intercettazioni autorizzate dopo la data".*

1.13

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*"2.1. All'articolo 167, comma 1 del codice di procedura penale, al secondo periodo, dopo la parola «indica», inserire le seguenti: «dettagliatamente e direttamente gli elementi concreti, in nessun caso definiti mediante rinvio al contenuto di altri atti del procedimento e» e dopo le parole «svolgimento delle indagini», le seguenti: «, indica altresì gli elementi specifici e concreti dai quali desume la sussistenza dei gravi indizi di reato»."*

1.14

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2.1. All'articolo 192, comma 4 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.»"*

1.15

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*"2.1. All'articolo 266 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2 sostituire le parole «Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che» con le seguenti: «Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'intercettazione di comunicazioni tra presenti»;*

*b) sopprimere il comma 2-bis.*

*Conseguentemente, all'articolo 267 del codice di procedura penale apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 sostituire le parole da «; nonché, se si procede», fino alle parole «a norma dell'articolo 4,» con le seguenti: «, nonché»;*

*b) al comma 2-bis. sono soppresse le parole da «,se si procede» fino alle seguenti: «a norma dell'articolo 4,».*

1.16

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 2-bis.*

1.17

[Scalfarotto](#)



Precluso

*Sostituire il comma 2-bis con i seguenti:*

*2-bis.* All' articolo 266 del codice di procedura penale, il comma *2-bis* è sostituito dal seguente:  
"2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa";

*2-bis.1.* All'articolo 267 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole "e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, " e le parole "anche indirettamente determinati" sono soppresse;

2) al comma *2-bis* le parole "e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4" sono soppresse.

1.18

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 267 del codice di procedura penale, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e 2-*ter* del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-*bis* del codice di procedura penale

1.19

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e le parole "che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali la prova non può essere acquisita con modalità diverse"*

1.20

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "E' vietata qualunque altra operazione effettuata con captatore informatico al di fuori dell'intercettazione tra presenti ed i relativi risultati sono inutilizzabili. Si applica l'articolo 240, comma 2."*

1.21

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 2-ter.*

1.22

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Al comma 2-ter,*

*1) alla lettera a), capoverso comma "2", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono, in ogni caso, esclusi i nominativi di persone estranee alle indagini alle quali è garantito l'anonimato.»;*

*alla lettera b), dopo le parole "vita privata degli interlocutori" inserire le seguenti ", nonché gli elementi di cui al secondo periodo del comma 2".*

1.23

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Al comma 2-ter, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*"b-bis) dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Dopo la conclusione delle indagini l'indagato e il suo difensore, anche avvalendosi di un consulente tecnico nominato, possono prendere cognizione e visione degli apparati tecnici utilizzati per eseguire le intercettazioni, anche in riferimento ai casi di ascolto da luogo diverso rispetto a quello di esecuzione delle operazioni captative.»*

1.24

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Sopprimere i commi 2-quater e 2-quinquies.*

1.25

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Sostituire il comma 2-quater con il seguente: «All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1."».*

1.26

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Sostituire il comma 2-quater con il seguente: «All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266, comma 1."».*

1.27

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Sostituire il comma 2-quater con il seguente:*

*2-quater. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino decisivi per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e non siano stati dichiarati inutilizzabili nel procedimento in cui sono stati acquisiti».*

G1.1

[Lopreiato](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'art. 266 del codice di procedura penale individua i limiti oggettivi di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, contemplando un elenco tassativo di fattispecie in presenza delle quali deve ritenersi ammissibile tale strumento di ricerca della prova, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza delle comunicazioni (articolo 15);

nello specifico, alla lettera *f-bis*) include nel novero dei delitti per i quali è possibile procedere ad intercettazione, quelli previsti dall'articolo 600-*ter* c.p. relativo ad alcuni casi di pornografia minorile, nonché dall'articolo 609-*undecies*, per il delitto di adescamento;

è notorio come alcune ipotesi di violenza fisica o abusi consumati all'interno delle mura domestiche siano di difficile emersione ed accertamento, considerando lo stato di soggezione in cui spesso versa la vittima, che porta la stessa a trattenersi dal denunciare, per timore di ulteriori ritorsioni personali;

appare opportuno consentire all'autorità giudiziaria di valutare la possibilità di accedere allo strumento delle intercettazioni anche per svolgere indagini relativamente ad altre ed ulteriori fattispecie che coinvolgono soggetti minori,

impegna il Governo:

ad intervenire, con l'adozione di successivi provvedimenti, al fine di potenziare ulteriormente lo strumento delle intercettazioni, estendendone l'applicazione anche all'ipotesi di detenzione di materiale pornografico, oltre che per tutte le fattispecie di pornografia minorile, nonché in caso di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

G1.2

[Lopreiato](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 266 del codice di procedura penale individua i limiti oggettivi di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, contemplando un elenco tassativo di fattispecie in presenza delle quali deve ritenersi ammissibile tale strumento di ricerca della prova, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza delle comunicazioni (articolo 15);

nello specifico, alla lettera *f-bis*) include nel novero dei delitti per i quali è possibile procedere

ad intercettazione, quelli previsti dall'articolo 600-*ter* c.p. relativo ad alcuni casi di pornografia minorile, nonché dall'articolo 609-*undecies*, per il delitto di adescamento;

è notorio come alcune ipotesi di violenza fisica o abusi consumati all'interno delle mura domestiche siano di difficile emersione ed accertamento, considerando lo stato di soggezione in cui spesso versa la vittima, che porta la stessa a trattenersi dal denunciare, per timore di ulteriori ritorsioni personali;

appare opportuno consentire all'autorità giudiziaria di valutare la possibilità di accedere allo strumento delle intercettazioni anche per svolgere indagini relativamente ad altre ed ulteriori fattispecie che coinvolgono soggetti minori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire per estendere lo strumento delle intercettazioni al settore della detenzione di materiale pedo-pornografico.

G1.3

[Lopreiato](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, allo scopo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero;

il comma 4 del richiamato articolo specifica che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano garantire, l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi;

in ragione di un coinvolgimento sempre maggiore della polizia giudiziaria nell'ambito di attività strettamente tecnologiche, quali ad esempio la captazione informatica di dati attraverso il cosiddetto *Trojan*, appare indispensabile un impegno delle istituzioni per una formazione costante e per l'aumento delle risorse umane e strumentali dirette alla gestione del progresso tecnologico;

come emerso nel corso dell'indagine conoscitiva in materia di intercettazioni per rafforzare la garanzia dei diritti fondamentali nell'applicazione di tali norme, oltre al rinnovamento della formazione dei magistrati, è opportuno procedere ad una integrale copertura degli organici del Ministero della giustizia, così da agire anche sotto il profilo del settore tecnologico, sempre in un'ottica di tutela dei diritti derivanti dalle prescrizioni costituzionali e internazionali; allo stesso modo occorre assicurare una formazione specifica al personale della polizia giudiziaria sul versante del *knowhow* tecnologico ed in generale a tutto il personale coinvolto nell'amministrazione della giustizia;

la formazione è tanto più necessaria laddove si consideri che, della selezione delle conversazioni rilevanti ai fini dell'indagine si fa carico proprio la polizia giudiziaria;

è altresì inderogabile l'assunzione di personale tecnico informatico qualificato da inserire

all'interno degli Uffici Giudiziari (es. Amministratori di Sistema), che sia in grado di interloquire con i vari fornitori di servizi, monitorare le attività svolte e cooperare in caso di incidenti;

come è emerso dalle audizioni e dai sopralluoghi, devono comunque essere previsti investimenti per adeguare le attuali sale *server* al fine di garantire la continuità dei servizi, sia attraverso l'introduzione di sistemi di backup dati, sia attraverso l'ampliamento della memoria dei server medesimi;

l'adeguamento infrastrutturale è indispensabile perché non può essere consentita una « tirannia » informatica sulle norme giuridiche poste a tutela dei diritti fondamentali e del contrasto alla criminalità;

è necessario superare definitivamente quello che il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha definito come « subalternità cognitiva » della macchina giudiziaria, ma anche degli apparati di polizia nell'impiego a fini di giustizia delle tecnologie digitali;

in questo quadro, occorre intervenire al fine di impedire che le tecnologie nelle indagini siano totalmente nella disponibilità e gestione di soggetti privati, e quindi impiegabili solo con il supporto tecnico di questi ultimi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per garantire maggiori risorse da destinare alla formazione specifica del personale dell'amministrazione della giustizia e delle forze di polizia giudiziaria deputati allo svolgimento di attività tecnologiche di captazione di informazioni, così da assicurare in concreto il rispetto dei diritti fondamentali, superando quella subalternità tecnologica che vede interessati i suddetti organi.

G1.4

[Lopreiato](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, allo scopo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero;

il comma 4 del richiamato articolo specifica che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano garantire l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi, contemplando - infine - una clausola di chiusura che escluda, in ogni caso, l'accesso ai dati in chiaro;

tuttavia, la ratio di incrementare i livelli di sicurezza, mantenendo l'autonomia

funzionale del magistrato incaricato, stride con la previsione di garantire l'esclusione dell'accesso dei dati da parte del Ministero della giustizia ai soli dati in chiaro,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, ad intervenire per garantire l'esclusione dell'accesso ai dati da parte del Ministero della giustizia a tutti i dati, a prescindere che gli stessi siano in chiaro o criptati.

G1.5

[Lopreiato](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

segnatamente, l'articolo 1 intende estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

l'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni, allo scopo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero;

il comma 4 del richiamato articolo specifica che i requisiti tecnici delle infrastrutture debbano garantire, l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi;

tuttavia, sebbene permangano l'autonomia e la sorveglianza in capo al procuratore della Repubblica, difficilmente può essere esercitato da questi un controllo diretto, proprio in virtù della circostanza che la conservazione dei dati avverrà presso strutture centralizzate e, pertanto, fisicamente distanti dalle sedi delle singole Procure incaricate;

appare opportuno, pertanto, individuare presso il ministero, con il medesimo decreto, un soggetto responsabile per la conservazione dei dati presso l'archivio,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative, anche legislative, al fine di demandare al Ministero della Giustizia l'onere di incaricare un soggetto precipuamente responsabile per la conservazione dei dati presso l'archivio, al pari di quanto accade per la conservazione e trattamento dei dati sensibili.

G1.6

[Lopreiato](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

le modifiche proposte intendono estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di

potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

ciò appare in netta contraddizione con le incaute dichiarazioni del 19 luglio scorso del ministro Nordio sul concorso esterno in associazione mafiosa e in ordine alla volontà di ridurre delle intercettazioni, sulla base dell'assunto che i mafiosi non usano il telefono;

in corso d'esame, sono state introdotte nel provvedimento in titolo misure che escludono il perseguimento di specifiche condotte connesse a reati contro la PA

ove tali condotte siano emerse nell'ambito di intercettazioni autorizzate per altre e diverse indagini;

contestualmente all'esame del provvedimento in titolo in questa sede, in Commissione Giustizia, al Senato, nella relazione conclusiva sull'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, la maggioranza ha inserito, a sorpresa, un impegno affinché sia escluso l'utilizzo del *trojan* nelle indagini per reati contro la PA;

con lucida e consapevole scelta puramente politica, si introduce nuovamente un singolare doppio binario: l'inasprimento delle intercettazioni per gravi reati, ma un nuovo salvacondotto per i reati dei c.d. « colletti bianchi », reati c.d. « spia » e porta alle infiltrazioni della criminalità organizzata, alle cui condotte, palesemente, non è assegnato grave disvalore;

ciò ricorda ai firmatari, lo stesso doppio binario recato dal primo provvedimento d'urgenza adottato dal Governo in carica, il c.d. « decreto rave », nel quale si introducevano obblighi inflessibili e severe sanzioni per i condannati che decidono di collaborare e indulgenza di stato per i patrimoni occulti dei condannati che decidono di non collaborare, autorizzati a serbare il silenzio sulle ricchezze accumulate e sottratte alla confisca grazie a sofisticate tecniche di riciclaggio;

dopo la norma del decreto c.d. rave, che ha restituito i benefici penitenziari ai

condannati per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e dopo la norma che abolisce il reato di abuso d'ufficio, si aggiunge questo nuovo tassello in ordine all'impunità dei colletti bianchi;

la gravità e il disvalore delle condotte criminose nell'ambito degli uffici pubblici discendono direttamente dall'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, che ne costituisce il fondamento giuridico e giova, evidentemente, rammentarne, in questa sede, il dettato: « I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. »;

nel loro complesso, le misure appaiono compiere la volontà di indebolire gli istituti a tutela della legalità, di depotenziare la capacità di risposta dello Stato al fenomeno della corruzione pubblica nelle sue molteplici declinazioni, gravido di conseguenze in un Paese in cui il 90 per cento delle truffe sono da ricondurre a fenomeni di corruzione connessi ad appalti e responsabilità erariali e amministrative nella pubblica amministrazione, acuite dal momento contingente, in cui gli interessi dei comitati d'affari, delle mafie e delle reti corruttive sono ingolositi dalle ingentissime risorse e dalle connesse opere da realizzare ai fini dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

in proposito, preme ai firmatari richiamare, altresì, due recenti disposizioni volute dal Governo in carica e dalla sua maggioranza parlamentare: la proroga del c.d. « scudo contabile » e la soppressione del controllo concomitante della Corte dei conti sulla gestione delle risorse e sulle opere del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e del Piano nazionale complementare - che, unitamente a quanto sopra esposto, costituiscono palesemente un favor verso chi rompe il patto di fedeltà con la Repubblica e i cittadini e inquina l'economia

e la società;

dai dati assunti alla fine dell'anno 2022, si ricava che le frodi sui fondi europei e sul PNRR sono in forte crescita - come si evince anche dall'allarme lanciato dalla Procura della Corte dei conti europea il 20 per cento delle citazioni in giudizio hanno riguardato indebite percezioni di fondi europei e nazionali, per una richiesta risarcitoria di oltre 231 milioni di euro, le criticità si appuntano in

particolare sul nostro Paese, in cui si concentrano il 22 per cento delle indagini - « quasi 600 indagini avviate, un danno al bilancio dell'UE di 5,3 miliardi di euro e la rilevazione del forte coinvolgimento della criminalità organizzata nelle frodi transnazionali »;

un allentamento dei presidi contro i fenomeni corruttivi non può che esporre al pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali, attratte dall'ingente quantità di afflusso di danaro;

l'articolo 54, comma secondo, della Costituzione introduce il principio di un'etica pubblica e richiede onorabilità a coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche, ma, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'articolo 54, comma secondo, richiama, altresì, il Legislatore a darvi corpo e sostanza con precetti normativi conseguenti,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, alla luce degli effetti prodotti dalla nuova disciplina in materia di utilizzabilità delle comunicazioni intercettate in alcuni procedimenti connessi, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a potenziare i presidi a tutela della trasparenza, della legalità e dell'integrità dell'azione delle amministrazioni pubbliche, rafforzando ed estendendo, in particolare, la competenza, le funzioni e le attività dell'Autorità nazionale anticorruzione e ad informare i competenti organi parlamentari in merito alle modalità con le quali intende monitorare, prevenire, controllare la correttezza dell'attività amministrativa, al fine di prevenire, nonché sanzionare, gestioni illecite, le eventuali condizioni in ordine a conflitti di interesse, casi di appropriazione indebita, le frodi o i doppi finanziamenti.

G1.7

[Lopreiato](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'atto interviene nell'ambito della disciplina speciale in materia di intercettazioni attualmente prevista in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse;

le modifiche proposte intendono estendere la suddetta normativa speciale anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, allo scopo di potenziare un importante mezzo di ricerca della prova, quale l'intercettazione, di cui dispone l'autorità giudiziaria in casi particolarmente gravi;

è fondamentale garantire la piena operatività dello strumento delle intercettazioni anche ai reati c.d. « spia », ovvero quelli di corruzione. Invero, è notorio come la corruzione costituisca ormai una delle principali porte di ingresso della criminalità organizzata, ed in particolare, di quella di stampo mafioso, interessata sempre di più ad insinuarsi nella gestione delle risorse pubbliche e nella economia legale, con un costo per lo Stato di circa 60 miliardi l'anno, determinando, così, perspicue implicazioni economiche e sociali;

il legislatore ha l'obbligo di dotare l'autorità giudiziaria di tutti gli strumenti necessari a cogliere ogni attività in corso o interessi nascosti del malaffare. Nella scorsa legislatura, la legge n. 3 del 2019 c.d. Spazzacorrotti ha previsto, tra gli altri, il potenziamento delle intercettazioni per i reati connessi alla corruzione. Inoltre, durante il governo Conte II è stato adottato il decreto-legge n. 161 del 2019, entrato in vigore a settembre 2020, che ha chiuso una stagione di interventi confusionari e superflui, rappresentando una sintesi equilibrata tra l'esigenza di perseguire reati gravi e il diritto alla privacy rispetto a fatti non rilevanti;

il *trojan* rappresenta certamente un mezzo imprescindibile per l'emersione dei fenomeni corruttivi e per interrompere sul nascere il *pactum sceleris* tra corrotto e corruttore. L'eliminazione o il depotenziamento del *trojan* per i reati contro la PA rappresenterebbe un notevole passo indietro



rispetto alla normativa attuale, finalmente adeguata agli standard europei,

impegna il Governo:

ad astenersi da qualsivoglia intervento - anche normativo - volto a riformare la disciplina delle intercettazioni in termini più limitativi per l'autorità giudiziaria o comunque peggiorativi, ovvero a depotenziare lo strumento del *trojan*, determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le più gravi manifestazioni criminose, compresa la corruzione, sulle quali prospera la criminalità organizzata e ancor più la mafia.

2.1

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo le parole: «presso le procure della Repubblica» inserire le seguenti: «ovvero presso gli uffici della polizia giudiziaria a ciò adibiti».*

2.2

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Al comma 3, dopo le parole "presso le procure della Repubblica" inserire le seguenti: "presso le quali pendono i relativi procedimenti".*

2.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

*Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: ",nonché il collegamento telematico con le infrastrutture digitali interdistrettuali nel caso di remotizzazione dell'ascolto, suscettibile di presentare ulteriori rischi meritevoli di cautele specifiche".*

2.4

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabiliti i criteri volti ad individuare il soggetto responsabile per la conservazione dei dati raccolti presso l'archivio.».

2.5

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «sulle attività di intercettazione» inserire le seguenti: «e di conservazione»;*

b) *al secondo periodo sopprimere le parole: «in chiaro».*

2.6

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «e i requisiti di sicurezza» inserire le seguenti: «e riservatezza».*

2.7

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 9-bis.*

2.8

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:*

9-ter. I supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni sono consegnati ai difensori dei soggetti imputati a titolo gratuito.

2-bis.1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso si proceda per reati di criminalità informatica, all'autorità giudiziaria competente deve essere altresì dato conto, in modo dettagliato e con tracciamento a carattere telematico, di tutti gli interventi eseguiti, in modo da ricostruirne a posteriori le modalità e i soggetti coinvolti.»;

b) al numero 2), capoverso b-ter), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso si proceda per reati di criminalità informatica, all'autorità giudiziaria competente deve essere altresì dato conto, in modo dettagliato e con tracciamento a carattere telematico, di tutti gli interventi eseguiti, in modo da ricostruirne a posteriori le modalità e i soggetti coinvolti.».

3.1

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo*

3.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

3.3

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il minore ha diritto di essere ascoltato e il giudice ha l'obbligo di ascolto del minore nel procedimento che riguarda il minore stesso, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni.».

3.4

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il giudice,» inserire le seguenti: «ferma restando l'obbligatorietà dell'ascolto del minore,».*

3.5

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura civile.».*

G3.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'ufficio per il processo, istituito dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è un modello volto a rendere più efficiente il servizio giustizia, che partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione, di smaltimento dell'arretrato e di efficientamento degli uffici giudiziari;

il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie competenze, ha predisposto un programma di interventi, organizzativi e normativi, per fornire ai Tribunali, alle Corti di appello, e alla Corte di cassazione la cornice normativa, le risorse finanziarie e gli strumenti informatici diretti all'organizzazione di strutture di staff in grado di affiancare il giudice nelle attività d'ufficio. I singoli uffici giudiziari, nell'ambito della loro autonomia, potranno dare completa attuazione a strutture di supporto e di assistenza all'attività giurisdizionale dei magistrati;

l'Ufficio per il Processo è composto dai magistrati, dai rappresentanti del personale amministrativo delle cancellerie, dagli addetti all'Ufficio per il processo, e dai cosiddetti tirocinanti (studenti universitari che svolgono un tirocinio di 12 o 18 mesi presso i tribunali, corti di appello e Corte di cassazione);

le attività che possono svolgersi nell'ufficio per il processo sono diverse, ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, stesura di relazioni, massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell'udienza, rilevazione dei flussi dei dati statistici;

la figura del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo è delineata, in particolare, dal decreto-legge n. 80 del 2021 - articolo 11 e dal decreto legislativo n. 151 del 2022, che ha aggiornato e parzialmente modificato le disposizioni relative all'U.P.P.;

nel 2022 si è provveduto ad assumere, previo espletamento di una procedura concorsuale indetta con bando del 6 agosto 2021 un primo contingente di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica FI, con il profilo di Addetto all'ufficio per il processo di complessive 8.250 unità con contratto della durata di due anni e sette mesi, anche con mansioni di supporto all'attività giurisdizionale;

le relazioni tenute in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario del 2023 dal Primo Presidente della Corte di cassazione e dagli altri Presidenti delle Corti d'Appello hanno riconosciuto il contributo importante che è venuto dalla istituzione dell'UPP, nel loro ruolo di «ponte» fra le attività prettamente giurisdizionali e le attività di supporto tradizionali, sottolineando una grande duttilità nel servizio, una forte propensione all'utilizzo degli strumenti tecnologici quale fattore di innovazione, una decisa capacità di sfruttare i margini delle attività di cancelleria in chiave di più efficace supporto al magistrato, un obiettivo, già in parte raggiunto, che trova ostacolo nella temporaneità del contratto di servizio degli addetti e alla conseguente mancanza di stabilità lavorativa;

appare dunque necessario prevedere soluzioni che permettano di superare la eccessiva frammentazione e a garantire, aumentando gli organici e in seguito ad una selezione che si fondi su una valutazione positiva del candidato, continuità nell'attività dell'ufficio del processo,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad adottare iniziative affinché il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico - al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge

9 giugno 2021, n. 80, possa accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turnover*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4.1

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

- a) la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "due";*
- b) le parole ", anche solo per una porzione del periodo indicato" sono soppresse.*

4.2

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) numero 2) dopo le parole «periodo indicato,» inserire le seguenti: «purché detto periodo sia pari a almeno 30 mesi e».

4.3

[Scalfarotto](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini della valutazione di cui al periodo precedente, il Consiglio superiore della magistratura esamina il fascicolo per la valutazione del magistrato che contiene, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione relativa al complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento utile ai fini della valutazione.».

G4.1

[Lopreiato](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione della giustizia;

in particolare, l'articolo 4 modifica la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati;

come esplicitato nel medesimo preambolo, l'intervento normativo si rende necessario anche per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

tuttavia, manca nell'atto in esame qualsivoglia previsione volta ad attribuire maggiori ed ulteriori risorse all'amministrazione giudiziaria, necessarie per assicurare l'efficienza della macchina della giustizia, a beneficio degli utenti finali, i cittadini;

occorrono, quindi, specifiche ed ulteriori previsioni a favore del rafforzamento del personale dei magistrati, imprescindibile anche ai fini del raggiungimento

degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla luce della rilevante scoperta di organico;

siamo di fronte ad una situazione di scoperta dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi - gli unici attualmente in tirocinio - termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

a tal riguardo si è espresso anche il Consiglio superiore della magistratura, adottando una risoluzione il 20 ottobre 2022, con cui ha invitato il Ministro della giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scoperta degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a prevedere ulteriori procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.

G4.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

l'Amministrazione penitenziaria rappresenta un comparto fondamentale della Pubblica amministrazione;

le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altra misura relativa al comparto penitenziario,

impegna il Governo

a ripristinare, nonché ad incrementare, dal primo provvedimento utile, le risorse tagliate con la

legge di bilancio per il 2023 al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché a prevedere il reclutamento di personale adeguato a coprire le vacanze di organico nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

G4.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel 1946 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la salute come *«uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo l'assenza di malattie»* e, sempre l'OMS, rileva che in Europa un detenuto su tre soffre di disturbi mentali, tanto che la causa più comune di morte nelle carceri è il suicidio;

il rapporto Oms ha analizzato le prestazioni nelle carceri di 36 paesi dell'Ue dove sono detenute 600.000 persone. È risultato che il 32,6 per cento dei reclusi soffre di disturbi mentali; studi recenti mostrano inoltre che fra i detenuti la diffusione del disturbo psicotico e di depressione maggiore è di 2-4 volte superiore rispetto alla popolazione libera; nell'ultimo anno e mezzo nel nostro Paese, infatti, si sono verificati 107 suicidi in carcere, quasi uno ogni 5 giorni. La condanna del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla condizione degli istituti di pena in Italia e il ripetuto richiamo per migliorare una situazione drammatica è l'ennesima conferma che sulle carceri servirebbe una svolta con investimenti, un maggiore ricorso alle misure alternative e attuazione della riforma cosiddetta Cartabia sulla giustizia riparativa;

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, pubblicata il 19 aprile 2019, ha fornito un importantissimo contributo alla rinascita del diritto alla tutela della salute delle persone con problemi di malattia mentale detenute nei nostri istituti penitenziari;

il vigente ordinamento penitenziario, nello specifico il regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 agli articoli 111 e 112, prevede la possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie psichiatriche in sezioni speciali, oggi denominate *«articolarioni per la salute mentale»* (A.T.S.M), volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per rendere il regime carcerario compatibile con i disturbi psichiatrici; si tratta di reparti destinati a condannati o internati che sviluppino una patologia psichiatrica durante la detenzione o a condannati affetti da vizio parziale di mente, che dovrebbero garantire un'attività di tipo terapeutico e riabilitativo in maniera continuativa e individualizzata; anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019 ha sottolineato che *«soprattutto le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale, in attuazione degli articoli 27 e 32 della Costituzione»*;

con la legge 23 maggio 2013, n. 57 di conversione del decreto-legge n. 24/2013 che stabiliva il programma regionale in cui definire *«tempi certi e impegni precisi per il superamento degli OPG»*, fino alla svolta avvenuta con la legge n. 81 del 2014 che ha apportato, in sede di conversione di un decreto-legge, significative modifiche volte a sancire il superamento dell'ottica meramente repressiva che aveva contraddistinto la gestione degli O.P.G. e che ha previsto l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. solo in via sussidiaria e residuale, qualora risulti inidonea qualsiasi altra misura. Il primo passo verso un cambiamento è stato il trasferimento delle competenze di medicina penitenziaria dal Ministero della Giustizia a quello della Sanità. Il secondo tassello è stato rappresentato dall'introduzione delle R.E.M.S. - Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza -, introdotte con legge 17 febbraio 2012, n. 9, che hanno costituito la risposta alle esigenze sopra esposte; sono troppo, però, poche rispetto alla crescente domanda di salute mentale delle nostre

carceri;

in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della Giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e minorile e di comunità;

le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale e del personale che con loro lavora, in condizioni spesso, estreme, a cui va riconosciuta una particolare motivazione,

impegna il Governo

a riconoscere al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

G4.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

nel 1946 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la salute come «*uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo l'assenza di malattie*» e, sempre l'OMS, rileva che in Europa un detenuto su tre soffre di disturbi mentali, tanto che la causa più comune di morte nelle carceri è il suicidio;

il rapporto Oms ha analizzato le prestazioni nelle carceri di 36 paesi dell'Ue dove sono detenute 600.000 persone. È risultato che il 32,6 per cento dei reclusi soffre di disturbi mentali; studi recenti mostrano inoltre che fra i detenuti la diffusione del disturbo psicotico e di depressione maggiore è di 2-4 volte superiore rispetto alla popolazione libera; nell'ultimo anno e mezzo nel nostro Paese, infatti, si sono verificati 107 suicidi in carcere, quasi uno ogni 5 giorni. La condanna del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla condizione degli istituti di pena in Italia e il ripetuto richiamo per migliorare una situazione drammatica è l'ennesima conferma che sulle carceri servirebbe una svolta con investimenti, un maggiore ricorso alle misure alternative e attuazione della riforma cosiddetta Cartabia sulla giustizia riparativa;

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, pubblicata il 19 aprile 2019, ha fornito un importantissimo contributo alla rinascita del diritto alla tutela della salute delle persone con problemi di malattia mentale detenute nei nostri istituti penitenziari;

il vigente ordinamento penitenziario, nello specifico il regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 agli articoli 111 e 112, prevede la possibilità di assegnare detenuti affetti da patologie psichiatriche in sezioni speciali, oggi denominate «*articolarioni per la salute mentale*» (A.T.S.M), volte a garantire servizi di assistenza rafforzata per

rendere il regime carcerario compatibile con i disturbi psichiatrici; si tratta di reparti destinati a condannati o internati che sviluppino una patologia psichiatrica durante la detenzione o a condannati affetti da vizio parziale di mente, che dovrebbero garantire un'attività di tipo terapeutico e riabilitativo in maniera continuativa e individualizzata; anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019 ha sottolineato che *«soprattutto le patologie psichiche possono aggravarsi e acutizzarsi proprio per la reclusione: la sofferenza che la condizione carceraria inevitabilmente impone di per sé a tutti i detenuti si acuisce e si amplifica nei confronti delle persone malate, sì da determinare, nei casi estremi, una vera e propria incompatibilità tra carcere e disturbo mentale, in attuazione degli articoli 27 e 32 della Costituzione»*;

con la legge 23 maggio 2013, n. 57 di conversione del decreto-legge n. 24/2013 che stabiliva il programma regionale in cui definire *«tempi certi e impegni precisi per il superamento degli OPG»*, fino alla svolta avvenuta con la legge n. 81 del 2014 che ha apportato, in sede di conversione di un decreto-legge, significative modifiche volte a sancire il superamento dell'ottica meramente repressiva che aveva contraddistinto la gestione degli O.P.G. e che ha previsto l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. solo in via sussidiaria e residuale, qualora risulti inidonea qualsiasi altra misura. Il primo passo verso un cambiamento è stato il trasferimento delle competenze di medicina penitenziaria dal Ministero della Giustizia a quello della Sanità. Il secondo tassello è stato rappresentato dall'introduzione delle R.E.M.S. - Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza - , introdotte con legge 17 febbraio 2012, n. 9, che hanno costituito la risposta alle esigenze sopra esposte; sono troppo, però, poche rispetto alla crescente domanda di salute mentale delle nostre carceri;

in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della Giustizia sottolinea spesso l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e minorile e di comunità;

le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale e del personale che con loro lavora, in condizioni spesso, estreme, a cui va riconosciuta una particolare motivazione,

impegna il Governo

a valorizzare il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge n. 81 del 2014, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G4.5

[Valente](#), [D'Elia](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in merito alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della



Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente accolte e prese in carico e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,

impegna il Governo

a colmare, sin dal primo provvedimento utile, nell'ambito delle sue proprie prerogative, la gravissima assenza di misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, e di garantire che la stessa sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e che la stessa sia coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di *performance* dell'amministrazione, trovando una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.

4.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Articolo 4 bis

(Formazione continua dei giudici e dei magistrati civili e penali in materia di violenza di genere)

1. La Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati civili e penali, che siano destinati alla trattazione di materie connesse alla violenza di genere o domestica, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico diretti all'approfondimento del contrasto alla violenza di genere e domestica. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore della stessa Scuola e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Consiglio Superiore della Magistratura entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.

2. Tutti i giudici e i magistrati che esercitano funzioni civili o penali connesse al tema della violenza di genere o domestica, hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni due anni ad uno dei corsi di cui al presente articolo.

3. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 1 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti."

5.1

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «purché l'anzianità di effettivo servizio sia maturata senza demerito dall'ingresso in carriera»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «purché non vi sia stato demerito dall'ingresso in carriera».

5.2

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

1-ter. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.».

5.3

[Scalfarotto](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2

5.4

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-ter. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2-quater. Alle assunzioni di cui al comma 2-ter si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.».

G5.1

[Lopreiato](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'articolo 5 reca una disciplina transitoria relativa agli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM);

come esplicitato nel medesimo preambolo, l'intervento normativo si rende necessario anche per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria.

Pertanto, occorrono specifiche ed ulteriori previsioni in tal senso;

la situazione del personale di Polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546;

il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra VI, 2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente;

il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a prevedere il potenziamento dell'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.

G5.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'Amministrazione penitenziaria rappresenta un comparto fondamentale della Pubblica amministrazione; in materia di investimenti sulle dotazioni di personale e organizzative del comparto giustizia e del carcere, mentre il Ministro della Giustizia sottolinea spesso l'importanza degli

investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione, in realtà il primo atto del suo Governo è stato, con la legge di bilancio per il 2023, quello di operare tagli molto pesanti in modo assolutamente contraddittorio e dannoso per l'intero sistema nel settore Giustizia, in particolare per quanto riguarda il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

le significative riduzioni di spesa stanno incidendo pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni, in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altra misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia e architettura penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;

per realizzare la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello europeo e internazionale;

il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale: è necessario procedere alla riqualificazione dei luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati;

il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;

si tratta di uno sforzo nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente, permettendo di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività,

impegna il Governo:

a ripristinare, nonché ad incrementare, dal primo provvedimento utile, le risorse tagliate con la legge di bilancio per il 2023 al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per assicurare la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, aumentarne la dotazione organica, potenziando gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale, a potenziare inoltre le risorse, presso il Ministero della Giustizia, riconducibili al Fondo destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, nonché ad aumentare gli investimenti nella giustizia riparativa.

G5.3

Lopreiato

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'articolo 5 reca una disciplina transitoria relativa agli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM);

come esplicitato nel medesimo preambolo, l'intervento normativo si rende necessario anche per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale educatore all'interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto;

è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca

un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale.

I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai

fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della « osservazione scientifica della personalità » e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;

il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore. Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71. Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65. In relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore.

Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche;

nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204). Tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con Circolare 3 febbraio 2022 - Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale),

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, ad autorizzare e finanziare procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere

all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.

5.0.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)*

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche per favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

5.0.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Disposizioni in materia di «ufficio del processo» nel processo civile)*

1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di

cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.»

#### 5.0.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis

*(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)*

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.»

#### 5.0.4

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5.1.

*(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)*

1. Al fine di rafforzare l'efficienza e l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.»

#### 6.1

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «primo comma,» inserire le seguenti: «dopo la parola: "foreste" sono inserite le seguenti: "in tutti gli stati della successione ecologica" e».*

#### 6.2

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al primo comma,» inserire le seguenti: «le parole: "al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto" sono soppresse,».*

6.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) al primo comma, dopo la parola »foreste« aggiungere le parole »o in tutti gli stati della successione ecologica«.

6.4

[Lopreato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#)

Precluso

*Al comma 1-bis, dopo le parole: «nonché l'interdizione» inserire la seguente: «perpetua».*

6.5

[Lopreato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#)

Precluso

*Al comma 1-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la sospensione da due a cinque anni delle licenze di caccia, allevamento, commercio ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dalle attività di cui al presente comma».*

6.6

[Lopreato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#)

Precluso

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-quater. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: ", ma la pena è ridotta da un terzo alla metà" sono soppresse.».

G6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione" è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

l'articolo 6 del provvedimento apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-bis c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto;

secondo i dati dell'Ispra - 23 agosto 2023 - è aumentata l'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia, prossimi a 64.000ha, di cui più di 10.000ha di ecosistemi forestali;

le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e leccete (63%) e superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti di conifere (20%);

l'89% delle aree bruciate finora sono in Sicilia (72%) e Calabria (17%). Le province con la maggiore superficie interessata da incendi sono: Palermo (oltre 15800ha, di cui il 20% foreste), Reggio Calabria (più di 8500ha, il 17% di foreste), Messina (oltre 5300ha, il 19% di foreste), e Siracusa (oltre 4300ha, il 23% di foreste).



in crescita anche il numero di aree naturali protette con ecosistemi forestali percorsi da incendio. Le aree protette maggiormente colpite sono in provincia di Palermo (7), Caltanissetta (7), Siracusa (3) ed in provincia di Agrigento (3). È stato registrato un evento rilevante in Liguria vicino al confine con la Francia;

alla luce dell'incremento dei delitti di incendi boscosi che si registrano annualmente nel nostro Paese sarebbe opportuno prevedere specifiche modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

Impegna il Governo:

ad impedire, attraverso opportune iniziative, che le zone boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco possano avere successivamente una destinazione urbanistica diversa da quella preesistente all'incendio, o possano essere interessati dalla realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

G6.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione" è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

secondo i dati dell'Ispra - 23 agosto 2023 - è aumentata l'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia, prossimi a 64.000ha, di cui più di 10.000ha di ecosistemi forestali;

le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e leccete (63%) e superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti di conifere (20%);

L'89% delle aree bruciate finora sono in Sicilia (72%) e Calabria (17%). Le province con la maggiore superficie interessata da incendi sono: Palermo (oltre 15800ha, di cui il 20% foreste), Reggio Calabria (più di 8500ha, il 17% di foreste), Messina (oltre 5300ha, il 19% di foreste), e Siracusa (oltre 4300ha, il 23% di foreste).

in crescita anche il numero di aree naturali protette con ecosistemi forestali percorsi da incendio. Le aree protette maggiormente colpite sono in provincia di Palermo (7), Caltanissetta (7), Siracusa (3) ed in provincia di Agrigento (3). È stato registrato un evento rilevante in Liguria vicino al confine con la Francia;

alla luce dell'incremento dei delitti di incendi boscosi che si registrano annualmente nel nostro Paese sarebbe opportuno ripristinare, anche con nuovi compiti in materia di prevenzione e contrasto dei delitti contro l'ambiente, il Corpo forestale dello Stato soppresso con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

dopo sei anni è inconfutabile che le riserve e i parchi nazionali non possono essere gestiti da una Forza armata, qual è l'Arma dei carabinieri. In tutto il mondo a controllare i boschi, le foreste, le montagne, l'ambiente naturale e il paesaggio non ci sono militari, bensì guardie forestali aventi lo status di poliziotti civili e l'Italia è l'unico Paese al mondo a essersi privato di un proprio Corpo forestale;

dopo sei anni è tempo di cambiare, di raccontare dei boschi (che coprono oramai il 40% del territorio) anche quando le fiamme non ci sono, di puntare sulla prevenzione educando i cittadini con un costante coinvolgimento delle comunità per sbarrare il passo all'incuria che sempre più domina i nostri paesaggi e alla criminalità organizzata, al teppismo, alla vendetta e alla devianza sociale che si maschera da psicopatologia incendiaria;

dopo sei anni emerge con chiarezza che servono investimenti veri, ricerca, strumenti e tecnologie, semplificazioni di procedure e competenze all'interno di una strategia complessiva che poggia le solide basi sulla ricostruzione del Corpo forestale dello Stato con nuove competenze in materia di tutela dell'ecosistema territoriale;

oggi sappiamo che i crimini contro la natura sono la quarta attività criminale più redditizia al mondo: preceduti "solo" dal traffico di droga, dalla contraffazione e dal contrabbando di armi. Un mercato che genera entrate per 280 miliardi di dollari l'anno e costituisce un settore della criminalità in crescita. I dati sono emersi il 12 aprile scorso in occasione della presentazione del workshop organizzato dal Wwf a Roma per il Progetto LIFE SWiPE;

precedentemente a fare il punto è stato il nuovo report Ecomafia 2022, realizzato da Legambiente, nel 2021, dove si legge che i reati contro l'ambiente non scendono sotto il muro dei 30mila illeciti, registrando una media di quasi 84 reati al giorno, circa 3,5 ogni ora, crescono gli arresti toccando quota 368, + 11,9% rispetto al 2020. Sono 59.268 gli illeciti amministrativi contestati, con una media di 162 al giorno, 6,7 ogni ora che sommati ai reati ambientali, raccontano un Paese dove vengono accertate ogni ora circa 10 violazioni ambientali;

Impegna il Governo:

a valutare, attraverso opportune iniziative, di ripristinare, anche con nuovi compiti in materia di prevenzione e contrasto dei delitti contro l'ambiente, il Corpo forestale dello Stato soppresso con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 17.

G6.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge As897 recante: "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione" è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

l'articolo 6 del provvedimento apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-*bis* c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto;

Gli incendi costituiscono un importante fattore ecologico che condiziona l'evoluzione degli ecosistemi forestali di molte regioni biogeografiche. L'ambiente mediterraneo, in particolare, è sottoposto al verificarsi di numerosi incendi boschivi, specie nel periodo estivo, con conseguenze importanti sui processi di evoluzione e conservazione della biodiversità vegetale ed animale;

In ambito forestale, numerosi studi hanno dimostrato le conseguenze degli incendi boschivi su micro e macro-fauna, quali ad esempio: gasteropodi, artropodi, mammiferi e ungulati. Le specie caratterizzate da scarsa mobilità, soprattutto terrestri e/o terricole, sono quelle maggiormente influenzate dall'azione delle fiamme, dal calore e dal fumo generato durante la combustione;

In alcuni casi gli incendi possono determinare cambiamenti strutturali piuttosto marcati nella struttura e nella funzionalità degli ecosistemi forestali, tali da alterare i cicli biologici di molte specie vegetali ed animali, con conseguenze alcune volte veramente catastrofiche;

il cambiamento climatico, il crollo della biodiversità e l'aumento di gravi crimini ambientali mettono in pericolo l'intera comunità internazionale e che le attività delle imprese pubbliche o private non possono più causare impunemente gravi danni all'ambiente;

L'8 febbraio 2022 il Parlamento ha approvato il disegno di legge che prevede la modifica di due articoli della Costituzione: l'articolo 9 si allarga alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. La modifica all'articolo 41, invece, sancisce che la salute e l'ambiente sono paradigmi da tutelare da parte dell'economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E che le istituzioni possano orientare l'iniziativa economica pubblica e privata verso fini sociali e ambientali. Una riforma che si dimostra essere un impegno solenne per il presente e per il futuro;

impegna il Governo:

a istituire un gruppo di lavoro, di esperti di diritto ambientale, al fine di presentare alle commissioni parlamentari permanenti competenti, una proposta codificata di crimine di ecocidio che possa essere coerente con il diritto penale italiano;

a favorire iniziative diplomatiche per proporre, a nome della Repubblica italiana, emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale per includere il crimine di ecocidio;

G6.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione» è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

l'articolo 6 del provvedimento apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-bis c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trame profitto;

i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 modificano il decreto legislativo n. 300 del 1999, operando un riordino delle aree funzionali del Ministero della cultura, optando per il modello articolato in dipartimenti (che non potranno essere più di 4) con il rischio concreto e reale di ridurre le competenze e le vigilanze in materia di vincoli paesaggistici, ambientali ed archeologici;

secondo i dati dell'Ispra - 23 agosto 2023 - è aumentata l'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia, prossimi a 64.000 ettari, di cui più di 10.000 ha di ecosistemi forestali;

le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e leccete (63 per cento) e superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti di conifere (20 per cento);

al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, con il comma 3-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è stato nominato commissario straordinario l'amministratore delegato della società SIMICO;

il dossier di candidatura Milano Cortina 2026 del 31 marzo 2019 stimava in 47 milioni di euro i costi per la realizzazione dell'infrastruttura in questione, importo poi rideterminato in 61 milioni nell'ambito della presa d'atto delle risultanze del documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento, passato successivamente a 85 milioni e oggi ridefinito in 124 milioni di euro dal progetto definitivo;

il bando di gara per la realizzazione dell'impianto sarebbe andato deserto e la società SIMICO ha avviato una procedura «negoziata» per l'aggiudicazione a trattativa privata, anche questa conclusasi senza esito;

secondo il cronoprogramma dei lavori, previsto in 807 giorni lavorativi, la conclusione dei lavori sarebbe prevista non prima del 15 gennaio 2026, solo 20 giorni prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano- Cortina, termine che pone non pochi dubbi sul regolare svolgimento delle operazioni di omologazione della pista e del suo successivo utilizzo;

agli enormi costi economici per la realizzazione della pista, si aggiungono gli alti impatti ambientali connessi, con l'abbattimento di 500 larici secolari e il prelievo idrico di oltre 3 mila metri cubi d'acqua per il funzionamento dell'impianto;

trattasi di un intervento invasivo su area boscosa, che potrebbe essere interessata da incendi, comunque con un impatto paesaggistico e ambientale non indifferente;

nell'opinione pubblica si rafforza il dubbio sull'effettiva necessità di costruzione della pista e lo stesso CIO rispondendo alla Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, ha sottolineato come non sia un'esigenza del Comitato Olimpico quella di avere un impianto nuovo e che anzi il CIO è aderente in prima istanza ai valori della sostenibilità;

il Sindaco di Innsbruck avrebbe formalizzato al Commissario di governo la disponibilità ad ospitare le gare olimpiche nell'impianto austriaco, chiedendo all'Italia di coprire un terzo del costo necessario per l'omologazione della pista stimato in 27 milioni di euro, soluzione a basso impatto economico e di salvaguardia ambientale, accettata anche dal CIO che non vincola la manifestazione al rispetto del territorio nazionale,

impegna il Governo:

a valutare soluzioni alternative rispetto alla realizzazione della pista di bob a Cortina.

6.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti articoli:

#### **"Articolo 6-bis**

(Ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato)

1. Al fine di una più efficace azione di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale, di difesa dell'ambiente e di mitigazione degli effetti climalteranti, a decorrere dalla data stabilita ai sensi dei commi 2 e 3, è ricostituito il Corpo forestale ed ambientale dello Stato e riacquista efficacia la legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3 e dell'articolo 11.

2. Entro sessanta gironi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentari, il Ministro della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per la ricostruzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato e per la riattribuzione al medesimo Corpo delle risorse strumentali e finanziarie trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 3 novembre 2017, ai corpi ed enti dello Stato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

3. L'effettiva ricostruzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato deve avvenire entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **«Articolo 6-ter**

(Personale del Corpo forestale ed ambientale dello Stato)

1. Alla data dell'effettiva ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 3, il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del ricostituito Corpo, mantenendo la stessa qualifica e la stessa sede di servizio che ricopriva alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del ricostituito Corpo può optare,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rimanere nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

**«Articolo 6-quater**

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'effettiva ricostruzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato, le funzioni e le competenze previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, e le risorse umane, finanziarie strumentali esistenti al 31 dicembre 2016 nel Corpo forestale dello Stato sono attribuite alla Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e delle sovranità alimentare, ad eccezione delle funzioni e delle relative risorse umane e finanziarie indicate all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), della legge n. 36 del 2004, che rimangono assegnate in concorso con l'Arma dei carabinieri.

2. Ai soli fini della gestione transitoria di cui al comma 1, e dello svolgimento delle relative funzioni, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare è potenziata mediante l'assegnazione di un contingente del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri pari a 300 unità per la sede centrale, a 500 unità per le sedi dei comandi regionali del Corpo forestale ed ambientale dello Stato e a 300 unità per le sedi della Scuola del medesimo Corpo, con trasferimento immediato delle relative risorse finanziarie e strumentali.

**«Articolo 6-quinquies**

(Disposizioni finali e ulteriori competenze)

1. A decorrere dalla data di effettiva ricostituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato, di cui all'articolo 1, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare è soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono assegnate all'Ispettorato generale del Corpo forestale ed ambientale dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

3. All'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) sicurezza in materia agroalimentare, dei rifiuti, delle acque, della flora e della fauna anche in rapporto alle attività venatorie e della pesca, degli animali da affezione;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) Corpo forestale e ambientale dello Stato.

6.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

**"Articolo 6-bis**

(Introduzione del reato di Ecocidio)

1. In attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali la Repubblica, anche nell'interesse delle future generazioni, e si impegna a prevenire e punire ogni crimine contro l'ambiente.

2. Ai fini della presente legge per "ecocidio" si intendono atti illeciti o arbitrari commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che tali atti causino un danno grave e diffuso o a

lungo termine all'ambiente o a un ecosistema.

1. Ai fini del presente articolo si intende:

a. Per "Arbitrario" che non tiene conto di un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

b. Per "grave" un danno che comporta alterazioni, perturbazioni o danni molto gravi a qualsiasi elemento dell'ambiente, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

c. Per "diffuso" si intende un danno che si estende al di là di un'area geografica limitata, che attraversa i confini dello Stato o che è subito da un intero ecosistema o specie o da un gran numero di esseri umani;

d. Per "lungo termine" si intende un danno irreversibile o che non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

e. Per "ambiente" si intende la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno.

f. "ecosistema": un'area geografica significativa in cui piante, animali e organismi, nonché le condizioni atmosferiche e il paesaggio interagiscono;

g. "ambiente naturale": la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno;

h. per "danno a lungo termine" si intende un danno che, alla luce delle migliori prove scientifiche, non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

i. per "pubblico interessato" si intendono le persone colpite o che potrebbero essere colpite dai reati di cui alla presente legge e si considerano interessati i soggetti che hanno un interesse sufficiente o che dimostrano la lesione di un diritto, nonché le organizzazioni che promuovono la protezione dell'ambiente;

l. per "danno grave" si intende un danno che comporta cambiamenti negativi molto gravi, perturbazioni o danni a qualsiasi elemento dell'ambiente naturale, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

3. Gli atti di cui al presente articolo devono essere stati commessi intenzionalmente e con la consapevolezza della natura diffusa e sistematica delle azioni nel cui ambito vengono compiuti. Tali atti sono considerati intenzionali anche quando il loro autore sapeva o avrebbe dovuto sapere che esisteva un'alta probabilità che tali atti potessero influire negativamente sulla sicurezza dell'ecosistema.

#### «Articolo 6-ter

(Istigazione, favoreggiamento e complicità)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità intenzionale e il tentativo di commettere ecocidio è punito con l'arresto da 3 a 6 anni. Le pene stabilite dal presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.

#### «Articolo 6-quater

(Sanzione)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge è punito con l'arresto da 12 a venti anni. Le pene stabilite dal presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.

2. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dalla presente legge, il beneficio della sospensione della pena può essere subordinato al risarcimento integrale del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei luoghi.

3. Per i reati di ecocidio non si applica alcun termine di prescrizione.

#### «Articolo 6-quinquies

(Protezione delle persone che denunciano i reati ambientali o collaborano alle indagini)

1. Il Ministro della Giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dispone le misure necessarie per garantire la necessaria protezione alle persone che denunciano il reato di ecocidio, che forniscono prove o collaborano alle indagini.

6.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti articoli:

**"Articolo 6-bis**

(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni programmano le attività di previsioni e prevenzione ai sensi dell'articolo 3; tali attività sono realizzate con il personale di cui all'articolo 7, comma 6. Nell'ambito dell'attività di prevenzione, le regioni possono altresì concedere contributi a privati proprietari di aree boscate per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi. I privati documentano le spese sostenute all'ente concedente entro il 31 dicembre.

2. All'articolo 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La flotta aerea antincendio è costituita di mezzi di proprietà dello Stato ed è gestita esclusivamente dalla Stato. La fornitura e la gestione di tali mezzi non può essere appaltata a privati";

b) Al comma 3:

1) all'alinea, la parola: "propri" è soppressa;

2) la lettera d) è abrogata;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per lo svolgimento delle attività connesse alle finalità di cui alla presente legge, lo Stato si avvale di personale alle proprie dipendenze, assunto con contratto a tempo indeterminato, appositamente addestrato nel campo della prevenzione e dello spegnimento degli incendi. Il primo contingente di personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è composto dal personale stagionale delle regioni, che è direttamente immesso in ruolo. Successivamente il personale è assunto tramite pubblico concorso".

6.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 6-bis**

(Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi)

1. All'articolo 10, comma 1, primo periodo le parole: "per almeno quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno trent'anni"

2. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo le parole: "stipulati entro quindici anni", sono sostituite dalle seguenti: "stipulati entro trent'anni";

3. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo le parole: "E' inoltre vietata per dieci anni", sono sostituite dalle seguenti: "E' inoltre vietata per venti anni".

4. All'articolo 10 comma, 1 le parole: "per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli", sono sostituite da: "per venti anni, limitatamente ai soprassuoli".

5. All'articolo 10, comma aggiungere in fine il seguente periodo: "Chiunque viola le disposizioni

di cui al presente comma è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 anno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro".

6.0.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 6-bis**

(Modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 300)

1.All'articolo 30, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2.bis Il Certificato di destinazione urbanistica deve attestare che il terreno sia inserito o meno tra le aree percorse dal fuoco indicate nel Geoportale Incendi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri".

6.0.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 6-bis**

(Modifiche alla legge 8 novembre 2021, n. 155)

1.All'articolo 3, comma 1, le parole: "non oltre il 1aprile di ogni anno" sono soppresse;

2.All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "sono contestualmente pubblicati" aggiungere le seguenti: "sul Geoportale Incendi Boschivi gestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, incluse le aree site nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano";

3.All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis Le attività di cui al comma 1 sono effettuate sotto il coordinamento del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, anche quando effettuati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano".

6.0.7

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#)

Precluso

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 6.1.**

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. All'articolo 344-bis, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-ter,» sono inserite le seguenti: «423, 423-bis, nonché per i delitti di cui al Titolo VI-bis capo III Libro II,».

6.0.8

[Sironi](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6.1**

*(Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta)*

1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da



15.000 a 90.000 euro. La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici.

2. Ai fini di cui al comma 1 per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni, nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e successive modificazioni, e nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal comma 1 è diminuita da un terzo a due terzi.

3. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dal comma 1 del presente articolo è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli anche se nati nel corso del procedimento e l'interdizione alla detenzione di animali familiari. Per quanto riguarda la gestione del sequestro e della confisca degli animali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale. È altresì disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

4. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti di cui al comma 1 e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

5. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato e, in caso di insolvenza, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6. Il primo comma dell'articolo 727-*bis* del codice penale è abrogato.

7. Le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 1 e le lettere a), d) e f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate.».

6.0.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

**"Articolo 6-*bis***

(Modifiche al codice penale)

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 423, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con la multa da euro 40.000 a euro 160.000";

b) All'articolo 423-*bis*, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con la multa da euro 60.000 a 300.000 euro".

6.0.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

**"Articolo 6-bis**

(Modifiche al codice di procedura penale)

1.All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 423 e 423-*bis* del codice penale, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato".

6.0.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti articoli:

**"Articolo 6-bis**

(Utilizzo di mezzi di sorveglianza militari per il contrasto agli incendi boschivi)

1.Il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero degli interni e con il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, sottoscrive con le regioni un apposito protocollo che autorizza la sorveglianza, mediante l'utilizzo di veicoli a pilotaggio remoto militari, sistemi satellitari e altre idonee tecnologie militari, delle zone minacciate dal rischio dei reati di cui agli articoli 423 e 423-*bis* del codice penale, definendo l'ambito temporale di tale attività, al fine di prevenire e individuare i responsabili di tali delitti".

6-bis.1

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso lettera "c-bis)", sopprimere le parole «bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)»*

6-bis.2

[Sironi](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso "c-bis." aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di Orso bruno (Ursus arctos).»*

7.1

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «anche».*

7.2

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la parola: «recupero» inserire le seguenti: «e alla prevenzione».*

*Conseguentemente, ovunque ricorrono nell'articolo, sostituire la parola: "recupero" con le seguenti: «recupero e alla prevenzione».*

7.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

All'articolo 7, dopo le parole: "interventi straordinari relativi: "aggiungere le seguenti: al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119,".

Conseguentemente all'articolo 8, lettera b, e al comma 2 alla fine aggiungere le seguenti parole: "al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119,"

7.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "interventi straordinari relativi", aggiungere le seguenti: "alla tutela delle vittime di violenze di genere".

Conseguentemente all'articolo 8, lettera b, e al comma 2 alla fine aggiungere le seguenti parole: "e alla tutela delle vittime di violenze di genere."

7.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "interventi straordinari relativi" aggiungere le seguenti: "alla prevenzione e".

*Conseguentemente*, all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo la parola: "nonché" aggiungere le seguenti: "alla prevenzione e al".

7.6

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

*Sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» *con le seguenti:* «dai disturbi da uso di sostanze e comportamentali».

7.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo le parole:* "dipendenze patologiche" *aggiungere le seguenti:* "nonché per interventi socio-educativi volti a combattere la povertà educativa nelle città metropolitane".

*Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole:* "altre dipendenze patologiche" *aggiungere le seguenti:* "nonché per interventi socio-educativi volti a combattere la povertà educativa nelle città metropolitane."

7.8

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole:* «dagli interessati» *con le seguenti:* «dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76».

7.9

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) assicurare nuovi, rilevanti e persistenti investimenti per potenziare la risposta dei servizi sanitari, delle attività di *screening* e degli interventi brevi nell'assistenza primaria e nei contesti di vita comune (esempio la scuola) e nei luoghi di lavoro al fine di stimolare un cambiamento del comportamento collettivo e della cultura del bere e dell'uso del tabacco, contrastare le *fake news* e i falsi miti e garantire scelte informate dei consumatori;

- b) porre in essere politiche dei prezzi sulle bevande alcoliche e superalcoliche e sui prodotti del tabacco adeguate al contesto sociale, culturale ed economico e alla gravità del fenomeno;
- c) adottare misure idonee e sistemi di controllo che tutelino l'interesse della salute pubblica, proteggendolo da interferenze industriali e interessi commerciali, intervenendo sulle problematiche inerenti il marketing, la pubblicità e le sponsorizzazioni, sostenendo le misure cosiddette «*best buys*» della Organizzazione mondiale della sanità che sono rilevate come le più efficaci per contrastare il consumo di alcol e di tabacco;
- d) programmare campagne di sensibilizzazione rivolte a escludere e contrastare il consumo di bevande alcoliche e di tabacco tra i minori di 18 anni, tenendo conto della recente risoluzione del Parlamento europeo chiede alla Commissione europea una «strategia alcol zero» per i minori, concentrando l'attenzione su adolescenti e giovanissimi, ma anche sui giovani maggiorenni la cui vulnerabilità cerebrale all'uso di alcol è massima prima dei 25 anni di età;
- e) impostare un equilibrio fra la potenza e l'efficacia anche emotiva e di percezione del sé del sistema di *marketing* che promuove il bere da una parte, e le azioni informative sui rischi connessi dall'altra e a limitare quindi la prima e valorizzare le seconde, in modo che il messaggio ai consumatori, soprattutto minori, sia caratterizzato da una obiettività basata sulle evidenze scientifiche;
- f) incentivare la formazione degli addetti alla comunicazione, anche delle istituzioni pubbliche, sulle strategie comunicative *evidence based* riguardanti la prevenzione da uso di alcol e tabacco;
- g) limitare qualsiasi informazione che induca a ritenere che il consumo moderato sia compatibile o addirittura favorevole con uno stato di buona salute, tenuto conto che è stato dimostrato che, tanto per il cancro, quanto per le malattie cardiovascolari, non esistono livelli sicuri di consumo di alcol;
- h) favorire la collaborazione con associazioni di gestori di locali e pubblici esercizi ove si somministrano e vendono bevande alcoliche per contrastare condotte dannose alla salute correlate al consumo di bevande alcoliche, con particolare riguardo ai minori.».

7.10

[Mazzella](#), [Lopreato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

- a) monitorare la diffusione delle Nuove Sostanze Psicoattive (NPS), implementando una piattaforma informatica per l'elaborazione dei dati che faciliti la loro identificazione, tenendo conto dell'ampia diffusione online e della mutevolezza dello scenario rappresentato da queste sostanze;
- b) nell'ottica di garantire interventi mirati e più efficaci, delineare profili di intervento che tengano conto delle peculiarità di genere sia all'interno della popolazione giovanile, sia della fascia adulta, sia della popolazione straniera presente in Italia;
- c) nell'ottica di facilitare l'intercettazione precoce e l'accesso al trattamento, realizzare in tutto il territorio nazionale servizi dedicati ai giovanissimi che si caratterizzino per l'utilizzo di un approccio informale, accogliente e non stigmatizzante e per una presa in carico all'interno di strutture de-istituzionalizzate e che offrano supporto per altre tipologie di comportamenti additivi e condizioni emergenti legate al mondo digitale quali, il gioco d'azzardo, l'*Hikikomori*, la nomofobia e il *vamping*;
- d) in riferimento alla popolazione carceraria ai quali sia stata diagnosticato un disturbo da uso di sostanza, concedere, ove possibile e consentito e in alternativa alla reclusione, adeguati percorsi terapeutici e riabilitativi presso strutture residenziali, contemplando anche il trasferimento di risorse dall'amministrazione della giustizia alla gestione sociosanitaria;
- e) intervenire in maniera mirata sul fenomeno tipicamente giovanile del «*binge drinking*» che negli ultimi anni caratterizza una delle abitudini più comuni nei fine settimana, anche attivando una collaborazione con la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), con un adeguato intervento di

sensibilizzazione che escluda qualsiasi messaggio sul «bere responsabilmente» che è assolutamente inefficace o addirittura dannoso se rivolto a soggetti la cui capacità critica e la maturità evolutiva è per ovvi motivi ridotta.».

7.11

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) dotare il pronto soccorso e le strutture di emergenza di personale idoneo per le persone che giungono in ospedale per problematiche correlate all'abuso di sostanze o all'alcol in fase acuta, attivando un'efficace collaborazione tra l'ospedale e i servizi del territorio;

b) incrementare le attività di *testing* e vaccinazione, anche attraverso unità mobili, e attivare operazioni di *drug-checking*, anche intervenendo sul costo del naloxone spray e sulla sua prescrivibilità;

c) riconsiderare e rilanciare i servizi per i disturbi da uso di sostanze favorendone la destigmatizzazione e, inoltre riservare un'ulteriore attenzione all'attività assistenziale rivolta ai familiari, condizione imprescindibile per l'aggancio e la cura della persona;

d) riprogrammare e rinnovare i servizi sanitari dedicati all'abuso di sostanze o di alcol anche alla luce dell'esperienza pandemica, prendendo in considerazione le nuove modalità di erogazione dei servizi in particolare le consulenze, il *counselling online*, privilegiando la telemedicina e le soluzioni digitali;

e) sviluppare la partecipazione di tutti gli attori interessati sia sul versante della programmazione dei percorsi terapeutici, come le persone che usano sostanze o alcol e i loro familiari, incluse le esperienze di auto-aiuto e quelle dei club alcologici territoriali (CAT), sia sui tavoli operativi e decisionali, tramite il coinvolgimento degli operatori attivi sul territorio nel sistema di allerta precoce.».

7.12

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) adottare misure tecniche finalizzate a garantire una piena tutela della salute, a prevenire i disturbi da gioco d'azzardo (D. G. A.) ed il gioco d'azzardo minorile;

b) rendere effettivi l'inaccessibilità del gioco ai minori e il divieto di pubblicità, rimuovendo qualsiasi elusione ai predetti divieti, intervenendo sull'accertamento della reale identità del giocatore e della tracciabilità dei flussi di denaro e vietando qualsiasi possibilità di incentivo;

c) intervenire sul piano culturale, nelle scuole e verso i giovani, rimuovendo qualsiasi ambiguità sul gioco d'azzardo e chiarendo quali siano i rischi connessi all'uso di videogiochi, al *gaming* e al *gambling*;

d) salvaguardare ed anzi rafforzare la libera circolazione dei dati relativi all'azzardo, incluse le informazioni comunali relative ai dispositivi *Amusement with Prizes* (AWP) e *Videolottery* (VLT), nonché i dati sociosanitari relativi al gioco d'azzardo patologico;

e) varare un piano per la riduzione ulteriore e progressiva della raccolta di azzardo, fissando dei limiti di tempo oltre che di spesa ad iniziare dalle forme di azzardo più aggressive che offrono la possibilità di puntate in sequenze ravvicinate, riducendo i punti della rete di offerta, oggi troppo

capillare e difficile da controllare e favorendo il recupero delle forme di intrattenimento senza vincita in denaro.».

7.13

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) prevedere interventi per il diritto alla casa, in forma singola o mutualmente associata, come condizione determinante per i percorsi di inserimento sociale e riabilitazione nonché lo sviluppo di una formazione *on the job*, la terapia occupazionale, l'accompagnamento e l'inserimento lavorativo; l'attivazione di sistemi d'incontro domanda/offerta di lavoro;

b) potenziare l'intercettazione dei soggetti con disturbo da sostanza e da uso di alcol alla guida di autoveicoli e definire in modo univoco il ruolo dell'alcolologo e del tossicologo nelle commissioni medico legali per violazioni del Codice della strada e l'invio al SerD/Servizio di alcologia e a disporre di dati più esaustivi a livello nazionale sugli incidenti stradali causati dall'alcol o dall'uso di sostanze, attraverso un'unica Banca Dati alla quale possano afferire tutte le informazioni raccolte dalle diverse fonti ufficiali con le relative informazioni di dettaglio dei singoli casi;

c) riconoscere e valorizzare il ruolo determinante dell'associazionismo, dell'auto-aiuto e del volontariato nei percorsi di destigmatizzazione, reintegro nella comunità, recupero delle abilità di relazione, sostegno al cambiamento e ai percorsi di cura;

d) valorizzare la peculiarità e la specificità degli interventi in alcologia, con una particolare attenzione alla integrazione dell'area della prevenzione e della promozione del benessere con l'area della cura, strutturando un sistema di rete che ponga in collegamento gli interventi di prevenzione con gli interventi clinici e socio-sanitari.».

7.14

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) assicurare e aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e ad individuare i livelli essenziali di prestazione in ambito sociale (LEPS), mobilitando maggiori risorse dedicate e continue che siano idonee a soddisfare gli obiettivi conseguenti ad una visione e ad un progetto strutturale per i disturbi da uso di sostanze;

b) adottare linee guida, basate su evidenze di provata efficacia, da adottare uniformemente sul territorio nazionale, attivando percorsi sistematici di valutazione dell'efficacia per la misurazione degli esiti, per la formazione e l'aggiornamento del personale coinvolto per la prevenzione, cura e riabilitazione con particolare riguardo ai disturbi da uso di sostanze e di alcol;

c) intervenire sull'identificazione precoce e la presa in carico, anche attraverso l'essenziale ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, del medico competente nei luoghi di lavoro, impiegando anche lo strumento, già individuato dai LEA, dello *screening* «Identificazione precoce dei soggetti a rischio e intervento breve» e formando adeguatamente i sanitari coinvolti.».

7.15

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) integrare e aggiornare i flussi informativi per: ottimizzare e favorire la valutazione dei percorsi di cura e riabilitazione e collegare le informazioni amministrative con le cartelle cliniche delle persone in cura presso i servizi per i disturbi da uso di sostanze e le cartelle degli istituti penali;

b) mettere in atto iniziative finalizzate a superare lo stigma attraverso: la modifica del linguaggio impiegato quando si parla di persone che abusano di sostanze o assumono alcol; la modifica della valutazione della certificazione di disturbo da uso di sostanze; l'incremento, all'interno del *setting* scolastico, di un'informazione *evidence-based* per evitare eventuali effetti iatrogeni di attività e interventi di prevenzione; la partecipazione delle persone con disturbo da uso di sostanze e dei loro familiari agli ambiti programmatori e di verifica dei percorsi di cura.».

7.16

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) nell'ambito della formazione universitaria, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, introdurre una specializzazione in «Medicina delle Dipendenze» ed inserire le conoscenze di base della materia dell'alcologia in tutte le professioni che a vario titolo vengono a contatto con persone con problemi di alcol e a potenziare la formazione *post*-laurea della medicina dei disturbi da uso di sostanze e di alcol soprattutto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

b) incrementare l'integrazione delle competenze attraverso: la creazione di reti interregionali; l'istituzione di un percorso riabilitativo di inserimento nel mondo del lavoro; la condivisione concreta di obiettivi tra tutti gli operatori coinvolti; la sinergia dell'offerta formativa esistente; l'integrazione dell'area sociale e dell'area sanitaria; il potenziamento delle reti di comunità.».

7.17

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 hanno carattere di priorità i seguenti obiettivi:

a) in relazione al tabagismo, implementare la formazione e il coinvolgimento dei professionisti sanitari, a partire dai medici di medicina generale, a sostenere i Centri Anti Tabacco, ad attivare programmi di comunità e a dare attuazione alle norme comunitarie sulla regolamentazione degli ingredienti, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti;

b) in relazione ai nuovi prodotti del tabacco, attivarsi per prevenire l'iniziazione ad essi applicando anche ad essi la legislazione antifumo.».

7.18

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Fatte salve le scadenze di cui ai precedenti commi, per la destinazione della quota IRPEF di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76.».

8.1

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

8.2

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse» con le seguenti: «secondo le finalità e modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76.».*

G8.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in sede di approvazione del disegno di legge AS897 recante: «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione» è emersa la necessità ed urgenza di approfondire e migliorare le disposizioni in materia di incendi boschivi;

l'articolo 8 reca modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo, in particolare una nuova finalità di destinazione delle risorse di competenza statale, relativa ad interventi straordinari per il recupero delle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

in sede di conversione del provvedimento sono stati presentati emendamenti che prevedevano la possibilità di destinare, quota parte dell'8 per mille anche al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

emendamenti bocciati proprio mentre il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa faceva notare con preoccupazione che i dati forniti da Roma «mostrano una persistente alta percentuale di procedimenti per violenza domestica e sessuale archiviati nella fase delle indagini preliminari, un uso limitato degli ordini di protezione e un tasso significativo di violazione degli stessi»;

In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

secondo i dati pubblicati dal Viminale nel 2022 in Italia si sono registrati 120 casi di femminicidio, 102 nel 2021, mentre a oggi se nel 2023 se ne registrano già 81, un dato veramente preoccupante,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza richiamati in premessa sia attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, sia con finanziamenti idonei al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative normative volte a intervenire sulla disciplina dell'8 per mille nei termini indicati in premessa.



9.1

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo*

9.2

[Scalfarotto](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 2, dopo le parole «con periodicità», inserire le seguenti: «almeno settimanale»

Conseguentemente:

a) modificare la rubrica del Capo VI in «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA»;

b) modificare la rubrica dell'articolo in: «(Modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2)»

9.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Precluso

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

9.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Precluso

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

9.5

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 2.*

9.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, le parole: "stabilita con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute" sono sostituite da: "settimanalmente".

9.7

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: "stabilita" con le seguenti: "settimanale fatto salvo il caso in cui, visto l'andamento della situazione epidemiologica, sia necessario un periodo più breve stabilito".*

9.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri può emettere, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche*

regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, uno o più decreti per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti da un aggravamento della situazione epidemiologica dovuta ad una ripersa dei contagi dovuti alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati."

9.9

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «È in ogni caso fatta salva, per la diffusione del virus SARS-CoV-2, la sorveglianza delle malattie infettive affidata al Sistema informativo delle malattie infettive (Simi) di cui al decreto del Ministero della sanità del 15 dicembre 1990, basato sulle segnalazioni dei medici. Il medico, sia esso ospedaliero o di medicina generale o pediatra di libera scelta o medico che svolga attività privata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è tenuto a segnalare al servizio di Igiene pubblica, competente per la sua area, qualunque caso di Covid-19, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.».

9.10

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «È in ogni caso fatta salva, per la diffusione del virus SARS-CoV-2, la sorveglianza speciale per le malattie infettive prevenibili da vaccino (Spes) sulla base del protocollo da adottarsi con circolare del Ministero della salute entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

9.0.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili del pubblico e del privato)*

1. Visto l'aumento delle infezioni da SARS-CoV-2, al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2024»;

b) all'articolo 10, comma 2, le parole: «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 31 luglio 2022 e» sono sostituite con le seguenti: «I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numeri 1) e 3), sono prorogati al 31 luglio 2022 e il termine previsto dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, numero 2), è prorogato al 31 marzo 2024;»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9.0.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Tutele per i lavoratori fragili del pubblico e del privato che per mansione non possono accedere al lavoro agile)*

1. Fino al 31 marzo 2024 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Estensione alla dirigenza amministrativa della legge 8 marzo 2017, n. 24)*

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel

comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-*bis*, del codice di procedura civile.

9.0.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Precluso

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

«**Art. 9-*bis*.**

*(Armonizzazione trattamenti economici della dirigenza dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale)*

1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuoriuscita di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

9.0.5

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«**Art. 9-*bis***

*(Disposizioni concernenti l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)*

1. Al fine di prevenire la trasmissione di agenti patogeni emessi attraverso *aerosol* respiratori, in attuazione di quanto disposto dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, nel periodo di diffusione dell'influenza stagionale, dal 30 novembre al 28 febbraio di ogni anno, e altresì, nelle fasi di allerta, pandemiche e interpandemiche, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità se il dispositivo è di ostacolo a tale comunicazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1 anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici relativi al periodo di influenza stagionale e delle emergenze pandemiche.

1. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro duecento.».

10.1

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo*

10.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo*

10.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

10.4

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino al 31 agosto 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio il personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia manifestato la propria disponibilità, esclusivamente per incarichi relativi ad attività di formazione e tutoraggio a favore del nuovo personale assunto, in ragione di un trattenimento per ogni due unità di nuovo personale.

1-bis. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

1-ter. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.».

10.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:*

a) tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico degli istituti e dei

luoghi di cultura.

10.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

All'articolo 10, al comma 1, lettera a), primo capoverso, sostituire la lettera «a) tutela dei beni culturali e paesaggistici» con la seguente: «a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura; tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali»; conseguentemente sono abrogate le lettere b) e g).

10.7

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*
- b) *sopprimere i commi 2 e 3.*

10.8

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: "e il numero delle posizioni" fino alla fine del capoverso.*

10.9

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: trentadue con la seguente: trenta.*

10.10

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 2.*

10.11

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

*Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

10.12

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Gli incarichi dirigenziali generali e non generali aggiungere le seguenti: , a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) del presente articolo, .*

10.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "e non generali", sono aggiunte le seguenti: ", a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) del presente articolo,".*

G10.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 10 del decreto legge 105/2023 modifica il D.LGS. 300/1999 operando in due direzioni: da un lato, riordina e aggiorna le aree funzionali del Ministero della cultura, senza mutarne le attribuzioni; dall'altro lato, modifica il modello organizzativo, attualmente incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti;

il procedimento di attuazione della riorganizzazione avverrà con DPCM da adottarsi entro il 31 dicembre 2023. La cessazione dei precedenti incarichi avverrà nel momento in cui subentreranno i nuovi dirigenti;

la riorganizzazione prevista dal decreto riguarda le strutture direttive del Ministero della Cultura e non le articolazioni periferiche presenti nell'ambito della macro struttura organizzativa;

il provvedimento prevede che gli incarichi dirigenziali generali e non generali decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

in questo modo, l'articolo 10 del presente provvedimento rischia di determinare una decadenza automatica di incarichi senza che vi siano i presupposti normativi che, nel caso di uffici che non subiscono modifiche a seguito della revisione organizzativa, sono esclusivamente rintracciabili nelle previsioni di cui all'art. 19, comma 1 ter, del D. Lgs 165/01 che richiamano la fattispecie prevista dall'art. 21, comma 1, secondo periodo, del medesimo D. Lgs 165/01;

impegna il Governo

a specificare, nel prossimo provvedimento utile, che decadano esclusivamente gli incarichi generali e non generali a cui si applicano le modifiche organizzative previste al comma 1, lettera b) dell'articolo 10 del decreto legge 105/2023.

11.1

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo*

11.2

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bilotti](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 1.*

11.3

[Scalfarotto](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 3*

11.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Precluso

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"3-ter. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e, per la sua particolare attualità, del contrasto alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e dunque al fine dell'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e della confisca e restituzione all'utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del

Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2023."

11.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

All'articolo, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sostituire le parole "I comuni" con le parole "Gli enti locali".

*Allegato B*

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 897**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le Commissioni riunite non apportino modifiche al testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

#### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

##### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calandrini, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Patton, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto, Stefani e Versace.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Girolamo, Fazzone e Petrucci, per attività dell'8ª Commissione permanente; Delrio, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Sono da considerarsi in missione ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento le senatrici: La Marca e Malpezzi.

##### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Sen. Calandrini Nicola, Sen. Iannone Antonio

Disposizioni in materia di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali (859)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/10/2023);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Bevilacqua Dolores ed altri

Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane nella Regione siciliana (537)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica



Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 04/10/2023);

*7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport*

Sen. Verducci Francesco ed altri

Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale (882)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (assegnato in data 04/10/2023).

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Fregolent Silvia, Sen. Borghi Enrico

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione in materia di attribuzione esclusiva di materie allo Stato e nuove disposizioni per la semplificazione delle procedure autorizzative delle grandi infrastrutture (784)

previ pareri delle Commissioni 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica (assegnato in data 04/10/2023);

*8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica*

Sen. Dreosto Marco

Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di edilizia (896)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 04/10/2023);

*8<sup>a</sup> (Ambiente, lavori pubblici) e 9<sup>a</sup> (Industria e agricoltura)*

Sen. Sironi Elena ed altri

Norme per l'azzeramento del consumo di suolo, il ripristino e la sostenibilità dell'uso del suolo (842)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica,

bilancio, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 04/10/2023).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica della società Molecole (BC) Holdco Srl., Nine Trees Group Spa e Fis - Fabbrica italiana sintetici Spa.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 273).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica della società Achernar Assets AG, ERG Power Srl e ERG Power Generation Spa. - Acquisizione, da parte di Achernar Assets AG o da società direttamente o indirettamente controllata dalla stessa, dell'intero capitale sociale di ERG Power Srl, attualmente di proprietà di ERG Power Generation Spa.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 274).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 ottobre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della salute al prof. Americo Cicchetti, estraneo all'amministrazione.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera del 29 settembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca da parte dell'Istituto nazionale di statistica, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXXXII*, n. 4).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione - Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (C(2023) 6454 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 5a Commissione permanente.

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 3 ottobre 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144,

commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 3 ottobre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente, con il parere della Commissione 4<sup>a</sup>.

Interrogazioni

[BERGESIO](#), [BIZZOTTO](#), [CANTALAMESSA](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il mercato delle razze bovine autoctone da carne è in crisi. Il crollo dei prezzi di vendita sta mettendo a serio rischio di sopravvivenza gli allevamenti italiani, che rappresentano l'anello più debole della filiera;

la razza bovina Piemontese, che è una tra le razze da carne autoctone più diffuse in Italia, ha risentito dei forti rincari delle materie prime e dell'energia, rincari aggravatisi con il conflitto in Ucraina, in un quadro economico generale in cui la crescita dell'inflazione ha rallentato i consumi, in Italia e in Europa;

le razze di carne autoctone iscritte nei libri genealogici contano oltre 530.000 capi allevati in Italia, di cui 268.600 vacche. La razza Piemontese conta circa 340.000 capi presenti in allevamento, il 60 per cento dei quali nella provincia di Cuneo; nella provincia piemontese si è inoltre sviluppata un'importante attività di alpeggio dove lavorano 1.300 famiglie, con 2.600 addetti, fra cui anche molti giovani. Nella stessa "provincia Granda" ha sede l'ANABORAPI, Associazione nazionale allevatori bovini razza Piemontese, vigilata e finanziata in parte dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

la mancanza di un'adeguata valorizzazione della razza rischia di compromettere una tra le più importanti eccellenze agroalimentari italiane, creando le condizioni per aumentare l'importazione dei prodotti dall'estero a svantaggio del mercato nazionale, nel quale i giovani, viste le condizioni, sono peraltro scoraggiati a subentrare;

nel 2022 il costo medio di produzione alla stalla del capo vivo è stato di 4,9-5,2 euro al chilogrammo, contro un prezzo massimo di vendita stabilizzato sui 4-4,15 euro al chilogrammo; a fronte di un aumento dei costi di allevamento (alimentazione compresa) di oltre il 50 per cento, il prezzo del bovino alla stalla ha subito un incremento di appena 15-20 per cento massimo, causando ingenti perdite agli allevatori;

è una situazione insostenibile, anche alla luce del fatto che le produzioni di razze di carne autoctone si contraddistinguono per qualità e sicurezza, caratteristiche queste che, nonostante la crisi del settore, si mantengono sempre elevate, a garanzia dell'eccellenza del prodotto;

i libri genealogici ufficiali sono strumenti indispensabili per la selezione e la certificazione del prodotto, anche con riferimento alla sostenibilità degli allevamenti, al benessere animale e alla qualità ed efficienza della produzione;

se si vuole continuare ad avere una selezione italiana ed una certificazione della produzione è necessario che vengano individuate adeguate risorse che, accanto alla contribuzione degli allevatori, permettano la prosecuzione delle attività svolte dagli enti selezionatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia mettere prontamente in atto tutti gli interventi necessari al sostegno delle razze da carne autoctone italiane, prevedendo, alla luce dell'imminente esame del disegno di legge di bilancio per il 2024, l'istituzione di un apposito fondo a favore degli allevatori, con risorse adeguate che permettano, fra le altre cose, di riequilibrare il prezzo dell'acquisto dei bovini alla stalla con quello finale di vendita;

se non ritenga inoltre opportuno, attraverso l'adozione di specifici atti, individuare le risorse necessarie a garantire la tenuta dei libri genealogici ufficiali, al fine di continuare ad avere una selezione italiana ed una certificazione della produzione di qualità.

(3-00722)

[BORGHI Enrico](#), [PAITA](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* -

Premesso che:

affidare lo sviluppo economico prevalentemente all'azione delle libere imprese private contiene in sé la necessità di costruire un insieme di regole finalizzate a garantire che le imprese stesse contribuiscano a realizzare, attraverso la creazione del lavoro, assieme a quello materiale, anche lo sviluppo spirituale della società;

si tratta di un assunto più volte confermato dalla nostra Costituzione in più parti, sia quando sancisce il diritto al lavoro, che quando afferma il principio di solidarietà sociale, quando sancisce il diritto alla formazione professionale, alla retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa, alla parità salariale, oppure ancora quando pone limiti espliciti alla libertà di iniziativa economica privata, ponendo il concetto di dignità al centro del sistema costituzionale;

lo stesso articolo 46 della Costituzione esplicita questa impostazione in maniera emblematica: "Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende";

nell'assumere questo filo conduttore, che innerva la nostra Costituzione e la ispira a principi di giustizia, uguaglianza, fratellanza, i costituenti individuano nella partecipazione dei lavoratori alle imprese un traguardo da raggiungere perché la democrazia si completi;

vi sono numerose esperienze sul campo dove si sperimentano, già nel contratto nazionale, organi paritetici su numerose funzioni dell'organizzazione del lavoro. Le positive esperienze realizzate suggeriscono che i tempi sono maturi per piani di azionariato ai dipendenti e per un ulteriore coinvolgimento partecipativo degli stessi anche nella gestione;

un insieme di buone pratiche si sta facendo strada nei meccanismi di *governance* e gestione delle imprese, dando risultati eccezionali, ampiamente certificati sul piano del benessere tanto dei lavoratori quanto dell'impresa in termini di produzione;

i tempi, in altre parole, sono maturi per accompagnare e favorire queste nuove istanze del mercato, che si propongono di includere i lavoratori direttamente all'interno della prospettiva aziendale, in una logica di compartecipazione e condivisione che non fa altro che amplificare le aspettative di crescita e di benessere,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per prevedere e incentivare il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende e compartecipare agli utili della stessa anche con opportune agevolazioni fiscali per lavoratori e imprenditori.

(3-00723)

[NATURALE](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che: l'articolo 11 del decreto-legge n. 104 del 2023, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, consente alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti, per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, dal decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite di un milione di euro. Per effetto delle modifiche approvate nel corso della prima lettura del provvedimento al Senato è stata autorizzata, per i medesimi interventi, la spesa di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2023;

sempre a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in Senato, per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici, viene assegnato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un importo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2023. Infine, si consente alle imprese agricole, per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, di omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023;

le misure citate, tuttavia, risultano essere del tutto insufficienti rispetto alle reali necessità della filiera vitivinicola, duramente lesa non solo dagli attacchi di peronospora, ma anche dagli eventi estremi connessi ai cambiamenti climatici, che hanno caratterizzato l'anno in corso, dalle nefaste conseguenze delle odierne congiunture economiche e, di recente, anche da fenomeni speculativi nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di uva;

considerato che:

nel siffatto quadro, le imprese che operano nella filiera vitivinicola con metodo biologico risultano essere particolarmente penalizzate, in quanto tenute al rispetto di specifici metodi e regole nelle singole fasi di produzione, preparazione e distribuzione e di restrizioni per quanto concerne la difesa fitosanitaria. Una condizione, quest'ultima, non adeguatamente considerata, anche sotto il profilo della ripartizione dei ricavi, dalle scarse linee di intervento tracciate dall'Esecutivo;

sul punto, vale la pena evidenziare che, nella gestione biologica del vigneto, la peronospora rappresenta una delle principali criticità. Sotto il profilo delle rese, infatti, il metodo biologico è certamente soggetto a perdite maggiori rispetto alla gestione convenzionale della coltura, con indubbe ripercussioni di tipo economico;

valutato che a fronte dell'attuale situazione e delle correnti interlocuzioni tra la sfera dei produttori vitivinicoli e gli esponenti di vertice (espressione della maggioranza politica) delle istituzioni locali, regionali e nazionali, urgono immediate misure straordinarie, anche di carattere derogatorio rispetto alla disciplina degli aiuti dell'Unione europea per il settore agricolo, in modo da far fronte ai crescenti bisogni delle imprese danneggiate,

si chiede di sapere:

alla luce di quanto esposto, con specifico riguardo al contrasto degli effetti del patogeno della peronospora della vite, quali specifiche misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di tutelare i produttori della filiera vitivinicola con metodo biologico;

se ritenga indifferibile, nell'arginare gli esiti del depotenziamento della capacità produttiva, approntare ogni misura utile ad alleviare la pressione fiscale sulle imprese danneggiate dal patogeno della peronospora della vite, mediante la previsione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di contributi a fondo perduto, della sospensione dei mutui e finanziamenti contratti e dell'accesso a strumenti di prestito a tassi agevolati;

se reputi necessario promuovere, mediante il previo coinvolgimento delle autorità e degli enti interessati, l'utile allocazione delle risorse inutilizzate relative alla disciplina degli aiuti dell'Unione europea nel settore vitivinicolo, a favore delle imprese colpite dagli attacchi da peronospora della vite, finalizzando i relativi benefici economici alle attuali emergenti circostanze.

(3-00724)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il 2 ottobre 2023 la sezione lavoro della Corte di cassazione ha pubblicato la sentenza n. 27711 del 2023 nella quale chiarisce come il salario minimo fissato dalla contrattazione collettiva non sia esente da una verifica del giudice sulla congruità rispetto ai parametri costituzionali della giusta retribuzione sanciti dall'articolo 36 della Costituzione;

nel dettaglio, dopo che il giudice di primo grado aveva dato ragione al dipendente di una cooperativa, adibito a mansioni di vigilante in un supermercato a Torino, che lamentava la non conformità all'articolo 36 della Costituzione del suo contratto collettivo nazionale, la Corte d'appello si era fermata, riconoscendo un primato alla contrattazione collettiva. La Corte di cassazione, invece, ha ribaltato la sentenza di secondo grado e sancito la prevalenza dell'art. 36 della Costituzione: la retribuzione deve essere "sufficiente" ad assicurare un'esistenza "libera e dignitosa" e la contrattazione collettiva "non può tradursi in un fattore di compressione del giusto livello di salario e di dumping salariale";

di conseguenza, nonostante la libertà negoziale, i contratti collettivi non possono prevedere minimi salariali che non siano "proporzionati alla quantità e qualità del lavoro e sufficienti ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa" così come prevede la Costituzione all'articolo 36. È necessario invece, sottolinea la Cassazione, fissare una cifra che risulti adeguata a tali necessità di base: un "salario minimo costituzionale" in grado di garantire "una vita libera e dignitosa e non solo non povera";

il riferimento è chiaramente, a parere dell'interrogante, a quei contratti che condannano le lavoratrici e i lavoratori italiani alla "povertà nonostante il lavoro": le cifre indicano che in Italia circa 4 milioni di lavoratori e lavoratrici sono sotto la soglia dei 9 euro all'ora,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente adoperarsi per agevolare e sostenere per quanto di competenza la pronta calendarizzazione e l'approvazione del disegno di legge sul salario minimo.

(3-00725)

[BOCCIA](#), [ZAMPA](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [DELIA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

come riportato da diversi organi di stampa, Massimo Temussi, presidente di ANPAL Servizi S.p.A., è indagato dalla procura di Cagliari nell'ambito dell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, insieme ad altre 31 persone, componenti di un presunto sodalizio criminale, per i reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, abuso di ufficio, rivelazione di segreti di ufficio, corruzione aggravata dal metodo mafioso, traffico di droga, corruzione, anche con l'utilizzo del metodo mafioso e peculato;

l'indagine ha portato alla luce pericolosi legami tra criminalità organizzata legata al traffico di stupefacenti e diversi esponenti delle istituzioni. Tra gli indagati figura, infatti, anche l'ex assessora per l'agricoltura della Regione Sardegna, Gabriella Murgia, e il primario del reparto di terapia del dolore dell'ospedale "Marino" di Cagliari, Tomaso Cocco;

occorre rilevare come Massimo Temussi sia già indagato, in qualità di ex direttore generale del Centro regionale di programmazione, nell'ambito di un altro filone d'inchiesta della procura di Cagliari e di Nuoro, che vede sempre coinvolti i vertici dell'attuale Giunta regionale; i reati contestati sono corruzione, abuso d'ufficio e induzione indebita;

è quindi la seconda volta, da quando è presidente, che Massimo Temussi è indagato per gravi reati; dal 19 gennaio 2023 al 10 marzo 2023 Massimo Temussi è stato assunto presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con un compenso di 146.070,88 euro; considerato che:

il 6 luglio 2022 l'assemblea ordinaria degli azionisti di ANPAL Servizi S.p.A. ha nominato per il triennio 2022-2024 il consiglio d'amministrazione della società;

dopo solo otto mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2023, notificato alla società il 27 febbraio 2023, si è proceduto alla revoca del consiglio di amministrazione di ANPAL Servizi S.p.A.;

il suddetto decreto interministeriale, di cui a tutt'oggi non si conoscono le motivazioni che ne hanno giustificato l'emanazione, nonostante un'interrogazione presentata alla Camera a prima firma dell'onorevole Fossi, rimasta senza risposta, ha rappresentato l'esercizio di un potere del tutto anomalo, in quanto estraneo alle attribuzioni istituzionali dei Ministri e tenuto conto che si trattava di organi non soggetti all'applicazione del meccanismo di *spoils system*;

questa decisione, che ha rischiato di pregiudicare l'operatività della società in questione, è stata seguita dalla nomina di Massimo Temussi, già consulente personale della Ministra, a presidente di ANPAL Servizi S.p.A.,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dei gravi fatti esposti in premessa;

quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, affinché la carica di presidente di ANPAL Servizi S.p.A. sia ricoperta da una persona idonea a svolgere il suo mandato con disciplina e onore.

(3-00726)

[MALAN](#), [ZAFFINI](#), [ZULLO](#), [BERRINO](#), [LEONARDI](#), [MANCINI](#), [RUSSO](#), [SATTA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

i dati sul mercato del lavoro, diffusi dall'ISTAT, sono particolarmente positivi;

negli ultimi mesi all'aumento degli occupati si è associata la diminuzione dei disoccupati e degli inattivi;

in particolare il tasso di occupazione è salito al 61,5 per cento, il più alto da quando esistono le serie storiche;

sempre sulla base delle comunicazioni ISTAT, con riferimento al mese di agosto, rispetto allo scorso

anno, si è registrato un aumento di 523.000 unità (2,3 per cento in più), sulla spinta dei dipendenti permanenti (3,7 per cento in più, pari a 550.000 persone in più); confrontando il trimestre giugno-agosto 2023 con quello precedente (marzo-maggio 2023), si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,5 per cento, per un totale di 129.000 occupati; considerando che anche il totale degli occupati segna il più alto numero di occupati da quando esistono le serie storiche, ulteriore elemento di interesse è che sono in aumento gli occupati a tempo indeterminato, per cui si tratta di una crescita occupazionale generata unicamente da rapporti stabili e con un calo ormai continuativo di rapporti a termine; rispetto al 2022, è diminuito sia il numero di persone in cerca di lavoro sia il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni, si chiede di sapere quali siano stati i punti di forza delle politiche adottate per il raggiungimento di risultati così incoraggianti e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per proseguire questo *trend* di crescita occupazionale anche favorendo le condizioni per chi crea lavoro.

(3-00727)

[ZAMPA](#), [LORENZIN](#), [ZAMBITO](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#) - *Ai Ministri della salute e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

gli osteopati sono professionisti della sanità che praticano l'osteopatia, con un approccio alternativo alla cura della salute che si concentra sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi muscoloscheletrici e sulla promozione del benessere generale del paziente;

la figura dell'osteopata nel corso degli anni è stata riconosciuta come una risorsa preziosa per il servizio sanitario nazionale del nostro Paese;

gli osteopati sono formati per utilizzare una serie di tecniche manuali, come la manipolazione, l'allungamento e il massaggio, per affrontare problemi legati ai muscoli, alle ossa e alle articolazioni del corpo;

il registro degli osteopati d'Italia (ROI) è l'associazione nazionale di riferimento che rappresenta 5.000 osteopati. Da sempre il ROI ha portato avanti un lavoro volto al riconoscimento della figura professionale dell'osteopata, in linea con quanto previsto dall'ordinamento di numerosi Paesi europei ed occidentali;

in Italia, l'osteopatia, benché sia stata individuata come professione sanitaria dall'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", non ha, ad oggi, ancora terminato il proprio *iter* di attuazione. Si attende, infatti, "il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità", per definire "l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi";

con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n. 131, è stato recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, ma il termine per l'adozione del decreto è stato prorogato dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (decreto-legge "milleproroghe"), che ha fissato la scadenza al 30 giugno 2023;

dalla suddetta scadenza sono trascorsi quasi quattro mesi e, nonostante le numerose rassicurazioni, il provvedimento attuativo non è stato ancora emanato;

la categoria degli osteopati, quindi, è ancora in attesa, e il ritardo nell'adozione del decreto si riflette sulla vita professionale e personale delle migliaia di osteopati, che quotidianamente assistono milioni di pazienti sull'intero territorio nazionale,

si chiede di sapere quali siano i motivi del ritardo nell'adozione del decreto interministeriale necessario alla definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, al fine di accelerare l'*iter* di adozione del decreto.

(3-00728)

TURCO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la desertificazione delle banche sul territorio italiano è ormai un dato di fatto. Rispetto agli oltre mille (1.037) istituti di credito presenti in Italia, nel 1993, a oggi se ne contano 434. Inoltre, il numero di sportelli che nel 2008 aveva raggiunto il picco (34.139), in seguito ha iniziato una rapida discesa che attualmente non si è ancora arrestata (20.909 a fine 2022 e nella prima parte del 2023 ne sono stati chiusi altri 593);

a giustificare questa emorragia non è il fenomeno della digitalizzazione, che, di fatto, in Italia non decolla quanto in altri Paesi europei (48,3 per cento della popolazione rispetto al 59,6 per cento della media UE) a causa dell'invecchiamento della popolazione, unito al basso livello di competenze digitali nelle fasce di età più alte;

con il continuo aumento del costo del credito per le imprese italiane e il conseguente calo dei prestiti, una quota crescente di imprese non riesce ad accedere al credito in quanto la domanda è frenata da condizioni troppo onerose, cui si sommano i più rigidi criteri di accesso. Ciò genera una diminuzione della liquidità delle imprese e un aumento dei ritardi nei pagamenti dei vecchi prestiti;

considerato che:

il sistema bancario italiano storicamente è stato molto "popoloso" e caratterizzato da una forte connotazione territoriale per ragioni geopolitiche (morfologia del territorio e storia politica) ed economico-sociali (una grande quantità di micro imprese familiari, artigiane e di imprese piccole e medie nel settore industriale e dei servizi);

gli effetti della riduzione del numero di banche si materializzano in una maggiore concentrazione del sistema bancario;

la quota dei primi 5 gruppi italiani sul totale degli attivi supera ormai il 50 per cento, contro il 46,4 per cento della Francia e il 35 per cento della Germania, essendo cresciuta di 24,9 punti dal 1999 al 2022. Un'evoluzione, questa, dovuta in larga parte al crollo del numero delle banche a matrice cooperativa;

la concentrazione del sistema bancario era mirata, da parte delle autorità europee, ad assicurare stabilità, ma ha avuto anche l'effetto di indebolire il legame tra le banche e i territori. Questo legame andrebbe invece rafforzato attraverso una rivisitazione della riforma sulle banche di credito cooperativo, garantendo loro una maggiore autonomia gestionale e vincoli funzionali più stringenti con i territori di pertinenza;

dagli ultimi dati dell'osservatorio di FIRST CISL risulta che a giugno 2023 in Italia ci sono circa 4,3 milioni di persone e 249.000 imprese che risiedono in comuni nei quali non è presente alcuna banca e altri 6 milioni di persone e 387.000 imprese risiedono in comuni con un solo sportello bancario;

ritenuto che:

la territorialità, soprattutto delle banche di credito cooperativo, è fondamentale per garantire l'accessibilità al credito e per gestire la transizione digitale, obiettivi cruciali per il Paese, che vanno però perseguiti senza mettere a rischio l'inclusione sociale ai servizi bancari;

le banche di credito cooperativo per tradizione e per finalità sono vicine ai cittadini e, tra l'altro, rappresentano un presidio per la crescita economica dei territori, così come di legalità, in contrasto alla criminalità e alla pratica di prestiti a tassi usurari;

come asserito da Confindustria, meno credito equivale a meno liquidità e quindi a meno sviluppo economico;

a favore delle imprese vi è la necessità di un aumento della presenza bancaria sui territori per favorire appunto accesso al credito e sostegno alla crescita economica,

si chiede di sapere:

come si intenda contrastare la desertificazione della presenza bancaria sui territori, a tutela delle piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura dell'economia italiana;

se si intenda valutare la modifica della "riforma Renzi" sul credito cooperativo, i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti, come illustrato;

se si intenda riconoscere incentivi o nuove forme giuridiche per favorire la nascita di nuovi istituti giuridici volti a garantire l'accessibilità al credito da parte di cittadini e piccole imprese.

(3-00729)



*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[TREVISI](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [NATURALE](#), [PIRONDINI](#), [CASTIELLO](#), [DE ROSA](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [LOREFICE](#), [MARTON](#), [BILOTTI](#), [CATALDI](#), [ALOISIO](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

i principali quotidiani nazionali hanno riportato, nei primi giorni del mese di settembre 2023, la notizia di quello che potrebbe essere uno scandalo legato al mondo della medicina e, nello specifico, al nuovo metodo di ammissione alle facoltà di Medicina e chirurgia e di Odontoiatria inaugurato per l'anno accademico 2023/2024;

al centro dell'attenzione sono finiti i cosiddetti "TOLC" (*test online* CISIA), ossia la nuova modalità di accesso alle università di medicina per l'anno accademico 2023/2024. Al *test* hanno potuto partecipare gli studenti iscritti all'ultimo o penultimo anno (quarto o quinto) delle scuole superiori, oltre a tutti coloro che sono già in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Questo nuovo sistema è gestito dal Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso (CISIA);

in sintesi, sembrerebbe che sia per le sessioni di ammissione previste per il mese di aprile 2023 che per il successivo mese di luglio, siano state utilizzate le medesime domande e che tale similitudine dei *test* fosse, di fatto, di dominio pubblico. Non è difficile immaginare che tale situazione abbia dato origine al tentativo (a quanto pare portato a compimento) di procurarsi, in anticipo, le domande e le risposte già presentate alla precedente sessione configurando, in tal modo, gravi irregolarità in ordine alle procedure di verifica e di ammissione dei candidati;

l'accusa troverebbe fondamento in numerosissime *chat* e canali *social* nei quali era possibile reperire delle griglie da condividere e sulle quali, con la collaborazione dei precedenti concorsisti, riportare le domande e le risposte esatte. In alcuni casi, ci sarebbe stato un vero e proprio mercimonio dei *test* venduti e condivisi fino ad arrivare ad alcune scuole di preparazione che avrebbero "ottimizzato" questa incontrollata circolazione dei *test* approntando e mettendo a disposizione, dietro il pagamento anche di diverse migliaia di euro, specifici corsi focalizzati non solo sulle materie proprie dei *test* ma anche soprattutto sulle specifiche domande e consequenziali risposte;

preso atto dell'esposto presentato presso la Procura di Catania e di un imminente ricorso alla giustizia amministrativa, il Ministero dell'università e della ricerca aveva garantito di attivare subito i necessari accertamenti in ordine a quanto emerso e riportato dalla stampa chiedendo, altresì, spiegazioni al CISIA e rassicurazioni circa il regolare svolgimento dei *test* di ammissione che, qualora fossero confermate le recenti e preoccupanti notizie, rischierebbero di essere viziati da gravi irregolarità portando all'estrema conseguenza dell'annullamento delle prove;

il Consorzio interuniversitario ha immediatamente diramato un comunicato stampa, con il quale ha specificato che per i TOLC-MED e VET "le misure di sicurezza e protezione dei dati, incluso il sistema di erogazione, sono tali da garantire ai massimi livelli l'integrità del database delle domande (...). Da sempre CISIA effettua il monitoraggio dei canali social con lo scopo primario di migliorare i livelli di assistenza. In alcuni casi il Consorzio è intervenuto presso i moderatori ricordando i termini dei regolamenti TOLC. Infine, è utile richiamare che i punteggi equalizzati dei TOLC-MED e VET sono stati attribuiti nel pieno rispetto di quanto stabilito dagli atti ministeriali";

a parere degli interroganti, il comunicato del CISIA, incentrato sulla sicurezza dei *database* utilizzati, non può essere ritenuto soddisfacente a fugare dubbi e perplessità. Nessuno ha messo in discussione l'inviolabilità dei sistemi informatici interessati, in quanto la questione verte sul fatto che quelle stesse informazioni (ossia i contenuti dei *test*) sono successivamente circolate in modo ampio e articolato a favore di chi, lungi dall'affrontare un *test* di ammissione con la dovuta preparazione, ha ritenuto decisamente più appetibile il poter disporre, con largo anticipo, delle domande che sarebbero state riproposte a distanze di circa due mesi. Appare, altresì, quanto meno contraddittorio che il CISIA rivendichi un costante e capillare monitoraggio dei vari canali *social* senza aver riscontrato alcunché di anomalo e irregolare, visto che questo presunto scambio o "mercimonio" era di dominio pubblico;

il ministro Bernini, intervenendo sull'argomento, ha sostenuto che "la vicenda è certificata, però terremo sempre molto, molto alta la guardia" ("*agenpress.it*", 7 settembre 2023); considerato che:

ad oggi, il comparto medico soffre di una carenza di personale che non conosce precedenti. Intere aree del Paese sono, di fatto, senza un accettabile *standard* di assistenza medica con ambulatori con un inadeguato numero di personale, e questo quando la struttura è presente sul territorio. Inoltre il personale medico in servizio è sottoposto a turni al limite della sopportazione umana, a fronte di retribuzioni che stanno rendendo sempre più attrattive le strutture di altri Paesi europei se non addirittura del Medio Oriente sia in termini di orari di lavoro che di stipendi. Questo non è il ritratto di uno dei migliori sistemi medici del mondo come un tempo era ritenuto quello italiano;

a giudizio degli interroganti, sarebbe devastante per il servizio sanitario nazionale la prospettiva di dover affrontare non solo la perdurante situazione di carenza di personale, ma anche l'eventuale possibilità che i sistemi di accesso alle università pubbliche e, quindi, alle professioni sanitarie siano alla mercé dei più furbi e meno preparati aspiranti medici avulsi dall'acquisire la necessaria competenza professionale richiesta, ma capaci di ricorrere a gravi irregolarità e ingiustizie per acquisire determinate posizioni estromettendo tutti i bravi e meritevoli studenti che ambiscono a diventare medici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere con più capillari accertamenti anche e soprattutto nei confronti di chi ha gestito i *test* di ammissione denominati "TOLC";

quali siano i chiarimenti richiesti al CISIA e se corrisponda al vero che il Consorzio fosse già nei precedenti mesi a conoscenza della circolazione dei *test* sui canali *social*;

se corrisponda al vero che alcune scuole di preparazione ai *test* abbiano effettivamente predisposto dei corsi incentrati sulle sicure materie dei quesiti se non addirittura sulle domande stesse e se effettivamente vi sia un riscontro ai rilievi secondo i quali i quesiti sono stati, e in che misura, i medesimi per due sessioni di esami consecutive;

se, infine, tale stortura delle prove di esame sia effettivamente causata da un problema legato alla formulazione del bando e, nel caso, quali iniziative intenda assumere al riguardo.

(4-00747)

MAGNI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

i lavoratori licenziati illegittimamente e reintegrati in Alitalia Sai, Alitalia Sai in amministrazione straordinaria e in Air Italy stanno vivendo, ormai da tempo, una situazione che, a parere dell'interrogante, non può che destare preoccupazione;

i lavoratori reintegrati giudizialmente, infatti, anche dopo diversi anni trascorsi dal licenziamento illegittimo subito, se hanno fruito per un periodo di tempo di ammortizzatori sociali a seguito del licenziamento, vengono raggiunti dalla richiesta dell'INPS di restituzione di quanto versato dall'istituto previdenziale stesso;

tale situazione sta determinando gravi disagi a moltissimi lavoratori che, il più delle volte, hanno atteso per anni, anche dopo la fine dell'erogazione degli ammortizzatori sociali, l'emanazione di una sentenza che cancellasse l'illegittimo licenziamento subito ed imponesse la loro reintegrazione al lavoro ma che, nella quasi totalità dei casi, ha imposto al datore di lavoro, a titolo di sanzione per l'illegittima espulsione dal servizio comminata al dipendente, l'erogazione dei contributi previdenziali maturati dal giorno del licenziamento stesso, e di un indennizzo equivalente a sole 12 mensilità di retribuzione;

la "riforma Fornero" ha, infatti, modificato le previsioni dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, anche modificate successivamente dal "Jobs act", cancellando la previsione che un datore di lavoro potesse essere sanzionato, oltre che con l'obbligo della reintegrazione al lavoro del dipendente e con il versamento dei contributi previdenziali, anche con il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della sentenza;

a fronte delle modifiche intervenute con la "riforma Fornero", la sentenza di reintegrazione di un lavoratore non determina il ripristino delle retribuzioni, ma solo un indennizzo;

ad oggi sono molti i lavoratori che, ricevendo lettere dell'INPS di richiesta di restituzione degli importi ricevuti a titolo di mobilità o altre prestazioni di ammortizzazione sociale dopo il licenziamento, hanno impugnato tali comunicazioni, chiedendo invano un pronunciamento del giudice in ordine all'inaccettabilità di tale richiesta;

al momento non c'è ancora una giurisprudenza univoca nel merito, anche se le pronunce dei tribunali del lavoro e delle corti di appello si stanno purtroppo consolidando, stante la normativa vigente, contro i ricorsi dei lavoratori avverso le richieste dell'INPS;  
non può non essere segnalato il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione per l'evidente differenziazione di trattamento tra i lavoratori trovatisi nel medesimo stato di disoccupazione involontaria. I lavoratori reintegrati entro i 12 mesi dal licenziamento non subirebbero alcuna perdita di copertura reddituale, a fronte dell'indennizzo (e magari potrebbero godere anche di un'indennità risarcitoria superiore ai mesi di mancata occupazione); i lavoratori reintegrati a distanza di anni dal licenziamento, invece, non solo percepirebbero un indennizzo ragguagliato nella misura massima a 12 mensilità, ma sarebbero addirittura tenuti a restituire la già percepita indennità di mobilità o NASPI; anche l'articolo 24 della Costituzione sarebbe violato, in quanto è del tutto evidente che il rischio di dover restituire, a distanza di anni, decine di migliaia di euro, percepite a titolo di indennità di mobilità o NASPI, a fronte di una reintegrazione che ripristini, effettivamente, il rapporto di lavoro a distanza di anni, si tradurrebbe in un decisivo deterrente all'azione giudiziaria, comportando essa un potenziale costo non sostenibile da alcun lavoratore;  
infine, sarebbero violati anche gli artt. 11 e 117 della Costituzione poiché la normativa italiana introdotta dalla riforma Fornero confliggerebbe con quella europea, in particolare quanto: 1) al mancato rispetto del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964, parte IV "Indennità di disoccupazione", nel quale si sostiene l'obbligatorietà del sostegno durante la disoccupazione involontaria; 2) all'aggiramento delle previsioni della Carta sociale europea (riveduta, del 3 maggio 1996), in base alla quale tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale e tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento; 3) alla mancata applicazione delle previsioni del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ed in specifico degli articoli da 61 e 65 che dispongono l'obbligatorietà di misure a copertura della disoccupazione involontaria,  
si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su quanto illustrato, ed in particolare se non ritenga di dover intervenire con sollecitudine per evitare che i lavoratori reintegrati nel posto di lavoro debbano restituire quanto percepito come ammortizzatore sociale a seguito del licenziamento illegittimo.

(4-00748)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nei giorni scorsi sono emersi alcuni aspetti relativi al magistrato Iolanda Apostolico del Tribunale di Catania che, come riportano organi di stampa, non ha convalidato il fermo di tre migranti tunisini trattenuti nel centro di permanenza per il rimpatrio di Pozzallo (Siracusa), disapplicando il recente decreto-legge n. 20 del 2023, che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo appunto nei CPR;  
il magistrato, infatti, avrebbe dichiarato illegittimo il fermo disposto dal questore di Ragusa, sostenendo che fosse contrario alle normative europee e alla Costituzione;  
appare singolare che tale iniziativa arrivi da un magistrato che sul proprio profilo *social*, come riportato sempre da organi di stampa, avrebbe condiviso diverse campagne lanciate da "Potere al popolo" contro il centrodestra e per favorire una mozione di sfiducia contro il *leader* leghista Matteo Salvini nel 2018,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga avviare un'ispezione presso la Procura di Catania, per verificare il funzionamento degli uffici coinvolti, visto che le decisioni del magistrato, alla luce delle sue idee più volte espresse sui *social network*, la rendono ad avviso dell'interrogante non imparziale e non adatta a ricoprire il proprio ruolo.

(4-00749)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00729 del senatore Turco, sulle difficoltà di accesso al credito bancario per cittadini e imprese;

*10<sup>a</sup> Commissione permanente*(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):  
3-00728 della senatrice Zampa ed altre, sulla definizione dell'ordinamento didattico della formazione  
universitaria in osteopatia.

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.